

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBIZZATI: Provvidenze ai perseguitati politici e razziali. (27694)	IX	BASILE GIUSEPPE ed altri: Tutela mercato vinicolo. (25375) XIX
ALBIZZATI: Situazione dipendenti da enti locali, assicurati I. N. P. S. (27898).	X	BERLINGUER: Soppressione scuola forestale di Cittaducale (Rieti). (26120). XX
ALMIRANTE: Mutui E. N. P. A. S. ai marescialli di polizia. (26537)	X	BERLINGUER: Opere pubbliche in Lodine di Gavov (Nuoro). (27223) XX
AMENDOLA PIETRO: Trattamento pensionati I. N. P. S. delle case di riposo. (27061)	XI	BERLINGUER: Miglioramento pensioni dei reduci della guerra d'Africa. (27619) XXI
AMICONI: Situazione impiegati delle poste vincitori del concorso per capo ufficio e ragioniere aggiunto. (27904)	XI	BERLINGUER: Condizioni degli istituti per minorati fisici. (27883) XXI
ANGELUCCI MARIO: Provvidenze in Umbria per maltempo. (27100)	XIII	BERLINGUER: Ammodernamento tronco ferroviario Alghero-Sassari. (28360)
ANGIOY: Istituzione corso inferiore avviamento agrario in Santa Maria Coghinas (Sassari) (27623)	XIII	BERNARDI e ALBIZZATI: Costruzione case per lavoratori. (27695) XXI
ANTONIOZZI: Opere pubbliche nei comuni ionici. (28245)	XIV	BERRY: Disciplina commercio e produzione di medicinali. (25814) XXII
ANTONIOZZI: Costruzione strada Sella Caprara-Piano Longo (Cosenza). (28268)	XIV	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Acqua potabile per Rasai di Seren del Grappa (Belluno). (26873) XXVII
ARIOSTO: Designazione componenti consiglio delle casse mutue malattie artigiani. (3560, già orale)	XIV	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Energia elettrica per frazioni di Chies d'Alpago (Belluno). (26895) XXVIII
AUDISIO: Imposte per pubblicità dell'alleanza cittadina di Alessandria. (27786)	XV	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Condizioni lavorative nei cantieri della S. A. D. E. in Val Vajont e Pontesei di Forno di Zolfo (Belluno). (26907)
AUDISIO e ANGELINO: Vertenze nel cementificio Marchino di Casale Monferrato (Alessandria). (27385)	XV	BIANCHI CHIECO MARIA: Aumento posti letto per poliomielitici del policlinico di Bari. (26121) XXIX
BAGLIONI: Trattamento funzionari di cancelleria di ruolo e di ruolo aggiunto. (27785)	XVI	BIANCHI CHIECO MARIA: Condizioni servizio delle maestre. (28091) XXX
BARBIERI: Cessione ex casa del fascio alla « Misericordia » di Gambassi (Firenze). (28296)	XVII	BIANCHI CHIECO MARIA: Ampliamento aeroporto di Bari. (28170) XXX
BARDANZELLU: Istituzione ricevitoria postale in Tergu di Castelsardo (Sassari) . (24304)	XVIII	BIGIANDI: Licenza per vendita alcolici a Tiezzi Savino, da Fioani del Chianò (Arezzo). (28209) XXXI
BARDINI e BAGLIONI: Disposizioni del questore di Siena durante le feste della stampa comunista. (28310)	XVIII	BIMA: Costruzione galleria sulla statale n. 21, Cuneo-Colle della Maddalena. (27144) XXXII
		BIMA e FRANZO: Riparazioni danni alluvionali in Piemonte. (27143) XXXII
		BOGONI: Provvedimenti disciplinari contro Zicari Carmine. (26605) XXXII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
BONOMI ed altri: Normalizzazione settore bieticolo-saccarifero. (27152)	XXXIII	CAPUA: Disciplina degli esami di Stato (28274)	XLIV
BONTADE MARGHERITA: Restauro duomo di Cefalù (Palermo). (27320)	XXXIV	CASTELLARIN: Informazioni dell'I. N.-P. S. sui collocatori degli uffici periferici. (28327)	XLV
BONTADE MARGHERITA: Trasferimento del capo stazione Vaglica Francesco. (28287)	XXXIV	CASTELLI: Provvidenze nel pavese per danni causati dal tornado. (27035)	XLV
BREGANZE ed altri: Licenziamenti nelle industrie nel vicentino. (27875)	XXXV	CAVALLARO: Apertura provvisoria di farmacia in Scaletta Zanclea (Messina). (26233)	XLV
BUBBIO: Rimborso sopratassa registro sugli atti di trasferimento. (25512).	XXXVI	CAVALLOTTI: Cause decessi negli istituti Trivulsio e Palazzolo di Milano. (27539)	XLVI
BUFARDECI: Incidenti mortali nella R. A. S. I. O. M., Sartori e COS. ED. IN. di Augusto (Palermo). (28231).	XXXVII	CAVAZZINI: Provvidenze in provincia di Rovigo per grandine. (26532)	XLVII
BUFFONE: Disciplina mercati all'ingroschi di generi alimentari. (25538)	XXXVIII	CAVAZZINI: Costruzione cimitero in Porto Tolle (Rovigo). (26553)	XLVIII
BUFFONE: Costruzione cimitero in Sibari e Doria di Cassano Jonio (Cosenza). (27342)	XXXVIII	CERAVOLO: Impianto telefonico a Paola (Cosenza). (27818)	XLVIII
BUFFONE: Sistemazione cimitero di Spezzano Piccolo (Cosenza). (27343)	XXXVIII	CHIARAMELLO: Abusiva vivisezione sui cani nei laboratori. (27983)	XLVIII
BUFFONE: Istituzione asilo in Cassano Jonio (Cosenza). (27348)	XXXIX	CIANCA: Trattamento previdenziale dei dipendenti dall'Azienda di Stato foreste demaniali del cosentino. (28098)	XLIX
BUFFONE: Istituzione caserma carabinieri a Papisidero (Cosenza). (27469)	XXXIX	COLASANTO: Trattamento giuridico-economico del personale incaricato dell'università napoletana. (27356).	XLIX
BUFFONE: Concessione mutui alla casa depositi e prestiti di Cosenza. (27471)	XXXIX	COLASANTO: Disciplina campeggi in sorrento (Napoli). (27683)	L
BUFFONE: Beneficio di accompagnamento ai pensionati di guerra epilettici. (27723)	XXXIX	COLITTO: Rivalutazione pensioni di ex dipendenti da enti locali della Venezia Giulia. (21210)	L
BUFFONE: Insegnamento educazione civica nelle scuole. (27724)	XL	COLITTO: Costruzione fognature in San Biase (Campobasso). (25873)	LI
CALASSO: Posizione tributaria della ditta Del Balzo di Veglie (Lecce). (25559)	XL	COLITTO: Sistemazione fognature in Ripamolisan (Campobasso). (25887)	LI
CALASSO: Situazione braccianti e manovali di Nardò (Lecce). (27780)	XL	COLITTO: Costruzione rete idrica in Ripamolisan (Campobasso). (25890)	LI
CAMANGI: Regolarizzazione servizio dei protesti cambiari. (27884)	XLI	COLITTO: Riparazione danni bellici in Carpinone (Campobasso). (26182)	LI
CANDELLI: Benefici combattentistici agli ex prigionieri d'Africa. (26798).	XLII	COLITTO: Costruzioni popolari in Carpinone (Campobasso). (26183)	LI
CAPALOZZA: Prezzi prodotti petroliferi. (26989)	XLII	COLITTO: Completamento scuola in Castel del Giudice (Campobasso). (26185)	LII
CAPRARA: Assegni familiari a Fiore Pasquale della Montecatini di Portici (Napoli). (27265)	XLII	COLITTO: Costruzioni popolari in Petacciato (Campobasso). (26256)	LII
CAPRARA: Guardie campestri in Acerra (Napoli). (28048)	XLIII	COLITTO: Costruzione acquedotto e rete idrica in Santa Croce di Magliano (Campobasso). (26267, 26994)	LII
CAPRARA: Assegni familiari a Fedele Assunta della Montecatini di Napoli. (28056)	XLIII	COLITTO: Mantenimento fondo assegnato a Bevilacqua G. da Portocannone (Campobasso). (26285)	LII
CAPRARA: Rilascio porto d'armi a D'Arienzo G. e Savarone A. di Camposano (Napoli). (28277)	XLIII	COLITTO: Costruzione fognature in Palata (Campobasso). (26319)	LIII
CAPUA: Informazioni sul profitto degli alunni del liceo di Cittanova (Reggio Calabria). (27111)	XLIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
COLITTO: Contributi al comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) per spese gestione acquedotto larinense. (26335)	LIII	COLITTO: Allacciamento stradale Castellone-San Vincenzo (Campobasso). (26972)	LVII
COLITTO: Costruzione fognature in Rottello (Campobasso). (26413)	LIII	COLITTO: Istituzione vivaio forestale in Pescolanciano (Campobasso) (26975)	LVII
COLITTO: Sistemazione idraulica del torrente Sconciello, in Castelverrino (Campobasso). (26428)	LIII	COLITTO: Costruzione caserma forestale in territorio di Pescolanciano (Campobasso). (26976)	LVIII
COLITTO: Istituzione cantiere lavoro in Torella del Sannio (Campobasso). (26456)	LIII	COLITTO: Opere igieniche in Poggio Rusco (Campobasso). (26991)	LVIII
COLITTO: Consolidamento abitato di Duronia (Campobasso). (26495)	LIV	COLITTO: Costruzione fognature in Casale di Duronia (Campobasso). (27001)	LVIII
COLITTO: Costruzione fognature in Castelverrino (Campobasso). (26497).	LIV	COLITTO: Sistemazione cimitero di Bagnoli del Trigno (Campobasso). (27075)	LVIII
COLITTO: Costruzione strada Tufara (Campobasso)-Castelvetere (Benevento). (26498)	LIV	COLITTO: Completamento strada Montemitro-provinciale Trignina (Campobasso). (27077)	LVIII
COLITTO: Trasferimento di Lupara nella circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Campobasso. (26682)	LIV	COLITTO: Costruzione ossario e sistemazione cimitero di Portocannone (Campobasso). (27079)	LIX
COLITTO: Costruzione scuola in Pizzone (Campobasso). (26685)	LIV	COLITTO: Completamento rete idrica di Portocannone (Campobasso) (27080)	LIX
COLITTO: Completamento fognature di Castelmauro (Campobasso). (26690)	LV	COLITTO: Canone al comune di Lucito (Campobasso) per sfruttamento acque del Biferno. (27082)	LIX
COLITTO: Costruzione fognature in Mafalda (Campobasso). (26692, 27304, 27791)	LV	COLITTO: Costruzione rete idrica e fognante in Lucito (Campobasso). (27083)	LIX
COLITTO: Riparazione fognature in Cerro al Volturmo (Campobasso). (26693)	LV	COLITTO: Riparazione cimitero in Lucito (Campobasso). (27084)	LIX
COLITTO: Costruzione fognature in Poggio Rusco (Mantova). (26700)	LV	COLITTO: Costruzioni popolari in Lucito (Campobasso). (27085)	LIX
COLITTO: Costruzioni popolari in Pizzone (Campobasso). (26709)	LV	COLITTO: Consolidamento abitato di Lucito (Campobasso). (27086)	LX
COLITTO: Costruzione fognature a Civitanova del Sannio (Campobasso). (26710)	LV	COLITTO: Sistemazione torrente Cigno in Portocannone (Campobasso). (27088)	LX
COLITTO: Sistemazione strade interne di Pizzone (Campobasso). (26712).	LVI	COLITTO: Provvidenze in Umbria per il gelo. (27090)	LX
COLITTO: Riparazione strade interne di Scapoli (Campobasso). (26717)	LVI	COLITTO: Approvvigionamento idrico di Cerro al Volturmo (Campobasso). (27099)	LX
COLITTO: Costruzione rete idrica e fognante in Scapoli (Campobasso). (26718)	LVI	COLITTO: Energia elettrica per contrade di Torella del Sannio (Campobasso). (27181)	LX
COLITTO: Sistemazione torrente Carapello in Ielsi (Campobasso). (26722).	LVI	COLITTO: Criteri d'assunzione nel cantiere-scuola di Morrone del Sannio (Campobasso). (27186)	LX
COLITTO: Sistemazione Vallone Grande in Lupara (Campobasso). (26723)	LVI	COLITTO: Sospensione transito autotrasporti sull'autostrada Firenze-mare nei giorni festivi. (27275)	LXI
COLITTO: Costruzione scuola in Mafalda (Campobasso) (26731, 27788, 27843).	LVII	COLITTO: Costruzione scuola in Mascioni di Campotosto (L'Aquila). (27299)	LXI
COLITTO: Costruzione strada in Castellone al Volturmo (Campobasso). (26970)	LVII	COLITTO: Riparazione danni bellici in Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27303)	LXI
COLITTO: Canone al comune di Rocchetta al Volturmo (Campobasso) per sfruttamento industriale di acque. (26971)	LVII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
COLITTO: Sistemazione torrente Mordale in Civitacampomarano (Campobasso). (27305)	LXII	28060, 28061, 28062, 28063, 28064, 28065, 28066, 28067, 28068, 28103, 28104, 28105, 28106, 28107, 28108, 28109, 28110, 28111, 28112, 28113, 28114, 28115, 28116, 28117, 28118, 28119, 28120, 28121, 28122, 28123, 28124, 28125, 28126, 28127, 28128, 28129, 28130, 28131, 27765, 27766, 27773)	LXVII
COLITTO: Costruzione fognature in Civitacampomarano (Campobasso). (27306)	LXII	COLITTO: Riparazione strade in Poggio Cancelli di Campotosto (L'Aquila). (27789)	LXIX
COLITTO: Ampliamento sede municipale di Civitacampomarano (Campobasso). (27307)	LXII	COLITTO: Riparazione strada Mafalda (Campobasso)-Pietrafracida. (27790)	LXIX
COLITTO: Riparazione strada M. Pietravalle di Macchiagodena (Campobasso). (27416)	LXII	COLITTO: Allacciamento stradale delle frazioni a Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27793)	LXIX
COLITTO: Taglio boschivo straordinario in San Paolo Matese (Campobasso). (27417)	LXII	COLITTO: Impianto telefonico a Tavenna di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27802)	LXIX
COLITTO: Costruzione bacino artificiale in Pantano della Zittola di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (27421)	LXII	COLITTO: Espatrio in Francia di Amodei Antonino. (27804)	LXX
COLITTO: Riparazione strade di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (27422)	LXIII	COLITTO: Istituzione scuola media governativa in Portomaggiore (Ferrara). (27842)	LXX
COLITTO: Sistemazione impianto di illuminazione elettrica in Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (27434)	LXIII	COLITTO: Istituzione cantiere-scuola in Mafalda (Campobasso). (27847)	LXX
COLITTO: Inquadramento nei ruoli dei coltivatori stagionali di tabacchi. (27436)	LXIII	COLITTO: Trasferimento del segretario comunale di Gardone Riviera (Brescia). (27910)	LXX
COLITTO: Costruzione rete idrica e fognante in Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (27435, 27437)	LXIV	COLITTO: Completamento fognature in Sant'Ela a Pianisi (Campobasso). (27917)	LXXI
COLITTO: Spese di pubblicità del C. O.-N. I. (27472)	LXIV	COLITTO: Impianto telefonico in Castello di Colere (Bergamo). (27919)	LXXI
COLITTO: Costruzione scuole in Fossalto (Campobasso) e sue frazioni. (27476).	LXV	COLITTO: Espatrio in Olanda di alcuni giovani di Fornelli (Campobasso). (27920)	LXXI
COLITTO: Riparazione strade interne di Fossalto (Campobasso). (27478)	LXV	COLITTO: Nomina esperti nei consigli di amministrazione delle casse mutue. (27922)	LXXI
COLITTO: Costruzione rete idrica e sistemazione fognatura in Fossalto (Campobasso). (27479, 27480)	LXV	COMPAGNONI: Difesa mercato viticolo. (25277)	LXXII
COLITTO: Norme sul congedo per motivi di salute degli agenti di pubblica sicurezza. (27576) }	LXVI	COTTONE: Vigilanza contro le sofisticazioni del vino. (24475)	LXXIII
COLITTO: Indennità di esproprio a D'Abruzzo Maria da Sant'Angelo del Pesco (Campobasso). (27604)	LXVI	COTTONE: Incarichi e supplenze di educazione fisica. (28016)	LXXIV
COLITTO: Assegnazione case popolari in Campobasso. (27626)	LXVI	COVELLI: Perequazione pensioni degli statali. (26303)	LXXV
COLITTO: Riparazione edificio comunale di Forlì del Sannio (Campobasso). (27742)	LXVII	CREMASCHI e BORELLINI GINA: Destinazione del grano degli ammassi. (27113)	LXXVI
COLITTO: Istituzioni cantieri-scuola in vari comuni della provincia di Campobasso. (27767, 27768, 27769, 27770, 27771, 27772, 27774, 27775, 27776, 27777, 27778, 27779, 27848, 27849, 27850, 27851, 27852, 27923, 27924, 27925, 27926, 27927, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009, 28010, 28011, 28012, 28013, 28059,		Cuccio: Aumento pensioni I. N. P. S. (23454)	LXXVI
		Cuccio: Restauro duomo di Cefalù (Palermo). (26177)	LXXVII
		CUTTITTA: Pensioni riliquidate agli ex dipendenti dell'amministrazione militare. (2850, già orale).	LXXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
CUTTITTA: Definizione pensione di Ciulla Giuseppe. (27512)	LXXVII	DI GIACOMO: Retribuzione estiva agli insegnanti supplenti. (27528)	LXXXVI
CUTTITTA: Trattamento di quiescenza al capitano dei carabinieri Di Venti Concetto. (27886)	LXXVII	DI GIACOMO: Documentazione richiesta dal registro di Roma per benefici fiscali ai consorzi. (27895)	LXXXVI
D'AMORE: Controllo e fissazione prezzi di specialità farmaceutiche. (26062) .	LXXVIII	DI MAURO: Assistenza malattia ai coltivatori di Mazzarino (Caltanissetta). (27440)	LXXXVI
DANIELE: Tassazione redditi di attività agricole. (26127)	LXXVIII	FAILLA: Riscatto del servizio di commesso a ex dipendenti del registro. (25719)	LXXXVII
DANTE: Costruzione strada San Piero Patti-Flumara (Messina). (26431) .	LXXXIX	FAILLA: Ricerche idrocarburi in Rosolini e Noto (Siracusa) da parte dell'E. N. I. (27756)	LXXXVIII
DANTE: Convalida richieste di riconoscimento di derivazioni di acqua pubblica. (26896)	LXXX	FAILLA: Costruzione strada Barriera-Cava Grande (Ragusa). (28186) .	LXXXVIII
DANTE: Visita medica a Isgrò Giovanni nell'I. N. P. S. di Messina. (27117) .	LXXX	FAILLA: Istituzione sezione staccata di scuola media in Modica (Ragusa). (28195)	LXXXVIII
DANTE: Restauro teatro greco romano di Taormina (Messina). (27942) . .	LXXX	FAILLA: Costruzioni I. N. A.-Casa in Modica (Ragusa). (28201)	LXXXVIII
DANTE: Definizione multa a Di Pietro Giuseppe da Pettineo (Messina). (27967)	LXXX	FAILLA: Sistemazione bacino del fiume Ippari (Ragusa). (28202)	LXXXIX
DANTE: Divieto di sosta nella piazza Mazzini e in Castel di Tusa (Messina). (28367)	LXXXI	FARALLI: Attività della Montecatini. (26228)	LXXXIX
DE CAPUA: Riparazione torre del monastero San Benedetto in Conversano (Bari). (27191)	LXXXI	FARINI e ANGELUCCI MARIO: Istituzione centro pedagogico nell'università di Perugia. (28142)	XC
DEL FANTE: Costruzione fognature e pavimentazione strade in Villamagna (Chieti). (27312)	LXXXII	FERRARI RICCARDO: Aliquota per indennità di espropriazione. (26049).	XC
DEL FANTE: Sospensione I. G. E. a favore del comune di Ofena (L'Aquila) per speditività romane. (27829) . .	LXXXII	FERRARI RICCARDO: Vigilanza contro le sofisticazioni dei vini. (26649)] . .	XCI
DEL FANTE: Istituzione cantiere di lavoro in Ofena (L'Aquila). (27837).	LXXXII	FERRARI RICCARDO: Costruzione acquedotto e fognatura in Porte di Pine-rolo (Torino). (27311)	XCI
DEL VESCOVO: Istituzione poliambulatorio E. N. P. A. S. in Margherita di Savoia (Foggia). (28300)	LXXXII	FERRERI: Ammissione al concorso per cattedre in scuole secondarie di insegnanti non abilitati (3145, <i>già orale</i>)	XCI
DE MARSANICH: Provvidenze in Tornareccio (Chieti) per grandine. (27846)	LXXXIII	FINA: Demuscazione nelle campagne e nelle abitazioni rurali. (26858) . .	XCII
DE MARSANICH: Riqualificazione servizio non prestato durante la guerra dai salariati del C. E. A. di Nettuno (Roma). (28305)	LXXXIII	FODERARO: Tutela mercato oleario. (27036)	XCII
DE MARSANICH: Posizione impiegati postelegrafonici vincitori del concorso di grado XI B. (28306) . .	LXXXIII	FOGLIAZZA: Collocamento mutilati del lavoro nel cremonese. (27255) . .	XCII
DE MARZI ed altri: Incremento meccanizzazione agricola. (26810)	LXXXIV	FORMICHELLA: Espletamento pratiche pensioni nel distretto di Cosenza. (27289)	XCIII
DE MARZIO: Istituzione scuola media a Spinazzola (Bari). (28218)	LXXXIV	FOSCHINI: Sanzioni disciplinari per studenti responsabili di episodi di violenza. (28238)	XCIII
DE MARZIO: Assegnazione alloggio I.N.A. a Pellegrino Stefano. (28309)	LXXXIV	FRANCESCHINI FRANCESCO: Norme per assunzione personale incaricato negli istituti professionali. (28073) .	XCIV
DE TOTTO: Indennizzo beni italiani in Jugoslavia. (27272)	LXXXV	FRANZO e SODANO: Contributi agli apicoltori per acquisto melittosio. (27412)	XCIV
DI GIACOMO: Provvidenze nel Molise per il gelo. (27516)	LXXXV	GALLI: Contributi richiesti agli universitari di Milano. (28254)	XCIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
GASPARI: Inclusione della provincia di Chieti nel comprensorio bonifica montana Sangro e Aventino. (26003)	XCV	GIANQUINTO: Provvidenze in Caorle e Iesolo (Venezia) per grandine. (27889)	CII
GASPARI: Costruzione rete idrica in Torvevecchia Teatina (Chieti). (26646)	XCVI	GIRAUDO: Tutela mercato delle patate nel cuneese. (25240)	CII
GASPARI: Canone ai comuni rivieraschi per sfruttamento acque del Sangro-Aventino. (26945)	XCVI	GRASSO NICOLOSI ANNA e SALA: Somme stanziare per l'opera maternità e infanzia nella regione siciliana. (25853)	CIII
GASPARI: Costruzione strada Selve-Vacri (Chieti). (27586)	XCVI	GRAY: Operazione petrolifera tra l'E. N. I. e la N. I. O. C (3378, già orale)	CIV
GASPARI: Costruzione scuola in Guardiabruna di Torrebruna (Chieti). (27587)	XCVII	GREZZI: Nuovi locali per ispettorato del lavoro di Potenza. (27279)	CV
GASPARI: Costruzione elettrodotti per frazioni di Francavilla (Chieti). (27588)	XCVII	GRIFONE: Provvidenze per il comune di Scampitella (Avellino). (25805)	CV
GASPARI: Riparazione strade in Torrebruna (Chieti). (27589)	XCVII	GRIFONE: Finanziamento statale per difesa igienico-sanitaria del bestiame (26876)	CV
GASPARI: Impianto telefonico in Lunati di Palombaro (Chieti). (27597)	XCVII	GRIFONE: Sviluppo industriale in Irpinia (Avellino). (26914)	CVI
GASPARI: Impianto telefonico in Torricchio di Tornareccio (Chieti). (27994)	XCVIII	GRIFONE: Assemblea casse mutue comunali dei coltivatori diretti. (27858)	CVIII
GASPARI: Inadempienze amministrative nell'E. C. A. di Atessa (Chieti). (28249)	XCVIII	GRILLI: Sequestro di due libri nella tipografia Manfredi di Varese. (28332)	CIX
GASPARI: Costruzione strada Caduna-Liscia (Chieti). (28265)	XCVIII	GRILLI: Sistemazione stazione ferroviaria di Varese. (28397)	CIX
GASPARI: Allacciamento telefonico delle frazioni di San Vito (Chieti). (28267)	XCIX	GRILLI: Costruzione edificio viaggiatori nella stazione di Gallarate (Varese). (28398)	CX
GASPARI: Costruzione acquedotto in Casalanguida (Chieti). (28269)	XCIX	GUADALUPI: Pensione dei piloti dell'aviazione civile italiana. (27954)	CX
GASPARI: Sistemazione strade interpoderali di Tuffillo (Chieti). (28270)	XCIX	JACOMETTI: Sostituzione denominazioni di alcune vie di Maggiore (Novara). (28212)	CXI
GASPARI: Costruzione acquedotti rurali e ripristino fontana in Lama dei Peligni (Chieti). (28271)	XCIX	JANNELLI: Sistemazione impiegati fuori ruolo dell'I. N. P. S. (27287)	CXI
GATTO ed altri: Provvidenze in Caorle e Iesolo (Venezia) per la grandine. (27957)	C	JANNELLI: Opere di difesa idraulica nel Polesine. (27403)	CXII
GAUDIOSO e ANDÒ: Sistemazione rete idrica in Siracusa. (26134)	C	LA SPADA: Promozioni degli agenti ferroviari distaccati negli uffici. (28383)	CXII
GELMINI: Designazione componenti consiglio delle casse mutue malattie artigiani. (27863)	C	LENOCI: Operato ufficio del registro di Trani (Bari). (26175)	CXIII
GELMINI e CREMASCHI: Atti formali per passaggio proprietà terreni dell'ex centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino (Modena). (26927)	CI	LOMBARDI RICCARDO: Esito inchiesta nell'impresa elettrica Sorrentino di Pozzallo (Ragusa). (28049)	CXIV
GERACI: Sistemazione in ruolo dei medici avventizi dell'A. C. I. S. (27541)	CI	LOPARDI: Concorso per cantoniere comunale di Morino (L'Aquila). (27999)	CXIV
GHIDETTI: Manutenzione strade comunali in provincia di Treviso. (26899)	CI	LOZZA: Gestione stabilimento « Carlo Alberto » di Acqui Terme (Alessandria). (26916)	CXV
GIACONE: Pagamento e aumento assegni familiari nella provincia di Agrigento. (26360)	CII	LOZZA: Anticipi ai commissari degli esami del 1956-57. (27814)	CXVI
		LOZZA: Inquadramento del personale dell'istruzione artistica. (27815)	CXVI
		LOZZA: Infortuni mortali nella ditta Pozzi di Santa Giulietta (Pavia). (28319)	CXVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
LOZZA ed altri: Bando esami di abilitazione all'insegnamento (2964, già orale)	CXVII	MANCINI: Impiego fondi stanziati per sistemazione strade di Cervicati (Cosenza). (28032)	CXXXVI
MAGRELLI: Riforma previdenziale del personale delle imposte di consumo. (27876)	CXVII	MANCINI: Espletamento ricorsi elettorali nel cosentino. (28213)	CXXXVI
MADIA: Riassunzione in servizio di Colalto Luigi dipendente comunale di Pescara. (28322)	CXVIII	MARANGONE: Potenziamento gioco del calcio italiano. (26373)	CXXXVII
MAGLIETTA: Incidente mortale in Capomonte di Napoli. (25317)	CXVIII	MARANGONI e CAVAZZINI: Situazione scuola media di Castelmassa (Rovigo). (28074)	CXXXVII
MAGLIETTA: Attività stabilimento conserviero Paudice di Napoli. (25665)	CXVIII	MARZOTTO: Sanzioni per imposte straordinarie sul patrimonio. (27841)	CXXXVIII
MAGLIETTA: Sospensione in un giorno della settimana dell'attività cinematografica napoletana. (26953)	CXIX	MASSOLA: Sistemazione strade in Santa Maria Nuova (Ancona). (27145)	CXXXIX
MAGLIETTA: Costituzione commissione paritetica nel settore della panificazione a Napoli. (27438)	CXIX	MASSOLA: Costruzione acquedotto e fognature nelle frazioni di Serra San Quirino (Ancona). (27146, 27149)	CXXXIX
MAGLIETTA: Situazione aziende I. R. I. napoletane. (27654)	CXIX	MASSOLA: Ampliamento scuola in Castellaro di San Quirino (Ancona). (27147)	CXXXIX
MAGLIETTA: Assegno vitalizio al cieco civile Cristiano Paolo. (27881)	CXX	MASSOLA: Sistemazione cimiteri nel capoluogo e frazioni di Serra San Quirino (Ancona). (27148)	CXXXIX
MAGLIETTA: Pensione I. N. P. S. ai dipendenti da enti locali. (27890)	CXXI	MATARAZZO IDA: Inchiesta nel consorzio irriguo Ledra Tagliamento. (26561)	CXXXIX
MAGLIETTA: Condizioni igienico-sanitarie nel fronte Siberia di Napoli. (28024)	CXXI	MICELI: Provvidenze in Longobardi (Cosenza) per maltempo. (27384)	CXXX
MAGLIETTA: Sistemazione personale della S. I. E. L. T. E. (28069)	CXXI	MINASI: Consolidamento abitato di Antonimina (Reggio Calabria). (27908)	CXXX
MAGLIETTA: Sistemazione famiglie napoletane evacuate dallo stabile pericolante di via Arenella. (28165)	CXXII	MINASI: Condizioni lavorative nello zuccherificio di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro). (28233)	CXXXI
MAGNO: Ampliamento rete idrica e fognante di Monte Sant'Angelo (Foggia). (27249)	CXXII	MOSCATELLI: Orario vendita bevande alcoliche in Verbania (Novara). (28303)	CXXXI
MAGNO: Inadempienze contrattuali della S. A. M. I. C. E. N. in Manfredonia (Foggia). (27720)	CXXII	MUSOLINO: Sistemazione montana di Platì (Reggio Calabria). (28158)	CXXXI
MAGNO: Disciplina lavori di facchinaggio nel ferrarese. (27976)	CXXIII	NAPOLITANO GIORGIO: Costruzione scuole in Lusciano e Pietravairano (Caserta). (27167)	CXXXII
MAGNO e PELOSI: Istituzione scuola tecnica agraria in Foggia. (27558)	CXXIV	NATOLI: Inquadramento aziende a partecipazione statale in enti autonomi di gestione. (27865)	CXXXII
MAGNO e DE LAURO MATERA ANNA: Riduzione canone degli alloggi I. N. A. di Manfredonia (Foggia). (27257)	CXXIV	NICOLETTO: Criteri di nomina del postino di Castrezzato (Brescia). (28192)	CXXXIII
MALAGODI: Ricorso per aumento canone all'unione sportiva di Crotone (Catanzaro). (28279)	CXXIV	ORTONA: Definizione pensione di Siviero Anselmo (3434, già orale)	CXXXIII
MANCINI: Funzionamento ufficio collocamento, Cervicati (Cosenza). (27546)	CXXV	PAVAN: Movimento annuale del personale di vigilanza scolastico e promozioni degli ispettori scolastici. (27862)	CXXXIV
MANCINI: Assegni familiari agli assegnatari dell'opera Sila. (27547)	CXXV	PESSI e PIERACCINI: Inadempienze del presidente dell'I.N.A.D.E.L. (28280)	CXXXIV
MANCINI: Situazione amministrativa comunale di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza). (28026)	CXXXVI	PIGNATELLI ed altri: Istituzione scuola media a Mottola (Taranto). (27887)	CXXXV
MANCINI: Istituzione scuola media a Scigliano (Cosenza). (28028)	CXXXVI	PINO: Riduzione oneri fiscali degli autori drammatici e degli scrittori. (25205)	CXXXV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
POLANO: Sviluppo turistico di Carloforte (Cagliari). (26791)	CXXXVI	ROBERTI e FOSCHINI: Aumento acqua potabile per Capri (Napoli). (26461)	CXLVII
POLANO: Canoni di fitto per alloggi I. N. A. di Sassari. (27052)	CXXXVI	ROBERTI e BASILE GIUSEPPE: Rappresentatività organizzazioni sindacali C. I. S. N. A. L. (27855)	CXLVIII
POLANO: Attività stabilimento di Tortona (Alessandria) per raffinazione sale di Cagliari. (27060)	CXXXVII	ROBERTI e BASILE GIUSEPPE: Provvidenze in Robecca-Vallescuropasso per nubifragio. (28152)	CXLVIII
POLANO: Revoca fondo assegnato a Marras Antonio da Villanova Monteleone (Sassari). (27220)	CXXXVII	ROCCHETTI: Aumento scuole popolari in provincia di Chieti. (28338)	CXLIX
POLANO: Danni igienico-sanitari provocati dalla cemenzeria di Ozzano Monferrato (Alessandria). (27295)	CXXXVIII	ROSINI: Imposte del registro di Montagnana (Padova) sugli atti di compra-vendita. (25041)	CL
POLANO: Costruzione rete idrica e fognante in Assemini (Cagliari). (27296, 27750, 27751)	CXXXVIII	ROSINI: Provvidenze in provincia di Padova per maltempo. (27057)	CL
POLANO: Completamento strada Simaxis-Ales (Cagliari). (27297)	CXXXVIII	ROSINI: Vertenze sindacali nelle officine meccaniche Stanga di Padova. (27209)	CLI
POLANO: Mutuo al comune di Florinas (Sassari) per integrazione bilancio 1956. (27380)	CXXXIX	ROSINI: Lavoro straordinario dei dipendenti dalla ditta Pellizzari di Arzignano (Vicenza). (28301)	CLI
POLANO: Trasferimento proprietà strada « nido d'aquila Carlotto » al comune di La Maddalena (Sassari). (28037)	CXXXIX	SANTI: Retribuzione del portalettere di Loro Ciufenna (Arezzo). (24625)	CLIII
POLANO: Situazione agricola di Ozieri (Sassari). (28040)	CXXXIX	SANTI: Esenzione imposta erariale sulla paga dei vigili del fuoco. (26684)	CLIV
POLANO: Costruzione strada panoramica e diga-ponte di La Maddalena (Sassari). (28041)	CXXXIX	SCALIA: Normalizzazione servizio telefonico della Camera dei deputati con comuni italiani. (28018)	CLIV
POLANO e BERLINGUER: Rinnovazione consiglio comunale di La Maddalena (Sassari). (28034)	CXL	SCHIRÒ: Aumento fiti delle case popolari di Messina. (27053)	CLV
POLANO e SACCHETTI: Convocazione consiglio comunale di Ozieri (Sassari). (28050)	CXL	SCOTTI ALESSANDRO: Agevolazioni fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina. (25148)	CLV
RAFFAELLI: Prezzo d'acquisto della tenuta Ulignano in Volterra (Pisa). (24714)	CXL	SEMERARO SANTO: Manomissione manifesti sulla commemorazione di Gramsci a Cellino San Marco ed Erchie (Brindisi). (3461, <i>già orale</i>)	CLVI
RAFFAELLI: Finanziamento imprese artigiane toscane. (26669)	CXLI	SENSI: Costruzione fognatura in Lattarico (Cosenza). (26504, 27452)	CLVI
RAFFAELLI: Divieto di una riunione del sindaco in Cascine di Buti (Pisa). (28251)	CXLI	SENSI: Ampliamento cimitero di Villapiana (Cosenza). (26612)	CLVII
REALI: Provvidenze in Cesenatico, Modigliana e Sogliano al Rubicone (Forlì) per gelo. (27373)	CXLII	SENSI: Completamento fognatura di Villapiana (Cosenza). (26615)	CLVII
REALI: Assistenza sanitaria agli agricoltori pensionati I. N. P. S. (27486)	CXLII	SENSI: Istituzione scuola tecnica in Castrovillari (Cosenza). (27445)	CLVII
RICCA: Situazione stabilimento tipografico « Cremona ». (27065)	CXLIII	SENSI: Costruzione linea ferroviaria Paola-Cosenza. (27451)	CLVII
RICCIO: Interventi della società bonifica di Fogliano sui laghi Monaci e Caprolace (Latina). (25894)	CXLIV	SENSI: Opere pubbliche a San Lucido (Cosenza). (27481)	CLVII
RICCIO: Riparazione danni bellici all'ospedale di Nola (Napoli). (26611)	CXLV	SENSI: Istituzione fattoria-scuola in Trebisacce - Amendolara (Cosenza). (27574)	CLVII
ROBERTI e COLOGNATTI: Vertenze per elezione commissione interna dei cantieri riuniti di Monfalcone (Gorizia). (2102, <i>già orale</i>)	CXLV	SENSI: Nomina cancelliere alla pretura di Grimaldi (Cosenza). (27640)	CLVIII
		SENSI: Allacciamento stradale fra Cittadella del Capo e Torrevecchia di Bonifati (Cosenza). (28147)	CLVIII
		SENSI: Costruzione acquedotto di San Giovanni in Fiore (Cosenza). (28240)	CLVIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

	PAG.		PAG.
SPADAZZI: Attrezzatura ospedallera in provincia di Matera. (26167) . . .	CLIX	TOGNONI: Impianto telefonico in Sant'Andrea Civilese di Magliano in Toscana (Grosseto). (27817) . . .	CLXIX
SPADAZZI: Completamento strada Sismaxis-Ales (Cagliari). (27112) . .	CLIX	TOZZI CONDIVI: Situazione economica delle industrie elettrochimiche. (25448)	CLXIX
SPADAZZI: Costruzione diga sul Sinni (Matera). (27120)	CLX	TROISI: Provvidenze per danneggiati dal crollo di un edificio in Molfetta (Bari). (27521)	CLXIX
SPADAZZI: Bitumazione strada tra bivio Aliana-Gorgoglione e Stigliano (Matera). (27344)	CLXI	VEDOVATO: Soppressione servizio ferroviario Borgo San Lorenzo-San Pietro a Sieve (Firenze). (28384) .	CLXX
SPADAZZI: Istituzione colonia hanseiana in Acquaviva delle Ponti (Bari). (27551)	CLXI	VERONESI: Rispetto accordo contrattuale tra la S. A. C. A. di Merca (Somalia) e l'azienda "monopolio banane. (25330)	CLXX
SPADAZZI: Prestazioni curative al pensionato dell'I. N. P. S. Mastropietro Luigi. (27565)	CLXII	VERONESI: Condizione di privilegio dei grossisti di banane in Italia. (27411)	CLXXI
SPADAZZI: Promozione del personale del Ministero dei lavori pubblici. (27612)	CLXII	VERONESI: Retribuzione in relazione all'orario estivo degli uffici statali. (27935)	CLXXI
SPADAZZI: Riorganizzazione organici degli uffici provinciali del tesoro. (27739)	CLXIII	VILLANI: Contributo per acquisto sementi in provincia di Benevento. (24860)	CLXXII
SPADAZZI: Incendi in Tinnari e Sorgo La Martolla in Agro di Matera. (27808)	CLXIII	VIVIANI LUCIANA: Scelta personale generico per film « Addio alle armi ». (27103)	CLXXII
SPADAZZI: Impianto telefonico in Montelbano Jonico (Matera). (27905) .	CLXIV	ZAMPONI: Indennità ai salariati di istituzioni sanitarie in provincia di Pistoia. (27933)	CLXXIII
SPADAZZI: Costruzione scuola in Chiaromonte (Potenza). (28207) . . .	CLXIV		
SPADAZZI: Costruzione nuova stazione ferroviaria di Portogruaro (Venezia). (28348)	CLXIV		
SPAMPANATO: Definizione pensione di Pellino Rocco. (24407)	CLXV		
SPAMPANATO: Condizione alloggi I. N. P. S. assegnati a Teano (Caserta). (27951)	CLXV		
SPAMPANATO: Licenziamento di d'Ambrosio Antonio dagli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (27952)	CLXV		
SPAMPANATO: Rapporti tra direzione e personale degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (27953)	CLXVI		
SPAMPANATO: Assistenza sanitaria I. N. A. D. E. L. ai dipendenti comunali di Capua (Caserta). (28076)	CLXVI		
SPAMPANATO: Fornitura di mezzi motorizzati ai carabinieri. (28214) . .	CLXVII		
SPAMPANATO: Accordo tra l'Iran ed imprese italiane per sfruttamento petrolio iraniano. (28243)	CLXVII		
SPAMPANATO: Disservizio delle tramvie provinciali di Napoli. (28391) . .	CLXVII		
SPONZIELLO: Liquidazione a Cofano Giorgio ex dipendente del comune di Fasano (Brindisi). (27824) . .	CLXVIII		
SPONZIELLO: Nomina di Agricola Giovanni a bidello di scuola media in provincia di Salerno. (27825) . .	CLXVIII		

ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire ai fini dell'adempimento di quanto prescritto nell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e allo scopo di ovviare all'inspiegabile ritardo frapposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla esecuzione delle decisioni prese dalla commissione prevista dall'articolo 8 della legge predetta nella materia contemplata dal precitato articolo 5.

Accade, infatti, che le decisioni della commissione relative al riconoscimento di validità ai fini della previdenza sociale dei periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia si trovino dopo molti mesi tuttora ineseguite nei riguardi degli adempimenti che l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a disporre, onde le dette decisioni divengano effettive. (27694).

RISPOSTA. — Le provvidenze a favore dei perseguitati politici e razziali, di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, hanno richiesto, per essere tradotte sul piano pratico, che l'I.N.P.S. potesse prendere visione

delle delibere adottate dall'apposita commissione dopo la necessaria istruttoria.

Presentemente sono in grado di comunicare, altresì, che l'Istituto predetto avendo acquisito, sulla base di tali delibere, gli elementi occorrenti, ha provveduto a dare istruzioni alle sedi dipendenti per l'accreditamento alle posizioni assicurative degli interessati, dei contributi relativi ai periodi in questione.

Il Ministro GUI.

ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire onde venga risolta la situazione di quei lavoratori i quali, già assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono poi passati alle dipendenze degli enti locali con la conseguente sospensione dei contributi assicurativi.

Tali lavoratori versano nella angosciosa situazione di non disporre di alcun reddito che consenta loro di affrontare le necessità più elementari della vita in quanto, mentre non viene effettuata o quanto meno viene grandemente ritardata la liquidazione del trattamento di quiescenza da parte dell'ente locale, trattamento che può anche risultare di minimo importo, non viene neppure effettuata la liquidazione del trattamento assicurativo presso l'I.N.P.S., a causa del perdurante studio cui gli uffici competenti hanno sottoposto la questione.

Poiché gli studi in materia dopo anni di attesa non giungono a soluzione, e poiché la condizione in cui si trovano gli interessati è tale da non ammettere per sua natura ulteriori dilazioni, l'interrogante desidera conoscere quali disposizioni siano state impartite e quali limiti di tempo siano stati fissati perché la umana e legittima aspirazione degli interessati venga soddisfatta. (27898).

RISPOSTA. — Il problema del trattamento a carico dell'I.N.P.S. per i lavoratori già assicurati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti perché alle dipendenze di datori di lavoro privati e successivamente passati alle dipendenze degli enti locali con la conseguente iscrizione alle casse di previdenza istituite per questi ultimi rientra in quello, generale, dei lavoratori beneficiari di pensioni derivanti da forme di previdenza speciali che hanno dato titolo alla esclusione dell'assicurazione obbligatoria, i quali possono, nel contempo, far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa per periodi di lavoro non coperti dalla iscrizione alle predette forme speciali e non

sufficienti per conseguire i requisiti minimi di pensionamento.

A tale situazione, la quale comportava il mancato riconoscimento di parte dei periodi di lavoro prestati durante la vita lavorativa, è stato posto rimedio con apposita disposizione contenuta nelle forme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, approvate con decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in corso di registrazione e pubblicazione.

Tale disposizione contempla, nei casi innanzi indicati, la liquidazione, a favore dei beneficiari di pensione delle forme sostitutive di previdenza di un supplemento di pensione pari al 20 per cento (con le integrazioni proporzionali previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218) dell'ammontare dei contributi base versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, e cioè in deroga alle norme concernenti i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione.

Il Ministro GUI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali, nell'autorizzare l'E.N.P.A.S., con circolare del 4 febbraio 1957, n. 147176, a concedere mutui quinquennali e decennali ai marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ha escluso dallo stesso beneficio i marescialli appartenenti alle forze di polizia (carabinieri, pubblica sicurezza, finanza, agenti di custodia), tenendo presente che detta esclusione non appare giustificata, in considerazione che il personale di cui trattasi è soggetto alla ritenuta mensile del 0,50 per cento a favore del fondo credito.

Se non ritenga pertanto di provvedere in conseguenza di quanto sopra, con la urgenza richiesta dalla necessità di non creare mortificanti discriminazioni tra il personale retribuito sul bilancio dello Stato e sottoposto ad eguali obblighi contributivi.

Se non ritenga infine opportuno che il beneficio in questione venga esteso anche ai sergenti maggiori delle forze armate ed ai brigadieri, vicebrigadieri e graduati delle forze di polizia, in considerazione che la estensione di esso è stata senza difficoltà autorizzata anche in favore del personale avventizio e salariato dello Stato con sette anni di servizio. (26537).

RISPOSTA. — Con nota in data 8 maggio 1957, n. 147176, diretta alle amministrazioni interessate, la concessione dei mutui quin-

quennali e decennali da parte dell'E.N.P.A.S. al personale statale di cui alla circolare pari numero del 23 ottobre 1956 è stata estesa anche ai sottufficiali di grado non inferiore a maresciallo (o equiparato) del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, del corpo degli agenti di custodia, nonché del corpo delle foreste. Con tale nota è stato pure chiarito che per quanto concerne l'arma dei carabinieri non sussiste alcun dubbio che i benefici di che trattasi, estesi ai sottufficiali dell'esercito nonché della marina e dell'aeronautica con la nota in data 4 febbraio 1957, n. 147176, debbono ritenersi applicabili anche ai sottufficiali dei carabinieri nei limiti e con le modalità previsti da tale ultimo foglio.

Come è noto, la concessione delle agevolazioni creditizie da parte dell'« Enpas » a favore delle categorie di dipendenti statali indicate sia nella circolare che nelle note più sopra richiamate è stata effettuata in via puramente amministrativa in attesa del perfezionamento dello schema di provvedimento legislativo contenente le norme che regolano, tra l'altro, la nuova assistenza creditizia assunta dall'« Enpas ».

Per quanto concerne i sergenti maggiori, si fa presente che l'articolo 4 del predetto schema prevede la concessione dei mutui quinquennali e decennali anche ai sottufficiali « dal grado di sergente maggiore compreso in poi » sia delle tre forze armate (compreso i carabinieri) che delle guardie di finanza, della pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo delle foreste dello Stato.

Il cennato schema di provvedimento legislativo è di già all'esame del Senato ed è presumibile che venga al più presto perfezionato, talché le predette categorie saranno pienamente soddisfatte.

Il Ministro: MEDICI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità che i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricoverati come vitalizi nelle case di riposo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, vengano dimessi dalle case qualora si ammalino e si tratti di una infermità di qualche rilievo. (27061).

RISPOSTA. — Le case di riposo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia sono dei complessi a tipo alberghiero, istituiti per offrire ai pensionati più bisognosi un soggiorno quanto possibile sereno, e proprio per tali

motivi non possono accogliere pensionati le condizioni di salute dei quali presentino inconvenienti per la vita comune e richiedano speciali forme di assistenza.

Gli ambulatori e le infermerie installati in ogni casa di cura, che dispone anche del proprio personale medico ed infermieristico, sono idonei a curare ed ospitare soltanto i pensionati colpiti da malattie acute e, nei limiti del possibile, anche quelli affetti da malattie croniche di lieve entità.

Nei casi in cui tali ambulatori ed infermerie si mostrino non idonei a fronteggiare le insorte difficoltà terapeutiche, appare evidente che deve essere richiesto all'Istituto nazionale assistenza malattia la erogazione dell'assistenza specialistica ed ospedaliera.

È da porre in rilievo che ultimata la degenza ospedaliera i pensionati vengono riammessi nelle case di riposo, salvo che non siano stati dichiarati incurabili per gravi infermità croniche.

Per il passato i predetti pensionati incurabili dovevano essere forzatamente dimessi, e l'Opera nazionale pensionati d'Italia si adoperava a trovar loro altrove adeguata sistemazione.

A partire però dallo scorso mese di febbraio 1957 è stata inaugurata la Casa di riposo di Montefiascone, la quale, dotata delle attrezzature e del personale necessario, ospita i pensionati, affetti da malattie croniche, provenienti dalle altre case di riposo.

Da quanto precede risulta, pertanto, evidente come il problema cennato dall'interrogante, e cioè quello dell'assistenza ai pensionati bisognosi di particolari cure mediche, fosse già all'attenzione degli organi responsabili e che ad esso è stata data la migliore soluzione, pur con la prudenza imposta dalle ingenti spese di gestione e di esercizio connesse ad una casa di riposo per malati cronici.

Il Ministro: GUI.

AMICONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla situazione degli impiegati vincitori del concorso a 187 posti di grado IX-C (capo ufficio per merito distinto) bandito nel 1951 e successivamente vincitori del concorso a 1.500 posti di grado XI-B (ragioniere aggiunto) bandito l'11 marzo 1952.

Si tratta di un gruppo di 41 impiegati, i quali attendono di essere promossi alla qualifica di direttore di ragioneria (ex grado IX-B); ragioni di equità giustificano la promozione a detto grado, in quanto gli interessati già fruiscono del trattamento economico dello stesso

grado IX-B. Si darebbe in tal modo giusto riconoscimento giuridico e morale a impiegati meritevoli e vincitori di due concorsi, senza alcun aumento di spesa.

Se non fosse possibile il passaggio dei predetti 41 impiegati al grado IX-B senza colloquio (esame speciale orale), l'interrogante chiede che gli stessi siano riammessi nella carriera speciale dei capi-ufficio, conservando il numero di graduatoria iniziale del concorso, quindi con l'anzianità del 16 gennaio 1954. Poiché i predetti impiegati provengono dalla carriera di concetto (ex gruppo B), sono tutti muniti del diploma di scuola media superiore e vincitori inoltre di concorso di gruppo B, dovrebbero avere la possibilità di essere riammessi successivamente nella carriera di concetto amministrativo-contabile, nel momento in cui essi avranno maturato l'anzianità necessaria nel grado VIII-C (capo ufficio di prima classe) ed essere così scrutinati al grado VII-B, con sviluppo di carriera fino al grado finale della carriera di concetto (ex grado VI-B). (27904).

RISPOSTA. — La nomina nella qualifica di ragioniere aggiunto venne disposta solo nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo stati già nominati quali vincitori del relativo concorso al grado IX-C (capi di ufficio), optarono per l'anzidetta nomina di ragioniere aggiunto (XI B).

Per altro, nei confronti del personale anzidetto, ai sensi delle disposizioni vigenti, venne disposto il mantenimento del trattamento economico in godimento, mediante l'attribuzione di un assegno *ad personam* pari alla differenza tra lo stipendio del grado IX e quello del grado XI.

Ciò premesso, debbo far presente che la proposta prospettata dall'interrogante, non può trovare accoglimento, essendo in contrasto non solo con le disposizioni legislative in vigore, ma anche con i principi informatori della legge delega.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di promozione del personale anzidetto al grado IX B è da rilevare come, ai sensi dell'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione alla qualifica di segretario può essere conferita mediante scrutinio di merito comparativo agli impiegati in possesso dell'anzianità di anni 3 di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, ovvero, fino al 31 dicembre 1959, mediante concorso di merito distinto od esame speciale

(colloquio) agli impiegati in possesso rispettivamente dell'anzianità di servizio complessivo di anni 8 e di anni 6 e mesi 8.

Una deroga alle disposizioni anzidette non troverebbe per altro alcuna giustificazione.

Né può avere rilievo il fatto che gli interessati già fruiscono del trattamento economico corrispondente a quello previsto per gli appartenenti al grado anzidetto.

La norma, infatti, attinente all'assegno *ad personam* nei confronti di quei dipendenti che facciano passaggio nella carriera superiore, in un grado inferiore a quello della carriera di provenienza, ha come unico fine quello di evitare la diminuzione del trattamento economico già in godimento.

Né si ravvisano, nel particolare caso prospettato, speciali ragioni che possano consigliare una deroga al citato principio, che è del resto applicato con carattere di generalità nei confronti di tutti i pubblici dipendenti che trovansi in condizioni analoghe a quelle dei vincitori dei due concorsi anzidetti.

È poi da tenere presente come siano moltissimi i casi di impiegati che, in seguito a concorso, vengono ad essere inquadrati in una carriera superiore, conservando come assegno *ad personam* la differenza del maggiore stipendio in godimento.

Né è da trascurare che l'estensione del trattamento proposto dall'interrogante a tutti gli impiegati che si trovano in tali condizioni determinerebbe ingiusta lesione nei confronti degli impiegati appartenenti ai gradi inferiori a quello che verrebbero a rivestire i dipendenti che beneficiassero di detto trattamento.

Le stesse considerazioni debbono farsi, ed a maggior ragione, per quanto riguarda le richieste di consentire il reinquadramento dei predetti nel grado IX C (capi di ufficio) sulla base della posizione di graduatoria da essi acquisita prima della loro nomina a ragioniere aggiunto; e ciò per dar modo ai medesimi di conseguire la promozione al grado VIII C (capi di ufficio di I classe), e di optare nuovamente per il passaggio nella carriera di concetto (ex gruppo B) con diritto all'inquadramento della qualifica corrispondente a quella rivestita nella carriera esecutiva.

Al riguardo basti solo osservare che la duplicità del passaggio dei dipendenti, attualmente appartenenti alla carriera di concetto (reinquadramento nella carriera esecutiva e riammissione in quella di concetto), in sostanza, avrebbe come unico scopo quello di consentire agli interessati di poter conseguire in brevissimo tempo la nomina nella qualifica di segretario principale — ex grado VII B —

senza sostenere l'esame di promozione previsto dalle vigenti norme; ciò costituirebbe quindi un vero e proprio espediente che appare in contrasto, oltre che con le attuali disposizioni legislative, anche con gli interessi dell'amministrazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o intenda prendere a favore dei contadini mezzadri e coltivatori diretti della regione umbra, colpiti gravemente dalle recenti avversità atmosferiche, per cui centinaia di famiglie di lavoratori della terra sono state private dei prodotti agricoli indispensabili al loro sostentamento.

L'interrogante, richiamando l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere con mezzi adeguati, affinché i contadini mezzadri e coltivatori diretti, duramente colpiti dalle avversità atmosferiche, siano messi in grado di fronteggiare una intera annata agraria, chiede che, in attesa di tali provvidenze, si provveda con maggiore urgenza ad inviare contributi straordinari ai comuni maggiormente colpiti, al fine di provvedere all'erogazione immediata di sussidi alle famiglie rimaste prive di ogni sostentamento. (27100).

RISPOSTA. — Non appena verificatesi le brinate tardive della scorsa primavera, che hanno colpito con intensità varia diverse zone del territorio nazionale, questo Ministero è prontamente intervenuto impartendo disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari a prestare una più assidua assistenza tecnica ai produttori delle aziende danneggiate.

A favore degli ispettorati agrari delle province danneggiate sono state disposte assegnazioni straordinarie di fondi per la concessione di contributi nella spesa per l'acquisto di sementi occorrenti per la risemina delle colture distrutte o per le semine di secondo raccolto. In particolare, alle province di Perugia e Terni sono state rispettivamente concesse lire 2.500.000 e lire 1.600.000.

Inoltre, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 dello stesso mese, gli istituti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario e di esercizio effettuate con le aziende agricole che, per effetto delle suddette avversità atmosferiche, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile.

Le piccole aziende agricole che, sempre a causa delle avversità meteoriche degli scorsi mesi di maggio e giugno, abbiano sofferto una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile, potranno beneficiare delle provvidenze creditizie previste dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, emanate per iniziativa di questo Ministero. Tali provvidenze, come è noto, consistono in prestiti al tasso del tre per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque anni a rata costante, che verranno concessi in denaro dagli istituti di credito agrario, o in natura dai consorzi agrari, per facilitare la ricostituzione dei capitali di conduzione delle piccole aziende e prevenire il pericolo della soluzione di continuità nella coltivazione dei terreni sinistrati.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

ANGIOY. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire, quanto prima, in Santa Maria Coghinas (frazione di Sedini, Sassari), un corso inferiore di avviamento a tipo agrario.

Santa Maria Coghinas è situata al centro della fertile piana di Coghinas, su cui si stanno attuando imponenti opere di trasformazione agraria interamente a conduzione irrigua, per cui è particolarmente sentita l'esigenza di una scuola agraria, al fine di dare ai giovani una maggiore cognizione della tecnica agraria.

L'istituzione in Santa Maria Coghinas faciliterebbe, dati i collegamenti automobilistici, l'afflusso degli studenti dei paesi del circondario: Codaruina, Viddalba, Badesi e Trinità, tutti sprovvisti di scuole inferiori e con una popolazione complessiva di oltre 8 mila abitanti. (27623).

RISPOSTA. — Il Ministero non è alieno dall'esaminare la possibilità d'istituire in Sedini-Santa Maria Coghinas (Sassari) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario, qualora pervenga alla direzione generale competente una proposta ufficiale attraverso il provveditore agli studi di Sassari.

Devo, inoltre, far presente che sinora non risulta qui giunta alcuna richiesta e, d'altra parte, è già stato predisposto il piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1957-58.

L'eventuale proposta per l'istituzione della scuola in oggetto potrà, quindi, essere presa in considerazione solo per l'anno scolastico 1958-59.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

ANTONIOZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali opere sono state programmate e quali sono in corso di appalto, mediante la legge per la Calabria, a favore dei comuni ionici della provincia di Cosenza nella zona compresa fra Trebisacce e Rocca Imperiale. (28245).

RISPOSTA. — Nel primo e nel secondo programma formulato per gli esercizi 1956-57, 1957-58 in applicazione della legge speciale per la Calabria sono state prese in considerazione anche le esigenze dei comuni ionici della provincia di Cosenza compresi fra Trebisacce e Rocca Imperiale e sono state finanziate le seguenti opere per un importo complessivo di lire 385 milioni:

sistemazione idraulico-forestale dei torrenti Ferro e Straface (lire 50 milioni),
consolidamento abitato Rocca Imperiale (lire 50 milioni);

regimazione e consolidamento frana fossi fra l'Annunziata e il Gardone nel bacino dei torrenti Renditi-Fiumara di Castello (lire 80 milioni);

sistemazione bacino medio del Ferro (lire 100 milioni);

strada Torre Saraceno-Villapiana (lire 60 milioni);

consolidamento abitato Albidona (lire 45 milioni).

Di queste, soltanto il consolidamento dell'abitato di Rocca Imperiale risulta in corso di esecuzione, essendo stato approvato dalla Cassa in data 28 maggio 1957. Per gli altri interventi, invece, si è in attesa della presentazione dei relativi progetti già ripetutamente sollecitati agli uffici locali competenti.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intende aderire alla richiesta del comune di Melito (Cosenza) per la costruzione della strada Sella Caprara-Piano Longo, di grande importanza per l'economia e le popolazioni della zona interessata. (28268).

RISPOSTA. — La zona interessata dal collegamento stradale Sella Caprara-Piano Longo risulta adeguatamente servita da una efficiente rete viabile, che sarà integrata anche dalla strada di fondo valle del Savuto, prevista nei programmi della legge speciale per la Calabria.

Pertanto, la realizzazione dell'opera sollecitata dall'interrogante non pare abbia quei

requisiti di urgente necessità che ne giustifichino l'eventuale inserimento nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno. Ciò anche in relazione alle evidenti opportunità di destinare i limitati fondi disponibili nel settore della viabilità ad interventi di più spiccata utilità sul piano economico-produttivo, la cui esigenza è ampiamente diffusa in tutta la regione calabrese.

Il Ministro. CAMPILLI.

ARIOSTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con quali criteri intenda dare applicazione all'ordine del giorno presentato alla XI Commissione il 19 dicembre 1956 dai deputati De Marzi, Repossi, Gelmini, ed accettato dal Governo, nel senso di garantire che non risulti alterata l'espressione della volontà degli elettori attraverso la immissione degli « esperti » nei consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia degli artigiani. (3560, già orale).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione ritengo opportuno preliminarmente richiamare il precitato ordine del giorno che risulta così testualmente redatto: « La XI Commissione per il lavoro della Camera, in sede di approvazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani invita i ministri competenti affinché nella nomina degli esperti nel ramo amministrativo degli organi direttivi siano sentite anche le organizzazioni sindacali di categoria interessate per territorio ».

Questo Ministero, in piena conformità all'ordine del giorno sopraesposto, ha dato istruzioni al commissario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani perché per ciascuna provincia richieda, ai fini di cui trattasi, al locale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, due nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Quanto alla procedura da seguirsi per tali designazioni, la stessa risponde ai criteri che attualmente vengono adottati in via generale, nei provvedimenti legislativi che contemplano la partecipazione di rappresentanti di categorie professionali in seno agli organi collegiali.

In base a tale procedura, e fermo restando che alle designazioni dei rappresentanti degli interessi professionali sono chiamate tutte le associazioni sindacali relative alle categorie interessate, è affidata al ministro per il lavoro per gli organismi collegiali aventi carat-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

tere nazionale, ed al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, per quelle aventi competenza locale, la scelta dei nominativi fra quelli designati dalle varie organizzazioni.

Per quanto sopra esposto, posso assicurare l'interrogante del pieno rispetto dell'impegno derivante dalla lettera dell'ordine del giorno in menzione.

Inoltre, poiché detto ordine del giorno stabilisce che dovranno essere sentite « anche » e non esclusivamente le organizzazioni sindacali di categoria, è evidente che potranno essere richieste designazioni anche ad altri enti od organismi di diversa natura.

Il Ministro: GUI.

AUDISIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se l'articolo 23 del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, debba ritenersi applicabile in relazione al diritto di esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità per i manifesti affissi da partiti politici e organizzazioni sindacali, senza alcuna discriminazione.

E in caso di risposta affermativa, come valuta il comportamento dell'intendenza di finanza di Alessandria che, in forza dell'articolo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha ordinato il pagamento di una pena pecuniaria di lire 9 mila, più lire 165 per imposta di pubblicità evasa, più lire 70 per diritti di notifica e tassa di bollo, al signor Core Secondo, segretario dell'alleanza cittadina di Alessandria, per aver egli fatto affiggere n. 35 manifesti su carri agricoli durante una manifestazione organizzata in data 8 settembre 1956 nei comuni di Ovada e Carpeneto.

L'interrogante chiede inoltre se risulti che manifesti affissi sui muri, sui carri agricoli, sui trattori, ecc., a cura di altre organizzazioni contadine, in specie da parte della confederazione dei coltivatori diretti, non sono mai stati soggetti al pagamento della imposta di pubblicità; senza che per tale fatto siano mai state elevate denunce o intimare pene pecuniarie ai responsabili di dette organizzazioni. (27786).

RISPOSTA. — L'articolo 23 della tabella allegata al decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità nei confronti degli avvisi di natura politica, sindacale e culturale distribuiti o esposti al pubblico a cura di partiti politici o di associazioni sindacali.

Per l'applicazione della detta esenzione, quindi, con l'elemento oggettivo della natura politica, sindacale e culturale degli avvisi

deve concorrere quello soggettivo dell'ente, a cura del quale gli avvisi stessi sono distribuiti o esposti al pubblico.

Data la natura tassativa della norma in parola, la disposizione di esenzione in essa contenuta non può essere invocata tutte le volte che gli avvisi, per inserzioni pubblicitarie inserite nel testo degli avvisi stessi, perdano la loro esclusiva natura politica, sindacale e culturale, ovvero, pur mantenendo tale natura, siano distribuiti o esposti al pubblico da associazioni, comitati, enti, ecc. che non siano partiti politici o associazioni sindacali.

Giova precisare, inoltre, che l'esenzione in parola va applicata agli avvisi, intesi nel senso di annunci o comunicazioni di notizie, e non anche ai manifesti, contenenti illustrazioni di piani, di programmi o di avvenimenti, come risulta dalla interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla norma citata con nota n. 5089/94512 in data 4 marzo 1955.

Per quanto attiene al caso particolare dell'alleanza cittadina di Alessandria, a carico della quale l'intendenza di finanza di quella città avrebbe applicato una pena pecuniaria di lire 9 mila, per infrazioni alle norme contenute nel decreto presidenziale citato, è da chiarire che il Ministero è competente a decidere sull'ordinanza dell'intendente soltanto nel caso che avverso l'ordinanza stessa venga prodotto ricorso dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, modificato dall'articolo 14 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.

Per quanto concerne, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che risulta pervenuto a questo Ministero un ricorso della federazione coltivatori diretti di Ragusa avverso l'ordinanza con la quale quell'intendente di finanza ha comminato la pena pecuniaria di lire 10 mila, oltre il pagamento del tributo evaso, per affissione al pubblico di manifesti senza l'applicazione della imposta sulla pubblicità, a seguito del processo verbale elevato dalla guardia di finanza - comando della brigata volante di Ragusa in data 16 febbraio 1956.

Il Ministro: ANDREOTTI

AUDISIO E ANGELINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i suoi apprezzamenti in relazione al convegno tenuto dal dirigente della società unione cementi Marchino di Casale Monferrato (Alessandria), durante una riunione del-

le commissioni interne degli stabilimenti della zona casalese.

Esattamente il 7 giugno 1957 il dottor Bruno Rossi, parlando a nome della direzione Marchino con atteggiamento antidemocratico, facendosi paladino della politica di discriminazione e di intimidazione verso i lavoratori, in dispregio della norma costituzionale che sancisce per tutti i cittadini la possibilità e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del paese, ebbe a dichiarare testualmente: « Noi facciamo parte del gruppo I.R.I.-Fiat e dobbiamo pertanto allinearci alla politica della Fiat e di conseguenza non possiamo permettere che vi siano aziende del nostro gruppo dove la maggioranza assoluta dei membri della commissione interna sia della C.G.I.L. ».

E per sapere quali provvedimenti intenda prendere tempestivamente, affinché la legalità ed il pieno rispetto delle norme democratiche vengano ripristinate all'interno degli stabilimenti citati ». (27385).

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite, è risultato che le dichiarazioni che avrebbe fatto il funzionario della società unione cementi Marchino, nel corso della riunione della commissione interna dello stabilimento di Morano, non sarebbero state quelle riportate nel testo dell'interrogazione in argomento.

Secondo quanto avrebbero affermato concordemente alcuni componenti la commissione interna — due della corrente sindacale C.I.S.L. e uno della corrente sindacale C.G.I.L. — presenti alla riunione del giorno 8 giugno 1957 (e non 7), il funzionario della società citata, prendendo la parola nel corso della riunione, non avrebbe inteso affatto accennare a discriminazioni o intimidazioni verso i lavoratori che esprimono, mediante votazione per la elezione della commissione interna, la loro preferenza per questa o quella corrente sindacale.

Il dottor Rossi — a quanto consta — avrebbe fatto rilevare che i problemi che interessano i lavoratori dell'azienda hanno bisogno, per la loro soluzione, di una stretta collaborazione tra direzione e commissione interna, collaborazione che — secondo l'oratore — avrebbe sortito risultati apprezzabili specie presso la F.I.A.T. di Torino.

Risulta, comunque, che il membro della commissione interna della corrente sindacale della C.G.I.L. ha espressamente dichiarato, tra l'altro, che negli stabilimenti della società Marchino non si sono mai verificati episodi di intimidazione e discriminazione verso i lavoratori

a qualsiasi corrente sindacale essi appartengano.

Il Ministro: GUI.

BAGLIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per cui alla Corte d'appello di Firenze si praticano ingiuste condizioni di disparità di trattamento fra i funzionari di cancelleria appartenenti al ruolo organico e quelli dei ruoli aggiunti, ai quali ultimi, pur esplicando identiche funzioni con lo stesso carico di lavoro dei primi, viene concesso un numero minore di ore straordinarie. (27785).

RISPOSTA. — Si informa l'interrogante che, essendo stato, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, il personale dei ruoli speciali transitori collocato, con effetto dal 1° luglio 1956, nei ruoli aggiunti a quelli ordinari, con il conseguente diritto al trattamento economico previsto per detto personale, ne è derivato che i fondi stanziati in bilancio nel decorso esercizio finanziario per i compensi per lavoro straordinario, commisurati al trattamento economico goduto prima del collocamento nei ruoli aggiunti, quantunque integrati con una prima assegnazione comunicata dal Ministero del tesoro con nota 1° marzo 1956, sono risultati insufficienti per corrispondere ai già appartenenti ai ruoli transitori medie orarie corrispondenti a quelle attribuite al personale dei ruoli ordinari. Che anzi tale insufficienza si è aggravata per le richieste di passaggio di personale dai ruoli ordinari a quelli aggiunti, al fine di conseguire il beneficio del computo dell'anzianità complessiva maturata nei precedenti ruoli transitori e nei ruoli ordinari. Non essendosi, quindi, la Corte d'appello di Firenze, potuta sottrarre alle limitazioni di carattere generale imposte dalla situazione di bilancio, ha attribuito al personale dei ruoli aggiunti compensi corrispondenti a circa l'80 per cento di quelli liquidati al personale dei ruoli ordinari. Per ovviare a tale diversità di trattamento, il Ministero di grazia e giustizia, con nota 30 marzo 1957, ha chiesto una nuova assegnazione di fondi, ed il Ministero del tesoro, con lettera del 15 giugno 1957, ha informato di avere inserito nel primo provvedimento di variazione al bilancio, presentato al Parlamento per l'approvazione, uno stanziamento suppletivo, sia pur limitato, richiamandosi ai criteri restrittivi che vanno seguiti nella erogazione dei compensi per lavoro straordi-

nario. Con i fondi che verranno da tale nuovo stanziamento sarà provveduto ad attribuire al personale dei ruoli aggiunti compensi integrativi per il decorso esercizio, attenuando così le differenze rilevate nel corso dell'esercizio stesso, rispetto al trattamento usato al personale dei ruoli ordinari.

Si informa, inoltre, che il Ministero di grazia e giustizia, che nel decorso esercizio ha fatto quanto era in suo potere per ovviare alla rilevata disparità di trattamento, dopo l'approvazione da parte del Parlamento dello stato di previsione delle spese per l'esercizio corrente, curerà le iniziative opportune per ottenere fondi adeguati, al fine di eliminare completamente le differenze verificatesi nella prima applicazione dei provvedimenti delegati sul conglobamento delle retribuzioni.

Si informa, infine, che negli esercizi futuri le differenze stesse non potranno più verificarsi, poiché il Ministero del tesoro, con circolare 1° agosto 1957, n. 140718, nel comunicare le istruzioni per la formazione del bilancio di previsione per il prossimo esercizio 1958-59, ha disposto di unificare i capitali riguardanti le competenze spettanti al personale di ruolo e quelle dovute al personale dei ruoli aggiunti, attualmente oggetto di distinti capitoli.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BARBIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che il Ministero avrebbe emesso un decreto per l'assegnazione dell'edificio del partito nazionale fascista alla Misericordia di Gambassi (Firenze) « dando esplicita autorizzazione all'ente in parola di esercire con effetti immediati anche il cinema », come ha scritto il segretario della democrazia cristiana di Gambassi al sindaco il 3 agosto 1957.

In particolare l'interrogante chiede di sapere:

a) in base a quale disposto di legge il decreto sarebbe stato concesso, poiché all'interrogante risulta che tale facoltà al Governo è al massimo ed esclusivamente consentita per l'assegnazione di beni ad uso di servizi pubblici e dello Stato (caserme per carabinieri, guardia di finanza, ecc.);

b) perché il Ministero non ha ricorso alla magistratura per ottenere la disponibilità del locale;

c) se è informato che la « Venerabile Misericordia », cui l'immobile sarebbe assegnato, non esplica nel paese nessuna assistenza sanitaria, di pronto soccorso, di beneficenza, ecc. come potrebbe sembrare, cosicché l'unica atti-

vità che detta istituzione verrebbe ad esplicare sarebbe l'esercizio del cinema, cioè un'attività commerciale;

d) perché tale attività cinematografica non ritenga possa essere ancora esplicata dall'attuale gestore del cinema (casa del popolo), che l'ha esercitata fin dal periodo immediatamente successivo alla liberazione, effettuando anche a suo tempo importanti lavori di ricostruzione all'edificio in questione;

e) in base a quale disposizione di legge il Ministero delle finanze avrebbe autorizzato la Misericordia all'esercizio del cinema, essendo tale competenza riservata alla Presidenza dal Consiglio. (28296).

RISPOSTA. — L'articolo 38 del decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, disciplina la utilizzazione dei beni già appartenenti al soppresso partito nazionale fascista e ne prevede anzitutto la destinazione a pubblici servizi e, qualora gli stessi non necessitano per tali usi, ne consente subordinatamente, la destinazione a scopi di interesse generale, mediante cessione ad altri enti pubblici, associazioni assistenziali e simili, con il precipuo vincolo della esclusiva destinazione ai suindicati scopi.

In attuazione dell'anzidetta norma di legge, poiché è stato accertato che l'ex casa del fascio di Gambassi (Firenze) non occorre per uffici governativi o servizi pubblici, è stata autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 1957, emanato su proposta di questo Ministero di concerto con quello dell'interno, la cessione di detto immobile all'ente morale « Confraternita di Misericordia di Gambassi » per la destinazione a sala cinematografica con carattere e finalità assistenziale, ambulatorio, servizi assistenziali e archivio della confraternita.

Nelle more della stipula del relativo atto di vendita è stata avviata, avanti la magistratura ordinaria, l'azione giudiziaria per lo sfratto della casa del popolo, che occupa senza titolo l'immobile e che è tuttora debitrice dell'erario di una rilevante somma a titolo di indennità arretrate dovute.

Stante il vincolo di destinazione che sarà imposto all'acquirente, non è da ritenersi possibile la trasformazione della consentita attività ricreativa in una mera attività commerciale, come temuto dall'interrogante, dato che gli utili ricavati dalla confraternita dalla gestione del cinema dovranno essere devoluti a fondi assistenziali e mutualistici.

Per quanto si attiene, infine, all'esercizio provvisorio del cinema da parte della pre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

citata confraternita, nessuna autorizzazione è stata data dall'amministrazione finanziaria che si è limitata invece — su suggerimento delle locali autorità — ad autorizzare trattative con la occupante casa del popolo per il bonario rilascio dei vani già adibiti a cinematografo da cedersi poi in fitto — sino alla stipula dell'atto di vendita — alla confraternita in parola per ripristinarvi l'esercizio degli spettacoli cinematografici, che è insistentemente richiesto dalla popolazione di Gambassi trattandosi dell'unico locale di divertimento del luogo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità e la necessità di istituire una ricevitoria postale nella frazione di Tergu (Castelsardo, Sassari) popolata da oltre mille abitanti che sono isolati dall'umano consorzio tanto che i telegrammi, anche quelli di carattere urgente, vengono recapitati con un ritardo di tre o più giorni. I comuni maggiormente interessati (Castelsardo, Osilo, Nulvi), date le loro precarie condizioni di bilancio, non sono in grado di erogare un contributo annuo come richiesto dall'amministrazione provinciale delle poste e telegrafi di Sassari e confidano pertanto che il Ministero, come ha già fatto in altri casi, provveda alla istituzione della ricevitoria, senza gravare sul comune interessato (24304).

RISPOSTA. — Mi riferisco alla riserva contenuta nella lettera n. 21181/980/24304 in data 16 febbraio 1957, inviata dal mio predecessore.

Comunico ora che, in seguito al favorevole esito degli accertamenti effettuati, è stata disposta la istituzione, nella detta frazione, di una ricevitoria postale.

Inoltre, allo scopo di porre adeguato rimedio alle deficienze relative al recapito dei telegrammi, è stata anche disposta l'istituzione nella stessa frazione di un servizio fonotelegrafico.

Il Ministro: MATTARELLA.

BARDINI e BAGLIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle disposizioni prese dal questore di Siena, lesive dei diritti dei cittadini, in occasione delle annuali feste della stampa di sinistra divenute una tradizione cara alla popolazione senese, e nelle quali essa stampa dalla solidarietà del popolo traeva i mezzi per la sua esistenza.

La prima misura arbitraria è stata presa con circolare emanata in prossimità del consuetudinario inizio delle feste della stampa e intesa ad esautorare i sindaci aventi funzioni di Governo, avocando al questore queste funzioni col proposito discriminatorio di voler negare permessi e licenze di carattere provvisorio legalmente consentite in simili circostanze.

Una seconda e più grave misura è stato il rifiuto dei permessi per tenere dette feste quando esse erano appena iniziate, giustificando l'assurdo divieto col fatto che le suddette feste vengono denominate « mese della stampa », e poiché un mese era trascorso dal giorno in cui la prima festa era stata fatta il mese doveva intendersi concluso, illudendosi con questo artificioso pretesto di trovare una giustificazione alla grave offesa fatta alla libertà dei cittadini ed alla limitazione dell'attività politica dei partiti, limiti che non trovano giustificazione nelle leggi della Repubblica e che sono consentiti solo per comprovati motivi di ordine pubblico, assolutamente inesistenti attualmente in provincia di Siena e ai quali, del resto, il divieto stesso non si richiama.

Essendo risultato vano un nostro intervento conciliativo presso la questura e la prefettura di Siena, gli interroganti chiedono l'intervento urgente degli organi centrali di Governo onde ristabilire in provincia di Siena l'offesa legalità democratica (28310).

RISPOSTA. — Il 7 luglio 1957 la federazione senese del partito comunista italiano preannunziò a quella questura, l'inizio delle manifestazioni denominate « feste della stampa comunista ».

Manifestazioni del genere ebbero, infatti, luogo in alcuni comuni della provincia nel periodo fra l'11 luglio e l'11 agosto 1957.

In data 14 luglio e 5 agosto il questore avvertì i promotori che le manifestazioni non potevano essere consentite, nella loro durata, oltre i trenta giorni, e ciò allo scopo di tutelare la pubblica quiete e di non sottrarre per un lungo periodo di tempo le piazze e le vie pubbliche al godimento di tutta la popolazione.

A seguito d'intervento di parlamentari comunisti, la prefettura propose di concedere, come per il decorso anno, una proroga di una settimana in modo che il ciclo delle manifestazioni si potesse concludere entro il 18 agosto e gli organizzatori potessero realizzare altre feste eventualmente in programma.

La proposta, però, non venne accolta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Si soggiunge, infine, che il questore di Siena, in occasione di dette manifestazioni, ritenne opportuno di avocare a sè il rilascio delle autorizzazioni di polizia nei comuni della provincia, per poter adottare criteri di uniformità nei singoli luoghi ed evitare che nei vari comuni potesse essere applicata difformità di criteri nei confronti dei richiedenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

BASILE GIUSEPPE, DANIELE, BIANCHI CHIECO MARIA, MARZANO, BARDANZELLU, BARBIERI, CAVALIERE STEFANO, CUTTITTA, LA SPADA, CAROLEO, DELCROIX, COVELLI, VIOLA, CANTALUPO, DI BELLA E MATARAZZO IDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende promuovere ed adottare per sollevare il mercato vinicolo dalle gravissime condizioni di depressione che detto mercato attualmente manifesta e che, mentre pongono in condizioni di estremo disagio tutte le zone della penisola che traggono dalle attività vitivinicole i loro mezzi essenziali di sussistenza, possono anche, se ad esse non si pone immediatamente rimedio, costituire l'inizio di una di quelle crisi cicliche della viticoltura i cui effetti disastrosi sono stati più volte sperimentati nel passato.

In base alle pressanti richieste avanzate dagli operatori di tutte le categorie e da numerosi organi tecnici, economici e sindacali, appare indispensabile ed urgente, infatti, disporre adeguate agevolazioni di credito, sia per coloro che intendono avvalersi delle disposizioni recentemente emanate per la distillazione dei vini, sia per gli agricoltori che si trovano in difficoltà per il mancato collocamento dei loro prodotti, e promuovere inoltre ovunque e con estremo rigore l'applicazione delle norme in vigore contro l'adulterazione e la sofisticazione dei vini.

Ma poiché ciò potrà portare, per evidenti ragioni, soltanto a risultati di carattere limitato e contingente, sarà inoltre necessario affrontare e risolvere senz'altro, e sia pur gradualmente, il grande problema nazionale della vite e del vino in tutti i suoi aspetti, da quello dei tributi a quello dei trasporti, da quello tecnico a quello economico, perché non è concepibile che possa essere più oltre abbandonato a se stesso e lasciato indifeso contro gli eccessi di un esoso fiscalismo e contro le insidie di un'illecita concorrenza un settore che è di vitale importanza per gran parte del po-

polo italiano e che vanta così antiche e così vaste benemeritenze anche dal punto di vista sociale. (25375).

RISPOSTA. — Per sostenere il mercato del vino, questo Ministero, oltre alle iniziative per agevolare l'afflusso del prodotto alla distillazione e che si sono concretate nel decreto legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307, è ripetutamente intervenuto presso gli istituti bancari per sollecitare in favore dei viticoltori, ed in particolare delle cantine sociali, la più larga attuazione delle vigenti norme in materia di credito agrario, la concessione di anticipazioni con garanzia sul prodotto, il rinnovo dei crediti di esercizio scaduti o di prossima scadenza, la più ampia concessione di crediti ai distillatori di alcole da vino, per favorire l'assorbimento immediato della maggiore quantità di questo prodotto.

Tali interventi, unitamente alle previsioni sul prossimo raccolto, meno favorevoli rispetto a quelle che si facevano all'inizio della campagna, hanno contribuito a tonificare il mercato.

Per quanto si riferisce alla richiesta di una rigida applicazione delle norme per la repressione delle frodi nel settore vinicolo, si fa presente che questo Ministero ha dato un notevole impulso al dipendente servizio, specie dopo l'emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, per la difesa della genuinità dei vini.

Infatti il numero dei funzionari addetti ai controlli ed ai prelievi di campioni è stato aumentato; è stato curato l'aggiornamento e la riforma delle disposizioni legislative e si è sollecitata anche presso le sedi delle preture la rapida definizione dei processi penali.

La vigilanza, particolarmente intensa in questi ultimi anni, con frequenti controlli negli stabilimenti enologici, cantine e spacci di vendita al minuto, ha mirato soprattutto ad impedire la fabbricazione fraudolenta dei cosiddetti vini artificiali; l'aggiunta ai vini di antinfebrantivi vietati dalla legge e pericolosi per il consumatore; la messa in commercio di vini comuni con indicazioni ingannevoli; la preparazione clandestina dei vinelli.

Quanto all'incidenza dei costi di trasporto, si fa rilevare che i trasporti per ferrovia di vino di produzione nazionale fruiscono già di prezzi di tariffa particolarmente favorevoli, specialmente su distanze di almeno 600 chilometri ed ancor più su distanze superiori ai 1.000 chilometri. A favore dei trasporti stessi esiste, inoltre, una concessione speciale, la

quale, per le spedizioni di vino in carri serbatoio, prevede una riduzione di circa il 18 per cento sui prezzi ordinari, nonché altra concessione del genere per le spedizioni di vino in fusti e per quelle dei fusti vuoti di ritorno, la cui riduzione si aggira dall'8 al 14 per cento rispetto al normale trattamento tariffario.

Si fa, infine, presente che questo Ministero non trascurava alcuna occasione per sollecitare in favore dei produttori agricoli le consentite moderazioni dei carichi fiscali e contributivi, onde contenere gli oneri che gravano sull'agricoltura.

Per quanto riguarda in particolare l'imposta di consumo sul vino, questo Ministero medesimo ha più volte sottolineato al Ministero delle finanze l'opportunità che l'imposta venga contenuta nei limiti della tariffa ordinaria prevista dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Al riguardo, il Ministero delle finanze ha comunicato che, nell'attuale situazione del settore tributario locale, possono soltanto attuarsi provvedimenti di perequazione, volti a conseguire una migliore distribuzione del carico fiscale, diretto ed indiretto, fra le varie categorie economiche. A tal fine rispondono le norme del noto disegno di legge in materia di finanza locale, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1515).

Il Ministro: COLOMBO.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i loro propositi nei confronti della zona già compresa nel circondario di Cittaducale, che giustamente lamenta la lunga incuria del Governo, culminata nella recente soppressione della scuola forestale, che ha determinato proteste in tutta la provincia di Rieti e l'astensione di tutti i partiti di Cittaducale per le prossime elezioni amministrative indette in quel popoloso centro;

e per conoscere se intendano revocare la predetta soppressione e affrontare le soluzioni, sinora invano richieste, per tutti i problemi della zona. (26120).

RISPOSTA. — Le notizie sulla soppressione della scuola forestale di Cittaducale sono prive di ogni fondamento.

Al riguardo si chiarisce che, in previsione di aumenti degli organici e per coprire i posti che nei prossimi anni si renderanno vacanti, saranno indetti numerosi corsi per allievi guardie ed allievi sottufficiali che non sarebbe

possibile ospitare contemporaneamente presso la scuola di Cittaducale.

Pertanto, questo Ministero ha preso l'iniziativa di un disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto 2775) per l'istituzione di una seconda scuola forestale in aggiunta a quella di Cittaducale.

Si fa, infine, presente che per il restauro del fabbricato ove ha sede la scuola di Cittaducale è in corso di istruttoria un progetto di finanziamento da parte del provveditorato alle opere pubbliche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, almeno dinanzi alla recente protesta di tutti gli elettori della frazione Lodine del comune di Gavoi (Nuoro), che si sono astenuti dal voto per le elezioni regionali, intendano intervenire per risolvere i problemi di quel paese privo di fognature, di acqua, di luce elettrica, di comunicazioni e costretto a vivere in condizioni ancora primitive per l'abbandono in cui l'hanno lasciato le incurie del Governo e di tutti i poteri responsabili. (27223).

RISPOSTA. — Il comune di Gavoi non ha presentato alcuna istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione nella frazione Lodine delle opere pubbliche segnalate dall'interrogante.

Qualora l'ente interessato presentasse le richieste del genere nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, questo Ministero non mancherebbe di tenerle presenti in sede di formulazione di programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge n. 589, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste analoghe.

Per quanto riguarda le opere elettriche, si fa presente che, in base alla legge 14 dicembre 1955, n. 1291, è stata autorizzata in favore della regione sarda la concessione di un contributo straordinario di lire 750 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della regione stessa, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, per l'esecuzione di piani particolareggiati destinati al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica in tutti i comuni sardi che ne sono sprovvisti ed in connessione con le esigenze dello sviluppo agricolo ed industriale delle relative zone.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

La competenza in materia di finanziamenti per l'esecuzione di opere elettriche è quindi devoluta alla regione sarda.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere se si propongano di elevare ad un limite decoroso le misere pensioni dei reduci della guerra di Africa 1895-96, oggi ridotti a poche centinaia e di età inoltratissima. (27619).

RISPOSTA. — Sulle pensioni di cui sono titolari i reduci della guerra d'Africa del 1895-96, siano esse privilegiate o normali, sono stati concessi gli stessi miglioramenti economici accordati agli altri pensionati dello Stato con i vari provvedimenti legislativi finora emanati.

Sulle predette pensioni — che rientrano nella categoria delle pensioni ordinarie — si applica, quindi, anche la riliquidazione disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e con la legge 11 luglio 1956, n. 734. Da tale riliquidazione gli interessati verranno ad avere tre distinti aumenti, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 1956, dal 1° luglio 1957 e dal 1° luglio 1958.

La concessione di ulteriori miglioramenti economici a favore dei predetti reduci non si ravvisa possibile, non potendo farsi ad essi un trattamento differente da quello di cui fruiscono gli altri titolari di pensioni ordinarie.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

BERLINGUER. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga opportuno un particolare controllo sulle condizioni delle case per minorati fisici in ordine al vitto, al trattamento carcerario e alle particolari necessità di cura ed assistenza per tali detenuti. (27883).

RISPOSTA. — La direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, segue, con particolare attenzione, l'andamento delle case penali per minorati fisici, trattandosi di detenuti che per lo stato di malessere dipendente dalle loro particolari condizioni hanno bisogno di maggiori cure ed assistenza. Non risulta che nelle case per minorati fisici, attualmente in funzione a Civitavecchia, Fossombrone, Paliano, Parma, Turi, Perugia (per donne), Pisa, Porto Azzurro, Procida e Ragusa il trattamento alimentare e l'assistenza medica lascino a desiderare, e tanto meno

che la disciplina sia mantenuta con criteri di rigore. Al contrario, mentre le tabelle vittuarie, a partire dal 1° luglio 1957, sono state notevolmente migliorate con una distribuzione alimentare adeguata ai moderni principi dietetici, l'assistenza sanitaria viene attuata, sia mediante il perfetto funzionamento di importanti centri clinico-chirurgici, come quelli di Perugia, di Pisa, di Parma e di Porto Azzurro, ai quali vengono avviati i minorati abbisognevole di particolari cure, che con la istituzione in tutti gli altri istituti di attrezzate infermerie e di numerosi ambulatori specialistici presso i quali prestano servizio medici generici e specialisti di accertate capacità professionali. Il trattamento disciplinare, poi, è improntato alla massima comprensione ed umanità.

Si informa, inoltre, che il controllo sul perfetto funzionamento degli istituti per minorati fisici è esercitato assiduamente attraverso la diretta e costante sorveglianza degli ispettori distrettuali e visite saltuarie di quelli centrali, nonché di funzionari amministrativi e sanitari del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque, se l'interrogante vorrà citare fatti specifici, il Ministero avrà cura di controllarli e di rispondere quindi più dettagliatamente.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BERLINGUER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nelle opere di ammodernamento del tronco ferroviario in concessione Sassari-Alghero (28360).

RISPOSTA. — Ad eccezione della sistemazione del capolinea di Alghero, per il quale non è ancora stato raggiunto un accordo con il comune stesso, non risulta che vi siano ritardi nei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Sassari-Alghero; anzi essi possono dirsi a buon punto, tanto che si ritiene di potere fra pochi mesi dopo il completamento di alcuni lavori alla linea e della consegna delle nuove automotrici, iniziare senz'altro il servizio ferroviario secondo i programmi previsti nel progetto di ammodernamento.

Il Ministro: ANGELINI.

BERNARDI E ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'esecuzione dei lavori previsti dall'avviso 515/8 (piano incremento occupazione operaia case per lavoratori) avendo gli interessati già da tempo as-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

soltanto gli obblighi previsti dall'avviso stesso, immobilizzando considerevoli somme di denaro che sono tenute a disposizione della INA-Casa stessa.

È da tener presente che gli aspiranti all'alloggio si trovano in stato di assoluta precarietà nei riguardi della abitazione, e ogni intralcio o ritardo all'attuazione del piano costruttivo rende sempre più tristi tali condizioni. (27695).

RISPOSTA. — La realizzazione del programma di costruzioni previste dall'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 ha richiesto alla gestione innanzi tutto la necessità di accertare, a mezzo delle prenotazioni raccolte con la pubblicazione dei bandi concorso, il numero degli alloggi richiesti.

Soltanto dopo essere entrati in possesso di tale indispensabile elemento si è potuto procedere al reperimento ed alla acquisizione delle aree necessarie e alla successiva progettazione ed appalto delle opere.

Per le costruzioni da effettuarsi in Milano in relazione al bando 515/8, alle quali si sono riferiti gli interroganti, faccio presente che le laboriose trattative per l'acquisizione dell'area prescelta in Parco Lambro si sono potute definire soltanto recentemente.

La viva preoccupazione della gestione INA-Casa affinché l'area in parola, per l'importanza del complesso edilizio che vi dovrà sorgere, venisse fornita dal comune venditore degli indispensabili servizi pubblici senza maggiori aggravii a carico dei futuri assegnatari ha fatto sì che si siano dovute superare particolari difficoltà che hanno impedito una più sollecita definizione.

È ora in corso la progettazione del piano urbanistico ed edilizio che presenta la necessità di un accurato studio, trattandosi della realizzazione di un vasto complesso edilizio che investe una area di circa metri quadrati 200 mila ed ove, oltre agli alloggi dei concorrenti al bando 515/8 si costruirà un intero nuovo quartiere, per il quale quindi occorre provvedere a tutte le attrezzature collettive necessarie al suo buon funzionamento.

Da quanto sopra esposto, appare evidente come non si possa parlare di ritardo nell'esecuzione del piano; assicuro, comunque, che la gestione INA-Casa sta svolgendo il più vivo interessamento affinché tutte le operazioni richieste per la realizzazione delle costruzioni di cui trattasi abbiano a svolgersi nel modo più sollecito.

Aggiungo, infine, che in base alle norme del « piano » coloro che ritengono di poter

provvedere con maggior sollecitudine alla costruzione della casa possono costituirsi in cooperativa e così procedere direttamente all'acquisto delle aree necessarie e alla progettazione dell'alloggio.

Per quanto si riferisce invece all'aggravio finanziario, è da rilevare che le disposizioni in vigore prevedono che le richieste di rimborso da parte dei prenotatari, che intendono rinunciare all'alloggio posto a concorso in base al citato articolo 8, siano soddisfatte immediatamente.

Il Ministro: GUI.

BERRY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Al fine di conoscere quale fondamento abbiano le denunce fatte da un settimanale nazionale, in data 31 marzo 1957, sotto il titolo « I pirati della salute », circa la disorganizzazione dei servizi di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali, e circa le irregolarità che si verificherebbero nella registrazione delle stesse specialità; e soprattutto per conoscere fino a qual punto risponda a verità l'affermazione che l'A.C.I.S. approverebbe maggiorazioni dei prezzi di vendita, in dipendenza delle quali il pubblico dovrebbe pagare alcuni preparati fino a novanta volte il loro costo di produzione.

L'interrogante coglie l'occasione per conoscere, inoltre, quali provvedimenti il Governo intenda promuovere per disciplinare su nuove basi la produzione e il commercio delle sostanze medicinali, e per proporre norme idonee a moralizzare la determinazione e la revisione del prezzo di vendita dei farmaci, così da contenere, entro limiti ragionevoli, i profitti dei produttori, consentire agli enti previdenziali la estensione della loro assistenza e la diminuzione delle loro situazioni deficitarie, e permettere anche ai cittadini non protetti da alcuna tutela assicurativa di fornirsi dei medicinali a prezzi onesti. (25814).

RISPOSTA. — La produzione e la vendita di specialità medicinali furono sottoposte — per la prima volta — alla vigilanza ed al controllo dello Stato per effetto del regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, il quale, all'articolo 14, prevedeva, altresì, la regolarizzazione dei prodotti già in commercio alla data di entrata in vigore della legge.

In effetti, la registrazione delle nuove specialità medicinali fu iniziata dal Ministero dell'interno solo nel 1943 e dovè essere subito dopo interrotta a causa dei noti eventi bellici.

Del pari, non poté essere attuata la regolarizzazione dei prodotti fabbricati prima del 1943 che, pertanto, continuarono a rimanere in commercio senza essere registrati.

Questa la situazione allorché l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con decreto legge luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, assumeva nella propria competenza il controllo e la vigilanza sulla produzione e il commercio dei medicinali, trovandosi, tra mille difficoltà, a dover attuare per la prima volta precetti legislativi vecchi di venti anni.

Disposto un censimento delle officine di produzione e delle specialità medicinali, esso fu attuato fra un ginepraio di ostacoli e di comprensibili diffidenze; ma si è così, infine, potuto affrontare il problema alle origini e con criteri di organicità.

E stato in tal guisa possibile stabilire:

A) il numero delle officine di produzione di soli galenici, n. 88; 2) officine per la produzione di sole specialità, n. 504; 3) officine per la produzione di galenici e specialità, n. 409; totale n. 1001 officine, delle quali 745, previ accertamenti tecnici, sono state autorizzate alla produzione in via definitiva, e 256 sono state autorizzate in via provvisoria, essendo tuttora in corso i necessari accertamenti tecnici ed i conseguenti adempimenti amministrativi.

L'autorizzazione è stata, invece, revocata nei confronti di 138 officine.

Gli accertamenti, sinora eseguiti su un piano statistico generale, proseguono periodicamente e sistematicamente, al fine di controllare l'efficienza delle attrezzature tecnica e scientifica delle officine stesse, anche in relazione ai nuovi mezzi di produzione ed alle indicazioni della terapia ufficiale. Nei casi in cui l'officina non risulti idonea e non sia in possesso dei mezzi necessari di controllo, viene provveduto, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione dell'officina stessa e della registrazione delle specialità in essa prodotte.

La dinamica del mercato, più ancora di qualsiasi provvedimento governativo, del resto inattuabile alla stregua delle vigenti disposizioni legislative (articolo 161 del testo unico delle leggi sanitarie e articolo 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478), comporta di necessità un progressivo adeguamento delle officine farmaceutiche, nel numero e nella struttura, alle esigenze sempre più selezionate della produzione. D'altro canto, ove si considerino le nuove autorizzazioni e le revoche già disposte o in corso, si vedrà chiaramente come il numero delle officine farmaceutiche

tenda a stabilizzarsi su posizioni che si ritengono adeguate alle esigenze del mercato nazionale.

B) Il numero delle specialità esistenti in commercio, registrate o non, distintamente per i prodotti chimici e per i prodotti biologici, nonché per quelli di produzione nazionale o fabbricati all'estero ed importati in Italia, è così ripartito:

specialità registrate n. 12.000 circa di cui estere circa 800;

specialità non registrate n. 5.500, delle quali, alcune sono state oggetto di rinuncia per dichiarazione delle ditte, altre sono state ritirate dal commercio ed altre, infine, (circa 1.000) potranno essere ammesse a registrazione, previa istruttoria, comprendente, come è noto, il controllo del prodotto, la determinazione del prezzo di vendita al pubblico secondo l'analisi dei costi ed il pagamento delle tasse di concessione governativa.

In occasione del censimento non sono state denunciate dagli interessati n. 1.468 specialità che, pur essendo regolarmente registrate, devono nella massima parte essere considerate non più in commercio e la registrazione sarà revocata.

Non risulta che vi siano in vendita specialità medicinali non registrate e non denunciate, a meno che sotto tale nome non si comprendano i numerosi galenici preconfezionati, preparati per conto dei farmacisti dalle officine di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, e come tali non soggetti a registrazione.

Le specialità medicinali attualmente in commercio in Italia sono, pertanto, circa 12 mila, numero suscettibile di oscillazioni in più o in meno, secondo le esigenze della terapeutica e la dinamica del mercato.

Anche in questo campo il rilievo delle cifre non può indurre ad affermazioni di carattere assoluto, soprattutto se si considera il numero annuale delle specialità ammesse a registrazione in questi ultimi anni, quali risultano dal seguente prospetto:

1951, n. 1.377; 1952, n. 1.635; 1953, n. 1.136; 1954, n. 1.127; 1955, n. 803; 1956, n. 615.

Le cifre ufficiali indicano, pertanto, una costante diminuzione del numero delle specialità registrate annualmente, e ciò in conseguenza di una valutazione fattasi sempre più rigorosa. Comunque, è da ricordare che la registrazione di nuove specialità è in funzione:

1) del progresso scientifico e tecnico in relazione alle nuove acquisizioni delle discipline mediche, chimiche e farmaceutiche;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

2) dei requisiti fissati dal legislatore per la classificazione delle specialità: requisiti che attengono più al tipo di confezione ed al nome dei prodotti stessi (articolo 9 del regio decreto 3 marzo 1927) che non alla qualità ed alle proprietà terapeutiche dei prodotti;

3) della necessità di motivare il diniego di registrazione sulla base dei precisi dati, richiesti tassativamente dagli articoli 162 e 163 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dall'articolo 17 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e dall'articolo 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422, i quali subordinano il diniego di registrazione al fatto che: a) le indicazioni terapeutiche non corrispondano alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto (qualità terapeutiche non giustificate); b) la composizione qualitativa e quantitativa del prodotto non corrisponda a quella dichiarata; c) i prodotti già in commercio risultino di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica e siano in numero tale da consentire larga e sicura scelta della terapia indicata nel caso specifico.

In applicazione dei cennati criteri sono state respinte, nel triennio 1954-1956, n. 1.104 domande di registrazione.

Il controllo sulle specialità, pregiudiziale ai fini della registrazione, si effettua per iniziativa dell'amministrazione e con la collaborazione dell'Istituto superiore di sanità.

L'amministrazione sanitaria esercita, per altro, un rigoroso controllo anche sui prodotti già in commercio — nonostante che le disposizioni in vigore non impongano alcun obbligo in tal senso agli uffici governativi — al fine di assicurarne la purezza e la rispondenza alla formula originaria. A seguito di tale azione sono state revocate, nel biennio 1955-1956, n. 945 registrazioni di specialità medicinali.

Si soggiunge, per opportuna notizia, che il disegno di legge predisposto da questo Alto Commissariato, attualmente all'esame del Senato, allo scopo di legittimare questa prassi, prevede l'obbligo del controllo continuativo sulle specialità in commercio, da effettuarsi, di norma, presso i laboratori provinciali d'igiene, con onere di spesa a carico delle officine di produzione, sia per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica e scientifica dei laboratori stessi, sia per l'esecuzione materiale dei controlli.

Il problema del prezzo dei medicinali ha formato oggetto, in questi ultimi tempi, di critiche e di gratuite affermazioni da parte di organi di stampa, i quali hanno tra l'altro sostenuto che l'elevato costo dei medicinali

sarebbe determinato dalla speculazione delle ditte produttrici, agevolata dalla inefficienza degli uffici statali preposti al servizio.

Premesso, al riguardo, che i prezzi di vendita al pubblico dei medicinali in Italia non sono superiori, nella media, a 35 volte quelli dell'anteguerra, si riportano qui di seguito i dati statistici relativi al periodo 1953-1954, raccolti dalla *Rassegna chimica* — ed oggettivamente accettabili — per le singole categorie di prodotti.

Antibiotici:

Inghilterra	82
Italia	100
Belgio	103
Francia	108
Spagna	114
Svizzera	117
Germania Occidentale	181

Sulfamidici:

Inghilterra	78
Italia	100
Germania Occidentale	100
Francia	104
Spagna	107
Belgio	125
Svizzera	127

Antireumatici, antipiretici, antiartritici:

Italia	100
Francia	104
Germania Occidentale	115
Spagna	124
Svizzera	144
Inghilterra	170
Belgio	177

Vitaminici:

Svizzera	99
Italia	100
Francia	102
Inghilterra	104
Spagna	105
Belgio	122
Germania Occidentale	123

Ormonici:

Francia	63
Germania Occidentale	93
Inghilterra	96
Italia	100
Svizzera	105
Spagna	110
Belgio	122

Antitubercolari:

Svizzera	86
Inghilterra	88

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Italia	100
Francia	103
Belgio	103
Germania Occidentale	110
Spagna	130

Specialità diverse:

Francia	89
Italia	100
Inghilterra	107
Spagna	109
Germania Occidentale	110
Svizzera	134
Belgio	146

Si noti che i totali, rapportati al dato italiano fatto 100, sono stati determinati senza tenere conto delle riduzioni imposte — nell'anno 1955 — nella misura del 30 per cento per i prodotti vitaminici e nella misura del 13 per cento per gli antibiotici, i quali ultimi, dal 1947 e per effetto di fattori economici e commerciali, avevano subito una riduzione percentuale pari al 75 per cento circa del prezzo originario.

Si può, pertanto, concludere che il costo dei medicinali non è in Italia superiore a quello di altri stati europei, specialmente se si tiene conto che il produttore italiano importa grande quantità di materie prime, sopportando, quindi, gravosi oneri per le spese di trasporto e di dogana. A ciò aggiungasi che la produzione non è, come in altre nazioni, incoraggiata e aiutata dallo Stato; mentre le esportazioni, pur avendo subito un notevole incremento in questi ultimi anni, sono, in proporzione, notevolmente inferiori a quelle dell'Inghilterra, Germania, Francia e Svizzera, che ne traggono un reddito supplementare.

Il problema, anche nei riflessi della mutualità, non si presenta in termini sostanzialmente diversi. È noto, infatti, che gli istituti mutualistici, per effetto della legge 4 agosto 1955, godono di uno sconto del 17 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e del 40 per cento su quello delle preparazioni galeniche, per cui può fondatamente sostenersi che il costo delle prescrizioni farmaceutiche è, in Italia, uno dei più bassi. La possibilità di queste riduzioni dipende in buona parte dall'eliminazione in questo caso di oneri di distribuzione.

Per quanto attiene alla questione di massima, si osserva che la necessità dell'intervento dello Stato nella disciplina dei prezzi dei medicinali, pure in assenza di una espressa disposizione di legge che lo prescriva (a norma

delle vigenti disposizioni, infatti, il prezzo delle specialità medicinali deve essere indicato dal produttore nella domanda di registrazione — articolo 13 regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 — mentre, invece, quello dei galenici è stabilito d'ufficio dai prefetti), si determina in funzione della tutela dei generali interessi della collettività.

Il problema, oggetto di studi e di appassionati dibattiti in Parlamento e nell'opinione pubblica, non è stato sinora definito, sia per quanto si riferisce alla disciplina in sé che alle modalità di attuazione della disciplina stessa.

In effetti, se si potesse affermare che in materia di medicinali esiste uno stato di concorrenza perfetta, l'intervento dello Stato potrebbe apparire discutibile, ma ciò non si verifica; e non perché esistano posizioni aziendali di monopolio (1.000 aziende in concorrenza fra di loro e la liberalizzazione del mercato interno non lo consentirebbero), ma in quanto ogni medicinale industriale, per la sua determinazione o per il nome del fabbricante o per il suo confezionamento caratteristico, ha un suo proprio mercato. A parità di formula, i prodotti, nella convinzione del medico e del compratore, si differenziano e la scelta non si effettua quasi mai a caso. La differenziazione dei prodotti è, pertanto, una necessità vitale per la produzione farmaceutica, la quale — in regime di libertà assoluta — potrebbe essere indotta a sostenere il prodotto con la propaganda anziché battere la concorrenza, praticando un prezzo più basso.

In mancanza di una spinta al contenimento spontaneo dei prezzi ed al fine di assicurare una efficace tutela della collettività, il Ministero dell'interno (anno 1943), e successivamente l'A.C.I.S., hanno ravvisato la necessità di intervenire nella disciplina dei prezzi indicati dalle ditte produttrici in sede di registrazione delle specialità.

Il controllo dei prezzi, sulla base delle analisi dei costi, presentate dalle ditte a corredo delle domande di registrazione, viene effettuato dal personale tecnico della direzione dei servizi di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali, tenuto conto:

a) del costo della materia prima, spese di fabbricazione e di confezionamento, sfrasi e perdite di lavorazione, calcolati questi ultimi nella misura del 10 e del 4 per cento sul costo della materia prima e del materiale di confezionamento, rispettivamente per le fiale e per gli altri tipi di confezione;

b) oneri particolari inerenti ai singoli prodotti quali: 1) spese per controllo prodotti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

biologici, antibiotici e vitaminici; 2) speciale lavorazione, liofilizzazione, maggiore purificazione delle sostanze, processi di sintesi e di stabilizzazione; 3) oneri per prodotti soggetti a scadenza; 4) royalties, solo nel caso di prodotti costituenti novità terapeutiche, fabbricati per la prima volta in Italia; 5) spese per studi e ricerche, valutate solo nel caso di novità terapeutiche, per la prima volta sottoposte a registrazione. Per le ditte che hanno un laboratorio di ricerca riconosciuto, si applica un aumento dello 0,50 per cento sul costo industriale di cui alle lettere *a*) e *b*); 6) spese eventuali da dimostrarsi e valutarsi di volta in volta.

c) spese generali e di amministrazione, spese commerciali (depositi e rappresentanti), spese di propaganda orale e scritta, spese per resi e cambi, campioni gratuiti ai medici, utili al produttore, sconti al grossista ed al farmacista.

Non potendosi procedere, per ovvie considerazioni di metodo, ad una valutazione, caso per caso, dei singoli elementi compresi nella lettera *c*), questi ultimi, sul dato di una larga esperienza, vengono calcolati dall'ufficio in misura percentuale sul totale del costo industriale [lettera *a*] e delle spese particolari inerenti al prodotto [lettera *b*)], come segue:

a) spese di amministrazione, 20 per cento;

b) spese generali, 5 per cento;

c) spese di propaganda orale e scritta, 10 per cento;

d) spese commerciali (deposito e rappresentanti), 10 per cento;

e) spese per resi e cambi, 5 per cento;

f) spese per campioni ai medici ed utile per il produttore, in ragione, rispettivamente, del 15 e dell'11 per cento del totale della spesa presunta sostenuta dal produttore per ciascun prodotto come sopra determinata;

g) sconti al grossista ed al farmacista, in ragione, rispettivamente, del 10,90 e 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico delle specialità determinate come sopra.

Come è noto lo sconto a favore del farmacista è stabilito per legge.

Nell'applicazione di tale metodo, l'amministrazione sanitaria si è sempre ispirata a criteri di assoluta obiettività e rigore, come può rilevarsi dai seguenti dati desunti dagli atti della commissione consultiva, costituita presso l'A.C.I.S. per il controllo dei prezzi delle specialità medicinali;

1) anno 1955: prezzi controllati n. 2.214 — prezzi accettati n. 450 — prezzi mo-

dificati n. 1.764 (ammontare delle riduzioni effettuate: lire 406.031), pari al 20 per cento dei prezzi richiesti su 615 specialità registrate;

2) anno 1956: prezzi controllati n. 3.013 — prezzi accettati n. 460 — prezzi modificati n. 2.553 (ammontare delle riduzioni effettuate: lire 846.217), pari al 25 per cento dei prezzi richiesti su 615 specialità registrate.

Per quanto attiene alla revisione dei prezzi dei prodotti già in commercio, attribuita alla competenza del C.I.P. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge presidenziale 15 novembre 1947, n. 896, questo Alto Commissariato ha da tempo convenuto, in linea di massima, sull'opportunità di farvi luogo nei limiti della diminuzione dei costi, conseguente alla industrializzazione della produzione ed ai processi di sintesi, sostitutivi di processi estrattivi.

L'azione in tal senso svolta dal C.I.P., in base alle proposte di questo A.C.I.S., si rileva dal seguente prospetto:

anni 1953-54 — riduzioni effettuate per:	
prodotti vitaminici	N. 93
prodotti antibiotici	» 284
prodotti ormonici	» 207
prodotti antitubercolari	» 6
prodotti vari	» 142

Totale N. 732

anni 1955-1956 — riduzioni effettuate per:

prodotti antibiotici	N. 333
prodotti vitaminici	» 1.289
prodotti ormonici	» 32
prodotti vari	» 52

Totale N. 1.706

Totale riduzioni effettuate n. 2.438.

Nell'anno 1957 sono state proposte le riduzioni per n. 87 confezioni relative ai prodotti a base di cloroanfenicolo ed è in corso la revisione, sempre in diminuzione, dei prezzi per 1 prodotti opoterapici, comprendenti circa 1.500 confezioni.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi, il lavoro di revisione dei prezzi sarà condotto, per gruppi di prodotti simili, nei confronti di tutte le specialità già in commercio, al fine di stabilire se i prezzi di ciascuna corrispondano alle risultanze delle analisi dei costi attuali.

Le difficoltà di tale revisione, ove si vogliano equamente contemperare gli interessi dei consumatori con le esigenze della produzione, sono evidenti e si determinano soprattutto in funzione dello sviluppo della tecnica

e della tecnologia della produzione chimica e della produzione farmaceutica.

A parte, infatti, le condizioni particolari di ciascuna azienda, è certo che il superamento terapeutico delle specialità, caratteristico dell'epoca presente, implica il superamento dei mezzi di produzione, cui devono aggiungersi i vari oneri organizzativi sostenuti dall'industria per attrezzarsi alla produzione ed alla vendita. Nè può ignorarsi in questa sede che se la materia prima ha in molti casi subito notevoli riduzioni per effetto dell'industrializzazione della produzione e dei processi di sintesi, non altrettanto, anzi spesso il contrario è avvenuto per le altre voci che compongono il costo di produzione dei medicinali, quali le retribuzioni al personale, gli oneri sociali, le tariffe dei trasporti e quelle di altri servizi pubblici, le tasse di concessione governativa, nonché gli sconti a favore degli istituti assicurativi introdotti con la legge 4 agosto 1955, n. 692.

Dai dati esposti si rileva, pertanto, che l'amministrazione sanitaria non ha sottovalutato il problema della revisione dei prezzi ed ha proceduto alla revisione degli stessi gradualmente per gruppi di prodotti. Poiché tale revisione non può, ovviamente, essere effettuata nello stesso tempo per tutti i prodotti, si verifica il caso che — come per le specialità « Neocortin » e « Cortivis » segnalate dalla stampa, i cui prezzi furono stabiliti rispettivamente nel 1947 e nel 1949 — siano ancora in commercio medicinali i cui prezzi, fissati negli anni decorsi in base a costi maggiori della materia prima e di lavorazione, non siano ancora stati revisionati.

Si soggiunge, per opportuna notizia, che è attualmente all'esame del C.I.P. un nuovo metodo per la determinazione dei prezzi dei medicinali.

Al riguardo è opportuno ricordare che lo studio di tale metodo, atto a sostituire efficacemente le regole sinora applicate, fu iniziato in sede di commissione centrale. Questo consesso ravvisò l'opportunità della nomina di apposita commissione ristretta che, con la collaborazione dell'A.C.I.S. e degli enti e associazioni interessati al settore, procedette alle necessarie elaborazioni.

Dopo numerose riunioni, tenute per coordinare e appianare le divergenze correnti sulle singole valutazioni, si è giunti recentemente alla formulazione di uno schema che rappresenta una soluzione equa e quasi intermedia rispetto alle richieste iniziali delle parti, e che si confida di poter applicare anche da parte di questi uffici in un prossimo futuro.

Il censimento ed il successivo, sistematico controllo sulle officine di produzione e sulle specialità medicinali attuato dai dipendenti uffici di questo Alto Commissariato con criteri di indiscutibile obiettività, consente oggi di considerare il problema con senso di consapevole fiducia.

Ciò nonostante, la necessità di un pronto adeguamento della legislazione vigente alle mutate necessità dei tempi è incontestabile.

Il Governo, consapevole di tale esigenza, predispose sin dal 1951 un disegno di legge, contenente nuove disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico chirurgici che, presentato al Senato della Repubblica il 9 gennaio 1952, non poté essere discusso a causa dello scioglimento anticipato dell'Alto Consesso.

Il 5 gennaio 1954 è stato, pertanto, comunicato alla Presidenza del Senato un nuovo disegno di legge per la disciplina della soggetta materia che, salvo qualche lieve modifica, riproduce il precedente provvedimento.

Come è noto all'interrogante l'XI Commissione, nell'esame del disegno di legge, ha profondamente innovato al testo governativo: la relazione e il nuovo testo legislativo sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in attesa che giunga il turno per la discussione.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere per assicurare la fornitura di acqua potabile agli abitanti della frazione di Rasai, località Monteggia, del comune di Seren del Grappa (Belluno), costretti a servirsi dell'acqua che scorre per un canale scoperto e che si rivela fortemente inquinata, con il grave pericolo di produrre pericolose epidemie, specialmente con l'approssimarsi della stagione estiva. (26873).

RISPOSTA. — Il 27 luglio 1957, è pervenuta, per il tramite della prefettura di Belluno, l'istanza del comune di Seren del Grappa per la concessione di un contributo nella spesa occorrente al completamento dell'acquedotto della frazione Rasai, per il quale già nel 1955 era stata concessa da questo Alto Commissariato una sovvenzione di lire 700 mila.

La domanda, attualmente in corso di istruttoria, sarà esaminata, pur nei limiti consentiti dal modesto fondo di bilancio a disposizione e dai precedenti impegni già assunti sul medesimo, con ogni possibile favore, nel-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

l'intento di venirvi incontro nella misura più larga possibile.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. MOTT.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per la fornitura di energia alle frazioni di Pedol Montanes, Col e Missera, di cui alla domanda del comune di Chies d'Alpago in data 10 gennaio 1957 per venire ammesso ai benefici previsti dalla legge del 3 agosto 1949, n. 589. (26895).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta finora pervenuta a questo Ministero, da parte del comune di Chies d'Alpago.

Qualora una tale istanza dovesse in seguito pervenire essa sarà tenuta presente, sempre che l'opera da eseguire rientri tra quelle ammissibili a contributo, in sede di compilazione di nuovi programmi di opere elettriche da finanziare ai sensi della legge citata nell'interrogazione.

Ciò subordinatamente alla disponibilità dei fondi e in relazione alle numerosissime domande del genere già pervenute.

Il Ministro: TOGNI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda adottare perché la vita degli operai e la loro incolumità sia salvaguardata con l'applicazione delle precise norme di legge per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, norme che sistematicamente vengono violate, in particolare nei cantieri idroelettrici della S. A.D.E. di Val Vajont e di Pontesei di Forno di Zoldo (Belluno), dove gli operai operano in condizioni di estrema pericolosità, sospesi su corde per ore ed ore nei paurosi precipizi a picco, profondi cento e più metri, in un ambiente di tensione estenuante, nella incomprendimento assoluta degli imprenditori della società, la cui preoccupazione principale è di ottenere il più elevato profitto con il minor costo, e da ciò deriva la loro, spesso, inumana azione di sfruttamento. (26907).

RISPOSTA. — Considerato che, nel chiedere una più severa azione di vigilanza sull'applicazione delle nuove norme antinfortunistiche, l'interrogante ha posto l'accento in particolare sulle condizioni di lavoro presso i cantieri idroelettrici della società S.A.D.E. in Val Vajont ed in Pontesei di Forno di Zoldo è,

anzitutto, da rilevare l'azione esplicata dai competenti organi (ispettorato del lavoro) nei confronti dei predetti cantieri.

L'ispettorato medesimo, consapevole della pericolosità dei lavori, dispose un accertamento fin dalla fase della loro impostazione, rilasciando numerose prescrizioni, in specie per quanto attiene alle operazioni di smarraggio del materiale abbattuto, da effettuarsi a fondo valle. Tali prescrizioni furono tutte osservate dalla ditta, come venne accertato in una successiva ispezione, nel corso della quale sono stati impartiti altri ordini di esecuzione di opere prevenzionali.

In una terza visita ispettiva furono accertate talune inosservanze, tutte regolarmente certificate in verbali di contravvenzione trasmessi all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti di competenza.

A tali visite altre ne sono seguite, ad intervalli regolari, che hanno avuto per oggetto anche la situazione igienico-sanitaria del cantiere, che non è risultata del tutto inadeguata alle necessità degli operai e comunque, anche a tale riguardo, sono state impartite le necessarie prescrizioni.

Circa il trattamento economico riservato agli operai, risulta che questo è commisurato alla tariffa contrattuale stabilita nella provincia di Belluno, e che a tutti gli operai che lavorano nello scavo diga è stata recentemente corrisposta, a partire dalla data di stipulazione di apposito accordo aziendale, una indennità di 200 lire al giorno. Alla quasi totalità degli operai è concesso, inoltre, un assegno *ad personam*, variabile fra le lire 5 all'ora per i manovali e le lire 10 per i qualificati e gli specializzati.

In occasione delle festività di Pasqua, Natale e Ferragosto la ditta ha corrisposto una gratifica speciale variabile da lire 7 mila a lire 15 mila per gli addetti agli scavi, e da lire 3 mila a lire 10 mila per gli altri lavoratori.

Particolarmente approfondita è stata l'azione dell'ispettorato del lavoro per ciò che attiene alla materia degli infortuni e della prevenzione in genere.

Di tutti gli infortuni mortali che si sono verificati, ed attribuibili, da quanto si è potuto accertare, o ad inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'operaio o a cause accidentali, è stato redatto regolare rapporto ed inviato all'autorità giudiziaria.

Per ciò che attiene alla prevenzione, posso assicurare che i poteri ispettivi, previsti dalle norme che regolano la materia, trovano concreta realizzazione attraverso le direttive che

questo Ministero impartisce circa l'ordinamento del servizio prevenzionistico.

Detto servizio si attua, infatti, oltre che in sede periferica, anche al centro.

Per quanto concerne l'organizzazione periferica, v'è da osservare che ciascun ufficio dell'ispettorato prestabilisce anzitutto un piano d'intervento, il quale ha il suo presupposto essenziale e la sua ragione di essere nelle necessità prevenzionistiche riscontrate in base a dati di molteplice natura, quali ad esempio la peculiarità dei lavori in atto presso le aziende site nella circoscrizione di competenza, il grado di osservanza delle norme antinfortunistiche accertata a seguito di precedenti ispezioni, il ripetersi di incidenti sul lavoro.

Il servizio verrà, così, maggiormente intensificato laddove più ve n'è bisogno, scegliendo, poi, per l'intervento diretto, i mezzi giuridici più idonei per il conseguimento dei risultati prefissati legislativamente.

Inoltre, in caso di ripetuti infortuni mortali e gravi presso la medesima azienda, l'ispettorato non solo intensificherà la propria azione di vigilanza effettuando immediati accertamenti sulle cause determinanti gli infortuni e sulle eventuali responsabilità penali (con seguente rapporto alla autorità giudiziaria su tutti gli elementi emersi nel corso ed a conclusione degli accertamenti) ma effettuerà, altresì, più frequenti ispezioni presso l'azienda, allo scopo di impedire il ripetersi di incidenti dello stesso genere o di altri di diversa natura.

L'intervento degli organi centrali di questo Ministero è di varia natura e si articola in numerose iniziative.

Ai fini, anzitutto, di poter seguire più da vicino l'applicazione delle vigenti norme di prevenzione e di poter intervenire più efficacemente per la riduzione dei rischi attraverso un costante esame delle condizioni della sicurezza del lavoro, gli ispettorati sono tenuti a riferire periodicamente in merito all'azione svolta ed alle difficoltà incontrate, nonché in ordine alle cause, alla gravità e alla frequenza degli incidenti verificatisi nel corso dell'attività di lavoro.

E, altresì, prevista la immediata segnalazione dei casi di infortunio più gravi o mortali, onde porre in grado questo Ministero di vagliare attentamente tutti i possibili interventi, i quali si traducono, poi, in provvedimenti che più si ritengono necessari ed opportuni nei singoli casi ed in vista delle esigenze concrete di una efficace lotta antinfortunistica presso le varie aziende interessate di una me-

desima provincia o regione e, infine, sul piano nazionale.

Il Ministro. GUI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sollecitare un adeguato aumento dei posti letto nel centro recupero poliomielitici del policlinico di Bari.

In detto centro, che ricovera ammalati delle Puglie, della Lucania e della Calabria, i letti sono soltanto 75 e risultano tutti occupati, mentre molte decine di nuove domande non possono essere accolte per mancanza di posti. Perciò, fino a quando non saranno stati adottati i provvedimenti invocati, nulla è dato fare per rimediare alla situazione dolorosa in cui versano con i loro familiari i piccoli colpiti dal male. (26121).

RISPOSTA. — L'andamento epidemiologico della poliomielite in Puglia, rilevatosi particolarmente severo in questi ultimi anni, ha creato problemi particolarmente gravi per l'assistenza e la cura degli infermi.

Le attrezzature sanitarie predisposte dal centro recupero per poliomielitici di Bari, in aggiunta a quelle già esistenti presso la clinica ortopedica della locale università, per l'assistenza agli infermi affetti da postumi inveterati, sono, pertanto, risultate insufficienti ad assicurare a tutti gli infermi della regione, così duramente colpita dal morbo, il trattamento precoce di cui necessitano.

In conseguenza, la prefettura di Bari ha sollecitato il locale ufficio del genio civile, nonché l'amministrazione degli ospedali consorziali e i direttori della clinica pediatrica e della clinica ortopedica, per l'ampliamento delle predette istituzioni, mediante sopraelevazione dei padiglioni ove sono attualmente sistemati il centro e il reparto poliomielitici della clinica ortopedica. Da un preventivo di massima, elaborato dall'ufficio del genio civile, le opere importano una spesa di circa 40 milioni, che nè l'amministrazione del consorzio per la costruzione del policlinico nè quella dell'ospedale consorziale sono in grado di sostenere per le loro particolari condizioni di bilancio.

Questo Alto Commissariato, consapevole dell'importanza del problema, non mancherà di sollecitare gli enti interessati per la realizzazione delle opere suindicate, riservandosi di concorrere nella spesa mediante elargizione di un congruo contributo per l'acquisto delle attrezzature tecnico-sanitarie.

Nell'attesa, ed al fine di ovviare per quanto possibile ai lamentati inconvenienti, sono state impartite disposizioni alla prefettura di Bari perché venga istituito, con spesa a carico di questa amministrazione, un adeguato servizio di assistenza ambulatoriale.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda assumere provvedimenti miranti ad assicurare più tranquillanti condizioni di servizio al personale insegnante femminile, assai spesso assegnato a sedi distanti dal domicilio, sprovviste di mezzi di comunicazione e sorgenti in zone isolate dai centri e dalle vie di maggior traffico.

Tali insegnanti — il più delle volte elementi giovanissimi, non ancora in maggiore età — si trovano talvolta esposti a situazioni di reale pericolo, dovendo compiere, sole, lunghi tragitti in zone isolate, con rischio personale e con grave preoccupazione dei familiari; tantoché, sovente, nonostante la maggiore spesa, le famiglie fanno accompagnare da congiunti le giovani insegnanti, nell'itinerario di raggiungimento delle sedi e di rientro a domicilio.

La interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno impartire disposizioni ai provveditorati, affinché alle sedi più disagiate e più isolate siano destinati esclusivamente insegnanti di sesso maschile (28091).

RISPOSTA. — La norma vigente in materia di assegnazione di sede ai maestri (articolo 295 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) prescrive che alle classi maschili debbono essere assegnati maestri e a quelle femminili maestre, con la possibilità di assegnare maestre a classi maschili solo qualora il numero dei maschi non raggiunga quello necessario, e non con la reciproca possibilità di assegnare maestri alle classi femminili per intuibili ragioni di ordine didattico-educativo. Soggiungo inoltre che il maestro ha l'obbligo di risiedere nella sede di titolarità, che a tale principio in pratica si deroga soltanto su richiesta e nell'interesse del singolo e che, qualora per ovviare agli inconvenienti derivanti dal fatto che un insegnante è stato nel suo interesse autorizzato a risiedere fuori della sede di titolarità, venisse assegnata una sede cui ha diritto altro insegnante, si provocherebbero i giusti risentimenti di questo.

Tutto ciò premesso, rendo noto che l'assegnazione degli insegnanti alle singole sedi viene disposta sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi in caso di prima nomina e tenuto conto delle istanze dei singoli interessati.

I trasferimenti poi vengono effettuati mediante graduatorie provinciali nelle quali i singoli aspiranti sono iscritti in base al punteggio loro assegnato tenuto conto dei motivi di famiglia, delle ragioni di salute e dei titoli di servizio.

In siffatta situazione, non mi sembra possibile l'adozione del provvedimento richiesto.

Il Ministro: MORO.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Su argomento pertinente il settore dell'aeronautica civile.

Sin dal 1954, a seguito delle pressioni attivate dalle autorità di Bari, la direzione generale dell'aviazione civile promise la costruzione di una nuova pista per l'aeroporto di Bari, in sostituzione di quella esistente, la quale, misurando solo metri 1.640 di lunghezza, non consente l'atterraggio di apparecchi di mole superiore alla media.

Tale nuova costruzione il cui costo risultava, allora, inferiore a quello occorrente, oggi, per il semplice allungamento della pista esistente, fu inclusa nel programma di lavori, il cui finanziamento, di dieci miliardi di lire, è previsto dalla apposita legge 1956.

Tuttavia, sino ad oggi, nulla di nuovo è avvenuto: nè la costruzione della nuova pista promessa, nè il semplice allungamento della pista esistente.

Intanto, gli apparecchi delle avio-linee estere continuano a non potersi servire dello scalo di Bari, mentre, ora, anche la L.A.I. avendo adottato i nuovi apparecchi « Vickers Viscount » del tipo « turbo-elica », si trova nella situazione di non potersi più servire dell'aeroporto stesso, in quanto la pista presenta un manto inadatto a tale tipo di velivolo.

Una città di 300 mila abitanti, la seconda del Mezzogiorno continentale, sta quindi per rimanere completamente isolata dalle linee aeree di comunicazione, mentre la non ingente spesa per il livellamento del manto della pista e per la sistemazione dei raccordi e delle piazzuole (condizioni indispensabili per permettere l'agibilità dell'aeroporto di Bari ai velivoli turbo-elica) potrebbe essere facilmente assorbita fra le spese di ordinaria manutenzione del bilancio dell'aeronautica.

Va infine soggiunto che avrà particolarmente a risentire dell'inconveniente la città

di Bari, in occasione della Fiera del Levante del settembre 1957, non potendo offrire atterraggio né ai velivoli della L.A.I. (che dovevano invece rendere bigiornalieri i propri viaggi) né ai velivoli stranieri. Tanto è vero che una missione composta di 50 esponenti della Camera di commercio di San Francisco, attratta dalla Fiera del Levante a venire in Italia sorvolando l'oceano, giungerà sino a Roma in aereo dalla California e dovrà quindi adattarsi a servirsi del treno per raggiungere Bari, sede della manifestazione fieristica internazionale.

La interrogante chiede che, con assoluta urgenza, e con eventuale procedura eccezionale, siano disposti per ora i lavori di adattamento del manto, dei raccordi e delle piazzole della pista di atterraggio dell'aeroporto di Bari; e chiede che, nel contempo, sia riesumata ed avviata a realizzazione la progettata costruzione della nuova e più lunga pista, che consentirà l'atterraggio dei quadrimotori delle linee aeree internazionali (28170).

RISPOSTA. — Si desidera innanzitutto precisare che se è vero che il prolungamento dell'attuale pista dell'aeroporto di Bari darebbe luogo a difficoltà e ad oneri tali da far preferire la costruzione di una pista del tutto nuova, non è esatto che tale costruzione sia stata inclusa nella legge di finanziamento dei dieci miliardi di lire, che è destinata per la costruzione degli aeroporti di Venezia e di Palermo.

La spesa per realizzare una nuova pista è calcolata approssimativamente in 1 miliardo di lire, che forse avrebbe potuto essere affrontata rapidamente, se gli enti locali non avessero fatto conoscere l'impossibilità di un consistente contributo da parte loro.

L'opera in argomento è quindi prevista in un programma di potenziamento di aeroporti civili del prossimo futuro, quando si giudica di avere maggiori possibilità di bilancio.

Si comunica però alla interrogante che sono già stati presi i seguenti provvedimenti che corrispondono in parte a quanto viene richiesto dall'interrogazione in oggetto:

a) costruzione di una piazzola per velivoli a turbo-elica per importo complessivo di lire 9 milioni.

b) Ampliamento di una via di rullaggio per lire 4.500.000.

c) Lavori straordinari di manutenzione del manto della pista per quanto è possibile senza paralizzare il traffico aereo.

Il totale rifacimento del manto potrà essere successivamente affrontato, tenuta presente

anche la possibilità di bilancio e la spesa prevista in lire 100 milioni.

Convenendo sull'importanza dello scalo aereo di Bari si assicura l'interrogante di ogni migliore cura della direzione dell'aviazione civile, per la risoluzione dei problemi dell'aeroporto stesso.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BIGIANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali elementi o disposizioni di legge il questore di Arezzo abbia potuto negare la licenza per la vendita di bevande alcoliche al presidente delle cooperative riunite della Chiana (Arezzo), Tiezzi Savino.

L'interrogante si permette fare osservare che il Tiezzi, oltre ad essere incensurato, è sindaco del comune di Foiano. (28209).

RISPOSTA. — Il signor Savino Tiezzi, residente in Foiano della Chiana e sindaco di detto comune, il 25 marzo 1957, aveva, nella sua qualità di presidente della società « cooperative riunite della Chiana », presentato alla questura di Arezzo istanza per ottenere il rilascio a suo nome delle licenze per la vendita delle bevande alcoliche negli spacci di dette cooperative, siti in Lucignano e in Cesa, frazione di Marciano della Chiana, località tutte tra le quali intercorre una distanza media di otto chilometri.

La questura non ha ritenuto di accogliere la richiesta in quanto il Tiezzi sia per la carica rivestita che lo costringe a trascorrere buona parte della giornata a Foiano, sia per la notevole distanza intercorrente fra la sua residenza abituale e gli esercizi in questione, non era in grado di esercitare il continuo effettivo controllo necessario ad assicurare il rispetto delle norme che regolano l'attività degli esercizi pubblici ed in particolare di quelli che — come gli spacci di cui si discute — sono muniti di licenza rilasciata a sensi del decreto legge presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 ed in deroga al rapporto limite sancito dall'articolo 95 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Avverso il relativo provvedimento l'interessato non ha prodotto ricorso gerarchico.

Si soggiunge che successivamente, le cennate licenze sono state intestate al signor Pallini Narciso, succeduto al Tiezzi nella carica di presidente della richiamata società « cooperative riunite della Chiana ».

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se in sede di ricostruzione della strada statale n. 21 (Cuneo-Colle della Maddalena) gravemente danneggiata dalle recenti alluvioni, non intenda prospettarsi la possibilità di ricostruire in galleria il tratto sito in località detta Barricate del comune di Pietraporzio.

L'interrogante fa presente che questa è l'unica soluzione atta a risolvere il problema relativo alla transitabilità di detta strada anche nella stagione invernale, in cui, sinora, essa rimaneva chiusa al traffico per le abbondanti frane e valanghe che la ostruivano proprio in quel tratto.

Il costo dell'opera potrebbe essere alleggerito dato che in detta località vennero costruiti per esigenze di guerra gallerie e fortificazioni che potrebbero essere utilizzati.

E la realizzazione di questa opera, oltre ad assicurare una via permanente di transito tra Torino e Marsiglia, sarebbe un elemento decisivo per la rinascita dell'economia turistica della vallata sconvolta dal flagello dell'alluvione. (27144).

RISPOSTA. — Durante la stagione invernale la statale n. 21 « della Maddalena » subisce frequenti interruzioni a causa della caduta di valanghe non soltanto nella località Barricate, ma anche nei tratti fra Pianche di Vinadio e Sambuco, e fra Argentera ed il Colle della Maddalena.

E' indubbio che qualora in dette località la strada venisse internata in gallerie, si realizzerebbe la più idonea soluzione per eliminare tale inconveniente.

Senonchè il costo delle gallerie è sempre molto elevato: quella di Barricate — ove l'alluvione dello scorso mese di giugno ha asportato un tratto del corpo stradale — dovrebbe avere una lunghezza di circa 750 metri ed un costo presunto (salvo imprevisti facili a verificarsi quando si costruiscono simili opere) di circa 400 milioni, laddove i danni subiti dalla statale ammontano a 20 milioni.

La forte differenza fra i suddetti costi non consiglia di per sè di costruire una galleria, prescindendo dal considerare che durante la sua costruzione sarebbe sempre indispensabile — per assicurare la transitabilità della statale — il rifacimento del tratto asportato, e che comunque non sarebbe l'unica opera del genere sufficiente a garantire la continuità del transito lungo l'intero percorso della statale stessa durante il periodo invernale.

Per i suddetti motivi, l'ANAS ha provveduto, per ora con carattere di urgenza, alla

ripartizione dei danni, e ove le sue disponibilità di bilancio — sempre molto limitate in rapporto alle numerosissime necessità della rete che gestisce — lo consentiranno, non mancherà di esaminare l'opportunità di costruire gallerie per assicurare la continuità e la sicurezza del transito durante i periodi invernali non soltanto lungo la statale segnalata, ma anche lungo tratti di altre statali scorrenti in zone alpine che si trovano nelle stesse condizioni della strada « della Maddalena ».

Il Ministro. TOGNI.

BIMA E FRANZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda — anche in relazione alle recenti calamità abbattutesi sul Piemonte — dotare il provveditorato alle opere pubbliche di Torino di maggiori stanziamenti ordinari, onde porlo in grado di finanziare opere pubbliche danneggiate dalla guerra o dalle alluvioni precedenti, l'ultima dei giorni scorsi, cui non si poté provvedere per mancanza di stanziamenti adeguati. (27143).

RISPOSTA. — A seguito dei danni provocati dalle ultime alluvioni in Piemonte, il locale provveditorato alle opere pubbliche è stato autorizzato a provvedere ai lavori di pronto intervento ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010 per un notevole importo.

Per le opere a carattere definitivo resesi necessarie a seguito delle alluvioni stesse si farà fronte, con le provvidenze della recente legge 13 luglio 1947, n. 554.

Il Ministro. TOGNI.

BOGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti disciplinari sono stati presi contro il funzionario Zicari Carmine (già procuratore dell'ufficio delle imposte dirette di Taranto e poi procuratore capo del medesimo ufficio di Rieti), per la condanna subita, prima dal tribunale di Taranto e poi dalla Corte di appello di Lecce l'11 giugno 1956 che confermava la sentenza del tribunale del 3 ottobre 1955, che ritenne l'imputato colpevole di truffa aggravata ed altresì di falso in atto pubblico e lo condannò alla pena complessiva di anni due di reclusione e lire 21 mila di multa, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni tre, nonché al pagamento delle spese e danni verso la parte lesa signor De Valeris Vincenzo.

Già l'interrogante aveva chiesto al ministro, con interrogazione numero 7192, quali provvedimenti riteneva prendere, e gli fu ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

sposto che gli opportuni provvedimenti sarebbero stati presi dopo la definitiva pronuncia dell'autorità giudiziaria.

I fatti avvennero nel 1951, furono denunciati al procuratore della Repubblica l'8 novembre 1952, la condanna del tribunale di Taranto ebbe luogo con sentenza del 3 ottobre 1955 e la conferma della Corte d'appello l'11 giugno 1956.

L'interrogante ritiene siano passati troppi anni e vi siano state sufficienti conferme sulla colpevolezza dell'imputato per aver necessari motivi per i provvedimenti disciplinari contro il colpevole.

L'interrogante richiama l'attenzione su un giudizio della medesima Corte d'appello che recita: « ... la Corte non ritiene dover ridurre la pena, nè accordare le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e della qualità dell'imputato il quale, data l'indole del suo impiego, aveva l'obbligo di non tradire la fiducia che i contribuenti ripongono nei funzionari preposti ad un settore particolarmente delicato della pubblica amministrazione ». (26605).

RISPOSTA. — Nella risposta alla precedente interrogazione n. 7192 venne precisato che, essendo in corso procedimento penale, iniziato con rito formale dalla procura della Repubblica di Taranto, a carico del signor Zicari Carmine, procuratore capo delle imposte dirette, era preclusa, per il tassativo disposto dall'art. 71 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la possibilità di proseguire anche in via disciplinare nei confronti dello Zicari.

Era, altresì, precisato che l'amministrazione avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti dopo la definitiva pronuncia dell'autorità giudiziaria.

A tal fine, l'amministrazione ha costantemente seguito — tramite l'intendenza di finanza di Taranto — i vari stadii del procedimento penale.

Non risulta che detto procedimento sia stato già concluso con sentenza definitiva, in quanto la sentenza emessa l'11 giugno 1956 dalla Corte di appello di Lecce è stata gravata di ricorso per cassazione, tuttora pendente.

Rimane, pertanto, ancor ferma l'accennata preclusione dell'azione disciplinare che, giusta il disposto dell'articolo 107 del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, entrato in vigore il 1° luglio 1956, riprodotto nell'articolo 117, del vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non può essere promossa

fino al termine del procedimento penale, e, se già iniziata, deve essere sospesa.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BONOMI, TRUZZI, GORINI, SODANO, ZANOTTI, BOLLA, FRANZO E GEREMIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare nei confronti dei gruppi industriali zuccherieri che non hanno ancora provveduto, e non sembra siano disposti a provvedere, al saldo della produzione di bietole della campagna 1956 spettante ai coltivatori e ai partecipanti e mezzadri per un ammontare che supera i quattro miliardi e mezzo di lire.

Gli interroganti chiedono inoltre se di fronte allo stato di fatto segnalato, per cui le categorie agricole interessate sono in continua e grave agitazione, anche in vista delle prossime consegne di bietole della campagna 1957, il Governo non ritenga opportuno sancire con provvedimenti legislativi gli accordi intercorsi in sede ministeriale in data 13 marzo 1957 tra le categorie produttrici e gli industriali zuccherieri, e nel contempo, fissare tassativamente il prezzo delle bietole delle campagne 1956 e 1957 sulla base di lire 73,71 per chilogrammo di zucchero prodotto. (27152).

RISPOSTA. — In attuazione degli accordi conclusi nella riunione tenuta il 13 marzo 1957, presso il Ministero dell'industria e del commercio per la normalizzazione del settore bieticolo-saccarifero, il comitato interministeriale dei prezzi ha adottato il 12 luglio 1957 le seguenti decisioni:

1) con provvedimento n. 660, sono stati confermati, per le barbabietole da zucchero di raccolto 1957, il prezzo e tutte le altre condizioni di cessione stabilite per la decorsa campagna con il provvedimento del 22 marzo 1956, n. 547, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1956, n. 74.

Con lo stesso provvedimento n. 660, per concorrere agli oneri afferenti all'adeguamento delle scorte di zucchero, è stato disposto di effettuare, sul saldo del prezzo delle barbabietole consegnate nella campagna 1956, una trattenuta di lire 2 per chilogrammo di zucchero ottenuto nella stessa campagna in base alla tabella di resa e, sul saldo del prezzo delle barbabietole consegnate nella campagna 1957, una trattenuta di lire 0,50 per chilogrammo di zucchero di produzione 1957, sempre in base alla tabella di resa.

Oltre a disporre per l'immediato pagamento del saldo prezzo bietole 1956, le società saccarifere hanno, fra l'altro, convenuto:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

— che il prezzo e le altre condizioni di cessione delle barbabietole da zucchero delle campagne 1956 e 1957, di cui al citato provvedimento CIP n. 547 del 22 marzo 1956, debbono intendersi fermi ed inderogabili;

— che i prezzi e le altre condizioni di cessione delle barbabietole da zucchero di raccolto 1956 e 1957, oggetto di precedenti impegni e contratti, non conformi a quanto stabilito con il provvedimento CIP n. 547 del 22 marzo 1956, debbono intendersi sostituiti dal prezzo e dalle condizioni richiamati dal citato provvedimento prezzi;

— che quanto sopra formerà oggetto, per il 1957, di singoli contratti tra l'associazione nazionale bieticoltori e le varie società saccarifere, nonché tra queste ultime ed i singoli coltivatori con l'intervento della stessa associazione nazionale bieticoltori.

2) con provvedimento n. 661, è stato disposto il rimborso, da parte della « cassa conguaglio trasporti zucchero », delle spese di trasporto dello zucchero avviato all'estero nel periodo dal 1° novembre 1956 in poi, fino alla concorrenza di tre milioni di quintali.

L'ammontare della somma da riconoscere a tale titolo alle aziende saccarifere interessate, per lo zucchero spedito all'estero, è stato fissato in lire 2,65 al chilogrammo, al netto della maggiorazione di cui al punto 2) del precedente provvedimento CIP n. 202 del 26 novembre 1949 e successive modificazioni;

3) con provvedimento n. 662, è stata disposta la costituzione, con decorrenza dal 1° agosto 1957 di una cassa per il conguaglio fra le aziende saccarifere degli interessi passivi sullo zucchero.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in qual modo intende intervenire in favore del chiostro e del duomo di Cefalù per la realizzazione di opere di restauro quanto mai urgenti ed indispensabili, considerato il serio pericolo di perdere irrimediabilmente tanto insigne patrimonio d'arte. (27320).

RISPOSTA. — La questione relativa al restauro del duomo di Cefalù e dell'annesso chiostro, è stato oggetto di attento esame da parte di questa amministrazione e degli enti locali interessati, attesa la complessità e delicatezza dei lavori da eseguirsi e l'eccezionale importanza storico-artistica dell'insigne edificio.

Di recente è stato dato l'incarico al professor Muzio, presidente della III sezione del

Consiglio superiore delle antichità e belle arti, di effettuare un sopralluogo per addivenire sollecitamente ad una concreta definizione dei criteri cui informare il restauro e dell'ordine da seguire nelle opere.

Nella seduta del 4 luglio 1957, quel consesso, udita la relazione del professor Muzio, ha espresso il parere che il rifacimento del pavimento del duomo, deve basarsi sulla conservazione del materiale originario con un'accurata opera di ripristino; che venga rifatta la pavimentazione del sagrato barocco, il quale deve essere mantenuto nell'attuale forma; che siano eseguiti restauri alla parte absidale, la riparazione dei tetti e la canalizzazione delle acque.

Il consiglio superiore ha anche affermato urgentissimo il restauro della parte più antica del chiostro, dichiarandosi favorevole al completamento *ex novo* del lato sud, lasciando la costruzione sul lato orientale con le grandi arcate e ricostruendo quella centrale demolita.

Mentre per i lavori relativi alla pavimentazione sono da tempo stanziati lire 20 milioni il Ministero, per quanto riguarda le altre opere succitate, farà luogo quanto prima ai relativi finanziamenti con la gradualità resa necessaria dalla natura delle opere stesse e dalla disponibilità dei fondi di bilancio.

Il Ministro: MORO.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se rispondono a verità i motivi addotti dal compartimento ferroviario di Palermo per il trasferimento del capo stazione signor Vaglica Francesco, sottoposto a procedimento disciplinare per la imputazione di favoreggiamento reale e già prosciolto in istruttoria.

Sembra, invece, che i motivi citati siano stati presentati al Ministero dei trasporti per detto trasferimento, non potendo il compartimento sostenerne altri riguardanti attitudini al servizio dal medesimo dimostrate quale capo stazione di 1ª classe in San Lorenzo Colli, Palermo, e che non risultano dai primi atti trasmessi al Ministero. (28287).

RISPOSTA. — Il capo stazione di 1ª classe Vaglica Francesco, titolare della stazione di San Lorenzo Colli, in data 8 novembre 1955 denunciato unitamente ad altro agente, all'autorità giudiziaria, dai carabinieri di Palermo per favoreggiamento reale aggravato, falso e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con sentenza 23 febbraio 1957 del giudice istruttore presso il tribunale di Palermo fu prosciolto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

dalle prime due imputazioni « per non aver commesso i fatti » e dalla terza « perché il fatto non costituisce reato ».

Visto che neanche in sede di accertamenti amministrativi risultarono, in ordine ai fatti di cui sopra, elementi di responsabilità a carico del citato agente, la pratica venne archiviata.

Il Vaglica poi, indipendentemente da quanto sopra, si era reso responsabile di irregolarità emerse in seguito ad una verifica contabile effettuata presso la suddetta stazione di San Lorenzo Colli, per cui gli venne inflitta la punizione di 3 giorni di sospensione dal grado con privazione dello stipendio: punizione che venne poi ridotta, in via di indulgenza a lire 500 di multa.

Fu unicamente in conseguenza di detto ultimo fatto — e non in seguito all'azione penale — che le autorità ferroviarie locali deliberarono nella propria competenza il trasloco del Vaglica a Palermo C.

Ciò posto, informo ancora che recentemente, in seguito alle vive, insistenti richieste dell'interessato, anche in considerazione che lo stesso è ormai assai prossimo al collocamento in quiescenza, le medesime autorità locali hanno provveduto a restituire il Vaglica a San Lorenzo Colli.

Il Ministro: ANGELINI.

BREGANZE, RUMOR, TOSATO, GEREMIA E FINA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — di fronte al gravissimo disagio morale ed economico determinatosi per i larghi e accentuati licenziamenti verificatisi in varie industrie della provincia di Vicenza — quali urgenti provvedimenti intendano adottare e promuovere, onde ovviare alla situazione così allarmante che si è venuta creando. (27875).

RISPOSTA. — Sulla scorta degli elementi di giudizio acquisiti a seguito di particolari accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato con la interrogazione, risulta che, in effetti, talune aziende della provincia di Vicenza sono venute a trovarsi in una situazione di disagio economico-produttivo. Trattasi, precisamente, del canapificio di Cavazzale, della società A. Pellizzari & figli, della ditta Ceccato & Figli, nonché della fabbrica di cioccolato « Dolomiti ».

1) Canapificio Roi di Cavazzale:

Alla situazione del canapificio si è da tempo particolarmente interessato il prefetto di Vicenza, dal quale, nel novembre del

1956, pervennero segnalazioni nel senso che i titolari dell'azienda ritenevano di considerare conclusa la loro attività industriale, essendo il prezzo della materia prima lontano da quello economico per la loro azienda.

La sistemazione del canapificio è stata considerata, in un primo momento, sotto l'aspetto della possibilità di utilizzare gli impianti attraverso una gestione di cooperative operaie che assumessero separatamente la conduzione degli impianti come segue:

- 1) della officina meccanica;
- 2) della tessitura;
- 3) della filatura.

Tale soluzione, però, non ha avuto seguito, dato che i lavoratori si sono espressi negativamente al riguardo.

Il prefetto di Vicenza ha, quindi, ripetutamente segnalato la opportunità di un intervento dell'istituto per la ricostruzione industriale, diretto a rilevare lo stabilimento e a provvedere alla relativa gestione.

La valutazione di tale proposta rientrava nella particolare competenza del Ministero delle partecipazioni statali; non risulta se e quali concrete iniziative siano state prese nei confronti dell'azienda.

Recentemente la prefettura di Vicenza ha comunicato che l'azienda in parola ha cessato ogni sua attività a decorrere dal 9 agosto 1957.

2) Società A. Pellizzari & Figli.

Come è noto, detta società è uscita recentemente da una grave crisi di origine finanziaria, determinata dalla riduzione del credito da parte degli istituti bancari, a causa della morte del titolare Giacomo Pellizzari.

Si può confidare che, a seguito degli interventi da parte delle autorità locali e centrali, la ditta vada ora gradatamente avviandosi verso un ritmo di attività normale.

Per interessamento di questo ministro, la presidenza dell'I.N.P.S. ha sospeso i provvedimenti coattivi, minacciati alla società Pellizzari per il mancato pagamento dei contributi a suo debito per un rilevante importo.

Inoltre, il Ministero dell'industria ha interessato il Ministero degli affari esteri perché sia opportunamente valutata dalla nostra rappresentanza diplomatica di Washington la nuova situazione politica, venutasi a creare negli stabilimenti Pellizzari a seguito dei risultati delle recenti elezioni della commissione interna, nelle quali i sindacati democratici, C.I.S.L. e U.I.L., hanno ottenuto la maggioranza.

È auspicabile che alla predetta società venga concessa la fornitura di 14 elettropompe destinate alla centrale « Ventura » in Cali-

fornia per un importo di 120 milioni di lire, ciò che favorirebbe la ripresa economica dell'azienda e costituirebbe un notevole successo della nostra industria meccanica sul difficile mercato americano.

3) Stabilimento Ceccato.

Sul ridimensionamento della ditta Ceccato, rapidamente cresciuta e legata alla personalità del suo fondatore, ha influito non poco la morte dello stesso titolare, verificatasi in periodo di primo impegno aziendale e la cui successione ha attraversato faticose vicissitudini.

Dopo laboriose trattative, un accordo è stato raggiunto in data 8 agosto 1957, tra la ditta e la commissione interna. Esso prevede, innanzi tutto, la trasformazione in sospensione a tempo indeterminato dei 97 licenziamenti stabiliti in un primo tempo e dispone, degli altri 170 dipendenti sospesi, la riassunzione graduale di 50 entro il mese di agosto, di 20 entro settembre e di 10 entro il 15 ottobre 1957. Inoltre, la direzione dell'azienda, qualora si riassetti la situazione aziendale, si è impegnata di riassumere in servizio il maggior numero possibile di dipendenti entro sei mesi.

La ditta Ceccato, che ha ripreso il lavoro sulla base di 40 ore settimanali, ha messo a disposizione sei milioni di lire quale fondo per le concessioni di superliquidazione per i sospesi a tempo indeterminato che daranno le dimissioni entro sei mesi, nonché una somma proporzionale per i sospesi a tempo determinato che non potessero essere riassunti entro i sei mesi previsti e la cui sospensione sarà tramutata a tempo indeterminato.

L'accordo prevede, infine, che allo scopo di costituire un fondo di assistenza per i casi più bisognosi, per tre mesi gli operai lasceranno l'importo di un'ora settimanale e la ditta metterà a disposizione una somma di eguale importo.

I motivi della crisi in cui versa la società Ceccato devono ricercarsi anche nella intensificata attività nel ramo della produzione di attrezzature per stazioni di servizio da parte dell'ente nazionale idrocarburi, che pratica una forte concorrenza sul mercato interno.

Al riguardo, comunque, il Ministero dell'industria ha fatto rilevare che, nella carenza di una disciplina delle nuove attività industriali, non può limitare le iniziative in atto da parte dell'ente nazionale idrocarburi. Tuttavia, e compenetrandosi della situazione della società Ceccato, ha interessato recentemente il predetto ente perchè esamini la possibilità di rivedere i piani di produzione dei

materiali suindicati e di passare qualche ordine di lavoro alla ditta in questione, per favorire la soluzione della crisi e la ripresa produttiva dello stabilimento.

4) Fabbrica cioccolato « Dolomiti ».

Altra industria della provincia di Vicenza che si trova in analoga disagiata situazione è la « Dolomiti », la quale fin dal 1955 ha incontrato difficoltà commerciali.

Il Ministero dell'industria ha recentemente prospettato al consigliere delegato della società Motta di Milano la situazione di disagio della ditta e, al fine di evitare la paventata chiusura della fabbrica, lo ha vivamente interessato sulla possibilità di intervenire in qualche modo per una favorevole soluzione della questione. La risposta, purtroppo, è stata negativa.

Ciò premesso, desidero assicurare gli interroganti che, da parte del Ministero dell'industria, come da questa amministrazione — anche per il tramite dei propri organi periferici (ufficio provinciale del lavoro ed ispettorato del lavoro) — la situazione determinatasi presso le ditte e società in questione è stata, ed è, costantemente seguita, mentre varrà pure tenere presente che, di fronte ai lamentati casi di contrazione di attività per varie cause, si possono fortunatamente annoverare, nel vicentino, nuove iniziative industriali, nonché il consolidamento e l'espansione di numerose altre aziende.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

BUBBIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non sia ritenuto opportuno sollecitare prontamente la definizione delle domande di rimborso della maggior tassa di registro pagata sugli atti di trasferimento, in attesa del provvedimento di ammissione del compratore ai benefici della legge per l'incremento della proprietà contadina; quali rimborsi, in relazione ai ricorsi avanzati nel 1954 e nel 1955, risultano esser assai ritardati, causando vivo malcontento da parte degli interessati, che hanno dovuto, nell'attesa dell'ammissione, corrispondere l'intera tassa con notevole sacrificio e vedono ora, con l'eccessiva dilazione del rimborso, compromesso il beneficio su cui si erano basati per l'acquisto. (25512).

RISPOSTA. — La situazione dei rimborsi in questione, fatta eccezione per gli uffici del registro del Piemonte, pur dovendosi riconoscere che il numero delle pratiche pendenti nel settore che ne occupa è alquanto superiore

a quello che è il normale arretrato degli altri affari, non si può fare a meno di rilevare che il ritardo lamentato è dovuto in parte alla mancata presentazione dei prescritti documenti da parte degli interessati ed in parte al fatto che, nonostante la deficienza di personale, gli uffici debbono far fronte all'applicazione di numerosissime leggi di favore che non sono purtroppo di facile e pronta interpretazione.

Si assicura comunque l'interrogante che è stato provveduto a richiamare l'attenzione del competente ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino e delle intendenze di finanza del Piemonte perché il servizio dei rimborsi nel delicato, particolare settore della piccola proprietà contadina sia svolto con la massima sollecitudine possibile.

Il Ministro delle finanze. ANDREOTTI.

BUFARDECI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1°) sul decesso dell'operaio Francesco Ternullo, dipendente della ditta Riva e Mariani di Milano, avvenuto il 18 giugno 1957 mentre lavorava all'interno degli stabilimenti della RASIOM ad Augusta (Siracusa);

2°) sul decesso dell'operaio Domenico Siraci, mentre lavorava per conto dell'impresa Santori, sempre nel comune di Augusta;

3°) sulla grave intossicazione per esalazioni di gas che ha colpito recentemente 10 lavoratori alle dipendenze della ditta COS. ED.IN. (Raion, Augusta). (28231).

RISPOSTA. — Dalle indagini effettuate in merito a quanto forma oggetto della sopra trascritta interrogazione, è risultato che le cause dell'infortunio sul lavoro occorso il 18 giugno 1957 all'interno dei complessi RA.SI. O.M., che hanno provocato il decesso dell'operaio Ternullo Francesco, sono da attribuirsi alla inefficienza del sistema di frenatura a pedale della auto-grue che investì il predetto operaio.

Nei confronti dei responsabili pende procedimento penale per omicidio colposo.

La causa dell'infortunio che ha determinato la morte dell'altro operaio Domenico Siraci, è invece da attribuirsi alla rottura di un ponte improvvisato.

Essendo stato desunto che l'impalcatura era stata approntata senza la osservanza delle specifiche norme di cui agli articoli 7, 16, 17, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è stato redatto rapporto giudiziario a carico dell'ingegnere

Sergio Sartori titolare della ditta e del signor Miotto Umberto, capo cantiere della ditta stessa, per l'acclaramento delle più gravi responsabilità alle quali si può risalire dalle infrazioni accertate e denunciate.

Infine, per ciò che sostanzia l'ultimo punto della interrogazione, faccio presente, in via preliminare, che fin dall'11 aprile 1957, questo Ministero, in seguito a specifica segnalazione della C.G.I.L., aveva interessato l'ispettorato regionale del lavoro di Palermo ad esperire approfonditi accertamenti presso taluni complessi industriali di Augusta, tra i quali la RA.SI.O.M. e COS.ED.IN., per constatare le effettive condizioni in cui si svolgeva il lavoro presso detti stabilimenti, in vista della necessaria tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

I casi di intossicazione, risultati in sede di indagine, sono stati sette, e si è potuto concludere che presso la ditta in parola si sono verificati casi di infortunio da intossicazione di varia gravità.

Si possono così considerare casi lievi quelli occorsi al lavoratore Sicari Giuseppe ed al lavoratore Spinali Emanuele.

Casi più gravi sono da considerarsi quelli occorsi a Lo Giudice Angelo ed a Pinto Angelo.

Caso molto grave è quello riguardante Fario Salvatore.

Caso di malattia professionale è da giudicare, almeno dagli elementi accertati, quello di Granata Tommaso.

A conclusione degli accertamenti effettuati, sono stati contestati i provvedimenti contravvenzionali a carico del responsabile della ditta ed a carico del preposto per le infrazioni rilevate e che possono essere brevemente così riassunte:

— Aver permesso il lavoro in ambienti confinanti con altri dove vi potevano essere gas nocivi, senza avere preventivamente accertate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori, e senza che l'atmosfera venisse sicuramente risanata con mezzi efficaci; non aver fornito ai dipendenti in misura adeguata ed efficiente, gli apparecchi di protezione;

mancata installazione dell'impianto di lavandini;

acclarata inesistenza di latrine ed orinatoi;

constatata inesistenza di adeguati servizi di spogliatoi e refettorio.

Alla COS.ED.IN. sono state infine rilasciate prescrizioni per inadempienze riscontrate, come: modifica di nuovi impianti, for-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

nitura di indumenti speciali per particolari lavori, fornitura di copricapi protettivi dai raggi solari per i lavoratori all'aperto, epper-
ciò esposti.

Sono state, altresì, rilasciate prescrizioni per l'effettuazione delle visite mediche, previste dalle attuali norme vigenti in materia di igiene del lavoro, ai lavoratori addetti alla pulizia ed alla riparazione degli impianti e dei serbatoi predisposti per accogliere piombo tetraetile e benzina etilata, nonché ai lavoratori addetti alla saldatura ad arco ed ossiacetilenica.

Infine, il funzionario che ha esperito gli accertamenti, avvalendosi della disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 — contenente norme generali per l'igiene del lavoro — ha esteso l'obbligo delle visite mediche preventive e delle riviste semestrali a tutti i dipendenti del « reparto meccanico » della COS.ED.IN ritenendoli soggetti a rischi della medesima natura di quelli previsti dalla tabella delle lavorazioni, annessa al decreto presidenziale anzicennato, precisamente ai numeri 23 — lettera a) e 30 — lettera a).

Il Ministro: GUI.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se, oltre alla necessaria e continua opera di vigilanza degli organi periferici del comitato interministeriale prezzi, per evitare ogni turbamento di equilibrio dei mercati, non si ritenga opportuno accelerare al massimo la emanazione di provvedimenti legislativi per la organizzazione dei servizi di approvvigionamento e distribuzione dei generi alimentari e di maggiore consumo, onde determinare la stabilità e, se possibile, il ribasso dei prezzi dei generi stessi. (25538).

RISPOSTA. — Questo Dicastero ha già diramato alle competenti amministrazioni, per il concerto, due nuovi disegni di legge concernenti la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed i mercati all'ingrosso del bestiame e delle carni.

Tali schemi di legge, aventi lo scopo di consentire una migliore funzionalità dei cennati organismi economici, saranno presentati al Parlamento appena si sarà raggiunto il richiesto concerto.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di poter esaminare la possibilità di disporre affinché, possibilmente entro l'esercizio finanziario 1957-58, le frazioni Sibari e Doria, distanti dal capoluogo Cassano Jonio (Cosenza), rispettivamente 24 e 10 chilometri, abbiano il loro cimitero, onde evitare alle popolazioni interessate il disagio che comportano le distanze suddette. (27342).

RISPOSTA. — Il comune di Cassano Jonio non ha finora presentata alcuna richiesta circa la costruzione di un cimitero per le frazioni Sibari e Doria.

Ove detto ente dovesse presentare al competente ufficio del genio civile, a termini dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, una istanza tendente ad ottenere il contributo dello Stato, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, questo Ministero non mancherebbe di esaminare la possibilità di ammettere la necessaria spesa ai benefici della citata legge n. 589, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità di bilancio ed in relazione alle altre richieste del genere.

Il Ministro: TOGNI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inoltrata sin dal 1948 dall'amministrazione comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza), intesa ad ottenere il contributo statale per la sistemazione e l'ampliamento del cimitero. La domanda suddetta è stata rinnovata tutti gli anni ed il relativo progetto ha già subito tre aggiornamenti. (27343).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto finora comprendere tra le opere che sono state ammesse nei decorsi esercizi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori richiesti dal comune di Spezzano Piccolo, essendosi dovuto dare la precedenza ad altri interventi di più inderogabile necessità ed urgenza.

Si assicura, comunque, che è stata presa nota della richiesta del predetto comune per tenerla presente in sede di formulazione di programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro: TOGNI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

BUFFONE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se, successivamente ad altra interrogazione, siano stati istituiti in Calabria, e in quale località, nuovi asili-nido.

In particolare si chiede se non sia il caso disporre perché col nuovo esercizio finanziario venga istituito un asilo-nido in Cassano Jonio (Cosenza), comune di 14 mila abitanti, che impiega gran parte della popolazione femminile in lavori agricoli (raccolta delle ulive, ecc.). (27348).

RISPOSTA. — L'Opera nazionale maternità e infanzia, interpellata da questo Alto Commissariato, ha fatto presente che le persistenti condizioni deficitarie di bilancio non le consentono di assumere nuovi impegni per la creazione di altre istituzioni assistenziali.

Il predetto ente ha, per altro, assicurato che la istituzione di un asilo-nido di Cassano Jonio potrà essere presa in esame, non appena le condizioni finanziarie — che sono attualmente all'esame del Ministero del tesoro — avranno conseguito lo sperato miglioramento.

L'Alto Commissario: MOTT.

BUFFONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano dover esaminare la possibilità di disporre, di comune accordo, per l'istituzione di una caserma di carabinieri nel comune di Papisidero (Cosenza).

L'interrogante ritiene eccessiva la distanza che separa Papisidero dal più vicino centro sede di stazione dell'arma (Mormanno chilometri 23) e pregiudizievole per l'ordine pubblico di detta località. (27469).

RISPOSTA. — Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Papisidero sono normali.

La vigilanza su quel territorio viene esercitata in modo soddisfacente dalla competente stazione di Mormanno, la quale, pur essendo lontana da Papisidero chilometri 25, ha in dotazione un autocamioncino, con cui i militari possono spostarsi rapidamente, in caso di necessità, nei punti più lontani della circoscrizione.

Inoltre nel detto comune funziona un posto di pernottamento carabinieri.

Attesa, altresì, la situazione degli attuali organici, non è possibile istituire nel comune di che trattasi un comando di stazione dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere se, in conseguenza delle urgenti necessità rappresentate dall'amministrazione provinciale di Cosenza, non ritenga di dover benevolmente esaminare la possibilità di concedere i mutui richiesti alla Cassa depositi e prestiti per il pareggio dei bilanci 1955 e 1956. (27471).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che non potendo la Cassa — chiamata, per altro, limitatamente, alle più urgenti operazioni — addossarsi l'intero onere delle integrazioni dei bilanci comunali e provinciali per gli esercizi anzidetti, gli enti con i disavanzi di maggior importo, ed ancora in possesso di cespiti delegabili, dovranno rivolgersi agli altri istituti di credito designati col decreto 22 giugno 1956.

Fra questi istituti, il consorzio di credito per le opere pubbliche si è già dichiarato disposto a compiere siffatte operazioni.

Il Ministro: MEDICI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga giusto promuovere provvedimenti legislativi atti a far sì che i pensionati di guerra, affetti da epilessia, infermità che determinò il trattamento pensionistico, possano essere ammessi al beneficio dell'accompagnamento, in conseguenza delle gravi forme di incoscienza e di pericolosità a cui spesso si perviene a causa di detta infermità. (27723).

RISPOSTA. — Questo Sottosegretariato ha preso in attento esame la proposta dell'interrogante; tuttavia non ritiene di dover promuovere i provvedimenti legislativi richiesti.

Infatti è necessario anzitutto fare una distinzione fra le varie forme di epilessia, come del resto è implicitamente riconosciuto dalla legge in vigore allorché nelle tabelle pensionistiche (4ª categoria n. 14) è detto: «l'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti». La valutazione della gravità dell'epilessia è condizionata dalla pericolosità, dai disturbi psichici, dagli equivalenti, dalla frequenza e dalla gravità degli attacchi, ecc. criteri questi che servono per l'equa assegnazione di categoria.

Il beneficio dell'accompagnamento è accettabile ed equo solo per gli epilettici gravi, da giudicare caso per caso (frequenza e gravità degli accessi, equivalenti psichici o manifestazioni psichiche post-accessuali). In tutti gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

altri casi, numerosissimi e di comune riscontro in tutti gli strati sociali e nelle più varie attività lavorative, non sembra ammissibile il beneficio dell'accompagnamento.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre perché venga introdotto al più presto, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'insegnamento dell'educazione civica. (27724).

RISPOSTA. — L'inclusione dell'educazione civica come materia di insegnamento nelle scuole dipendenti da questo Ministero è prevista dai nuovi programmi di studio in corso di elaborazione.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

CALASSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se conosce la posizione della ditta Del Balzo Francesco agli effetti dell'imposta di famiglia, i cui redditi provengono dalle attività agricole, industriali e commerciali che svolge nel comune di Veglie (Lecce).

Risulta che il comune di Veglie dal 1951 conduce un'azione coraggiosa e costante presso il Ministero delle finanze, per ottenere il riconoscimento della residenza del Del Balzo in quel comune, dove — si afferma — vi permanerebbe quasi tutto l'anno, anziché a Napoli, come l'interessato assume.

Per sapere se in questi ultimi cinque anni il Del Balzo ha corrisposto tributi al comune di Napoli a titolo di imposta di famiglia, in quali misure, e se non creda infine di dover intervenire per fare definire i ricorsi del comune di Veglie interessato. (25559).

RISPOSTA. — In data 23 giugno 1955, 1 e 3 dicembre 1956 il signor Del Balzo Francesco di Presenzano, fu Gennaro, produceva tre ricorsi a questo Ministero — a norma dell'articolo 289 del testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703 — avverso la duplice applicazione, a suo carico, dell'imposta di famiglia da parte dei comuni di Napoli e di Veglie (Lecce), rispettivamente per gli anni 1952 e 1° semestre 1953, per l'anno 1955 e per l'anno 1956.

Poiché a norma dell'articolo 115 del ricordato testo unico per la finanza locale, l'imposta in questione è dovuta per intero al comune nel quale il capo della famiglia ha la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, questo Ministero, chiamato a decidere circa la spettanza del tributo tra i due

comuni di Napoli e di Veglie, incaricava le prefetture di Napoli e di Lecce di svolgere accurate indagini, al fine di conoscere in quale dei due comuni il signor Del Balzo avesse abitualmente dimorato durante il periodo di tempo in contestazione.

Dalle indagini esperite è risultato che il signor Francesco Del Balzo di Presenzano, durante gli anni dal 1952 al 1956, di fatto, ha prevalentemente dimorato nel comune di Napoli, per cui si è predisposto uno schema di decreto, col quale è stata dichiarata di spettanza del comune di Napoli l'imposta di famiglia dovuta dal signor Del Balzo di Presenzano, per gli anni in questione. Tale decreto è stato inviato alle prefetture di Napoli e di Lecce per l'esecuzione.

La vertenza per tali anni deve dunque ritenersi definita.

Tuttora pendente è invece la vertenza relativa ad analoga duplicazione d'imposta, nei confronti dello stesso contribuente, per l'anno 1957: il relativo ricorso trovasi in corso di istruttoria.

Il signor Del Balzo, durante il periodo di tempo in contestazione, è stato regolarmente iscritto nei ruoli della imposta di famiglia del comune di Napoli, per gli importi sotto indicati:

	Reddito imponibile	Imposta
1952	L. 3.850.000	L. 263.494
1953	» 3.970.000	» 275.835
1954	» 3.970.000	» 275.835
1955	» 3.970.000	» 275.835
1956	» 3.970.000	» 275.835

Anche per il 1957 l'imponibile risulta di lire 3.970.000.

Relativamente all'ultimo punto dell'interrogazione, si comunica che non sono pendenti presso questa amministrazione ricorsi prodotti dal comune di Veglie in ordine alla vertenza di cui trattasi.

Infatti, come è noto, la facoltà di ricorrere per duplicazione d'imposta, già conferita dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale ai comuni ed ai contribuenti interessati, per effetto del ricordato articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è ora riservata ai soli contribuenti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CALASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno votato dai braccianti e manovali di Nardò (Lecce), organizzati nella C.I.S.L., nella loro assemblea generale del 10 luglio 1955 e col quale si chiede:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

1°) il funzionamento in quel comune della commissione M.O.L.A. (massima occupazione lavoratori agricoli);

2°) una assegnazione straordinaria di cantieri di lavoro;

3°) una assegnazione speciale di fondi da prelevare sul soccorso invernale, per assistere i più poveri del paese;

4°) la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura, per l'ultimo trimestre, come per legge.

Conoscendo la gravità delle condizioni in cui vivono migliaia di braccianti e manovali di Nardò, molti di essi quasi permanentemente disoccupati, nonostante che il territorio agrario del comune superi i 20 mila ettari di terra; conoscendo il bisogno della più elementare assistenza per le loro famiglie, l'interrogante domanda di sapere se non intende il ministro intervenire, per assicurare, d'accordo con il Ministero dell'interno, ai lavoratori interessati la soddisfazione delle esigenze poste (27780).

RISPOSTA. — Nel comune di Nardò è stata sempre raggiunta la massima occupazione del bracciantato agricolo poiché, operando nella zona l'ente di riforma, la maggior parte dei braccianti veniva da esso assunto ed il residuo numero di lavoratori si rivelava appena sufficiente per soddisfare le richieste avanzate dai datori di lavoro.

Ciò in conseguenza anche della vasta estensione dell'agro di quel comune che supera i 23 mila ettari e sino al punto che, frequentemente, è stata autorizzata l'immigrazione di lavoratori agricoli dai comuni vicini in aggiunta ad un rilevante contingente di piccoli mezzadri e compartecipanti la cui attività lavorativa si svolge, per l'intera annata agraria, nell'ambito dell'agro di quel comune.

Per tale situazione, la competente commissione comunale M.O.L.A. operò avviamenti di impossibile, solo in alcuni periodi di completa stasi dei lavori colturali, provvedendo esclusivamente per quei lavoratori aventi maggior carico familiare ed iscritti negli appositi elenchi come bisognosi.

Risulta che, nell'annata agraria in corso, la commissione ha agito in modo analogo e va operando una completa ed aggiornata revisione delle aziende agricole, procedendo, nel contempo, ad avviamenti di mano d'opera presso quelle aziende che non abbiano assorbito il carico impossibile, notificato dalla segreteria della commissione medesima all'inizio dell'annata agraria.

Si aggiunge che, attualmente, la commissione ha limitato la facoltà di scelta della mano d'opera da parte delle ditte, avviando di autorità i lavoratori più bisognosi, mentre, d'altro canto, è doveroso tener conto del fatto che le aziende agricole sono travagliate, nella maggior parte, da una sensibile crisi economica, in conseguenza dei danni subiti dalle colture a causa delle note calamità atmosferiche e della quasi totale deficienza di prodotto su ben 5 mila ettari di terreno seminato a cereali.

Per ciò che concerne la richiesta di cui al punto 2° della interrogazione, assicuro l'interrogante che nel piano dei cantieri, da istituire in provincia di Lecce nel corrente esercizio finanziario, risultano inclusi, per il comune di Nardò, cinque cantieri per un totale di 17 mila giornate-operaio.

In essi troveranno occupazione 210 operai per un periodo medio di 76 giorni di lavoro e ne sarà disposta l'autorizzazione non appena in possesso dei prescritti elaborati tecnici.

Circa il punto 3°, si è a conoscenza che dal fondo soccorso invernale 1956-57 sono state assegnate all'E.C.A. di Nardò lire 1.800.000, in tre rate di lire 600 mila ognuna.

Inoltre, per consentire a quell'amministrazione di ripianare la gestione di fine campagna, in data 11 luglio 1957 sono state assegnate altre lire 800 mila.

Il Ministero dell'interno ha precisato che, in atto, manca la possibilità di intervenire per ulteriori assegnazioni, ma che la situazione viene seguita attentamente per eventuali interventi sui fondi integrazione bilanci.

Circa, infine, la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura per il terzo trimestre dell'anno in corso, l'ufficio provinciale dei contributi unificati ha assicurato che entro l'agosto avrebbe rimesso al comune di Nardò, per l'esame della competente commissione comunale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 7 novembre 1947, n. 1308, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il terzo trimestre 1957.

Il Ministro: GUI.

CAMANGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se — data la situazione venutasi a creare in conseguenza del suo recente richiamo alla rigida osservanza delle norme riguardanti le procedure per la notifica dei protesti cambiari, e in considerazione del fatto che ormai, trascorso un certo periodo di tempo, tale situazione non pare accenni a normalizzarsi, perdurando gravi inconvenienti e disagio sia per il pubblico che per gli uffici

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

ci interessati — abbia adottato o conti di adottare opportuni provvedimenti.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se il ministro abbia considerato la particolare dolorosa situazione che in conseguenza si è determinata per i dipendenti degli studi notarili che, in numero rilevante sono venuti a trovarsi o rischiano di rimanere senza lavoro. (27884).

RISPOSTA. — Per la regolarizzazione del servizio dei protesti cambiari il Ministero di grazia e giustizia va svolgendo azione diretta non solo ad esortare, ma anche a rendere possibile ai pubblici ufficiali abilitati al compimento di tali atti la scrupolosa osservanza delle norme di legge nell'interesse della popolazione meno abbiente e delle diverse categorie di operatori economici.

Si informa, inoltre, che per la integrale normalizzazione del servizio sono allo studio varie proposte, che la delicatezza e complessità del problema impongono di valutare con la massima ponderatezza, anche per mantenere la riforma nell'ambito della convenzione di Ginevra alla quale le norme interne devono uniformarsi. Conscio, per altro, dell'importanza del problema, il Ministero desidera pervenire al più presto alla formulazione di un provvedimento che, anche se non di riforma radicale e definitiva, porti alla graduale normalizzazione del servizio dei protesti, assicurando l'integrale applicazione della legge.

Per quanto riguarda, poi, la situazione che si sarebbe determinata o potrebbe eventualmente determinarsi nei confronti dei dipendenti degli studi notarili, si fa presente che vertendosi nell'ipotesi di rapporti di natura privata, che si svolgono nell'ambito e nell'esclusivo interesse dei professionisti titolari di detti studi, essi sfuggono ad ogni controllo e disciplina di competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CANDELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sulla scorta di quanto effettuato per gli ex prigionieri della Germania, non intenda riconoscere i diritti delle campagne di guerra e relative indennità agli ex prigionieri dell'Africa. (26798).

RISPOSTA. — La materia dell'attribuzione dei benefici per le campagne di guerra relativamente al conflitto 1940-45 è compiutamente regolata dalla legge 4 aprile 1950 n. 390. E tale legge all'articolo 4, penultimo comma, nel riconoscere il beneficio della campagna di guerra ai prigionieri, non fa alcuna

distinzione fra gli ex prigionieri della Germania e quelli dell'Africa.

E' da far presente, poi, che l'esame dei singoli casi al fine di stabilire se sussistano le condizioni previste dalla citata legge per l'attribuzione dei benefici in parola, non è di competenza del Ministero del tesoro, bensì di quello della difesa.

Per quanto riguarda le indennità relative alle campagne di guerra, di cui è cenno nell'interrogazione, si osserva che al riconoscimento delle campagne stesse non è connessa la concessione di particolari assegni.

Qualora, invece, l'interrogante intendesse riferirsi al trattamento economico spettante ai prigionieri di guerra per il periodo di cattività, si precisa che tale trattamento è previsto in linea generale, e cioè per i prigionieri catturati in qualsiasi settore di operazioni, dall'articolo 40 del regio decreto legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1943, n. 507, concernente il trattamento economico del personale militare e militarizzato facente parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le forze armate operanti, nonché del personale militare in servizio in zona di operazioni.

Il Ministro: MEDICI.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere il testo integrale delle circolari del 28 febbraio 1951, n. 266, del 1° agosto 1952, n. 333 e del 4 dicembre 1952, n. 344, oltre che della decisione del comitato interministeriale dei prezzi (circolare del novembre 1953, n. 394) in tema di prezzi dei prodotti petroliferi. (26989).

RISPOSTA. — Sono state rimesse all'interrogante le circolari appresso indicate:

Circolare del 28 febbraio 1951, n. 266, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1 marzo 1951, n. 50.

Circolare del 1° agosto 1952, n. 333, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1952, n. 180.

Circolare del 4 dicembre 1952, n. 344, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1952, n. 286.

Circolare del 25 novembre 1953, n. 394, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1953, n. 277.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere

quali provvedimenti intenda adottare per promuovere la definizione del ricorso avverso la negata concessione di assegni familiari inoltrato, per il tramite della sede napoletana dell'I.N.P.S., dal lavoratore Fiore Pasquale di Domenico, della classe 1916, dipendente dallo stabilimento Montecatini di Portici (Napoli). (27265).

RISPOSTA. — Con decisione in data 8 agosto 1957 è stata data autorizzazione all'I.N.P.S. a far luogo alla corresponsione degli assegni familiari al lavoratore Fiore Pasquale, in favore di due nipoti; non è possibile ammettere il lavoratore in parola al beneficio degli assegni familiari per i restanti due nipoti, in quanto, dagli accertamenti esperiti, è risultato che il concorso dato dal ricorrente al mantenimento dei nipoti in parola è contenuto nella quota di assegni prevista per due figli o equiparati.

Si ritiene opportuno far presente che il Fiore Pasquale è stato già ammesso con deliberazione dell'I.N.P.S. al beneficio degli assegni familiari nei confronti del nipote Pasquale, fratello dei minori di cui trattasi.

Il Ministro: GUI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare il funzionamento di un adeguato corpo di guardie campestri a tutela della sicurezza pubblica nel territorio agrario di Acerra (Napoli). (28048).

RISPOSTA. — Il servizio di guardiania campestre per la tutela della sicurezza pubblica nel territorio rurale del comune di Acerra viene effettuato con piena funzionalità e continuità dall'istituto di vigilanza « Aquila ».

Qualora l'interrogante intenda fare un indiretto riferimento all'atto deliberativo del 17 marzo 1957, con cui il consiglio comunale di Acerra ha approvato la municipalizzazione di detto servizio con l'istituzione di un contributo speciale obbligatorio da riscuotere con le forme ed i privilegi stabiliti per i tributi comunali, si fa presente che il relativo ruolo, comunicato all'intendenza di finanza di Napoli, non è stato reso esecutivo, in quanto le vigenti disposizioni — così come è stato ritenuto anche dal Ministero delle finanze — non consentono la riscossione del contributo in parola con l'obbligo del « non riscosso per riscosso ».

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere

quali provvedimenti intenda adottare, e promuovere finalmente la definizione del ricorso inoltrato sin dal 20 marzo 1956 dalla lavoratrice Fedele Assunta fu Enrico, dipendente dalla società Montemartini di Napoli, avverso la negata concessione di assegni familiari per i nipoti a carico. (28056).

RISPOSTA. — Il ricorso di cui all'interrogazione è pervenuto a questo Ministero solo in data 26 agosto 1957, corredato dalla relazione sull'esito degli accertamenti disposti dall'ispettorato del lavoro di Napoli.

Detto ricorso è stato accolto e la relativa decisione già comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministro: GUI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere il rilascio, da gran tempo sollecitato, del permesso di porto d'armi per D'Arienzo Giuseppe di Biagio e per Iavarone Antonio di Giovanni, entrambi residenti in Camposano (Napoli), entrambi incensurati. (28277).

RISPOSTA. — Le istanze per la concessione del porto d'arma in favore delle persone menzionate nella interrogazione non sono state accolte, in quanto dai prescritti accertamenti istruttori è risultato che gli interessati non danno affidamento di non abusare della concessione.

Il competente questore, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha pertanto ritenuto di ricusare il rilascio delle richieste autorizzazioni di polizia.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in seguito ai risultati del primo corso di liceo presso il liceo statale di Cittanova (Reggio Calabria) — se è vero che superiori disposizioni abbiano potuto suggerire agli insegnanti di non dare ai genitori degli allievi ragguagli particolareggiati durante l'anno scolastico.

Ciò perché i ragazzi i quali, seguiti dai genitori, durante l'anno scolastico, sono stati dagli insegnanti dichiarati studiosi sotto ogni punto di vista, sono stati successivamente respinti con bassissimo punteggio.

L'interrogante richiama, altresì, l'attenzione del ministro sull'affermazione dell'insegnante di greco di detto liceo, di non poter dare la sufficienza ad uno degli alunni, perché

si sarebbero ribellati gli alunni più indisciplinati della classe. (27111.)

RISPOSTA. — Espletate le opportune indagini si è in grado di comunicare che l'affermazione secondo cui, nel liceo-ginnasio « Gerace » di Cittanova, gli insegnanti sarebbero stati indotti a non dare ai genitori degli alunni, durante l'anno scolastico, ragguagli particolareggiati, non risponde al vero.

Premesso che il Ministero non solo non ha mai vietato ad alcun insegnante, nemmeno sotto forma di suggerimento, di fornire ragguagli ai genitori sul profitto scolastico e sull'andamento dei loro figliuoli, ma anzi ha sempre auspicato un maggiore contatto tra docenti e famiglie, allo scopo di instaurare una sempre più fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, si fa presente che, nel caso particolare, oggetto della interrogazione, il preside del liceo ha provveduto a far affiggere all'albo dell'istituto, per tutta la durata dell'anno scolastico, il foglio che portava indicati, accanto al nome di ogni singolo professore, il giorno e l'ora da lui fissati per i colloqui con i genitori degli alunni.

Per quanto concerne il secondo punto della interrogazione, è appena il caso di ricordare che il giudizio definitivo su ogni alunno è frutto non già del giudizio dei singoli professori, ma di quello che esprime il consiglio dei professori della classe in seduta di scrutinio finale.

Circa, infine, l'ultima parte della interrogazione il preside ha dichiarato e il provveditore agli Studi confermato che l'asserito comportamento dell'insegnante di greco nei riguardi di un alunno è frutto di illazioni del tutto fantastiche e prive di qualunque fondamento reale.

Il Ministro: MORO.

CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è stato emesso il regolamento che disciplina gli esami di Stato.

Chiede, altresì, di sapere se sono state impartite disposizioni affinché i laureati in medicina dell'anno in corso possano tempestivamente sostenere l'esame di Stato prima di essere chiamati al servizio militare. (28274).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 8 dicembre 1951, n. 1378, la quale — tra l'altro — ha riattivato gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, il Ministero ha a suo tempo provveduto ad interpellare la sezione prima del consiglio supe-

riore della pubblica istruzione nonché gli ordini professionali nazionali, per il tramite dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (per le professioni sanitarie) e del Ministero di grazia e giustizia (per le rimanenti professioni), come previsto dall'articolo 3 della citata legge, ai fini della emanazione del nuovo regolamento sugli esami di Stato professionali, da approvarsi con decreto ministeriale.

Appena pervenuti i pareri degli ordini professionali interessati è stato sottoposto all'esame della suddetta sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione lo schema di regolamento, per il suo definitivo parere e per la formulazione delle norme relative ai programmi degli esami.

L'alto consesso, nella adunanza del luglio 1957, dopo ampio ed approfondito esame di tutta la questione, ha formulato le sue definitive proposte.

In seguito a ciò si è subito provveduto a redigere il nuovo regolamento, completo anche dei programmi di esame, sulla base dei pareri all'uopo formulati dal consiglio superiore della pubblica istruzione e dagli ordini professionali. Detto regolamento sarà quanto prima approvato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i laureati in medicina, che dovrebbero sostenere l'esame di abilitazione professionale prima della loro chiamata ai corsi allievi ufficiali, è da far presente che gli esami di Stato hanno luogo in una sola sessione, come avveniva nel passato, nell'epoca che sarà fissata dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

Si prevede che gli esami — come nel passato — debbano aver luogo nei mesi di febbraio-marzo, in modo che vi possano partecipare i laureati delle sessioni estiva ed autunnale. È necessario che gli esami di Stato abbiano luogo in tale periodo anche per il fatto che i laureati in medicina e chirurgia e quelli in medicina veterinaria devono compiere il prescritto tirocinio pratico di sei mesi, prima di essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione professionale. Detto tirocinio, secondo le disposizioni dell'ordinamento didattico (tabelle XVIII e XXXIII annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652), deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento dell'ultimo anno, e cioè verso la metà di luglio.

Assicuro, comunque, che il Ministero, in considerazione delle preoccupazioni prospettate dai laureati in medicina e chirurgia, ha già segnalato la questione al Ministero della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

difesa-esercito, cui è stato chiesto di far conoscere quali provvedimenti quel Dicastero medesimo intenda adottare, allo scopo di evitare la coincidenza dei corsi per allievi ufficiali col periodo di tempo precedente l'annuale sessione di esami di Stato.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

CASTELLARIN. — *Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli consti che il Ministero del lavoro si informa sul partito di appartenenza dei collocatori presso gli uffici provinciali, al fine di dare la preferenza agli iscritti alla democrazia cristiana per quanto concerne il passaggio nei ruoli; e per sapere, in caso affermativo, se non ritiene doveroso porre fine a questa iniziativa sommamente antidemocratica. (28327).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mai preso alcuna iniziativa, nè mai ha diramato disposizioni, tendenti ad assumere informazioni, presso i propri uffici periferici, sul partito di appartenenza dei collocatori, ai fini prospettati dall'interrogante.

Il Ministro GUI.

CASTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Sui provvedimenti che intendono prendere, oltre quelli di immediato soccorso, per alleviare e riparare gli ingentissimi danni causati dal « tornado » abbattutosi ieri sui territori dei comuni di Robecco Pavese, Cicognola frazione Valle Scuropasso e limitrofi, tenendosi presente che la totalità delle abitazioni è pressochè distrutta o gravemente lesionata, mentre le colture ed i raccolti sono irrimediabilmente perduti.

L'interrogante rileva che il pronto e volenteroso intervento di autorità e uffici locali, unito al generoso concorso solidale di tutte le popolazioni della zona, non può che rimanere di necessità circoscritto nell'ambito delle misure di emergenza. (27035).

RISPOSTA. — In seguito ai danni prodotti dal nubifragio del giugno 1957 nella zona del pavese, questo Ministero provvede a disporre tempestivamente tutti i necessari interventi di pronto soccorso e ad eseguire i necessari lavori, perché le famiglie senza tetto potessero rientrare nel più breve tempo possibile nelle loro case.

Si sono anche predisposti i progetti riguardanti la costruzione di edifici pubblici e di

altre opere pubbliche al cui finanziamento si farà fronte con le provvidenze disposte dalla apposita legge 13 luglio 1957, n. 554, per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Gli altri ministeri interessati, da parte loro, hanno fatto sapere che, oltre agli interventi già disposti, i danneggiati dalla predetta calamità naturale possono invocare speciali provvidenze di legge, sia per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, sia per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quelle a favore degli agricoltori danneggiati.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

CAVALLARO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere:

1°) se è a conoscenza del provvedimento del prefetto di Messina che ha concesso una autorizzazione « provvisoria » ad aprire una farmacia nel territorio di Scaletta Zanclea (Messina), mentre la pianta organica approvata con decreto prefettizio del 10 luglio 1956, prevede per il detto comune una sola farmacia, che è regolarmente aperta e funzionante;

2°) se siano rispondenti a verità le notizie che lo stesso prefetto intenda modificare la pianta organica di cui sopra per istituire un'altra sede nello stesso comune di Scaletta, pur non essendoci i presupposti che legittimano la revisione stessa in quanto non si è verificato alcun fatto nuovo dal mese di luglio del 1956 ad oggi. È anche da tener presente che il predetto comune conta appena 3 mila abitanti, e la locale farmacia esistente riceve annualmente il contributo come sede rurale. (26233).

RISPOSTA. — A seguito della morte del dottor Arturo Di Bella, titolare della farmacia del comune di Scaletta Zanclea, il prefetto di Messina ha autorizzato la gestione provvisoria della sede onde consentire agli eredi lo smercio dei medicinali esistenti nella farmacia stessa.

Per quanto riguarda la revisione della pianta organica, si fa presente che il consiglio provinciale di sanità ha espresso parere sfavorevole all'apertura di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune di Scaletta Zanclea. In conseguenza, sarà prossimamente disposta la chiusura della farmacia già appartenente al dottor Di Bella.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

CAVALLOTTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere:

a) le cause delle numerose morti verificatesi fra i vecchi ospitati all'opera pia Trivulzio e al Palazzolo di Milano, così come dovrebbero risultare dall'indagine sanitaria e dalla epierisi necroscopica;

b) se, fra le cause o concause determinanti i decessi, non debbansi ascrivere errori dietetici in rapporto alla calura, insufficienza di liquidi ingeriti, sovraffollamento nelle sale ed insufficienza generica di assistenza infermieristica e sanitaria (quante infermiere per quanti malati);

c) se non ritenga opportuno stabilire una volta per sempre che negli ospizi e negli ospedali per vecchi debbano esistere impianti per il condizionamento d'aria, così come un tempo vennero raccomandati gli impianti di riscaldamento. (27539).

RISPOSTA. — L'istituto pio albergo Trivulzio comprende un ospizio per vecchi sani, con 671 posti-letto e un istituto a carattere ospitaliero, nel quale sono ricoverati 1.421 infermi cronici. Nel periodo di eccezionale andamento climatico (che è andato dal 1° al 10 luglio 1957) si sono avuti:

— nell'ospizio per vecchi sani: 4 decessi (2 uomini e 2 donne) su 671 ricoverati contro nessun decesso verificatosi nella 1ª decade di luglio 1956;

— nell'istituto per vecchi cronici: 41 decessi (20 uomini e 21 donne) su 1.421 ricoverati contro 19 decessi verificatisi nella 1ª decade del luglio 1956.

L'istituto comunale don Luigi Palazzolo di via Aldini è un ospizio di 940 posti-letto che accoglie vecchi di ambo i sessi, affetti da malattie croniche; è di proprietà comunale, ma ne è stata affidata la gestione alle suore povere di don Luigi Palazzolo. Il comune se ne avvale per il ricovero dei vecchi poveri e dei cronici della città, e provvede a rifornirlo dei medicinali occorrenti a mezzo di una sezione della farmacia comunale.

Nel periodo 1°-10 luglio 1957 si sono verificati nell'istituto predetto 13 decessi (6 uomini e 7 donne) su 940 ricoverati, contro i 5 decessi del corrispondente periodo del 1956.

L'istituto Palazzolo, delle stesse suore di don Palazzolo, dispone, a sua volta, di 1.675 letti per malati cronici di ambo i sessi (725 uomini e 950 donne) sia di medicina che di chirurgia. Anche in questo caso i ricoverati sono prevalentemente a carico del comune di Milano, che provvede oltre alle spese di

ricovero alla fornitura gratuita dei medicinali.

Nel periodo 1°-10 luglio 1957 si sono verificati in detto istituto, su 1.675 ricoverati, 43 decessi (25 uomini e 18 donne) contro i 23 decessi del 1°-10 luglio del 1956.

Nel complesso, quindi, su una collettività di 4.707 persone si sono avuti, nella prima decade del luglio 1957, n. 101 decessi contro i 47 del corrispondente periodo del 1956.

Per una esatta valutazione dei dati riportati occorre, però, osservare:

a) che nella prima decade di luglio si è avuto un aumento assai sensibile della mortalità anche nel complesso della popolazione di Milano (abitanti 1.274.245), essendosi verificati 626 decessi contro 353 del 1956;

b) che nell'anno 1956, in condizioni di normalità per quanto ha tratto ai fattori climatici, nel complesso degli istituti di ricovero menzionati (dalla capacità recettiva, si ripete, di 4.707 posti-letto) si erano verificati 1.590 decessi, dei quali 642 nel pio albergo Trivulzio, 248 nell'istituto don Palazzolo di via Aldini e 700 nell'istituto don Palazzolo di via Papa.

Dagli accertamenti eseguiti — su richiesta di questo Alto Commissariato — a cura dell'autorità sanitaria locale, è inoltre emerso che: i soggetti deceduti appartengono ai seguenti gruppi di età:

- N. 2 soggetti da 40 a 50 anni;
- N. 3 soggetti da 50 a 60 anni;
- N. 16 soggetti da 60 a 70 anni;
- N. 52 soggetti da 70 a 80 anni;
- N. 26 soggetti da 80 a 90 anni;
- N. 2 soggetti oltre i 90 anni.

I predetti soggetti sono risultati, inoltre, affetti dalle seguenti malattie:

- malattie cardiocircolatorie in 77 casi;
- malattie dell'apparato respiratorio in 7

casi;

- neplasie in 3 casi;
- marasma senile in 10 casi;
- malattie varie in 4 casi.

Si è trattato, quindi, nella grande maggioranza dei casi di decesso in soggetti di età avanzata (ultrasessantenni) già affetti da malattie croniche in fase di irrecuperabilità.

L'evento mortale si è verificato pressoché all'improvviso in ricoverati allettati immobili, ed è stato caratterizzato dai comuni segni di grave collasso cardiocircolatorio cui, in molti soggetti, si è accompagnata elevazione termica.

L'età avanzata dei deceduti, il loro stato di malattia, la contingenza climatica e la sin-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

tomatologia che ha preceduto il decesso fanno attribuire alle eccezionali condizioni di temperatura ed umidità il ruolo di concausa nel determinismo dell'evento mortale. Di rilievo la constatazione che nessuno degli altri ricoverati ha presentato, né in concomitanza né in contiguità dei malati passati a morte, disturbi riferibili alla stessa causa climatica, a parte il disagio soggettivo.

È stato escluso dagli accertamenti che abbiano contribuito a determinare l'elevata mortalità, processi morbosi legati ad intossicazioni alimentari. Dalle indagini esperite è risultato, infatti, che negli istituti di ricovero ove il fenomeno lamentato ha avuto più evidente estrinsecazione, i servizi di cucina e di distribuzione del vitto hanno funzionato bene: le diete sono risultate sufficienti, la distribuzione del vitto e delle bevande mantenuta nei giusti limiti, senza eccessi né difetti.

È da mettere in rilievo che i decessi si sono verificati sporadicamente nelle diverse sale di degenza ove erano allettati malati in età molto avanzata e in condizioni gravi, e che nessun rapporto si è accertato esistere tra l'esposizione dei locali di ricovero e la frequenza dei casi di morte.

Le condizioni igieniche dei locali si sono mantenute sempre buone. Nel pio albergo Trivulzio è stato anche realizzato il condizionamento dell'aria in due ambienti, per potervi trasferire i malati abbinnevoli di tale presidio.

Non è stato notato sovraffollamento delle sale di degenza, salvo che in alcune corsie dell'istituto don Palazzolo di via Aldini, risultato, per altro, meno colpito.

L'assistenza sanitaria è stata adeguata in tutte le istituzioni in parola, ed è risultato che l'interessamento del personale sanitario è stato attivo ed immediato per le prescrizioni di terapia necessarie, e che il personale ausiliario ha prestato una assistenza premurosa.

Il personale sanitario e di assistenza infermieristica nei tre istituti in parola è il seguente:

Pio albergo Trivulzio: 1 primario medico direttore sanitario. 1 medico vice primario, 12 assistenti e consulenti di specialità. Il personale di assistenza infermieristica e di inservienza è costituito da 3 suore capo-sala, 7 suore infermiere professionali, 8 suore infermiere generiche abilitate, 7 suore non diplomate ma che hanno seguito corsi di cultura infermieristica, 6 infermieri e 3 infermiere in possesso di diploma di abilitazione, 9 infermiere e 10 infermieri che hanno seguito corsi infermieristici. Prestano inoltre

servizio in questa istituzione 39 inservienti ed operai e 170 inservienti donne.

Istituto don Luigi Palazzolo di via Aldini: 1 ispettore sanitario e 3 assistenti oltre ad 1 specialista urologo ed 1 medico di guardia. Vi prestano servizio 1 suora capo-sala, 4 suore infermiere professionali, 6 suore infermiere generiche abilitate e altre 25 suore con mansioni varie. Il personale laico è costituito da 15 uomini (di cui 3 hanno seguito un corso infermieristico) e da 40 donne.

Istituto don Palazzolo di via Papa: 1 medico primario, 1 chirurgo, 6 aiuti, 4 assistenti e consulenti di specialità. Vi prestano servizio 1 suora capo-sala, 4 suore infermiere professionali, 22 suore infermiere generiche abilitate, 1 dentista. Vi sono poi 7 uomini che hanno seguito un corso di assistenza infermieristica, altri 15 che non hanno seguito alcun corso, nonché 11 persone addette ai servizi generali e 26 con mansioni varie.

Nel complesso, tenuto conto della natura particolare delle istituzioni di che trattasi, si può ritenere che l'assistenza sanitaria e quella infermieristica sono assicurate in misura adeguata alle particolari necessità.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima richiesta dell'interrogante è anzitutto da rilevare che già uno degli istituti in parola ha provveduto, come s'è detto, al condizionamento d'aria di alcuni ambienti. Altri ospizi risulta che hanno adottato analoghe provvidenze.

Questo Alto Commissariato, nella sua azione di stimolo acché gli istituti di ricovero dei cronici si diano una organizzazione sempre più rispondente alle moderne concezioni di geriatria, non mancherà di intervenire presso le istituzioni in parola perché provvedano — compatibilmente con le disponibilità di bilancio — a dotare di condizionamento d'aria almeno qualche locale di degenza per fare fronte ad eccezionali evenienze climatiche.

L'Alto Commissario: MOTT.

CAVAZZINI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per venire in aiuto ai coltivatori diretti, ai mezzadri e piccoli fittavoli di alcune zone della provincia di Rovigo, i quali il 12 maggio 1957, sono stati colpiti da una violenta grandinata che ha provocato danni enormi particolarmente alle colture a grano. (26532).

RISPOSTA. — A favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella scorsa primavera sono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

state adottate le provvidenze consentite dalla vigente legislazione.

In particolare, agli ispettorati agrari delle province danneggiate sono state assegnate integrazioni di fondi per la concessione di contributi, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, nella spesa di acquisto di sementi occorrenti per le risemie delle colture distrutte o per le semine di secondo raccolto. Alla provincia di Rovigo sono stati all'uopo assegnati 2 milioni di lire.

Inoltre, alle aziende agricole che, per effetto delle cennate avversità meteorologiche, abbiano subito un danno nella misura del 40 per cento della produzione lorda vendibile, sono state estese, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 dello stesso mese, n. 157, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Si soggiunge che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha promosso l'emanazione della legge 25 luglio 1957, n. 595, che, come è noto, al titolo III prevede la concessione di prestiti di conduzione, in denaro o in natura al tasso del tre per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante a favore delle piccole aziende agricole che sempre per effetto delle avversità meteorologiche degli scorsi mesi di maggio e giugno, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione lorda vendibile.

Si comunica, inoltre, che a norma del titolo IV della stessa legge, sono state effettuate distribuzioni gratuite di grano, prelevato dagli ammassi di Stato, fra le popolazioni bisognose, e in particolare, ai contadini che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione.

Nel settore assistenziale nessun intervento è stato trascurato per portare soccorso alle popolazioni colpite. La prefettura di Rovigo, ha istituito centri di alloggio e di assistenza, ha concesso sussidi (nella nuova misura di 200 lire per i capi famiglia e 150 per ogni altro componente), ed è intervenuta perché si proceda al compimento delle opere di riparazione del collettore padano anche al fine di assicurare lavoro ai disoccupati locali.

In provincia di Rovigo si è svolta, come del resto nelle altre zone colpite, anche un'attiva opera assistenziale a favore dell'infanzia, mediante l'invio in colonia di numerosi bambini e l'istituzione di centri di assistenza O.N.M.I.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* Per conoscere a quale punto si trovino le pratiche di contributo statale per la costruzione dei tre cimiteri del comune di Porto Tolle (Rovigo). (26553).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione dei cimiteri delle frazioni del comune di Porto Tolle, questo Ministero, con foglio del 27 aprile 1957, n. 1494 ha rinnovato la promessa di contributo sulla spesa di lire 21.500.000 ritenuta necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori.

Inoltre, con la stessa ministeriale, l'ente interessato è stato invitato a presentare al competente ufficio del genio civile il relativo progetto entro e non oltre il 31 dicembre 1957.

Il Ministro: TOGNI.

CERAVOLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la ragione per la quale la S.E.T. non procede all'impianto integrale dei servizi telefonici nella città di Paola (Cosenza), ove da anni hanno fatto richiesta di tale concessione moltissimi cittadini, pagando altresì la somma relativa alla spesa dell'impianto. (27818).

RISPOSTA. — Secondo gli accertamenti compiuti dai competenti organi di questo Ministero, dall'ottobre 1956 all'agosto 1957, risultano presentate alla S.E.T., nella sede di Paola, 48 richieste di nuova utenza.

Di tali richieste 3 risultano successivamente rinunciate, 14 soddisfatte, 4 in corso di accoglimento e 27 ancora inevase per mancanza di numeri al centralino locale e per mancanza di coppie nella rete di distribuzione.

Per altro, le richieste inevase troveranno accoglimento nei prossimi mesi, appena ultimati i lavori per l'ampliamento della rete urbana di Paola, attualmente in corso di realizzazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire il dilagare degli atti di abusiva vivisezione sui cani, compiuti da istituti e laboratori in dispregio della legge e senza ottemperare alle norme vigenti in materia.

Per ovviare, pertanto, a quanto è insistentemente lamentato, particolarmente dalla legge nazionale per la difesa del cane, l'interrogante fa appello al ministro affinché venga assicurato il rispetto delle previste procedure, controllando il movimento dei cani catturati

e ricoverati presso i canili municipali e autorizzando gli organi responsabili di detta lega a collaborare all'opera di vigilanza — attualmente insufficiente — da esercitare su tutti gli istituti e laboratori presso i quali vengono compiute operazioni di vivisezione. (27983).

RISPOSTA. — A norma delle vigenti disposizioni (legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata con legge 1° maggio 1941, n. 516), la vivisezione è consentita solo al fine di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, nonché a scopo didattico, quando non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Il controllo sugli esperimenti si esercita sia in forma diretta, attraverso l'opera dei dipendenti organi provinciali e con la collaborazione dell'ente nazionale per la protezione degli animali, sia attraverso l'esame delle relazioni e dei registri che annualmente i direttori degli istituti e laboratori scientifici dello Stato o autorizzati dall'autorità governativa trasmettono a questo Alto Commissariato.

Le eventuali irregolarità od abusi riscontrati nel servizio vengono di volta in volta contestati ai direttori degli istituti, perché provvedano ad ovviarvi nel più assoluto rispetto delle norme vigenti.

Si soggiunge che, con circolare in corso di diramazione, vengono impartite nuove disposizioni per la generale revisione delle autorizzazioni già concesse e, in particolare, per regolare le modalità di cessione agli istituti scientifici dei cani da parte dei canili municipali.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

CIANCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengono opportuno intervenire perché ai lavoratori dipendenti dall'azienda di Stato per le foreste demaniali della provincia di Cosenza, i quali compiono un lavoro proprio del settore industriale, come taglio degli alberi, lavorazione del legno nelle apposite segherie, manipolazione della resina, manutenzione e costruzione di strade, ecc., siano corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per gli addetti all'industria e non, come avviene attualmente, per gli addetti all'agricoltura.

L'interrogante fa presente che il trattamento erroneamente in atto, provoca ai lavoratori una perdita mensile di alcune migliaia di lire, fatto tanto più deprecabile in quanto avviene in un'azienda statale. (28098).

RISPOSTA. — L'inquadramento, ai fini previdenziali, degli operai dipendenti dal corpo di Stato delle foreste demaniali non è, allo stato attuale, regolato da precise norme di legge, per cui viene tuttora seguito il criterio adottato sin dal 1940, allorché si ritenne che il corpo medesimo, non potendo essere inquadrato sindacalmente secondo l'ordinamento allora vigente, potesse essere assimilato, per questa particolare attività svolta, ad un'impresa agricola, e che, per la stessa ragione, i lavoratori da esso dipendenti fossero attribuiti al settore agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunque informato di avere in corso di predisposizione un disegno di legge con il quale vengono dettate norme per l'inquadramento, ai fini previdenziali, degli operai marginali dell'agricoltura. In tale disegno di legge, secondo quanto ha assicurato il predetto Ministero, potrà trovare appropriata risoluzione anche il problema prospettato dall'interrogante.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COLASANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che al personale subalterno, non di ruolo, in servizio presso l'università di Napoli, vengono computati come licenza i giorni di assenza per malattia.

Qualora ciò fosse vero, l'interrogante chiede di sapere come si intendono sanare gli errori del passato, e se si ritiene di dare precisa disposizione per far applicare, nei confronti del predetto personale, le norme contenute nell'articolo 3 della legge 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato. (27356).

RISPOSTA. — Al personale non di ruolo dell'università di Napoli, pagato a stipendio (e cioè, in concreto, al personale subalterno incaricato avente rapporto d'impiego con lo Stato a norma dell'articolo 26 bis della legge 24 giugno 1950, n. 465) viene applicato l'articolo del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 che prevede la concessione di 30 giorni di congedo dopo almeno un anno di servizio. Al personale medesimo, in caso di assenze per malattia accertata dall'amministrazione, viene applicato l'articolo 3 del citato decreto n. 207, a norma del quale al personale stesso è « mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di 3 mesi, se abbia almeno un anno di servizio e per un

periodo di 6 mesi, se abbia un'anzianità di servizio superiore a 5 anni. Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi ».

A quanto sopra si è, per altro, pervenuti, da parte dell'università di Napoli, dopo una certa perplessità, in relazione al fatto che il rapporto d'impiego proprio del personale incaricato (e, come si è detto, trattasi in effetti di personale incaricato) ha carattere precario essendo la nomina effettuata nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di ruolo.

Per quanto concerne il personale comune pagato a giornata, l'università di Napoli concede al personale stesso il congedo ordinario, con la conservazione del trattamento economico dopo un anno almeno di servizio, mentre le giornate di assenza, effettuate per qualsiasi motivo, non vengono retribuite.

Il Ministro: MORO.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Commissario per il turismo.* — Per sapere se ritengono opportuno che in località eminentemente turistiche, come Sorrento, non si installino campeggi in prossimità di complessi alberghieri e neppure per conto di enti che non hanno fini speculativi, ma solo ricreativi ed assistenziali per determinate categorie di cittadini. (27683).

RISPOSTA. — Il Commissariato per il turismo ha da tempo predisposto, d'intesa con questo Ministero, uno schema di disegno di legge sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, fra cui sono anche compresi i parchi di campeggio. Il provvedimento è stato approvato nell'ultima seduta del Consiglio dei ministri.

In attesa di una specifica regolamentazione giuridica della materia, questo Ministero nell'intento di assicurare, da parte degli organi dipendenti, l'applicazione di criteri uniformi nella disciplina dei campeggi, con circolare in data 28 aprile 1954 ai prefetti, confermata in data 11 maggio 1957, nel richiamare le principali norme di legge che, nella specie, possono trovare applicazione, ha prospettato l'opportunità di promuovere, sul piano preventivo, tempestivi interventi da parte dei competenti organi di polizia, dei medici provinciali e dei competenti funzionari degli enti provinciali per il turismo, per rendere più efficace — ed eventualmente simultanea — la necessaria azione di controllo e di vigilanza sui parchi di campeggio stessi.

Tali disposizioni offrono già indubbiamente all'autorità di pubblica sicurezza ed agli enti provinciali per il turismo gli strumenti idonei per disciplinare opportunamente l'apertura ed il funzionamento dei campeggi.

Per quanto concerne Sorrento, si comunica che in detta località in effetti esistono attualmente due campeggi siti a non molta distanza da esercizi alberghieri; tali campeggi, però, sono regolarmente muniti di licenza sanitaria rilasciata dal comune e la loro permanenza riesce gradita ai commercianti ed agli artigiani locali, i quali traggono discreto utile dagli acquisti effettuati dai campeggiatori.

Gli albergatori, invece, il 25 luglio 1957, hanno presentato a quel consiglio comunale, nel cui seno hanno una nutrita rappresentanza, una mozione intesa a promuovere il trasferimento dei cennati campeggi in località più periferiche, senza, per altro, riuscire nell'intento avendo la maggioranza consiliare ritenuto che un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo, in quanto non esistono disposizioni limitative al riguardo, ed atteso che il disegno di legge che dovrà disciplinare i complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale non è ancora operante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, proponendo la rivalutazione delle pensioni agli ex dipendenti degli enti locali nella Venezia Giulia iscritti all'I.N.P.S., in considerazione che gli interessati trovansi in condizioni tali da non poter ulteriormente sopportare il peso della vita. (21210).

RISPOSTA. — Risulta che è stato presentato al Senato dai senatori Piechele, Spagnoli e Benedetti un disegno di legge (n. 2013) diretto:

a) a dichiarare decadute, ad ogni effetto, le convenzioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti di cui all'articolo 69 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 e all'articolo 86 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

b) a reinserire gli iscritti e i pensionati delle varie convenzioni nel regime previdenziale dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e ad ammettere i medesimi a fruire delle casse di previdenza per le pensioni dei dipendenti enti locali, a seconda della loro categoria di appartenenza;

c) a consentire agli iscritti e ai pensionati delle convenzioni, di beneficiare dello stesso trattamento previsto dalle norme in vigore per le rispettive categorie.

Si ritiene, pertanto che, se il suddetto provvedimento di legge sarà approvato, il problema sollevato dall'interrogante potrà considerarsi pienamente risolto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di San Biase (Campobasso) di contributo statale alla spesa prevista per la costruzione di fognature. (25873).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questo Ministero da parte del comune in parola.

Ove una richiesta del genere dovesse essere trasmessa, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherebbe di tenerla presente, nei limiti del possibile, in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Comitato dei ministri, ha fatto presente che ai sensi della recente legge 29 luglio 1957, n. 634, la Cassa per il Mezzogiorno, subordinatamente alla concessione del contributo di cui alla citata legge 589, può assumere a suo carico anche la costruzione delle fognature per quei comuni che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 6 della legge 634.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione in Ripamolisani (Campobasso) delle fognature. (25887).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questo Ministero da parte del comune in parola.

Ove una tale richiesta dovesse essere trasmessa, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherebbe di tenerla presente, nei limiti del possibile, in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato*

dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno. — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Ripamolisani (Campobasso) della rete idrica interna. (25890).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25873, dello stesso deputato, pubblicata in questa pagina).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati la casa comunale di Carpinone (Campobasso), la piazza mercato, i marciapiedi di via Roma, il largo Concezione, la salita Colle e via Fossi, danneggiati dagli eventi bellici. (26182).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha potuto eseguire finora in Carpinone le riparazioni della casa comunale, della piazza Mercato, di via Roma, di largo Concezione e di via Fossi, danneggiati dagli eventi bellici, data l'insufficienza di fondi in relazione al comparativo grado di urgenza di altri lavori del genere da eseguire nella circoscrizione di Isernia.

Si assicura, comunque, che detti lavori saranno tenuti in particolare evidenza in sede di formulazione dei programmi dei prossimi esercizi finanziari.

Per quanto riguarda, invece, la Salita Colle, i lavori di riparazione dei danni bellici sono stati nella totalità eseguiti nell'anno 1955.

Restano, invece, da riparare i danni prodotti alla stessa Salita Colle dall'alluvione dell'autunno-inverno 1953, alla cui esecuzione, non potendo attualmente provvedersi da parte di questa amministrazione per assoluta insufficienza di fondi, potrebbe provvedere il comune interessato invocando eventualmente il concorso dello Stato in base alla legge 30 giugno 1904, n. 293.

Il Ministro TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda necessario intervenire presso l'istituto autonomo delle case popolari di Campobasso, inducendolo a costruire in Carpinone (Campobasso) delle case popolari, essendosi accertate, a seguito di sopralluogo effettuato dall'ispettore generale competente di zona, urgenti necessità abitative. (26183).

RISPOSTA. — È stato interessato l'istituto autonomo per le case popolari di Campobasso perché tenga presente la situazione alloggiativa del comune di Carpinone, includendolo

nei futuri programmi di costruzioni edilizie e per un importo rapportato alla entità delle assegnazioni di fondi che verranno disposte in favore dell'istituto stesso.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda urgente intervenire perché sia completato l'edificio scolastico di Castel Del Giudice (Campobasso), che attende tale completamento, per cui le scuole sono ancora sistemate in luogo del tutto inadatto. (26185).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto finora accogliere la domanda del comune in parola, data l'insufficienza di fondi in relazione al comparativo grado di urgenza di altri lavori del genere da eseguire nella circoscrizione di Isernia.

Si assicura, comunque, che detti lavori, che comportano una spesa di lire 8 milioni, saranno tenuti presenti in sede di formulazione di prossimi programmi di opere per la riparazione di danni bellici.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché anche in Petacciato (Campobasso), il cui abitato venne gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1943, possano essere costruite case popolari. (26256).

RISPOSTA. — L'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso, interessato da questo Ministero, non mancherà di tener presente la situazione del comune di Petacciato, includendolo nei futuri programmi costruttivi.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Santa Croce di Magliano (Campobasso) del primo lotto della rete idrica e fognante, di cui quella popolazione sente assoluto indifferibile bisogno. (26267).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda in data 11 maggio 1957 del comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 23 milioni prevista per la costruzione di un primo lotto funzionante della rete idrica e fognante; al quale proposito è da rilevare che già il Ministero ha concesso il chiesto con-

tributo, aderendo ad una domanda dello stesso comune di contributo alla spesa di lire 20 milioni per la costruzione dell'acquedotto comunale e ad una seconda domanda di contributo alla spesa di lire 3 milioni per la costruzione della rete idrica interna (secondo ed ultimo lotto), per modo che il Ministero deve ora esaminare soltanto l'opportunità di autorizzare il comune ad utilizzare il contributo, concesso per l'acquedotto comunale e la rete idrica interna (secondo ed ultimo lotto), per la costruzione, invece, della rete idrica e fognante (primo stralcio). (26994).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto e della rete idrica interna, il comune di Santa Croce di Magliano ha ottenuto la promessa di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella rispettiva misura di lire 20 milioni e 3 milioni, giusta ministeriali 9 gennaio 1951, n. 294 e 5 dicembre 1952, n. 13437.

Il comune interessato, con istanza del 13 marzo 1957, ha chiesto che il contributo promesso venisse utilizzato, anziché per l'acquedotto e la rete idrica interna, per la costruzione della rete idrica interna e per le fognature urbane.

Tale richiesta è stata accolta da questo Ministero con foglio del 13 luglio 1957, n. 2830/2877.

Per i lavori in questione il comune ha predisposto i progetti, generale e di 1° stralcio, che sono stati recentemente modificati dall'ente interessato secondo i suggerimenti dati dal competente ufficio del genio civile di Campobasso, ed attualmente sono in corso di esame da parte dell'ufficio medesimo.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ente riforma per la Puglia, la Lucania ed il Molise, intende espellere dal fondo assegnatogli il signor Bevilacqua Giuseppe, da Portocannone (Campobasso), e se non creda intervenire perché il detto assegnatario resti sul posto essendosi egli comportato così come si comportano tutti gli altri assegnatari. (26285).

RISPOSTA. — Il signor Bevilacqua Giuseppe ha provocato gravi danni agli impianti arborei del terreno concessogli in conduzione provvisoria, dando in tal modo dimostrazione di non possedere le capacità richieste per l'assegnazione definitiva.

Pertanto, la sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania è stata costretta

ad adottare, nei confronti del Bevilacqua, il provvedimento di risoluzione che per altro non è stato ancora eseguito, in quanto la sezione medesima ha voluto ulteriormente sperimentare le capacità dell'assegnatario.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Palata (Campobasso) delle fognature, compresa fra le opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 10 milioni, prevista per la esecuzione di un primo lotto di lavori. (26319).

RISPOSTA. — Il comune di Palato ha ottenuto da questo Ministero, promessa del contributo di cui all'interrogazione.

Per i lavori richiesti il comune ha predisposto i progetti, generale e di stralcio, che, modificati secondo i suggerimenti dati dal competente ufficio del genio civile, sono stati trasmessi, in data 14 agosto 1957, alla prefettura di Campobasso per il parere del medico provinciale.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a favore del comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), non trovandosi lo stesso in condizioni economiche da poter pagare la quota su di esso ricadente delle rilevanti spese di gestione dell'acquedotto del basso larinese, che a tutt'oggi ammonterebbero alla non lieve somma di lire 6.510.243 oltre agli interessi, richiesta ripetutamente dall'ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (26335).

RISPOSTA. — Nessuna iniziativa può essere presa nè da questo Ministero nè da quello del tesoro in favore del comune di San Martino in Pensilis, per il pagamento all'ente autonomo per l'acquedotto pugliese della quota su di esso ricadente delle spese di gestione dell'acquedotto del basso larinese, in quanto non esiste alcuna disposizione di legge che prevede che le spese di gestione degli acquedotti siano sostenute dallo Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Rotello (Campobasso) del secondo lotto di fognature, per cui è prevista la spesa di lire 5 milioni e per cui

fu promesso, con nota del 5 dicembre 1952, n. 13440, il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (26413).

RISPOSTA. — Il progetto relativo ai lavori di costruzione del II lotto di fognatura, da eseguirsi nel comune di Rotello, è stato modificato ed integrato secondo i suggerimenti dati dal medico provinciale, il quale ha recentemente espresso sull'elaborato il suo definitivo parere di approvazione.

Allo stato attuale è in corso di completamento la prescritta istruttoria della suddetta pratica.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere in qual modo intendono intervenire per evitare che il torrente Scanciello, che attraversa il centro abitato di Castelverrino (Campobasso), metta ancora in pericolo con le sue frequenti piene la casa comunale e numerose abitazioni. (26428).

RISPOSTA. — Il torrente Scanciello, attraversante l'abitato di Castelverrino, non è classificato ai fini dell'esecuzione di opere idrauliche di 3ª categoria, ma rientra nel bacino montano del fiume Trigno, alla cui sistemazione idraulica sta provvedendo, allo stato, la Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Torella del Sannio (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre aiuterebbe i disoccupati locali, consentirebbe la costruzione della importante strada che unirebbe la contrada Santojanni al centro. (26456).

RISPOSTA. — Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base dei piani redatti dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro d'intesa con la prefettura, sentita la commissione provinciale per il collocamento).

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici, che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, opportunamente integrato dalla valutazione del reddito medio.

Agli organi predetti è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Per quanto — tuttavia — concerne l'istituzione del cantiere di cui alla interrogazione, si è spiacenti di dover comunicare che, non risultando la relativa richiesta inclusa nel piano redatto dagli organi su indicati per il corrente esercizio finanziario, non è stato possibile adottare alcun favorevole provvedimento nel senso desiderato.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla inclusione dell'abitato di Durovia (Campobasso) tra i comuni da consolidarsi a spese dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1908, n. 445. (26495).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati sopralluogo dal geologo all'uopo incaricato dal servizio geologico d'Italia e dall'ispettore generale di zona del genio civile, è risultato che i dissesti verificatisi nell'abitato di Durovia non sono di natura tale da giustificare la inclusione dell'abitato stesso nell'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1908, n. 445.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Castelverrino (Campobasso) di una rete di fognature, per cui è prevista la spesa di lire 12 milioni per cui è stato promesso, con decreto ministeriale 27 gennaio 1956, n. 947, il contributo del 5 per cento ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (26497).

RISPOSTA. — Con ministeriale in data 27 gennaio 1956, n. 947, è stato promesso al comune di Castelverrino, il contributo richiesto.

Il predetto ente, ha chiesto ed ottenuto da questo Ministero una proroga fino al 31 dicembre 1956, per la presentazione dei relativi atti tecnici ed amministrativi. A tutt'oggi, per altro, tali atti non sono stati ancora presentati dal comune, per cui in data 10 luglio 1957 sono state rivolte opportune sollecitazioni in merito.

Non appena gli elaborati in argomento saranno pervenuti a questo Ministero, non si mancherà di adottare gli ulteriori, necessari provvedimenti per la sollecita definizione della pratica.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha fatto conoscere che, ai sensi della recente

legge 29 luglio 1957, n. 634, la Cassa per il Mezzogiorno, subordinatamente alla concessione del contributo di cui alla citata legge n. 589, può assumere a suo carico anche la costruzione della rete di fognature, per quei comuni che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 6 della legge 634.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato annullato l'appalto della costruzione della importante strada interprovinciale Tufara (Campobasso)-Castelvetere (Benevento), e precisamente del tronco Tufara Masserba Vitarelli, ed è stato altresì disposto il rinvio ad epoca indeterminata della gara. (26498).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della strada interprovinciale Tufara-Castelvetere, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, furono appaltati in data 1° marzo 1957, all'impresa Tucci con il ribasso d'asta del 32,80 per cento. La Cassa, però, avvalendosi delle sue facoltà discrezionali, non ritenne opportuno approvare l'appalto che fu, pertanto, ripetuto in data 29 maggio 1957, dall'amministrazione provinciale di Campobasso.

In seguito all'esito di tale gara, i lavori suddetti sono stati consegnati all'impresa rimasta aggiudicataria in data 1° luglio 1957.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla aspirazione del comune di Lupara (Campobasso) di essere trasferito dalla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Larino a quella di Campobasso, o subordinatamente, a quella del corrispondente istituendo ufficio di Montagnano. (26682).

RISPOSTA. — Al fine di acquisire gli opportuni elementi di giudizio sulla opportunità di provvedere, in accoglimento delle aspirazioni del comune di Lupara, al trasferimento dello stesso dalla circoscrizione dell'ufficio delle imposte dirette di Larino a quella dell'Ufficio delle imposte dirette di Campobasso, è stata disposta apposita istruttoria, che è tuttora in corso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla co-

struzione in Pizzone (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (26685).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica predisposto per l'attuazione delle provvidenze di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, è stata compresa una previsione di spesa di lire 16 milioni, per la costruzione e l'arredamento dell'edificio scolastico elementare nel comune di Pizzone.

Notizia di quanto sopra è stata già data al comune e agli altri enti interessati.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al completamento della rete interna della fognatura di Castelmauro (Campobasso), per cui è prevista la spesa di lire 36.925.000 ed è stato richiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (26690).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola, sarà tenuta presente in sede di formulazione di programmi di opere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, compatibilmente beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Mafalda (Campobasso) della fognatura, di cui il progetto pare si trovi da mesi presso il Ministero. (26692, 27304, 27791).

RISPOSTA. — Come già è stato comunicato all'interrogante in occasione di altra analoga interrogazione (n. 26973), questo Ministero, con decreto ministeriale 10 aprile 1957, n. 609, ha già approvato, nell'importo di lire 12 milioni, il progetto dei lavori di costruzione della civica fognatura nel comune di Mafalda ed ha altresì, concesso il relativo contributo nella misura del 5 per cento.

Copia di tale decreto è stata trasmessa, con ministeriale 19 giugno 1957, n. 4410, al comune e agli altri enti interessati per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno riparate le fognature del comune di Cerro al Vol-

turno (Campobasso) danneggiate dagli eventi bellici. (26693).

RISPOSTA. — Per il ripristino delle fognature di Cerro al Volturmo, è stata prodotta dal comune la relativa denuncia ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230 per la spesa presunta di lire 3.845.000.

Alla riparazione di tali danni, si cercherà di provvedere, qualora future disponibilità finanziarie lo consentiranno in relazione alle altre analoghe esigenze.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Poggio Rusco (Mantova) della fognatura, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (26700).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, dello stesso deputato, pubblicata in questa pagina).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno destinare dei fondi alla costruzione in Pizzone (Campobasso) di case popolari, di cui quella popolazione ha urgente bisogno, avendo dovuto molti cittadini abbandonare le loro abitazioni in contrada La Madre, a causa della caduta dei massi dalla roccia sovrastante. (26709).

RISPOSTA. — Nessun pericolo sovrasta l'abitato di Pizzone in corrispondenza della parte in roccione già consolidato di « Monte La Mandra » o « Contrada La Madre », e lo stesso può dirsi per la confinante zona il cui consolidamento è di prossima attuazione.

Nel versante a sud, invece, non si ravvisa l'opportunità di procedere ad opere di consolidamento, data la vastità della zona e risultante minimo e quasi inesistente il pericolo per i pochi modesti fabbricati ivi esistenti.

Circa la necessità di procedere alla costruzione di un certo numero di alloggi popolari, si fa presente che non si mancherà di tenerne conto in sede di compilazione dei programmi costruttivi che verranno realizzati nella provincia di Campobasso sia in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, sia in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408, nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

relativa alla costruzione di fognature nel comune di Civitanova del Sannio (Campobasso). (26710).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25887 dello stesso deputato, pubblicata a pag. LI).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione delle strade interne di Pizzone (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo dello Stato alla relativa spesa ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (26712).

RISPOSTA. — Il comune di Pizzone non ha presentato alcuna domanda di contributo.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno riparate le strade interne del comune di Scapoli (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici (26717).

RISPOSTA. — I danni di guerra subiti dalla rete stradale del comune di Scapoli, non sono stati di entità tale da richiedere il totale rifacimento della pavimentazione.

D'altro canto, non essendo possibile, per evidenti necessità esecutive, un ripristino parziale, si è ritenuto di limitare gli interventi a talune strade maggiormente danneggiate.

Comunque, alla riparazione dei danni minori subiti dalle rimanenti strade per cause belliche, si cercherà di provvedere appena future disponibilità finanziarie lo consentiranno.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Scapoli (Campobasso) di una rete di fognature e della rete idrica interna, di cui ha assolutamente bisogno, avvicinandosi il giorno in cui quella popolazione potrà cominciare a godere i benefici dell'acquedotto Campate-Forone. (26718).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25887, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LI).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa ai lavori di bonifica e di arginatura nella zona del torrente Carapello, affluente del Tappino e ricadente nel bacino imbrifero del Fortore, le cui opere idrauliche sono state

classificate con regio decreto 2 novembre 1910 di terza categoria nel comune di Jelsi (Campobasso). (26722).

RISPOSTA. — I dissesti idrologici nella zona del torrente Carapello, non destano, allo stato attuale alcuna preoccupazione, e pertanto non si ravvisa la necessità della esecuzione di opere immediate di sistemazione.

I necessari lavori, comunque, saranno tenuti in particolare evidenza in sede di formulazione di futuri programmi, compatibilmente con la disponibilità di fondi che verranno assegnati per opere del genere, ed in relazione al grado di urgenza di altre opere idrauliche più urgenti ricadenti in altri bacini.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, di cui più volte si è affermata la necessità, nel Vallone Grande, formato dalla confluenza dei valloni Cianfrone e San Simone, di opere trasversali che molto interessano il comune di Lupara (Campobasso), tendenti ad attenuare la notevole pendenza dell'alveo, e nel tronco valloso di difese longitudinali atte a contenere le acque. (26723).

RISPOSTA. — Come già fatto presente all'interrogante in risposta ad analoga sua interrogazione n. 21378, il Vallone Grande, formato dalla confluenza dei valloni Cianfrone e San Simone, scorre in agro di Civitacampomariano e Lupara tra sponde alte e ripide, di natura argillosa, soggette a continui movimenti franosi, fino al pianoro di Lupara, dove, per circa 600 metri, corre in piano tra sponde basse soggette ad erosioni, immettendosi poi nel suo naturale corso, il fiume Biferro.

L'ufficio del genio civile di Campobasso fino dal 1925 iniziò dei lavori tendenti alla sistemazione idraulica del tratto a monte (interessante la strada statale 157 e provinciale Frentana), eseguendo la costruzione di briglie e difese radenti.

Attualmente, si ravvisa la necessità di continuare nel medio tronco la costruzione di opere trasversali tendenti ad attenuare la notevole pendenza dell'alveo, e nel tronco valloso difese longitudinali atte a contenere le acque di massima.

Data però l'entità della spesa, prevista in lire 100 milioni, non è stato ancora possibile provvedere alla esecuzione di tali opere, le

quali saranno tenute presenti, in sede di formulazione dei programmi dei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente, si intende, con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre analoghe urgenti esigenze.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico in Mafalda (Campobasso), essendo i vani, attualmente adibiti a scuola, del tutto inadatti. (26731, 27788, 27843).

RISPOSTA. — Con decreto del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli del 26 giugno 1957, è stato approvato il progetto riguardante la costruzione dell'edificio scolastico in Mafalda, ed è stato concesso il relativo contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Recentemente il comune è stato autorizzato ad esperire la gara di appalto dell'opera suddetta.

Il Comitato dei ministri, dal canto suo, informa che il comune di Mafalda non ha finora presentata alcuna istanza tendente ad ottenere i benefici previsti dalla legge 19 marzo 1955, n. 105.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada, che dalla piazzetta San Rocco dovrebbe condurre alla piazza Vittorio Emanuele dell'ex comune di Castellone al Volturno, e che è molto attesa da anni dalla intera popolazione di Castel San Vincenzo (Campobasso). (26970).

RISPOSTA. — Nessuna pratica riguardante la strada oggetto dell'interrogazione esiste presso questo Ministero.

Da informazioni assunte presso il comune interessato, risulta che tale pratica è attualmente in corso di istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Rocchetta al Volturno (Campobasso) di attribuzione dal 1° gennaio 1957 della quota di canone, dovuta ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, in conseguenza della costruzione

di dighe, bacini ed impianti da parte dell'ente autonomo Volturno, per cui il comune stesso ha subito gravi danni. (26971).

RISPOSTA. — All'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, che prevede la imposizione di uno speciale sovraccanone a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di forza motrice in favore degli enti locali, provvede il Ministero delle finanze.

Tale speciale sovraccanone è dovuto dai concessionari nella misura stabilita dal predetto Dicastero delle finanze a partire dalla data del 1° gennaio 1957 per gli impianti idroelettrici che a tale data erano già in esercizio, e dalla data di effettiva entrata in funzione per tutti gli altri impianti in corso di costruzione o non ancora eseguiti.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada destinata ad unire le borgate Castellone e San Vincenzo del comune di Castel San Vincenzo (Campobasso). (26972).

RISPOSTA. — Nessuna pratica, relativa alla costruzione della strada destinata ad unire le borgate Castellone e San Vincenzo del comune di Castel San Vincenzo, esiste presso questo Ministero o dipendenti uffici.

Con l'occasione si precisa che le due predette borgate, corrispondenti a due comuni soppressi e da tempo fusi nell'attuale comune denominato Castel San Vincenzo, sono contigue e collegate dalla rete stradale interna.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Pescolaniano (Campobasso), di istituzione nel suo territorio, dove esiste vasto spazio pianeggiante, fertile, irriguo, a 750 metri sul livello del mare, di un vivaio forestale sul tipo di quello di « Selva del Campo » in agro di Guardiaregia, avendo il comune dichiarato di essere disposto a fornire gratuitamente il suolo ed essendo in condizioni di fornire l'alloggio ai forestali. (26975).

RISPOSTA. — Nel territorio della provincia di Campobasso, oltre al vivaio statale permanente « Selva di Campo » in comune di Campochiaro, sono in attività due altri vivai forestali, della superficie complessiva di ettari 7,48, gestiti dalla Cassa per il Mezzogiorno,

nonché il vivaio « Feudozzo », in comune di Castel di Sangro, della superficie di ettari 6,43, gestito con i fondi accantonati per i lavori di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dei comuni e degli altri enti (articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) e per mezzo di cantieri-scuola.

Detti vivai sono più che sufficienti per i lavori di rimboschimento in corso nel Molise.

Pertanto, pur apprezzando l'offerta del comune di Pescolanciano, non si ravvisa l'opportunità di istituire un nuovo vivaio nel territorio di detto comune.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Pescolanciano (Campobasso) di costruzione lungo la statale n. 85 « Venafrana » su suolo che il comune sarebbe disposto a rilasciare gratuitamente, di una moderna caserma forestale che fu lì per tanti anni fino al 1933, quando il fascismo inesplicabilmente la sopresse. (26976).

RISPOSTA. — Pur considerando l'offerta del comune di Pescolanciano, questo Ministero non ha la possibilità di provvedere alla costruzione di una caserma forestale nel territorio di detto comune, perché tale opera non è compresa nel piano, approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno, per lo sviluppo delle costruzioni edili per il personale forestale addetto alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646, né può essere utilizzata altra fonte di finanziamento.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Poggio Rusco (Mantova) di bagni ed altre opere igieniche, per cui è stata prevista la spesa di lire 9.860.684. (26991).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LV).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di una rete di fognature in contrada Casale del comune di Durovia (Campobasso), che quella popolazione ansiosamente attende. (27001).

RISPOSTA. — I lavori richiesti sono stati già eseguiti a cura del comune in parola, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Allo stato è in corso di compilazione la contabilità finale da parte del direttore dei lavori.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Bagnoli del Trigno (Campobasso) di contributo statale alla spesa di lire 10 milioni prevista per lavori di sistemazione di quel cimitero. (27075).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LV).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni relativamente al completamento della importante strada provinciale Montemitro-strada provinciale Trignina n. 15, in provincia di Campobasso. (27077).

RISPOSTA. — Il comune di Montemitro è allacciato alla provinciale Trignina n. 15 mediante due strade.

Una denominata « Cerreto » è stata costruita a mezzo di cantieri scuola con i fondi del Ministero del lavoro gestiti dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e risulta transitabile ed in buono stato di conservazione, avendo un fondo di natura prevalentemente roccioso.

I lavori relativi alla costruzione di detta strada, iniziati il 26 novembre 1949, sono stati ultimati in data 14 marzo 1957.

L'altra strada, invece, allacciante il comune stesso alla provinciale Trignina n. 15, risulta in corso di esecuzione a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso con fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

I lavori iniziati il 1° aprile 1953 comportano una spesa complessiva di lire 112.194.313.

Poiché un vasto movimento franoso investe la strada di che trattasi, la Cassa per il Mezzogiorno ha temporaneamente soprasseduto al finanziamento degli ulteriori lavori occorrenti per il completamento, ed ha interessato l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso perché esegua opere di rimboschimento ed imbrigliamento atte a consolidare la zona in movimento.

Il Ministro: TOGNI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'ossario ed all'ampliamento del cimitero di Portocannone (Campobasso). (27079).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25887, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LI).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Portocannone (Campobasso) di contributo alla spesa prevista per il completamento della rete idrica interna. (27080).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta pervenuta da parte del comune di Portocannone a questo Ministero. Ove una richiesta del genere dovesse pervenire, non si mancherebbe di tenerla presente in sede di formazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Con l'occasione si fa presente che con decreto ministeriale del 7 agosto 1953, n. 7381, venne approvato nell'importo di lire 10 milioni il progetto dei lavori di costruzione della rete idrica interna in quel comune e concesso il relativo contributo statale nella misura del 5 per cento.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà provveduto per il versamento — a favore del comune di Lucito (Campobasso) — del sovracanone relativo agli impianti elettrici sul Biferno, di cui detto comune è rivierasco. (27082).

RISPOSTA. — Si premette che, data la indeterminata natura dell'oggetto dell'interrogazione, non è possibile stabilire esattamente che il sovracanone da versare a favore del comune di Lucito sia quello che discende dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, oppure da quella del 4 dicembre 1956, n. 1377.

Tuttavia, qualora l'interrogante si riferisca al primo caso, si comunica che finora soltanto la società elettrica della Campania ha versato, presso la banca d'Italia, per un suo impianto idroelettrico compreso nel bacino imbrifero del Biferno, il sovracanone, alla cui assegnazione si provvederà non appena i comuni o consorzi interessati avranno comunicato di aver o non raggiunto l'accordo circa la ripartizione.

Gli altri concessionari hanno prodotto opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento che sono state sospese dal tribunale competente.

Nel caso, invece, che la interrogazione si riferisca alla legge del 4 dicembre 1956, n. 1377, concernente la sostituzione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, la competenza in materia è attribuita al Ministro delle finanze.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Lucito (Campobasso), di contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa occorrente per la costruzione di fognature e della rete idrica interna. (27083).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Lucito per la costruzione della fognatura, sarà tenuta presente nei limiti del possibile, in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge.

Per quanto riguarda, poi, i lavori di costruzione della rete idrica interna, si comunica che nessuna domanda tendente ad ottenere il relativo contributo dello Stato è pervenuta a questo Ministero.

Ove una richiesta del genere venisse presentata, non si mancherebbe di tenerla presente in sede di formazione di futuri programmi di opere da ammettere ai benefici di cui alla legge n. 589.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere completate le riparazioni dei danni di guerra al cimitero di Lucito (Campobasso), ove occorre ancora riparare la volta della cappella e la gradinata di accesso. (27084).

RISPOSTA. — I danni bellici subiti dal cimitero del comune di Lucito sono stati completamente riparati a spese di questa amministrazione, mediante due interventi effettuati negli anni 1948 e 1957.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere effettuata anche in Lucito (Campobasso), la costruzione di case popolari che sono veramente necessarie per quella popolazione. (27085).

RISPOSTA. — Nessuna richiesta risulta finora pervenuta a questo Ministero.

È stata comunque presa nota della segnalazione dell'interrogante e non si mancherà di esaminare la possibilità di far fronte al fabbisogno alloggiativo del predetto comune in sede di compilazione dei programmi costruttivi che verranno realizzati nel corso dei prossimi esercizi finanziari, in base alle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 2 luglio 1949, n. 408, nei limiti, si intende, delle disponibilità finanziarie e compatibilmente con le molteplici e non meno pressanti esigenze degli altri centri della provincia.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando verranno completati i lavori, previsti sin dal 1955, di consolidamento dell'abitato di Lucito (Campobasso), fra cui la sistemazione della zona in frana mediante rimboschimento e strutture elastiche. (27086).

RISPOSTA. — Per il consolidamento dell'abitato di Lucito, oltre ai lavori eseguiti nel passato nella zona lungo il Vallone Sant'Andrea, sono stati di recente effettuati ulteriori interventi nella zona tra il Vallone Fontana ed il Vallone Molino, per l'ammontare complessivo di lire 8 milioni.

Ulteriori eventuali lavori per il consolidamento dell'abitato in questione, saranno tenuti presenti in futuro, compatibilmente con le disponibilità di fondi ed in relazione al grado di urgenza di altre opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere in qual modo intendano intervenire per la sistemazione dell'alveo del torrente Cigno, affluente del Biferno, che disalveando reca notevoli danni alle terre, già naturalmente povere, del comune di Portocannone (Campobasso). (27088).

RISPOSTA. — Le opere di sistemazione del torrente Cigno, affluente del fiume Biferno, sono incluse in un programma di interventi predisposto dal competente consorzio di bonifica, che il Ministero dell'agricoltura e foreste terrà presente nella formulazione dei programmi dei prossimi esercizi in attuazione della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Nessun intervento, invece, di specifica competenza di questa amministrazione si rende attualmente possibile, non consentendolo le disponibilità finanziarie.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti saranno presi per ovviare ai gravi danni sofferti dall'Umbria, a seguito della gelata del 6 e del 7 maggio 1957. (27090).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 27100, del deputato Angelucci Mario, pubblicata a pag. XIII).

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere congruamente risolto il problema dell'approvvigionamento idrico della popolazione del comune di Cerro al Volturmo (Campobasso). (27099).

RISPOSTA. — L'esito degli studi condotti dalla Cassa per il Mezzogiorno ha confermato l'opportunità e la convenienza di assicurare la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di Cerro al Volturmo con soluzione a carattere locale mediante l'acqua della sorgente Acquara.

Il relativo progetto di massima, che comprende la sistemazione di detto comune, nonché di tutti gli altri del Molise finora esclusi dai grandi acquedotti in costruzione, e che ha subito un ritardo nella ultimazione a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche del periodo marzo-maggio 1957, sarà presentato entro il mese di settembre 1957 agli organi deliberanti della Cassa per il prescritto esame.

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Torella del Sannio (Campobasso), diretta ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa occorrente per il trasporto dell'energia elettrica nelle contrade Coste, Civita Santoianni. (27181).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25887, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LI).

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda necessario disporre una inchiesta, diretta ad accertare se rispondente a verità quanto denunciato all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso dai disoccupati Testa Domenico fu Francesco, D'Ambrosio Antonio fu Michele Valentino Luigi fu Antonio e D'Ambrosio Ugo di Michele, che in Morrone del Sannio (Campobasso) sarebbero stati as-

sunti al lavoro in un cantiere-scuola di lavoro contadini benestanti, coltivatori diretti ed ancora un assessore e due consiglieri comunali, tutti non disoccupati; e quali provvedimenti intende prendere, perché sia rispettata la legge. (27186).

RISPOSTA. — Non ho mancato di predisporre una accurata ispezione circa quanto forma oggetto dell'interrogazione, dalla quale è risultato che tutti i lavoratori avviati al cantiere 030295/L in Morrone del Sannio sono regolarmente iscritti nelle liste dei disoccupati.

Fra gli avviati risultano tre lavoratori agricoli che, per la loro posizione economico-patrimoniale, non dovevano essere immessi nel cantiere.

Fra gli avviati risulta, altresì, il consigliere comunale Ambrosio Alberto, regolarmente iscritto alla I classe con la qualifica di bracciante agricolo.

Al riguardo, è da precisare che, in virtù delle norme vigenti, i consiglieri comunali, i quali risultano iscritti nelle liste di collocamento, possono, al pari degli altri lavoratori, essere avviati nei cantieri per disoccupati.

Comunque, il collocatore di Morrone del Sannio è stato richiamato dal funzionario ispettore ad una più rigorosa osservanza delle norme che regolano l'avviamento dei lavoratori nei cantieri.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è esatto che nel periodo 23 giugno-30 settembre 1957 sarà sospeso il transito degli autotreni e degli autocarri nei giorni festivi dalle ore 0 alle ore 24 sull'autostrada Firenze-mare, e se, in caso affermativo, non ritengano di riesaminare il provvedimento sia per la legittima tutela degli interessi degli autotrasportatori, sia per accertare anche l'aderenza al dettato costituzionale. (27275).

RISPOSTA. — Il divieto di far circolare durante i giorni festivi (dalle ore 0 alle ore 24) compresi fra il 23 giugno ed il 30 settembre 1957 gli autotreni e gli autocarri lungo l'autostrada Firenze-mare è stato adottato, col parere favorevole dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la Toscana, al solo scopo di rendere più agevole e sicura la circolazione delle autovetture lungo detta arteria (molto intensa durante le giornate festive di detto periodo), eliminando il traffico lento ed ingombrante rappresentato appunto dagli auto-

treni e dagli autocarri, i quali in dette giornate — come risulta dalle statistiche — transitano in numero molto inferiore a quello dei giorni feriali. Poiché detto provvedimento di sospensione del traffico rientra fra quelli previsti dal regolamento per la circolazione lungo l'autostrada, emanato in base all'articolo 23 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 (codice della strada), non è dato di vedere sotto quale profilo l'interrogante possa ritenere infirmato d'incostituzionalità il provvedimento adottato.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Mascioni, frazione del comune di Campotosto (L'Aquila), dell'edificio scolastico. (27299).

RISPOSTA. — Con decreto del provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, è stato approvato nell'importo di lire 13.500.000 il progetto riguardante la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Mascioni del comune di Campotosto.

In data 5 agosto 1957 sono state impartite al riguardo opportune disposizioni agli enti interessati, per l'appalto e l'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, questo è subordinato alla richiesta da parte del comune dei maggiori benefici previsti dalla legge 19 marzo 1955, n. 105.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come concilia il proposito del Governo di voler aiutare le aree depresse del Mezzogiorno con il fatto che, pur a distanza di tanti anni dalla fine della guerra, non si riescono a veder riparati ancora i danni dalla stessa prodotti, fra i quali i danni recati dagli eventi bellici ad alcune strade interne del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso) che è ormai stanco di sentir parlare di deficienza di fondi. (27303).

RISPOSTA. — Ai lavori di riparazione delle strade interne di Cantalupo del Sannio danneggiate dagli eventi bellici, non si mancherà di provvedere in relazione alle future assegnazioni di fondi per la esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per la sistemazione con briglie del torrente Mordale, che fiancheggia il comune di Civitacampomarano (Campobasso). (27305).

RISPOSTA. — Il torrente Mordale trovasi effettivamente in uno stato di forte dissesto geologico come tutto il bacino imbrifero del Vallone Grande.

Il comprensorio di cui trattasi rientra nel bacino montano del fiume Biferno, classificato con regio decreto 4 febbraio 1915 n. 163, le cui opere di sistemazione idraulico-montana sono attualmente finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi invocati dall'interrogante potranno, pertanto, avere luogo qualora il predetto ente provveda al relativo finanziamento, in quanto, l'assoluta mancanza di fondi non consente attualmente alcuna possibilità di intervento da parte di questa amministrazione.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Civitacampomarano (Campobasso) di contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa prevista per la costruzione di una rete di fognature. (27306).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 30 luglio 1957, n. 5593 è stato approvato, nell'importo di lire 4.800.000, il progetto dei lavori di completamento della civica fognatura del comune di Civitacampomarano ed è stato, altresì, concesso il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella misura del 5 per cento.

Notizia di quanto sopra è stata data al comune e agli altri enti interessati, per l'appalto e il conseguente inizio dei lavori.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Civitacampomarano (Campobasso) di contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 4 milioni prevista per la sopraelevazione e l'ampliamento della sede municipale. (27307).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 26690, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LV).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i gravi danni, recati dagli eventi bellici, alla strada M. Pietravalle di Macchiagodena (Campobasso), che, a seguito delle mancate tempestive riparazioni, è diventata assolutamente intrafficabile. (27416).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, dello stesso deputato, pubblicata a pag. LV).

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire, perché l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso esprima parere favorevole alla richiesta del comune di San Paolo Matese (Campobasso) di taglio straordinario per il 1958 di almeno 1.500 piante di alto fusto di faggio del bosco comunale « Parco e Pietralavorata », in modo che possa essere approvata la deliberazione in data 10 febbraio 1957, n. 13 del predetto comune, che ha stabilito di effettuare tale taglio, non sapendo come altrimenti provvedere alla dismissione delle sue passività, che ammontano ad oltre sei milioni di lire. (27417).

RISPOSTA. — Il taglio boschivo straordinario richiesto, per esigenze di bilancio, dal comune di San Paolo Matese, non può essere autorizzato perché lesivo degli interessi del comune medesimo.

Infatti, nella faggeta « Parco e Pietralavorata » dell'estensione di otto ettari circa, trattata a scelta nel 1953-54, un prematuro intervento comprometterebbe la ripresa vegetativa e consentirebbe un prelevamento esiguo di massa legnosa.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del bacino artificiale in contrada Pantano della Zittola, del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), prevista dalla domanda presentata dalla commissione impianti Sangro S. M. E., Terni, per la utilizzazione, a scopo idroelettrico, delle acque del fiume Sangro e relativi affluenti. (27421).

RISPOSTA. — L'istruttoria sulla domanda della comunione impianti Sangro S.M.E.-Terni per lo sfruttamento a scopo di produzione di energia elettrica dei deflussi dell'alto e medio bacino del Sangro è stata ormai espe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

rita dall'ufficio del genio civile di Chieti, che di recente ha rimesso gli atti relativi a questo Ministero.

Poiché, però, la derivazione interessa anche la circoscrizione territoriale degli uffici del genio civile di Campobasso e di L'Aquila, si è in attesa, per poter investire il consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere definitivo sulla concedibilità o meno della chiesta derivazione, dell'avviso dei detti uffici sollecitati al riguardo.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni, recati dagli eventi bellici, alle strade interne del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (27422).

RISPOSTA. — Per la riparazione delle strade interne del comune di Montenero Valcocchiara, oltre agli interventi già effettuati nel passato, per una spesa di lire 3 milioni, sono attualmente in avanzato corso di esecuzione lavori per l'importo di lire 3.276.000.

Il completamento delle riparazioni delle strade di che trattasi sarà tenuto presente subordinatamente alle future disponibilità di fondi, ed in relazione al grado di urgenza di altre opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intende prendere, perché siano eliminate le deficienze varie, con le quali furono purtroppo costruiti diciannove centri luminosi in Montenero Val Cocchiara (Campobasso), in modo che non avendo voluto l'U.N.E.S., prenderli in consegna, sono rimasti inattivi fra le proteste di quella popolazione, che ne sente assoluto bisogno. (27434).

RISPOSTA. — Nell'anno 1953 vennero eseguiti a cura dell'ufficio del genio civile di Isernia, per un importo di lire 200 mila, i lavori di ripristino dei danni di guerra subiti dalla rete di illuminazione pubblica nel comune di Montenero Val Cocchiara.

Tali lavori, che riguardavano il ripristino di venti punti luminosi, mediante la costruzione dei bracci distrutti ed il rifacimento delle relative linee di alimentazione, furono eseguiti con gli identici materiali ed accorgimenti tecnici a suo tempo adottati per la costruzione dell'intero impianto di pubblica illuminazione, come può rilevarsi dall'esame della restante parte della rete rimasta non danneggiata.

Non si comprendono, pertanto, le difficoltà frapposte dalla U.N.E.S. alla accettazione dell'impianto dei venti centri luminosi in parola, i quali furono da essa rilevati, così come sono e senza eccezione alcuna, dalla società elettrica alto Sangro (S.E.A.S.), fornitrice dell'energia elettrica per il comune in questione, ed a cui la U.N.E.S. stessa subentrò nella gestione degli impianti elettrici prima della guerra.

Ciò premesso e considerato che il tratto di rete eseguito dall'ufficio del genio civile di Isernia non è per nulla dissimile dal resto dell'impianto in funzione, e che, trattandosi di ripristino di opere distrutte dalla guerra, non è consentita alcuna innovazione o modifica sostanziale, ogni e qualsiasi eventuale richiesta della U.N.E.S. per migliorie o modifiche, dovrà essere rivolta direttamente al comune di Montenero Val Cocchiara.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuna l'emanazione di un provvedimento legislativo col quale siano inquadrati nel ruolo del personale stagionale delle coltivazioni dei tabacchi coloro che, quali combattenti e reduci, furono assunti negli anni 1947, 1948 e 1950 ed abbiano prestato servizio, sia pure saltuariamente, superando, però, novanta giorni lavorativi in un anno. (27436).

RISPOSTA. — Tutto il personale delle coltivazioni che aveva titolo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, all'inquadramento a ruolo, è stato da tempo già tutto inquadrato nelle tabelle organiche.

Da tale inquadramento è rimasto escluso soltanto quel personale che non aveva la qualifica di temporaneo, cioè quel personale che veniva reclutato, tramite gli uffici di collocamento, senza alcuno stabile rapporto, per lavori di carattere stagionale.

Non esiste alcun apposito ruolo di stagionali, nel quale l'interrogante vorrebbe che fossero inquadrati i combattenti e reduci assunti saltuariamente per lavori stagionali negli anni 1947, 1948 e 1950, nè un siffatto ruolo può essere logicamente istituito in quanto manca il presupposto di un lavoro a carattere continuativo.

A disciplinare i lavori a carattere stagionale, lavori che in media hanno una durata che non eccede i 180 giorni all'anno, è stata emanata l'apposita legge 31 marzo 1955, n. 265, in base alla quale la amministrazione provvede al reclutamento delle maestranze, di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

volta in volta occorrenti, tramite gli uffici di collocamento; maestranze alle quali è corrisposto il trattamento economico stabilito dalla legge stessa.

Per quanto sopra esposto, nessuna iniziativa e nessun provvedimento può essere preso dall'amministrazione dei monopoli di Stato nel senso richiesto dall'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), in data 6 luglio 1956, di contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, alla spesa prevista per la costruzione della rete idrica. (27435).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda in data 28 giugno 1956 del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 25 milioni prevista per la costruzione di una rete di fognature. (27437).

RISPOSTA. — Le domande del comune di Montenero Val Cocchiara, saranno tenute presenti in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere più dettagliate notizie circa la spesa per pubblicità, sostenuta dal C.O.N.I. tenendo ben distinti i milioni, che si affermano spesi per la stampa, per la radio, per i concorsi speciali, per clichés e flani, e chiarendo come si siano autorizzate lire 42.457.938 per « varie ». (27472).

RISPOSTA. — Il complesso delle erogazioni per spese di pubblicità passiva, sostenute dal C.O.N.I. per la gestione totocalcio nell'esercizio 1955, in lire 199.413.391 è così ripartito:

pubblicità a mezzo stampa	L.	95.913.776
pubblicità a mezzo radio	»	11.309.893
pubblicità a mezzo concorsi speciali	»	17.388.355
spese clichés e flani	»	2.343.429
pubblicità varia	»	72.457.938

Per quanto riguarda la pubblicità effettuata a mezzo della stampa, si chiarisce che trattasi di annunci ed inserzioni eseguiti a mezzo di agenzie di pubblicità, riguardanti il concorso pronostici « totocalcio », come risulta dal seguente dettaglio:

pubblicità a mezzo S.P.I.	L.	39.762.352
pubblicità a mezzo Manzoni	»	6.958.206
pubblicità diverse (Rezzara, Breschi, S.A.P.U., S.A.E.P., S.I.P., ecc.)	»	17.433.589
pubblicità su quotidiani e stampa varia	»	15.374.603
pubblicità su giornali e ri- viste sportive	»	12.745.026
pubblicità a mezzo agenzie di informazioni	»	3.640.000
Totali	L.	95.913.776

Per la pubblicità a mezzo radio, per la quale la spesa ammonta a lire 11.309.893, si fa presente che trattasi di liquidazione di fatture della S.I.P.R.A. per comunicati vari e trasmissioni delle colonne vincenti del monte premi e delle quote assegnate ai giocatori vincenti.

In ordine alla pubblicità a mezzo di concorsi speciali che ha comportato una spesa di lire 17.388.355, si chiarisce che essa concerne una forma particolare propagandistica effettuata attraverso concorsi pronostici tra giornali quotidiani con pagamento dei relativi premi e delle spese inerenti allo svolgimento di tali concorsi.

Relativamente alle spese per clichés e flani, ammontanti a lire 2.243.429, trattasi di liquidazione di fatture per forniture di clichés e flani di carattere pubblicitario, fotoincisioni e fotografie contenenti motivi propagandistici per lo sviluppo dei concorsi pronostici.

Le spese per « pubblicità varia » riguardano, in particolare, erogazioni effettuate per conferire sempre maggiore popolarità al giuoco e si suddividono nelle seguenti voci:

pubblicità a mezzo manifesti	L.	314.430
materiale di pubblicità per il funzionamento delle ricevi- torie (tabelloni dei risultati, targhe, calendarietti, porta- bollini, ecc.)	»	16.235.258
doni ai ricevitori ed al pubbli- co (fermasoldi, portachiavi, bustine in pelle con matite, agende, carte da gioco, palle di gomma, ecc.)	»	11.283.820

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

materiale di propaganda (cartelle e borse di pelle con la dicitura « totocalcio », portafogli, stilofori, portablocchi, notes, cartoline, dizionario dello sport, ecc.) . . . »	10.140.030
premi per il concorso « totocalcio » di Natale 1955 costituiti da binocoli assegnati per sorteggio ai giocatori non vincenti »	4.480.400
Totali L.	42.457.938

A tale somma occorre aggiungere altra erogazione — imputata alla voce « pubblicità passiva » — concernente un contributo annuale di lire 30 milioni a favore dell'istituto di previdenza dei giornalisti italiani « Amendola ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Fossalto (Campobasso) dell'edificio scolastico e quella relativa alla costruzione di edifici scolastici nelle borgate Pesco Orlando, Lisciano, Perazza, Campofreddo, Collevicario, Santa Agnese e Costalda di detto comune. (27476).

RISPOSTA. — Nel decorso esercizio finanziario non è stato possibile includere nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 — programma che viene formulato dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione — la spesa occorrente per la costruzione di edifici scolastici richiesta dal comune di Fossalto, in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la preferenza ad opere che rivestono carattere di maggiore urgenza.

Si assicura, comunque, che le prospettate necessità saranno tenute presenti, con ogni considerazione, in sede di formulazione del programma del corrente esercizio finanziario.

All'uopo, per altro, è necessario che il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovi entro il 30 settembre 1957 le richieste al competente provveditorato agli studi.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica

relativa alle riparazioni delle strade interne del comune di Fossalto (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (27478).

RISPOSTA. — Per la riparazione delle strade interne del comune di Fossalto, questa amministrazione ha già eseguiti i relativi lavori per il complessivo importo di lire 5.500.000.

Con tali lavori sono state integralmente riparate le strade suddette nè, d'altro canto, alcuna denuncia per ulteriori interventi è stata presentata dall'ente interessato ai sensi della legge 28 marzo 1953, n. 230.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Fossalto (Campobasso) della rete idrica per la distribuzione dell'acqua potabile nell'interno dell'abitato, per cui è stato concesso il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla prevista spesa di lire 5 milioni. (27479).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda presentata sin dal 15 luglio 1950 dal comune di Fossalto (Campobasso) di contributo statale alla spesa prevista per i lavori di sistemazione dello scarico di fognatura di via Cavour. (27480).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione della rete idrica interna del comune di Fossalto, questo Ministero ha promesso il contributo statale sulla spesa di lire 5 milioni in data 31 dicembre 1955.

I relativi atti tecnici e amministrativi non sono ancora pervenuti rettificati, secondo i suggerimenti dati dall'ufficio del genio civile di Campobasso.

Per quanto riguarda, invece, i lavori di sistemazione della fognatura, si comunica che non è stato possibile comprenderli nei programmi esecutivi delle opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, nei passati esercizi, essendosi dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, comunque, che la richiesta per tali lavori sarà tenuta presente in sede di formulazione di programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro: TOGNI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

COLITTO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le quali i sottufficiali dell'esercito ed i carabinieri, che vengono congedati per motivi di salute dopo 11 anni, 6 mesi e un giorno di servizio, hanno diritto di godere della pensione, non sono applicabili agli agenti di pubblica sicurezza; e se non credano di intervenire perché dette norme siano congruamente estese a questi ultimi. (27576).

RISPOSTA. — Le norme per le quali i sottufficiali dell'esercito e dei carabinieri possono essere congedati con diritto a pensione per motivi di salute dopo 11 anni, 6 mesi e un giorno di servizio effettivo, non sono comprese nel decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 20.

Sono bensì contenute nell'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, come è noto, non riguarda gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la revisione delle norme sullo statuto giuridico dei sottufficiali dei corpi di polizia, questo Ministero ha fornito ogni dettagliata notizia in sede di risposta alla interrogazione n. 27840, giusta nota 666.4802.4 del 7 agosto 1957.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché sia pagato al più presto a D'Abruzzo Maria fu Giuseppe da Sant'Angelo del Pesco (Campobasso), il prezzo del suolo che le è stato espropriato per l'attuazione del piano di ricostruzione di detto comune. (27604).

RISPOSTA. — L'occupazione del fondo della ditta D'Abruzzo Maria è avvenuta il 1° luglio 1957 in seguito al decreto prefettizio di occupazione provvisoria n. 23558 del 1° giugno 1957.

L'ufficio del genio civile di Isernia ha già esaurita la relativa istruttoria ed ha anche provveduto a trasmettere gli atti alla prefettura di Campobasso per i provvedimenti relativi alla emissione dell'ordinanza di esecutorietà, alla quale è subordinato il pagamento dell'indennità dovuta alla ditta suddetta.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando saranno consegnati in Campobasso ai profughi le case popolari, ad essi assegnate sin dal dicembre 1956 dalla competente commissione prefettizia, che da tempo ha espletato il suo lavoro e contro le cui decisioni non pare che la legge prevede impugnazioni, anche perché sia gli interessati che l'opinione pubblica non giustificano tanto ritardo. (27626).

RISPOSTA. — In base alla legge 4 marzo 1952, n. 137, l'istituto autonomo per le case popolari di Campobasso ha messo a disposizione della prefettura, nello scorso anno, per la conseguente assegnazione ai profughi di guerra, 3 alloggi popolari siti in via Tiberio di quella città.

La commissione nominata ai sensi dell'articolo 17 della legge sopracitata, in seguito ad apposito bando di concorso, ha completato i suoi lavori con il verbale del 30 gennaio 1957, comprendente la graduatoria dei candidati.

Fra i concorrenti sono stati classificati ai primi tre posti della graduatoria altrettanti capi famiglia, i quali non erano in possesso del certificato prefettizio relativo al riconoscimento della loro qualifica di profugo, bensì di una attestazione prefettizia emessa a seguito di sommari accertamenti in base alla quale essi risultavano essere stati assistiti in qualità di profughi, due nel territorio nazionale, in quanto provenienti da Napoli, ed uno nell'Africa.

Gli stessi, infatti, avevano percepito il sussidio temporaneo mensile stabilito in favore dei profughi ed avevano beneficiato delle altre forme di assistenza (farmaceutica, medica, ospedaliera).

La commissione, in considerazione della suddetta attestazione che riconosceva ai rispettivi titolari, sia pure senza i necessari accertamenti, implicitamente, la qualifica di profugo, ritenne di non escludere quelli dal concorso, ma di formulare ugualmente la graduatoria, in questa comprendendoli, e lasciando alla prefettura ogni determinazione in ordine all'accertamento degli elementi richiesti dalla legge per il riconoscimento della necessaria qualifica.

La prefettura sta eseguendo i suddetti accertamenti i quali si sono esauriti per due dei candidati, mentre sono tuttora in corso per il terzo.

Si prevede che entro breve termine, non appena saranno espletati gli accertamenti per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

il terzo candidato, possa farsi luogo alle assegnazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando si provvederà alla riparazione dei danni di guerra, sofferti dall'edificio comunale di Forlì del Sannio (Campobasso), non comprendendo quella popolazione come si possa parlare di sollevamento delle aree depresse quando ancora non si riesce a chiudere il capitolo dei danni di guerra. (27742).

RISPOSTA. — I lavori richiesti saranno tenuti presenti in sede di formulazione dei programmi dei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione al grado di urgenza di altre opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando saranno aperti cantieri-scuola di lavoro nei seguenti comuni della provincia di Campobasso: Ielsi, Guglionesi, Guardiaregia, Guardialfiera, Gambatesa, Frosolone, Forlì del Sannio, Filignano, Ferrazzano, Duronia, Concasale, Colli al Volturno, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Mafalda, Macchiavalfortore, Macchiagodena, Longano, Limosano, Sesto Campano, Tavenna, Termoli, Trivento, Torella del Sannio, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiatturo, San Pietro Avellana, San Poloma-

tese, Sant'Angelo Limosano, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Scapoli, Sepino, Sessano, Sant'Angelo in Grotte, Sant'Elia a Pianisi, Pietracupa, Portocannone, Pozzilli, Riccia, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Volturno, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, San Massimo, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietrabondante, Pietracatella, Isernia, Larino e Fornelli.

L'apertura di tali cantieri è attesa con grande ansia dai disoccupati locali ed è compresa nel piano predisposto dall'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, di cui ha dato generica notizia la stampa locale e che è stato rimesso al Ministero per l'approvazione. (27767, 27768, 27769, 27770, 27771, 27772, 27774, 27775, 27776, 27777, 27778, 27779, 27848, 27849, 27850, 27851, 27852, 27923, 27924, 27925, 27926, 27927, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009, 28010, 28011, 28012, 28013, 28059, 28060, 28061, 28062, 28063, 28064, 28065, 28066, 28067, 28068, 28103, 28104, 28105, 28106, 28107, 28108, 28109, 28110, 28111, 28112, 28113, 28114, 28115, 28116, 28117, 28118, 28119, 28120, 28121, 28122, 28123, 28124, 28125, 28126, 28127, 28128, 28129, 28130, 28131, 27765, 27766, 27773).

RISPOSTA. — Nel piano di proposte dei cantieri da istituire in provincia di Campobasso nel corrente esercizio finanziario risultano inclusi:

COMUNE	Cantieri proposti	Operai da impiegare	Giornate lavorative	Lavori da eseguire
Ielsi	1	20	51	Costruzione strada Carrara San Martino
Guglionesi	1	40	51	Sistemazione strada Santo Adamo
Guardiaregia	1	30	51	Sistemazione Vallone San Nicola
Guardialfiera	1	30	51	Sistemazione zona Cinestrone
Gambatesa	1	20	51	Costruzione strada Chiusano
Frosolone	1	30	51	Sistemazione zona Grisciata
Forlì del Sannio	1	40	51	Sistemazione strade interne e fognature
Filignano	1	30	51	Riparazione strade interne
Ferrazzano	1	30	51	Rimboschimento zona di Coste
Duronia	1	20	51	Rimboschimento zona Montagnola
Concasale	1	25	51	Rimboschimento zona Costa Vallangelo
Colli al Volturno	2	70	51	Rimboschimento zona San Vito e sistemazione via Marga
Mirabello Sannitico	1	20	51	Pavimentazione strade interne
Monacilioni	1	25	51	Sistemazione zona Montagna
Montaquila	1	25	51	Rimboschimento zona Colle
Montecilfone	1	30	76	Sistemazione strada di circonvallazione
Montefalcone del Sannio	1	40	76	Rimboschimento zona Pincero
Mafalda	1	35	51	Costruzione strada Pietrafracida

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

COMUNE	Cantieri proposti	Operai da impiegare	Giornate lavorative	Lavori da eseguire
Macchiavalfortore	1	20	51	Costruzione strada Val Gennaro
Macchiagodena	1	35	76	Sistemazione strada Manella, dal fosso San Biase alla chiesa Santa Maria
Longano	1	25	51	Costruzione strada forestale La Fenaita
Limosano	1	30	51	Costruzione strada Serra
Sesto Campano	2	60	76	Costruzione strada Faozzi e sistemazione cimitero
Tavenna	1	40	76	Pavimentazione strade interne
Termoli	2	80	76	Sistemazione strade rione Montecatini e strada Madonna delle Grazie
Trivento	1	40	76	Sistemazione strada Vivara
Torella del Sannio	1	20	51	Sistemazione montana zona del Sola
Tufara	1	30	51	Costruzione strada Toppo-Tre Confini
Ururi	1	40	51	Sistemazione strade interne
Vastoguardi	1	15	102	Sistemazione del vivaio Fendorro
Venafro	2	70	90 circa	Costruzione strada Lenori-Melito e rimboschimento zona Monte Santa Croce
Vinchiaturò	1	30	51	Rimboschimento zona Stelfarello
San Pietro Avellana	1	45	76	Costruzione strada Montedimezzo
San Polomatese	1	30	51	Sistemazione strade interne e fognature
Sant'Angelo Limosano	1	30	51	Costruzione strada per bosco Difesa
Santa Croce di Magliano	1	30	51	Sistemazione via Lucera
Sant'Agapito	1	30	51	Sistemazione strada vicinale Cuturo
Scapoli	1	30	51	Costruzione strada « La Falconara »
Sepino	1	40	51	Scavi archeologici in Altilia
Sessano	1	20	51	Sistemazione strade interne
Sant'Angelo in Grotte	1	30	51	Pavimentazione strade interne
Sant'Elia a Pianisi	1	30	51	Sistemazione scalinata convento Padri Passionisti
Pietracupa	1	20	51	Costruzione strada Aia del Piano-Casa Loto
Portocannone	1	40	76	Riparazione strade interne
Pozzilli	1	40	76	Costruzione strada per Santa Maria Oliveto
Riccia	1	30	76	Costruzione strada Serrola
Rionero Sannitico	1	45	76	Costruzione strada Montedimezzo
Roccamandolfi	1	30	51	Costruzione strada Guado La Melfa
Roccasicura	1	45	76	Sistemazione strada rione San Rocco-Carnevale
Roccapivara	1	40	76	Costruzione strada per provinciale Frentana
Rocchetta al Volturno	1	40	51	Sistemazione carrarecce e mulattiere
Rotello	1	20	51	Sistemazione strada Pianopalazzo
San Felice del Molise	1	25	51	Costruzione strada per cimitero
San Giacomo degli Schiavoni	1	30	51	Costruzione strada Vallone delle Coste
San Giuliano del Sannio	1	20	51	Sistemazione montana zona Torretta
San Martino in Pensilis	1	40	76	Sistemazione strade interne
San Massimo	1	30	51	Sistemazione strade interne
Montelongò	1	20	51	Sistemazione strada Saccione
Montemitro	1	20	51	Costruzione strada Ceneto
Montenero di Bisaccia	1	50	76	Sistemazione strade interne
Monteroduni	1	20	51	Sistemazione strada campestre Valiezze
Montorio nei Frentani	1	20	51	Sistemazione strada Covato Creta Rossa
Oratino	1	30	51	Sistemazione montana zone Vallone Santo Stefano
Palata	1	30	51	Sistemazione strada Collepuzzacchio
Pesche	1	25	51	Costruzione strada Pesche-Miranda
Pescolanciano	1	25	51	Pavimentazione strade interne
Pescopennataro	1	25	51	Sistemazione zona Abeti-Soprani
Petacciato	1	30	127	Costruzione colonia marina
Petrella Tifernina	1	40	51	Pavimentazione strade interne
Pietrabbondante	1	30	76	Costruzione strada Colli-Orte Vecchia
Pietracatella	1	25	51	Rimboschimento zona Dietro Corte
Isernia	3	per l. 5.840 giornate-operaio		—
Larino	2	per n. 4.080 giornate-operaio		—
Fornelli	2	per n. 1.230 giornate-operaio		—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Si assicura che i cantieri di Guardiaregia, Mafalda, Tufara, Vinchiaturò, San Pietro Avellana, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo in Grotte, Portocannone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Montemitro, Palata, Isernia, Larino e Fornelli saranno autorizzati non appena risulteranno espletati i necessari adempimenti che devono precedere l'approvazione dei piani in parola; mentre gli altri cantieri saranno autorizzati non appena perverranno a questo Ministero i prescritti elaborati tecnici.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne di Poggio Cancelli, frazione di Campotosto (L'Aquila), danneggiate dagli eventi bellici, per cui furono alcuni anni fa spesi inutilmente alcuni milioni, come fu a suo tempo rilevato dal sindaco dell'epoca, tanto vero che occorre un commissario prefettizio per il pagamento. (27789).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici di cui all'interrogazione sono stati eseguiti, a cura di questa amministrazione, nell'anno 1951 lavori per una spesa di nette lire 5.436.940.

In sede di collaudo di tali lavori, però, il collaudatore operò una detrazione sul credito dell'impresa esecutrice per l'importo di lire 403.847 corrispondente in parte alla differenza di misure riscontrate in meno rispetto a quelle contabilizzate, ed in parte ad opere non eseguite a regola d'arte.

Al fine di ovviare agli inconvenienti riscontrati, venne interessato l'ufficio del genio civile de L'Aquila perché esaminasse se e quali ulteriori lavori si rendessero necessari, anche per completare l'intervento dello Stato nel ripristino dei danni bellici.

Il predetto ufficio ha compilato apposita perizia di lire 6.653.000 che sarà tenuta presente in sede di formulazione di futuri programmi di opere del genere in relazione alle possibilità di finanziamento.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo intenda intervenire per riparare i gravi danni, recati alla importante strada che da Mafalda (Campobasso) porta in contrada Pietrafracida, dal fortunale del 21 maggio 1957, che l'ha resa davvero intrafficabile. (27790).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni di cui all'interrogazione, non è consentito al-

cun intervento di questa amministrazione in base alle vigenti disposizioni legislative.

Poiché la strada in parola è stata costruita con un cantiere di lavoro, il comune potrebbe eventualmente provvedere alle riparazioni occorrenti mediante il prolungamento del cantiere stesso.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo intende intervenire, perché abbia finalmente luogo il completamento del primo lotto dei lavori di costruzione della strada di allacciamento delle frazioni Fragneto, Massillo e Peccia al comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso) sospesi da circa due anni, essendosi esaurita la somma di lire 19.015.300 prevista per la esecuzione di tale primo lotto, ed assolutamente ora necessari, se non si vuole che diventi del tutto inutilizzabile anche la parte costruita, con grande danno della popolazione, la quale non potrebbe non criticare l'inutile dispendio di somme effettuate. (27793).

RISPOSTA. — Si conferma quanto già comunicato in risposta ad analoga interrogazione n. 24710, e cioè che i lavori di cui all'interrogazione, potranno essere eseguiti non appena lo consentiranno le disponibilità dei fondi, previa valutazione del grado di urgenza degli stessi in relazione a quello di altre opere stradali.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando sarà effettivamente istituito il posto telefonico nella frazione Taverna del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso), compresa fra le località che fruiranno dei benefici della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (27802).

RISPOSTA. — Come già ebbe a comunicare il mio predecessore in risposta a precedente interrogazione (n. 24717) sul medesimo argomento, confermo che i lavori relativi all'allacciamento telefonico della frazione Taverna del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso), avranno luogo appena possibile, tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario, in relazione al vasto programma dei collegamenti in corso di realizzazione.

Non sono in grado di precisare l'epoca in cui i lavori stessi potranno essere effettuati in quanto nella realizzazione dei singoli impianti, da ultimarsi entro il 1960, si tende, per ovvie ragioni economiche, ad eseguire con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

temporaneamente tutti i collegamenti che, per la loro ubicazione, abbiano rapporti di connessione.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è fondato che il collocatore comunale di Colli al Volturno (Campobasso) si rifiuta di trasmettere all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso i documenti consegnatigli da Amodei Antonino di Benedetto, residente in detto comune, che ha chiesto di espatriare in Francia, e quali provvedimenti, in caso affermativo, intende prendere, perché i diritti dei cittadini siano tutelati. (27804).

RISPOSTA. — Non ho mancato di esperire gli opportuni accertamenti in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione ed in proposito comunico quanto segue:

L'ufficio provinciale del lavoro e della M. O. di Taranto, con nota del 27 maggio 1957, n. 20464, informava l'ufficio di collocamento di Colli al Volturno dell'avvenuta richiesta nominativa per l'emigrazione in Francia, di n. 7 lavoratori residenti in quel comune, tra i quali Amodei Antonino, e si invitava l'ufficio medesimo a rintracciare i lavoratori dati in elenco onde richiedere loro la documentazione per il rilascio del foglio d'identificazione.

A quanto prescritto il collocatore provvedeva con ogni sollecitudine, tanto che, in data 5 giugno, l'applicato comunale signor Angelone Mario poteva effettuargli la consegna, per conto dell'Amodei, della documentazione richiesta meno la ricevuta di versamento all'ufficio del registro di lire 300 per CC.GG.

Il collocatore convocava presso di sé il lavoratore interessato e lo avvertiva della necessità di sollecitamente completare la documentazione della innanzi citata ricevuta di versamento, senza di che non avrebbe potuto effettuare la trasmissione al comando stazione carabinieri (e non già all'ufficio provinciale del lavoro) per il seguito della pratica.

L'Amodei solo in data 20 o 21 giugno, anziché la ricevuta, consegnava le lire 300 al collocatore comunale pregandolo di provvedere egli alla compilazione del modulo vaglia c/c postale intestato all'ufficio del registro ed al versamento della relativa somma.

A tanto il collocatore adempiva, e quindi, in data 22 giugno, in possesso ormai della documentazione al completo, ne effettuava personalmente la consegna alla locale stazione carabinieri.

Le circostanze innanzi esposte sono state confermate dall'applicato comunale signor Angelone Mario e dal comandante la stazione carabinieri di Colli al Volturno.

Il lavoratore Amodei Antonino è emigrato per la Francia in data 15 luglio 1957.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Portomaggiore (Ferrara) di istituzione di una scuola media governativa, anche se limitata alla prima classe, in sostituzione della esistente scuola media comunale regolarmente riconosciuta. (27842).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Portomaggiore è regolarmente pervenuta ed è risultata completa nella sua documentazione.

Difficoltà di bilancio, per altro, non ne consentono attualmente l'accoglimento.

Si assicura, tuttavia, che le esigenze scolastiche rappresentate saranno tenute nella migliore considerazione appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Mafalda (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre gioverebbe ai disoccupati locali, consentirebbe altresì la formazione dell'area di sedime per la costruzione, assolutamente indilazionabile, dell'edificio scolastico. (27847).

RISPOSTA. — Nel piano dei cantieri redatto, per la provincia di Campobasso, dai competenti organi periferici, non risulta inclusa per il comune di Mafalda, la richiesta del cantiere relativo alla sistemazione dell'area per la costruzione dell'edificio scolastico.

Tuttavia, a sollievo della disoccupazione esistente nel comune di cui trattasi, gli organi predetti hanno incluso un cantiere di lavoro per la costruzione della strada Mafalda-Pietrafracida.

Tale cantiere, che prevede l'impiego di 35 operai per 51 giorni di lavoro, sarà approvato, non appena perverranno a questo Ministero i prescritti elaborati tecnici.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano disporre una inchiesta per accertare le ragioni che hanno determinato il trasferi-

mento del segretario comunale signor Dal Zotto Mario da Gardone Riviera prima a Gambarara e poi a Paratico (Brescia), e se per caso non si ricollegli il trasferimento al di lui intervento per impedire l'adozione da parte del consiglio comunale di deliberazioni a suo giudizio non perfettamente regolari e dannose per il comune, e che sarebbero state prese subito dopo il trasferimento stesso con l'intervento di consiglieri comunali da lui ritenuti interessati nella questione. (27910).

RISPOSTA. — Il trasferimento del segretario Mario Dal Zotto dalla sede di Gardone Riviera è stato disposto dal prefetto di Brescia per esigenze di servizio ed in base ad un programma di avvicendamento di segretari comunali nei comuni rivieraschi.

È priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'allontanamento del Dal Zotto sarebbe stato richiesto dagli amministratori per poter dare agevole corso ad atti irregolari nella procedura afferente alla costruzione di una strada comunale, risultando, invece, al riguardo, che i relativi lavori sono stati regolarmente eseguiti e poi collaudati dall'ingegnere a ciò designato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al completamento della rete di fognature nel comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso). (27917).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 30 luglio 1957, n. 3619, è stato approvato, nell'importo di lire 13.650.000, il progetto dei lavori di ampliamento e miglioramento della fognatura del comune di Sant'Elia a Pianisi.

Dopo che tale decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti, se ne invierà copia sia al comune che agli altri enti interessati per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando ritiene che possa essere istituito il tanto atteso posto telefonico nella frazione Castello del comune di Colere (Bergamo), che è compresa fra quelle cui è stato appunto riconosciuto titolo a beneficiare, in base alle vigenti leggi, del collegamento telefonico a spese dello Stato. (27919).

RISPOSTA. — Il collegamento telefonico a spese dello Stato della frazione di Castello del comune di Colere, è compreso nel programma dei lavori la cui esecuzione potrà essere realizzata entro il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso ha escluso dall'ammissione all'espatrio in Olanda i seguenti giovani: Petrarca Domenico di Pietro, Petrarca Ferdinando di Davide, Petrarca Antonio di Nicola, Leva Pietro di Orazio, Senerchia Roberto di Pietro, da Fornelli (Campobasso). (27920).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che per il reclutamento di lavoratori di cui alla suddetta interrogazione per le miniere di Stato olandesi, effettuato nel corrente anno anche nel Molise, l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso aveva provveduto a reclutare anche i lavoratori menzionati nella interrogazione ed a metterli a disposizione della commissione olandese in Italia, incaricata della selezione degli aspiranti.

Detta commissione, dopo qualche tempo, e, presumibilmente, dopo di aver assunto le riservate ed insindacabili informazioni nei confronti dei candidati in questione, ha fatto presente all'U.L.M.O. interessato di gradire la loro sostituzione con altrettanti aspiranti della stessa provincia.

Stante quanto sopra, non è stato e non è possibile alcun utile intervento a favore dei non ammessi all'espatrio. Ad essi, tuttavia, non è preclusa la possibilità di concorrere ad altri reclutamenti per l'estero che potranno essere indetti nella loro provincia per la categoria professionale alla quale appartengono.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con quali criteri — in applicazione dell'ordine del giorno a suo tempo presentato dai deputati De Marzi, Repossi e Gelmini, approvato dalla XI Commissione ed accettato, a nome del Governo, dal Sottosegretario Delle Fave, che, facendo riferimento espressamente ad una previa intesa con le associazioni sindacali di categoria, non poteva non tener conto della forza espressa dalle associazioni sindacali medesime nella consultazione elettorale provinciale per provincia, perché, se così non fosse, verrebbe a rendersi inoperante l'esito stesso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

della consultazione elettorale, prevista dalla legge — si procederà, da parte del commissario ministeriale della federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, alla designazione al ministro per la nomina e da parte del Ministero alla nomina degli esperti in seno ai consigli di amministrazione delle casse mutue. (27922).

RISPOSTA. — Ritengo opportuno preliminarmente richiamare il precitato ordine del giorno che risulta così testualmente redatto: « La XI commissione per il lavoro della Camera, in sede di approvazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, invita i ministri competenti affinché nella nomina degli esperti nel ramo amministrativo degli organi direttivi siano sentite anche le organizzazioni sindacali di categoria interessate per territorio ».

Questo Ministero, in piena conformità all'ordine del giorno sopraesposto, ha dato istruzioni al commissario della federazione nazionale delle casse mutue di malattie degli artigiani perché per ciascuna provincia richieda, ai fini di cui trattasi, al locale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, due nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Quanto alla procedura da seguirsi per tali designazioni, la stessa risponde ai criteri che attualmente vengono adottati, in via generale, nei provvedimenti legislativi che contemplan la partecipazione di rappresentanti di categorie professionali in seno agli organi collegiali.

In base a tale procedura, e fermo restando che alle designazioni dei rappresentanti degli interessi professionali sono chiamate tutte le associazioni sindacali relative alle categorie interessate, è affidata al Ministro del lavoro, per gli organismi collegiali aventi carattere nazionale, ed al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, per quelle aventi competenza locale, la scelta dei nominativi fra quelli designati dalle varie organizzazioni.

Per quanto sopra esposto, posso assicurare l'interrogante del pieno rispetto dell'impegno derivante dalla lettera dell'ordine del giorno in menzione.

Inoltre, poiché detto ordine del giorno stabilisce che dovranno essere sentite « anche » e non esclusivamente le organizzazioni sindacali di categoria, è evidente che potranno essere richieste designazioni anche ad altri enti od organismi di diversa natura.

Il Ministro: GUI.

COMPAGNONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza del continuo aggravarsi della crisi del vino che mette in gravi difficoltà economiche milioni di viticoltori italiani i quali, per mancanza di capitali, sono costretti a cedere il loro prodotto a grossisti speculatori senza scrupoli che, come è noto, corrispondono ai produttori prezzi addirittura inferiori ai costi di produzione;

per sapere inoltre se non ritengano necessario ed urgente adottare adeguati provvedimenti per aiutare i viticoltori a difendersi dalla speculazione, che arreca un danno indiscutibile alla economia vitivinicola nazionale.

In particolare, in attesa di provvedimenti generali ed economici per la difesa di uno dei settori-tipi e fondamentali dell'economia agricola italiana, i viticoltori ritengono indispensabili i seguenti provvedimenti immediati:

1°) autorizzazione agli appositi istituti bancari a concedere il credito ad un tasso di interesse non superiore al 3 per cento da garantirsi con il prodotto che il viticoltore tiene nella propria cantina, in modo da facilitare al massimo l'attuale procedura per la concessione del credito agli agricoltori;

2°) facilitazione della vendita del vino con il sistema della « frasca », revocando in primo luogo l'assurda disposizione ministeriale in base alla quale al produttore che vende il proprio vino direttamente al consumo viene fatta pagare due volte l'imposta generale sull'entrata. (25277).

RISPOSTA. — Le cause della lamentata depressione del mercato vinicolo sono da ricercarsi principalmente nei naturali sviluppi di una iniziale inerzia della domanda, sui quali si aveva pertanto motivo di poter influire per riportare verso la normalità le contrattazioni di vino.

Per ravvivare la domanda, questo Ministero si è reso promotore dell'emanazione del decreto legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 12 maggio 1957, n. 307.

Con tale provvedimento legislativo, com'è noto, sono stati accordati abbuoni della imposta di fabbricazione allo spirito ottenuto dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, nonché all'acquavite di vino, prodotti, l'uno e l'altra, nel periodo dal 18 marzo al 31 agosto 1957.

Si è chiaramente precisato che la genuinità dei vini, anche se acescenti o alterati o di bassa gradazione, ammessi alla distillazione agevolata, deve essere riconosciuta dall'am-

ministrazione finanziaria in seguito a particolari controlli.

Per evitare ingorghi nell'offerta di alcole e di acquavite si è anche stabilito che le quantità di tali distillati, prodotte con le agevolazioni previste nel provvedimento, dovessero essere accantonate in magazzini fiduciari per essere estratte in misura di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi al primo anno di giacenza.

Allo scopo poi di decongestionare l'offerta, questo Ministero medesimo è intervenuto presso gli istituti bancari per sollecitare in favore dei viticoltori la più larga attuazione delle vigenti norme in materia di credito agrario, la concessione di anticipazioni con garanzia sul prodotto, il rinnovo dei crediti di esercizio già scaduti o scadenti prossimamente, la più ampia concessione di crediti ai distillatori di alcole da vino, per fare assorbire, con immediatezza, la maggiore quantità possibile di prodotto.

A proposito della misura del tasso di interesse, che per le operazioni di credito di esercizio è, di regola, del 6,50 per cento-7 per cento, va tenuto presente che essa è in funzione del risconto delle cambiali agrarie, effettuato dalla banca d'Italia a favore degli istituti di credito agrario, e del costo del danaro di cui detti istituti debbono provvedersi per poter disporre dei mezzi necessari per far luogo alle cennate operazioni.

Questo Ministero è anche intervenuto presso l'amministrazione dell'interno, dalla quale ha ottenuto la semplificazione della procedura per la vendita del vino « alla frasca », mediante la semplice denuncia ai locali uffici di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda infine la richiesta di provvedimenti in ordine al duplice pagamento dell'imposta generale sull'entrata di cui sono gravati i produttori che vendono il proprio vino direttamente al consumo, si fa presente che, a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 348, per tutto il ciclo commerciale del vino, dalla produzione al consumo, il tributo di cui trattasi si applica attualmente, come del resto in passato, nella misura del 6 per cento, al momento della soggezione del vino all'imposta di consumo.

Tale misura è comprensiva di quello che sarebbe dovuto sulle entrate derivanti dai trasferimenti del prodotto anteriori e posteriori al pagamento dell'imposta di consumo, ma non assorbe l'imposta afferente la vendita al dettaglio.

Consegue che, ai sensi della vigente legislazione, il produttore che vende il proprio vino direttamente al consumo è tenuto a corrispondere l'I.G.E. in abbonamento nella misura dell'1 per cento per le vendite al minuto, indipendentemente dall'imposta assoluta *una tantum* per il fatto dello sdaziamento.

Ciò posto, il Ministero delle finanze ha informato di non poter aderire alla richiesta dell'interrogante, in quanto il produttore, nel momento in cui effettua la vendita direttamente al pubblico, assume la veste, sia pure temporanea, di un vero e proprio commerciante dettagliante, a nulla influendo che esso sia sprovvisto di licenza per la vendita al pubblico.

Nè lo stesso Ministero ravvisa l'opportunità di stabilire un sistema in base al quale far pagare il tributo in unica soluzione al momento dello stanziamento anche per le vendite al minuto, dato che un tale sistema creerebbe un ingiusto onere tributario a carico del privato consumatore, non essendo possibile, all'atto dello sdaziamento, effettuare un'indagine ed una discriminazione fra chi destina il prodotto al proprio consumo e chi lo destina invece alla rivendita.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COTTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in presenza delle gravi difficoltà che si sono determinate nelle zone per le quali maggiore importanza economico-sociale ha la coltura della vite, a seguito delle recenti pronunciatissime flessioni del prezzo del vino, sceso rapidamente al di sotto dei costi di produzione, non ravvisi la necessità di provvedere con urgenza ad eliminare uno dei fattori di tale fenomeno prendendo l'iniziativa di un disegno di legge che prescriva la bolletta di accompagnamento obbligatoria sotto vigilanza fiscale dei trasporti dello zucchero e di qualsiasi altra materia alcoligena atta alla sofisticazione del vino. (24475).

RISPOSTA. — Il decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1322, riguardante la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene, ha il principale scopo di assicurare che le materie prime alcoligene, presentate per la distillazione, corrispondano alle specie e alle qualità dichiarate e siano esenti da sofisticazioni e miscele con materie di natura diversa non denunciate e non ammesse. Ma altro scopo del detto provvedi-

mento, molto importante e strettamente connesso con la tutela delle agevolazioni tributarie accordate alla distillazione del vino genuino, è quello di contribuire alla vigilanza contro le sofisticazioni di esso, dando al personale finanziario il compito di collaborare con gli organi, cui specialmente spetta la vigilanza stessa, e di rafforzare e sostituirla l'azione là dove detti organi non potessero efficacemente operare.

Perciò, l'articolo 7 di detto decreto legge accorda al personale finanziario facoltà di accesso nei locali dove si detengono o manipolano materie prime alcoligene, nonché facoltà di controlli e riscontri sull'esercizio di attività riguardanti tali materie.

Alla tutela dei vini genuini, provvede, poi, la legge 31 luglio 1954, n. 561, che commina pene abbastanza gravi e senza pregiudizio di quelle maggiori previste dal codice penale.

Questa legge fu emanata allo scopo di fronteggiare, con mezzi di carattere risolutivo, lo sviluppo della fabbricazione dei cosiddetti « vini industriali », ossia la preparazione di vini ottenuti con materie prime che nulla hanno a che fare con il succo di uva fresca (soluzioni di saccarosio e glucosio, fecce diluite, uva passa in macerazione, sidri di frutta).

Per quanto riguarda più particolarmente lo zucchero, si fa rilevare che non è praticamente possibile, come viene chiesto dall'interrogante istituire controlli sul deposito e sul movimento della derrata, per impedire che essa possa essere destinata ad aumentare la gradazione dei vini.

Lo zucchero è in genere di così largo impiego e consumo che la sua circolazione non può davvero essere sottoposta a vincoli di sorta.

Prova ne è che la norma contenuta nell'articolo 9 del decreto legge 25 novembre 1947, n. 1286, in base alla quale occorre la bolletta di legittimazione per i passaggi dello zucchero dalle fabbriche ai depositi, nonché l'altra norma che imponeva l'obbligo, per i depositi, di tenere il registro di carico e scarico, dovettero essere, l'anno successivo, abrogate, per le difficoltà che si incontravano per la loro applicazione.

Si fa inoltre presente che, anche nell'ambito del sistema di imposizione indiretta comunale sui consumi, non si vede la possibilità di istituire la bolletta richiesta dall'interrogante dato che nè lo zucchero, nè gli altri prodotti alcoligeni (fatta eccezione per l'uva) sono soggetti alle imposte comunali di consumo, circostanza, questa, che impedisce

agli uffici delle imposte di esercitare qualsiasi azione di vigilanza al riguardo.

Il Ministro: COLOMBO.

COTTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non sia da ritenere in contrasto con la legislazione vigente e con l'ordinamento della istruzione media la circolare n. 139/R del 17 maggio 1957 diretta ai provveditori agli studi ed avente per oggetto: incarichi e supplenze di educazione fisica, con la quale si autorizza l'inclusione nelle graduatorie provinciali per l'incarico di insegnamento di educazione fisica, di personale non in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado. (28016).

RISPOSTA. — Il titolo di studio richiesto per ottenere incarichi o supplenze di educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria è il diploma rilasciato da un istituto superiore di grado universitario (ex istituti di magistero di educazione fisica, di Torino, Napoli e Roma, ex accademia di Roma e di Orvieto, istituto superiore di educazione fisica di Roma).

Data però la situazione determinatasi nel lungo intervallo di tempo compreso fra la sospensione dell'attività delle due accademie della ex G.I.L. e l'apertura dell'istituto superiore di educazione fisica, il Ministero ha consentito, con proprie ordinanze, che incarichi e supplenze di educazione fisica fossero affidati a persone fornite almeno di un titolo di studio di scuola media di secondo grado. Tale criterio è stato mantenuto anche nell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1957, concernente il conferimento di incarichi e supplenze di educazione fisica per l'anno scolastico 1957-58.

La circolare n. 139, che costituisce oggetto dell'interrogazione, non deroga a tale criterio, riferendosi a un esiguo numero di insegnanti di educazione fisica i quali, a seguito di uno speciale corso indetto dalla ex G.I.L. nel 1941, conseguirono un diploma dichiarato « valido per l'incarico di educazione fisica nelle scuole dell'ordine medio e superiore » in mancanza di personale regolarmente abilitato. A tale corso furono ammessi insegnanti in possesso di titoli di studio anche diversi dal diploma di istituto medio di secondo grado, come il diploma di pianoforte, allora evidentemente ritenuto equipollente o, comunque, sufficiente ai fini specifici che il corso si proponeva.

Questo Ministero, da parte sua, si è sempre opposto alle richieste di riconoscimento della equipollenza di altri titoli di studio al diploma d'istruzione media di secondo grado,

fondandosi anche su un esplicito parere espresso dal consiglio superiore proprio in merito al diploma di pianoforte.

Tale opposizione si riferisce però, come è naturale, alla possibilità di conferire nuovi incarichi d'insegnamento a persone sfornite del titolo di studio di istruzione media di secondo grado.

Nel caso, invece, degli insegnanti che seguirono il ricordato corso indetto dall'ex G.I.L. il loro buon diritto ad essere compresi nella graduatoria degli incarichi deriva non già dall'originario titolo di studio, in base al quale furono ammessi al corso, ma dal diploma, validamente conseguito sotto l'impero delle norme vigenti in epoca anteriore alla devoluzione dei servizi di educazione fisica a questo Ministero, la cui efficacia non potrebbe essere disconosciuta senza ledere un principio di equità tradizionalmente rispettato dal nostro ordinamento giuridico, che fa salve le posizioni legittimamente acquisite.

E' noto, infatti, che viene tuttora consentita la possibilità dell'esercizio professionale a persone sprovviste delle lauree o diplomi ora richiesti, o in possesso di titoli diversi, validamente conseguiti secondo cessati ordinamenti.

A conclusione non diversa porta l'esame della questione sotto il profilo sostanziale. Infatti, il gruppo di insegnanti di cui trattasi, oltre alla specifica preparazione ricevuta nella frequenza del corso cui parteciparono, vanta una notevole esperienza didattica acquisita nell'esercizio dell'insegnamento protrattosi per oltre 15 anni.

Per contro, coloro che contrastano il buon diritto di questo gruppo di insegnanti, non possono generalmente vantare nè l'uno nè l'altro dei requisiti e oppongono soltanto il possesso di un titolo di studio medio di secondo grado che, sebbene lasci presumere una maggiore cultura generale, non dà, per se stesso, alcuna garanzia di preparazione e attitudine specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per definire sollecitamente le pratiche riguardanti la perequazione delle pensioni ordinarie dei dipendenti dello Stato, particolarmente di quelli amministrati dal Ministero della difesa.

Sono, infatti, trascorsi oltre sedici mesi dall'emanazione della legge delegata dell'11 gennaio 1956, n. 20 è circa undici mesi dall'entrata in vigore delle relative disposizioni esecutive ed ancora migliaia di dipendenti, dei gradi meno elevati ed in condizione, quindi, di maggiore bisogno, attendono la corresponsione delle proprie spettanze.

L'interrogante, convinto che la sollecita definizione delle cennate pratiche costituisce un chiaro diritto dei pensionati e un preciso dovere dello Stato verso i propri dipendenti, sollecita l'adozione di provvedimenti atti ad eliminare il diffuso malcontento tra coloro che — assillati dalla necessità — invocano da tempo, ma inutilmente, che le disposizioni di legge diventino finalmente operanti. (26303).

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e della legge 11 luglio 1956, n. 734, concernenti provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato, occorre effettuare nei riguardi dei vecchi pensionati una vera e propria nuova liquidazione della pensione in godimento, sulla base degli stipendi conglobati, a datare dal 1° luglio 1956.

Tale nuova liquidazione, pur essendo distinta in tre fasi, rispettivamente, dal 1° luglio 1956, dal 1° luglio 1957 e dal 1° luglio 1958, per ragioni tecniche e amministrative e per definire sin da ora la posizione dei 450 mila pensionati statali anche nei riflessi dei miglioramenti economici futuri viene effettuata con l'emissione di un unico decreto ministeriale.

Ciò premesso, è ovvio che non è possibile corrispondere ai pensionati quanto ad essi eventualmente spettante in base alle disposizioni del citato decreto n. 20, se prima non viene effettuata la perequazione della relativa partita di pensione.

È noto, al riguardo, che la riliquidazione delle predette 450 mila partite di pensioni ordinarie è in corso presso le varie amministrazioni centrali competenti, alle quali, per legge, spetta di eseguire la liquidazione originaria e, conseguentemente, anche la riliquidazione delle pensioni stesse.

Tale riliquidazione comporta molteplici adempimenti dovendosi riprendere in esame l'intera posizione giuridica di ogni singolo pensionato al fine di stabilire, in base agli atti relativi alla carriera, il nuovo stipendio da considerare in sede di riliquidazione.

Per quanto di sua competenza questo Ministero ha fin dal luglio 1956, e cioè non ap-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

pena pubblicata la citata legge n. 734, disposto l'approntamento di tutti gli strumenti del caso e adottato tutti gli accorgimenti ravvisati opportuni per rendere sollecito il lavoro della riliquidazione delle pensioni presso le varie amministrazioni. Presentemente risulta che — superata la necessaria fase iniziale di organizzazione e di preparazione — il lavoro procede regolarmente, e che anzi presso alcune amministrazioni esso è già stato ultimato o è in via di ultimazione.

D'altra parte, al fine di andare incontro, per quanto possibile, alle esigenze dei pensionati, questo Ministero ha — com'è noto — disposto che nelle more della perequazione sia proseguito in loro favore il pagamento, a titolo di acconto, dell'assegno integrativo temporaneo del 16 per cento che avrebbe dovuto cessare per legge col 30 giugno 1956, nonché dell'assegno di caroviveri nelle vecchie misure più favorevoli, ed ha altresì disposto che non appena liquidata la nuova pensione essa sia ammessa subito a pagamento e cioè senza attendere che la Corte dei conti abbia registrato il relativo decreto di riliquidazione.

Per quanto riguarda, poi, in particolare il Ministero della difesa, dove di gran lunga più numerose che nelle altre amministrazioni sono le partite di pensione, s'informa che, superate le prime difficoltà d'avviamento, il lavoro di riliquidazione delle pratiche di pensione ordinarie e privilegiate ordinarie riguardanti il personale civile e militare già dipendente da quella amministrazione, ha acquistato un ritmo sempre più intenso e tutto lascia prevedere che il lavoro stesso possa essere ultimato nel più breve tempo possibile.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

CREMASCHI E BORELLINI GINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno revocare il provvedimento concernente la destinazione ad uso mangimi per bestiame del grano giacente presso gli ammassi granari, per destinarlo, a titolo gratuito, nella misura di un quintale per ogni componente la famiglia, ai mezzadri e coltivatori diretti colpiti nelle loro principali produzioni agricole dalle gelate e dalle brinate verificatesi nel maggio del 1957.

Le ragioni della suddetta richiesta sono da ricercarsi nella urgente necessità di procurare il minimo di pane per quei contadini, che, a seguito delle recenti gelate dei loro prodotti innestatesi sulla crisi cui erano già sottoposti, per i magri realizzi delle annate decorse, sono

ora venuti a trovarsi privi di ogni mezzo finanziario per acquistare sul libero mercato il grano necessario per alimentare le loro famiglie fino al raccolto dell'annata agraria 1957-1958. (27113).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento è stato finora adottato per destinare, ad uso zootecnico, le quantità di grano giacenti presso gli ammassi, e quindi la revoca richiesta dagli interroganti non ha fondamento.

Non si esclude, però, che in avvenire, quantità di grano possano essere avviate, ad uso zootecnico, sia per stimolare l'allevamento di bestiame da carne, sia per trovare una conveniente destinazione a quella quantità di frumento da lungo tempo giacenti presso gli ammassi e che non si riterrà opportuno cedere per l'alimentazione umana, data la larga disponibilità di prodotto migliore e più idoneo per tale impiego.

Quanto alla richiesta di distribuire a favore delle popolazioni agricole colpite dalle recenti avversità atmosferiche parte di tale frumento, si fa rilevare che la legge 25 luglio 1957, n. 595, promossa da questo Ministero, dispone fra l'altro l'assegnazione gratuita, a carico del bilancio statale, di un milione di quintali di frumento a favore dei produttori che più hanno sofferto per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole dalle cennate calamità.

Il Ministro: COLOMBO.

CUCCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non reputi necessario ed urgente procedere alla maggiorazione del 16 per cento da apportarsi a favore dei pensionati dell'I.N.P.S. in quiescenza e alla applicazione della suddetta maggiorazione anche a favore degli altri lavoratori in pensione, con particolare riguardo a quelli che usufruiscono di pensioni minime (dalle 12 mila lire in giù) la cui situazione di grave disagio non può lasciare indifferenti il Governo e il Paese.

Il provvedimento riparatore dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1956 (23454).

RISPOSTA. — In occasione della discussione del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1957-58 mi si è offerta l'opportunità di informare la Camera dei deputati degli intendimenti del Governo in ordine ai problemi dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tenuto conto di tali intendimenti, nonché delle varie proposte formulate, in merito, anche in sede parlamentare, assicuro che — una

volta acquisite le indispensabili adesioni delle altre amministrazioni interessate — saranno rimessi all'esame delle camere quei provvedimenti, con i quali si verrà incontro alle più immediate necessità dei pensionati, massimamente di quelli che in atto fruiscono dei minimi di pensione.

Il Ministro: GUI.

CUCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati adottati o siano per adottarsi per fronteggiare i pericoli in cui versa l'insigne duomo di Cefalù (Palermo) con l'annesso chiostro; e se non creda di accogliere in pieno il voto testé espresso dalla rappresentanza civica cefaltese, giustamente gelosa e preoccupata per le sorti del prezioso monumento. (26177).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 27320, del deputato Bontade Margherita, pubblicata a pag. XXXIV).

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quante sono le pensioni ordinarie degli ex dipendenti dell'amministrazione militare per le quali, in applicazione alle norme di attuazione della legge delega, si è provveduto alla prescritta riliquidazione a tutto il 31 agosto 1956, e quante ne rimanevano da riliquidare a tale data. (2850, già orale).

RISPOSTA. — Alla data del 31 agosto 1956, indicata dall'interrogante, risultavano riliquidate circa 9 mila pensioni ordinarie su un totale di circa 161 mila pratiche.

È per altro da rilevare che la cifra suindicata si riferisce ad un periodo di appena 20 giorni di lavoro. Infatti, per attuare uniformemente la riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza nei confronti di tutti gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, disposta e disciplinata — come è noto — dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1956), si sono dovute attendere le tabelle e le istruzioni da parte del Ministero del tesoro, tabelle ed istruzioni pervenute soltanto alla fine della 1^a decade dello scorso mese di agosto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il

proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex carabiniere Ciulla Giuseppe fu Giuseppe da Palermo, inviatagli dal Ministero difesa-esercito fin dal 30 maggio 1956. (27512).

RISPOSTA. — Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha dovuto fare fronte nello scorso anno ad una situazione del tutto eccezionale, essendosi venuto a formare, per un crescente numero di richieste di parere, un arretrato di svariate migliaia di pratiche.

In seguito, però, all'aumentato ritmo delle adunanze si sta giungendo gradualmente alla eliminazione di buona parte delle pratiche arretrate, tra le quali anche quella riguardante l'ex carabiniere Ciulla, che, come riferito dal comitato anzidetto — è stata restituita il 2 agosto 1957, completa del prescritto parere, al Ministero della difesa esercito — ispettorato pensioni — per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è vero che al capitano di complemento dei carabinieri Di Venti Concetto, classe 1892, da Palermo, sia stata effettuata la riliquidazione della pensione ordinaria in base ad anni 32, mesi 5 e giorni 9 di servizio da lui prestato da sottufficiale, e non in base ad anni 40, mesi 1 e giorni 26 di servizio che egli ha prestato complessivamente nella posizione di sottufficiale di carriera e di ufficiale di complemento trattenuto di autorità.

In caso affermativo, per conoscere i motivi che avrebbero indotto l'amministrazione militare a non tener conto, nel computo della pensione, del periodo di servizio prestato dal capitano Di Venti come ufficiale di complemento (27886).

RISPOSTA. — Il trattamento di quiescenza fruito dall'ufficiale cui si riferisce l'interrogante è stato effettivamente riliquidato, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sulla base di 32 anni di servizio e del 10° scatto di stipendio attribuitogli nel grado di maresciallo maggiore, e ciò per consentire un trattamento più favorevole di quello che sarebbe spettato qualora la pensione fosse stata riliquidata sulla base di 40 anni, comprensivi del servizio prestato da sottufficiale e da ufficiale di complemento, e dello stipendio di lire 704.175 corrispondente al primo scatto del grado di tenente.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

D'AMORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, con urgenza, quali siano le disposizioni di legge che hanno autorizzato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ad assumere nel 1947 l'iniziativa del controllo e della fissazione dei prezzi delle specialità farmaceutiche, facendo rilevare che negli anni precedenti tale facoltà non era mai stata esercitata ed il controllo era solo limitato al rispetto da parte dell'industria del margine di sconto riservato al farmacista sul prezzo di etichetta. (26062).

RISPOSTA. — La produzione e la vendita di specialità medicinali furono sottoposte — per la prima volta — alla vigilanza ed al controllo dello Stato per effetto del regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, il quale, all'articolo 14, prevedeva, altresì, la regolarizzazione dei prodotti già in commercio alla data di entrata in vigore della legge.

In effetti, la registrazione delle nuove specialità medicinali fu iniziata dal Ministero dell'interno solo nel 1943 e dovè essere subito dopo interrotta a causa dei noti eventi bellici. Del pari, non poté essere attuata la regolarizzazione dei prodotti fabbricati prima del 1943 che, pertanto, continuarono a rimanere in commercio senza essere registrati.

Questa la situazione allorché l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con decreto legge luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, assumeva nella propria competenza il controllo e la vigilanza sulla produzione e il commercio dei medicinali.

Tra i problemi che più fermarono l'attenzione dell'amministrazione sanitaria, impegnata ad attuare per la prima volta precetti legislativi vecchi di 20 anni, vi fu quello della determinazione del prezzo dei medicinali, sia in sede di registrazione delle nuove specialità che di regolarizzazione di quelle già in commercio.

In effetti, il problema, pur avendo formato oggetto di studi e di appassionati dibattiti nel Parlamento e nell'opinione pubblica, non è stato sinora definito, sia per quanto si riferisce alla disciplina in sé che alle modalità di attuazione della disciplina stessa.

Se, infatti, si potesse affermare che in materia di medicinali esiste uno stato di concorrenza perfetta, l'intervento dello Stato potrebbe apparire discutibile, ma ciò non si verifica; e non perché esistano posizioni aziendali di monopolio (1.000 aziende in concorrenza fra di loro e la liberalizzazione del mercato interno non lo consentirebbero), ma in quanto ogni medicinale industriale, per la

sua denominazione o per il nome del fabbricante o per il suo confezionamento caratteristico, ha un suo proprio mercato. A parità di formula, i prodotti, nella convinzione del medico e del compratore, si differenziano e la scelta non si effettua quasi mai a caso. La differenziazione dei prodotti è, pertanto, una necessità vitale per la produzione farmaceutica, la quale — in regime di libertà assoluta — potrebbe essere indotta a sostenere il prodotto con la propaganda anziché battere la concorrenza, praticando un prezzo più basso.

In mancanza di una spinta al contenimento spontaneo dei prezzi ed al fine di assicurare una efficace tutela della collettività, il Ministero dell'interno (anno 1943) e, successivamente, l'A.C.I.S., hanno ravvisato la necessità, pur in assenza di una tassativa disposizione di legge, di intervenire nella disciplina dei prezzi indicati dalle ditte produttrici in sede di registrazione delle specialità.

Il sistema ha corrisposto, nel suo complesso, alle fondamentali esigenze del consumo, senza, per questo, alterare la linea di sviluppo della produzione farmaceutica, la quale, nel breve volgere di alcuni anni, ha potuto conquistare posizioni di primissimo piano nel mercato interno ed internazionale ed è oggi in grado, per qualità e prezzo, di contrastare efficacemente la concorrenza straniera.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

DANIELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando saranno modificate le direttive impartite dall'amministrazione finanziaria ai propri uffici periferici per la tassazione degli utili derivanti agli agricoltori dalla trasformazione dei prodotti ricavati nei propri terreni e che sono state comunicate all'interrogante con la risposta scritta alla sua precedente interrogazione n. 21227.

In base a tali direttive, che si fondano su una sentenza della Corte di cassazione del 30 ottobre 1951, sarebbero soggetti ad imposta di ricchezza mobile i redditi relativi a fasi di lavorazione che, pur facendo normalmente parte del ciclo di produzione agraria, non sono state tenute presenti nella formazione degli estimi catastali, mentre essi, come ha giustamente rilevato la commissione centrale delle imposte nella sua decisione del 26 maggio 1953, n. 48558, con l'andata in vigore del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, non possono rimanere sempre nell'ambito dell'imposta sui redditi agrari. A tale interpretazione della commissione centrale delle imposte si è ormai uniformata anche la Corte di cassa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

zione con la sentenza n. 128 emessa a sezioni unite il 7 gennaio 1957, per cui è necessario che l'amministrazione finanziaria si adegui a quanto è stato stabilito dai supremi organi giudiziari e tributari, onde evitare inutili liti e preoccupazioni e spese per i contribuenti.

Poiché d'altra parte è ancora incerto, in base a numerosissime controversie amministrative e giudiziarie e alla mutevole giurisprudenza in materia, il trattamento tributario da praticarsi alle cantine sociali in relazione al decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, l'interrogante chiede ancora di conoscere se l'amministrazione finanziaria non ritenga opportuno di escludere inequivocabilmente e con idonei provvedimenti le cantine sociali dalla tassazione per redditi di ricchezza mobile categoria B, data la natura agricola delle attività da esse svolte. Ciò, oltre a corrispondere ad evidenti principi di giustizia tributaria, perché pone in condizioni di parità i viticoltori che vinificano in proprio e quelli, che sono poi i più modesti, che usufruiscono delle cantine sociali, servirà ad evitare che si verifichino regressi, nel movimento cooperativo del settore vitivinicolo, che occorre invece in tutti i modi incoraggiare, sia per il perfezionamento tecnico della produzione che per mezzo di esso potrà essere conseguita, sia per la sua funzione economica e sociale, che appare tanto più utile e insostituibile quanto più si considerano gli effetti disastrosi che potrebbe avere sull'intero paese la gravissima crisi che già incombe sulla nostra viticoltura. (26127).

RISPOSTA. — In ordine al primo punto, si informa l'interrogante che con circolare del 21 giugno 1957, n. 302020 sono state date disposizioni agli uffici delle imposte di uniformare la tassazione dei redditi derivanti da attività agricole successive alla prima manipolazione dei prodotti dei fondi alla attuale concorde giurisprudenza, nel senso cioè che non sono assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile i redditi agrari realizzati dai singoli coltivatori, anche se derivanti da operazioni non comprese nelle tariffe di reddito agrario, purché rientranti nel normale ciclo produttivo.

In merito alla seconda richiesta, si fa presente che con le sentenze n. 127 e 128 del 19 gennaio 1957, nelle cause rispettivamente promosse dalla società cooperativa ionica tabacchi e dal consorzio produttori vini e mosti rossi da taglio, la Suprema Corte di cassazione, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha ritenuto che i redditi delle cantine sociali e delle associazioni di produttori

in genere debbono essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile di categoria.

Ciò perché quando nella lavorazione e manipolazione successiva dei prodotti si inserisce un altro soggetto che non sia il proprietario o uno dei suoi ausiliari, si produce un reddito, che non è, correttamente, qualificabile come agrario, ma che è un vero e proprio reddito mobiliare di categoria B. Va rilevato che le menzionate massime della Corte di cassazione confermano gli antecedenti orientamenti giurisprudenziali della commissione centrale delle imposte.

In presenza di siffatti principi, sono state date disposizioni agli uffici di uniformarvi, avvertendo, però, per motivi di equità, che ai nuovi accertamenti non sia dato effetto retroattivo e che le tassazioni abbiano decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58.

La chiarificazione conseguente alle summenzionate sentenze della Corte di cassazione non rende necessaria, per il momento, l'adozione di nuove disposizioni legislative. Si precisa, tuttavia, che lo schema di testo unico delle imposte dirette, in corso di esame presso l'apposita Commissione parlamentare, dichiara (articolo 80, lettera a) non soggetti all'imposta di ricchezza mobile « i redditi che vengono realizzati da società cooperative ed associazioni, comunque costituite, mediante la manipolazione o la trasformazione, nei limiti dell'esercizio dell'agricoltura, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia ».

Il Ministro: ANDREOTTI

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stato finanziato il primo tratto della strada di allacciamento San Piero Patti-Fiumara, della provincia di Messina, per l'importo di lire 42 milioni.

Nel caso affermativo, per conoscere il motivo per cui non sono stati iniziati i lavori e quando si prevede il loro appalto. (26431).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione della strada di allacciamento San Piero Patti-Fiumara, dell'importo complessivo di lire 41 milioni, redatto, per incarico dell'assessorato regionale per i lavori pubblici, dall'ufficio del Genio civile di Messina è stato trasmesso, in data 11 ottobre 1956, dall'ufficio predetto all'assessorato, per gli ulteriori provvedimenti di approvazione e finanziamento.

Nessuna autorizzazione è finora pervenuta all'ufficio del Genio civile per l'inizio dei lavori relativi.

Il Ministro: TOGNI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni agli uffici periferici, perché vengano convalidate le richieste di riconoscimento di piccole derivazioni d'acqua pubblica per uso irriguo a mente del decreto 18 dicembre 1951, n. 1950, anche se tali richieste siano state presentate fuori dei termini perentori previsti dal predetto decreto legge.

Ed ove ciò non sia possibile, se non ritenga opportuno l'emanazione di un nuovo provvedimento di apertura di termini, trattandosi di questioni che interessano ceti popolari che non hanno eccessiva dimestichezza con le leggi speciali, e di diritti il cui riconoscimento deve essere facilitato nel superiore interesse dell'agricoltura. (26896).

RISPOSTA. — La proroga del termine triennale per la presentazione delle domande di riconoscimento di cui alla legge 18 dicembre 1951 n. 1550, auspicata dall'interrogante, sarebbe possibile solo mediante una nuova legge.

Un provvedimento legislativo del genere non sarebbe per altro consigliabile.

Infatti la legge 18 dicembre 1951, n. 1550 ebbe un carattere del tutto eccezionale in quanto introdusse nel nostro diritto sulle acque un istituto transitorio in netto contrasto con tutto il sistema delle leggi che regolano la materia delle utilizzazioni delle acque pubbliche. La legge stessa, inoltre, ebbe praticamente scarsissima applicazione, poiché i fini che la legge si proponeva, giovare, cioè, ai piccoli utenti di acque pubbliche i quali non possono chiedere o non hanno chiesto in tempo il riconoscimento del diritto d'uso d'acqua ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, già sono perseguiti con l'articolo 4 e con il secondo comma dell'articolo 38 del vigente testo unico.

Sempre agli stessi fini sono dirette le istruzioni ministeriali contenute nei commi dal nono in poi del paragrafo 35 della circolare ministeriale 18 marzo 1936, n. 11827, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero dell'11 aprile 1936, n. 11.

Il Ministro: TOGNI.

DANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'esito della istanza presentata dal signor Isgrò Giovanni di Francesco da Milazzo (Messina) il giorno 12 aprile 1957 presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Messina con

la quale chiedeva di essere sottoposto a visita superiore. (27117).

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite è risultato che l'assicurato Isgrò Giovanni in data 28 novembre 1956 presentò alla sede provinciale di Messina dell'I.N.P.S. una domanda di pensione di invalidità che fu respinta il 4 febbraio 1957 perché non risultarono infermità tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di guadagno del richiedente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Il ricorso contro il suddetto provvedimento, avanzato il 25 febbraio 1957, è stato respinto dal comitato esecutivo dell'I.N.P.S. con la stessa motivazione adottata dalla sede.

Avverso la decisione del comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è ammesso, secondo le norme legislative vigenti, soltanto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Questo Ministero si trova, pertanto, nella impossibilità di esperire qualsiasi ulteriore intervento in favore del predetto lavoratore.

Il Ministro: GUI.

DANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere che cosa osti alla esecuzione dei lavori di restauro del teatro greco romano di Taormina (Messina). (27942).

RISPOSTA. — La necessità di aumentare la dotazione originariamente prevista per il programma delle opere acquedottistiche, da considerarsi di preminente importanza sulle altre, portò nel 1955 a dover ridurre la dotazione preventivata per il programma relativo alle opere di interesse turistico.

Tale riduzione non consentì, per la Sicilia come per tutte le altre regioni, di poter accogliere numerose richieste e proposte formulate, fra cui quelle relative al teatro greco di Taormina.

In sede di applicazione della legge del 29 luglio 1957, n. 634, le diverse situazioni saranno riesaminate in concorso con i competenti organi regionali e locali, determinando le opere che per la loro importanza e produttività economica meritino di essere prese in definitiva considerazione.

Il Ministro: CAMPILLI.

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che nel 1944 Di Pietro Giuseppe di Michele, da Pettineo (Messina), è stato dichiarato in contravvenzione dalle guardie di finanza; che invitato ad obblare la contravvenzione in data 2 marzo 1944, con ricevuta di pagamento n. 52, ha ver-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

sato all'ufficio di Santo Stefano Camastra la somma di lire 1.335; che nel 1952 per la stessa contravvenzione è stato emesso decreto ingiuntivo a carico del Di Pietro per pagare la somma di lire 1.600 con minaccia di atti esecutivi — le sue determinazioni sul caso segnalato che, se riferito all'entità della somma può sembrare insignificante, riportato sul piano del costume è uno dei tanti preoccupanti episodi di persecuzione del contribuente che ha pagato e che deve ancora una volta pagare, anche se il torto è della pubblica amministrazione. (27967).

RISPOSTA. — Nei confronti del signor Di Pietro Giuseppe di Michele, da Pettineo, figurava pendente presso l'ufficio del registro di Santo Stefano Camastra l'articolo 1371 Camp. Multe — per lire 1.330, iscritto in base ad ordinanza n. 367/3649 emessa in data 31 luglio 1945 dall'intendenza di finanza di Messina, in conseguenza di processo verbale di accertamento elevato il 23 luglio 1944 dalla guardia di finanza.

Per il recupero di tale credito di lire 1.330 il suddetto ufficio del registro aveva promosso a suo tempo procedura coattiva con ingiunzione notificata in data 10 febbraio 1953, lasciata poi perimere, in seguito alla dichiarazione dell'interessato di avere provveduto al saldo fin dal 2 marzo 1946, mediante versamento del relativo importo sul conto corrente n. 16/298 dello stesso ufficio del registro. Ma poiché tale versamento non risultava accreditato all'ufficio, è stato necessario rinnovare la notificazione dell'ingiunzione in data 16 giugno 1957.

Tale controversia deve considerarsi ora esaurita, giacché il versamento a saldo, effettuato, il 2 marzo 1946 dall'interessato sul c/c postale 16/298, servizio imposta generale entrata, è stato rintracciato sul c/c postale 16/1233, servizio concessioni governative, al quale era andato disguidato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere da chi sono stati apposti, ed in virtù di quale titolo, i divieti permanenti di sosta esistenti nella piazza Mazzini di Tusa (Messina) e nella via Castello della frazione Castel di Tusa.

E poiché è da escludersi che tali divieti siano stati suggeriti da necessità di disciplina del traffico, se a tali motivi non siano estranee la faziosità e la persecuzione dell'amministrazione attiva (28367).

RISPOSTA. — L'articolo 24 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1939, n. 1740, attribuisce agli enti cui le strade appartengono la facoltà di vietare o limitare in determinati spazi la sosta dei veicoli e degli animali.

Nel caso prospettato dall'interrogante, trattandosi di aree pubbliche interne all'abitato del comune di Tusa, di proprietà quindi di quest'ultimo, è da presumersi che il divieto in parola sia stato imposto da quel comune nell'esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 24.

Ogni valutazione dell'opportunità dell'adozione di atti del genere in relazione alle esigenze di circolazione, le quali costituiscono il presupposto legale degli stessi, spetta agli enti cui è attribuita la relativa facoltà.

Il Ministro. ANGELINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è informato che il maltempo ha danneggiato la torre del monastero di San Benedetto, nel comune di Conversano (Bari), e se sono possibili provvedimenti atti a riattarla. (27191).

RISPOSTA. — Dalla visita sopralluogo effettuata da tecnici di questa amministrazione è stato constatato che le condizioni statiche della torre Belvedere, ubicata sul muraglione del convento di San Benedetto e prospiciente via Marconi, sono precarie. Si è, pertanto, provveduto a dare formale comunicazione all'ente ed al comune interessati, perché provvedano all'esecuzione di quelle opere necessarie a garantire la pubblica incolumità.

In occasione del citato sopralluogo è stato constatato che anche la torre campanaria è abbisognevole di urgente intervento.

Poiché trattasi di fabbricato di particolare interesse artistico, questa amministrazione può intervenire soltanto nei lavori atti ad assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dell'immobile, dopo che è stata esperita l'istruttoria richiesta dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, con l'intimazione al proprietario di eseguire i lavori suddetti e con il conseguente decreto del Ministro della pubblica istruzione che, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti, dispone l'esecuzione dei lavori a cura dell'amministrazione dei lavori pubblici in base al regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.

Si avverte comunque che l'ufficio del genio civile di Bari ha fatto presente che per provvedere alle opere immediatamente neces-

sarie occorre una spesa di circa lire 2 milioni, mentre la somma presuntiva occorrente al restauro della torre Belvedere ammonta a lire 5 milioni e per il campanile a lire 10 milioni.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie per la Puglia e Lucania, è stata invitata ad esperire, — ove lo ritenga opportuno — la istruttoria di cui alla citata legge n. 1089 per la esecuzione dei lavori atti ad assicurare la conservazione dello stabile di che trattasi.

Il Ministro: TOGNI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sarà accolta l'istanza presentata dall'amministrazione comunale di Villamagna (Chieti), tendente ad ottenere il contributo sulla spesa di dieci milioni per la fognatura e la pavimentazione di via Roma.

L'interrogante osserva che il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo ha espresso motivato parere favorevole per l'approvazione di tale richiesto contributo. (27312).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione, n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

DEL FANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sarà accolta l'istanza presentata dal comune di Ofena (L'Aquila) tendente ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del provento I. C.G. di lire 1.117.000, per ricupero spedalità romane predisposto dall'ufficio provinciale del tesoro di L'Aquila.

L'interrogante desidera far presente la particolare, delicatissima situazione finanziaria in cui verrebbe a trovarsi detta amministrazione comunale qualora la ricordata istanza non fosse favorevolmente accolta. (27829).

RISPOSTA. — Con disposizioni di carattere generale impartite con telegramma in data 28 giugno 1957, questo Ministero ha autorizzato lo sblocco, nei limiti del 50 per cento dei rispettivi importi, degli ordinativi I.G.E. e diritti sui pubblici spettacoli emessi in favore di tutti quei comuni della provincia di L'Aquila nei quali, a seguito degli eventi calamitosi dello scorso inverno, si era verificata la perdita di almeno il 50 per cento dei prodotti agricoli.

Per quanto, in particolare, riguarda il comune di Ofena, si comunica che l'ufficio provinciale del tesoro di L'Aquila interpellato in merito ha riferito che, giusta accordi inter-

venuti con il predetto comune, allo stesso è stata assicurata la disponibilità di lire 853.825 sull'ordinativo relativo a quota compartecipazione I.G.E. 1° semestre 1957 e che ammontava a lire 1.456.950.

Il Sottosegretario di Stato: AMATUCCI.

DEL FANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sarà accolto il progetto redatto dall'ufficio provinciale del lavoro dell'Aquila, in collaborazione con l'associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.), riflettente il cantiere di lavoro per la definitiva sistemazione del campo sportivo del comune di Ofena (L'Aquila). (27837).

RISPOSTA. — Nel piano di proposte dei cantieri da istituire in provincia di L'Aquila nel corrente esercizio finanziario risulta incluso, per il comune di Ofena, il cantiere di lavoro relativo alla sistemazione del campo sportivo.

Assicuro l'interrogante che tale cantiere, che prevede l'impiego di 20 operai per un periodo di 51 giorni di lavoro, sarà autorizzato non appena perverranno a questo Ministero i prescritti elaborati tecnici.

Il Ministro: GUI.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione del rilevante numero di dipendenti statali (millecinquecento circa, fra addetti alla salina, finanziari, carabinieri, maestri, ecc.) aventi diritto alla assistenza E.N.P.A.S. in Margherita di Savoia (Foggia), non ritiene di segnalare alla presidenza del detto istituto l'opportunità a che, senza ulteriori indugi, venga istituito a Margherita un poliambulatorio E.N.P.A.S., allo scopo di rendere meno disagiata, più tempestiva ed adeguatamente attrezzata l'assistenza sanitaria ad un così ragguardevole nucleo di benemeriti dipendenti dallo Stato. (28300).

RISPOSTA. — A quanto mi è stato rappresentato dalla direzione generale dell'E.N.P.A.S. interessata in merito alla richiesta di cui alla interrogazione, l'istituzione di un complesso ambulatoriale in Margherita di Savoia è compresa nel quadro generale delle attrezzature sanitarie, predisposto dalla direzione generale medesima per l'organizzazione periferica dell'assistenza diretta a favore degli aventi diritto.

Quanto prima, pertanto, la pratica sarà sottoposta all'esame degli organi amministrativi dell'ente, per ogni conseguente delibera.

Il Ministro: GUI.

DE MARSANICH. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando verranno applicate le opportune disposizioni in favore degli agricoltori del comune di Tornareccio (Chieti) i cui raccolti sono stati falciati dalla grandinata del 18 luglio 1957. (27846).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettori agrari di prestare una più assidua assistenza tecnica ai produttori agricoli nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.

Istruzioni sono pure state date perché ai produttori danneggiati dai cennati eventi calamitosi venga accordata la priorità sul conferimento del grano all'ammasso, nonché nella concessione di contributi nell'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Si aggiunge, infine, che la situazione delle aziende agricole delle zone colpite da calamità naturali verificatesi successivamente ai periodi di tempo ai quali la recente legge 25 luglio 1957, n. 595, fa riferimento sarà tenuta in particolare considerazione in sede di applicazione della legge stessa.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MARSANICH. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intende provvedere per risolvere la questione di un gruppo di salariati con mansioni di uffici, in servizio presso il C.E.A. di Nettuno (Roma) e che è privo di qualsiasi stato definito. Gli appartenenti a tale gruppo chiedono che sia loro esteso il trattamento di riqualificazione e di riallacciamento del servizio non prestato durante il periodo bellico. Poiché tale legge è stata finora applicata a tutti coloro che erano in servizio alla data del 13 gennaio 1951, si tratterebbe di estendere le sue norme anche a coloro che vennero riassunti negli anni 1951-52, come è avvenuto per il personale predetto (28305).

RISPOSTA. — Questo Ministero si trova nell'impossibilità di provvedere nel senso auspicato dall'interrogante ostandovi le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che limitarono la sistemazione dei salariati adibiti di fatto a mansioni di natura non salariale al personale assunto fino al 1° maggio 1948, e le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, le quali, estendendo con criteri di molta larghezza a casi prima non previsti il riallacciamento del servizio non

prestato durante il periodo bellico, posero per altro il limite che si trattasse di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, che — pubblicata il 13 gennaio 1951 — entrò in vigore il 28 stesso mese.

D'altra parte, poiché le cennate leggi riguardano la generalità dei salariati statali, il Ministero della difesa, mentre non ha mancato di segnalare l'opportunità di rimuovere l'ostacolo costituito dal citato articolo 21, non è competente ad assumere l'iniziativa legislativa per eventuali modifiche.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

DE MARSANICH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se in sede di elaborazione delle norme sul riordinamento delle carriere dei dipendenti del Ministero sarà valutata la situazione del gruppo di 47 impiegati vincitori del concorso a 187 posti di grado 9° e successivamente vincitori del concorso a 1500 posti di grado XI B, bandito l'11 marzo 1952. (28306).

RISPOSTA. — La posizione degli impiegati postelegrafonici del concorso a 1500 posti di grado XI B, provenienti dal grado IX C — capi ufficio — esaminata, com'è necessario, nel quadro del vigente ordinamento delle carriere del personale statale, non manifesta particolarità che possano rendere opportune speciali norme da inserire nel provvedimento in corso relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti di questo Ministero.

In proposito, occorre tenere presente che la nomina di tali impiegati nella qualifica di ragioniere aggiunto (XI B) venne disposta solo in quanto essi, pur essendo stati già nominati quali vincitori di concorso al grado IX C (capi di ufficio), optarono per l'anzidetta nomina di ragioniere aggiunto.

Trattasi quindi di una situazione del tutto normale, molto frequente tra i pubblici dipendenti, e cioè quella dell'inquadramento di impiegati in una carriera superiore in seguito a concorso; inquadramento per il quale le norme generali in vigore già prevedono benefici quale, ad esempio, quello della conservazione come assegno *ad personam* della differenza del maggiore stipendio goduto nella carriera inferiore.

Per cui, come ho detto, non si ravvisa che nel caso suindicato sussistano speciali ragioni che possano consigliare l'introduzione di deroghe alle disposizioni applicate nei confronti di tutti i pubblici dipendenti trovantisi in condizioni analoghe; deroghe che per altro, se

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

sancite, produrrebbero lesione nei riguardi di altre categorie di dipendenti.

Il Ministro: MATTARELLA.

DE MARZI, TRUZZI, GOZZI, FRANZO E BURATO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire con urgenza nell'applicazione pratica del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, in attesa della conversione in legge, al fine di evitare i danni notevoli che potrebbero derivare all'agricoltura con l'intralcio del suo sviluppo alla meccanizzazione, conseguentemente al decreto citato e soprattutto per:

a) la licenza annuale e la tenuta di registri di carico e scarico quando i depositi superano solo i 10 metri cubi danneggia le modeste aziende agricole che lavorano anche solo in proprio e costituisce in pratica un controllo, che, per il numero, gli organi fiscali non sono in grado di fare;

b) il certificato di provenienza per i trasporti petroliferi superiori ai soli 10 quintali rappresenta veramente un grave ostacolo all'attività agricola per le aziende che sono tutte lontane e non comode agli uffici autorizzati al rilascio di tale documento ed annulla il servizio a domicilio, tanto utile alle esigenze agricole e relativi costi del rifornimento di carburante;

c) la abolizione, per tutti i casi, della facoltà della risoluzione dei contesti in via amministrativa non tiene conto della realtà e dell'esperienza che nelle aziende agricole si è sempre trattato di violazioni di carattere formale e quasi mai di frodi per contrabbando di carburante agevolato, e portare qualsiasi violazione dinanzi all'autorità giudiziaria rappresenta grave pregiudizio all'attività delle aziende agricole che deve essere invece alleggerita ed agevolata nel suo sviluppo produttivo, onde si consenta loro la possibilità di sostenere la concorrenza ed i prezzi del mercato. (26810).

RISPOSTA. — La questione sollevata dagli interroganti deve considerarsi superata in seguito alla emanazione della legge 2 luglio 1957, n. 474, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1957, n. 165 che ha convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271. Il Parlamento non ha, infatti, ritenuto di introdurre le modificazioni di cui alla presente interrogazione.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

DE MARZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi si frappongono alla istituzione di una scuola media statale in Spinazzola (Bari).

Si fa presente che in quel comune esistono già i locali e quanto necessario al funzionamento della scuola media. (28218).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Spinazzola è regolarmente pervenuta ed è risultata completa nella sua documentazione.

Difficoltà di bilancio, per altro, non ne consentono attualmente l'accoglimento.

Si assicura, tuttavia, che le esigenze scolastiche rappresentate saranno tenute nella migliore considerazione appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

DE MARZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi hanno impedito l'assegnazione dell'alloggio INA-Casa al signor Stefano Pellegrino di Bari.

La relativa domanda dell'interessato è stata prodotta in data 6 aprile 1954. (28309).

RISPOSTA. — Come è noto, l'esame delle domande di assegnazione alloggi INA-Casa e la compilazione della relativa graduatoria è affidata dalle norme vigenti alle apposite commissioni nominate dai prefetti ed istituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Nel caso segnalato, la gestione ha comunicato che la domanda del signor Stefano Pellegrino, presentata il 5 aprile 1954, venne assegnata dalla competente commissione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1089 del 16 settembre 1951, alla III classe con punti 5, in quanto il lavoratore dichiarò di abitare in una sola stanza antigiene per umidità con altri 11 familiari.

Avverso la graduatoria provvisoria, l'interessato non oppose alcun ricorso per cui, nella graduatoria definitiva, la posizione della domanda del signor Pellegrino non subì alcuna modifica e rimase classificata in classe III con punti 5.

Poiché gli alloggi posti a concorso col bando a cui partecipò il signor Pellegrino non furono sufficienti a soddisfare neppure tutti gli inclusi nella II classe, tutti i concorrenti della III classe, compreso il signor Pellegrino, rimasero esclusi.

Essendo, però, prevista, per il secondo settennio di attività del piano INA-Casa, la costruzione di numerosi altri alloggi in Bari, il signor Pellegrino potrà concorrere ai futuri bandi con la speranza di maggiori probabilità

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

favorevoli, sia perché si sono potuti finora sistemare i casi più bisognosi, sia in relazione ai nuovi criteri preferenziali che regoleranno le future assegnazioni ed in base ai quali è considerata in modo particolare anche l'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona.

Il Ministro: GUI.

DE TOTTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia, apparsa sulla stampa, secondo cui sarebbe in corso di approntamento un progetto di legge per la liquidazione dei beni italiani nella zona B del cosiddetto territorio libero di Trieste, che utilizzerebbe a tale fine parte del fondo di 45 miliardi dati dalla Jugoslavia all'Italia per indennizzare le proprietà italiane nei territori che il *diktat* ha assegnato alla Jugoslavia.

L'interrogante, mentre osserva che in argomento è già in discussione alla Camera un progetto di iniziativa parlamentare, fa presente che una tale soluzione del problema rappresenterebbe una ulteriore, grave lesione degli interessi dei profughi giuliani e dalmati, e verrebbe a danneggiare gli stessi esuli dalla Zona B i quali si attendono dal Governo italiano non un trattamento assistenziale, bensì il riconoscimento di un loro preciso e concreto diritto. (27272).

RISPOSTA. — La somma di circa 45 miliardi di lire costituisce l'onere di spesa globale che lo Stato italiano si è assunto con l'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, per i beni nei territori ceduti alla Jugoslavia.

Tale onere, beninteso, grava sull'apposito capitolo del bilancio del tesoro « somme occorrenti per il pagamento di indennizzi ai titolari di beni italiani passati alla Jugoslavia, nazionalizzati, confiscati o sottoposti alla riforma agraria o venduti oppure ceduti allo Stato jugoslavo ».

Non appare, quindi, esatta l'affermazione contenuta nella interrogazione che altre spese diverse, imputate allo stesso capitolo di bilancio, possano costituire sottrazione delle disponibilità destinate al fine di cui sopra.

Infatti, ove fossero emanate provvidenze a favore dei titolari di beni della zona B del territorio libero di Trieste, tali spese, pur essendo, ovviamente, imputabili allo stesso capitolo di bilancio, troveranno capienza negli stanziamenti che nei prossimi esercizi finanziari saranno all'uopo previsti.

Ciò, indipendentemente dagli stanziamenti per gli indennizzi ai titolari dei beni del territorio ceduto.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

DI GIACOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvidenze intende attuare per risollevare dal grave stato di disagio, in cui sono venuti a trovarsi i contadini del Molise e di altre regioni d'Italia in conseguenza delle gelate del maggio 1957, che hanno cagionato danni irreparabili alle colture, in specie al grano, ai vigneti, ai frutteti e agli ortaggi (27516).

RISPOSTA. — Non appena verificatesi le gelate tardive della scorsa primavera, che hanno colpito con intensità varia diverse zone del territorio nazionale, questo Ministero è prontamente intervenuto, impartendo istruzioni ai dipendenti ispettorati agrari di prestare una più assidua assistenza tecnica ai produttori agricoli nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate.

A favore degli ispettorati agrari delle province sinistrate sono state disposte assegnazioni integrative di fondi per la concessione, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, di contributi nella spesa di acquisto di sementi occorrenti per le risemine delle colture distutte o per le semine di secondo raccolto, in particolare, alla provincia di Campobasso sono stati all'uopo concessi 5 milioni di lire.

Inoltre, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 dello stesso mese, n. 157, alle aziende agricole che a causa delle avversità meteorologiche della primavera scorsa abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, sono state estese le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 836.

Si aggiunge, infine, che questo Ministero ha promosso l'emanazione della legge 25 luglio 1957, n. 595, la quale, come è noto, al titolo III prevede la concessione di prestiti di conduzione, in denaro o in natura, al tasso del tre per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante, a favore delle piccole aziende agricole che abbiano sofferto la perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile per effetto delle avversità meteorologiche dei mesi di maggio e di giugno. Detta legge prevede altresì, al titolo IV, l'attuazione di provvidenze assistenziali, sotto forma di distribuzioni gratuite di grano, alle popolazioni bisognose delle zone sinistrate dalle cennate avversità atmosferiche, e in particolare ai contadini che abbiano avuto gravemente compromessi i

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

risultati della campagna di produzione in corso.

Il Ministero delle finanze, nel settore di sua competenza, ha disposto in via amministrativa la sospensione della riscossione delle rate dei mesi di giugno e di agosto della imposta e delle sovraimposte fondiari nonché della imposta sui redditi agrari e sue addizionali. Il relativo carico sarà ripartito in 12 rate a decorrere dalla scadenza di ottobre. Lo stesso Ministero ha poi confermato la validità delle disposizioni impartite nel 1956 agli uffici provinciali dipendenti in merito alla moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché alla revisione degli estimi catastali in diminuzione, come previsto, rispettivamente, dagli articoli 47 e 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DI GIACOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda prendere l'iniziativa di un provvedimento che equipari, ai fini della retribuzione, durante i mesi delle vacanze estive, agli insegnanti provvisori gli insegnanti supplenti che abbiano prestato servizio continuativo per sei mesi, vale a dire il periodo utile per la valutazione dell'anno scolastico intero. (27528).

RISPOSTA. — L'articolo 5 del decreto legge luogotenenziale 1° giugno 1946, n. 539 modificato dall'articolo 1 del decreto legge del capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687 non prevede alcuna distinzione fra insegnanti incaricati e insegnanti supplenti, cosicché già adesso la retribuzione durante le vacanze estive viene corrisposta al professore non di ruolo, sia incaricato che supplente, tutte le volte che si trovi ad aver prestato servizio nelle condizioni contemplate dal citato articolo.

Aggiungo che, dalla entrata in vigore della legge 19 marzo 1955, n. 160, l'attribuzione della qualifica e la valutazione piena dell'anno scolastico ai fini degli incarichi e supplenze sono subordinate all'avvenuta prestazione per un periodo non inferiore a sette mesi nell'anno scolastico.

Il Ministro: MORO.

DI GIACOMO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché anche il procuratore del registro di Roma, in materia di registrazione di atti posti in essere da consorzi di cooperative, si adegui alla prassi seguita dai

procuratori di altre località. Ciò in quanto mentre in genere nelle altre località, ai fini della dimostrazione documentale delle condizioni previste dagli articoli 65 e 66 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269, per l'applicazione della imposta fissa minima di registrazione, si richiede solo la documentazione relativa al consorzio, a Roma viene richiesta anche la documentazione relativa a ciascuna delle singole cooperative facenti parte del consorzio stesso. Il che, specie nel caso di consorzi che comprendono un rilevante numero di cooperative, comporta un notevole aggravio di formalità ed un non indifferente aumento di spese. (27895).

RISPOSTA. — Questo Ministero, avendo trovato esatte le osservazioni dell'interrogante, ha disposto che, attesa l'autonomia dei consorzi rispetto alle cooperative associate, l'ufficio del registro di Roma ritenga sufficiente, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali agli atti posti in essere dai consorzi di cooperative, soltanto la produzione dei documenti riguardanti questi ultimi enti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DI MAURO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere: se è a conoscenza che il responsabile della mutua coltivatori diretti di Mazzarino (Caltanissetta) rifiuta di apporre il visto nei libretti di assistenza malattia a coloro che, pur avendone diritto, non sono iscritti alla associazione coltivatori diretti. A conferma di quanto sopra si cita il caso di Morrone Anna;

se non ritenga che debbano essere adottati provvedimenti intesi ad impedire il ripetersi di questi fatti che, purtroppo, non sono localizzati solo a Mazzarino ma si estendono in tutta Italia. Se non ritiene in particolare che sia opportuno impedire che funzionari della mutua e che le sedi delle mutue siano negli stessi locali dell'associazione coltivatori diretti. (27440).

RISPOSTA. — In seguito alle indagini esperite in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, comunico che la segretaria della cassa mutua comunale di Mazzarino è stata nominata da quel consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 21 della legge, ricopre la carica gratuitamente in osservanza della norma di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge istitutiva e risulta che non ha nessun rapporto d'impiego con altra organizzazione.

A richiesta dei sanitari convenzionati per l'assistenza generica, quella mutua comunale

ha apposto a principio d'anno sul certificato di iscrizione alla mutua, rilasciato dall'ufficio provinciale contributi agricoli unificati a ciascun titolare di azienda, un timbro con la dicitura « valido per l'anno 1957 ».

Tale richiesta dei sanitari, riconosciuta legittima dagli organi elettivi della Cassa, fu motivata dalla necessità di ovviare all'inconveniente dovuto alla mancata restituzione all'ufficio provinciale contributi agricoli unificati del certificato da parte di chi, a seguito di regolare ricorso ai sensi del decreto legge luogotenenziale del 1945, n. 75 e del decreto legge luogotenenziale del 1946, n. 212, aveva ottenuto la cancellazione dagli elenchi nominativi.

Pertanto nessun visto è apposto sul libretto di assistenza, che non esiste. La timbratura è valida soltanto ai fini di quelle assistenze generiche per le quali non occorre l'emissione di una particolare impegnativa di prestazione.

Per quanto, poi, riguarda la necessità che le casse mutue provinciali e comunali dei coltivatori diretti abbiano, ovunque, sede in locali diversi da quelli adibiti a sedi di organizzazioni di parti, s'informa che il problema non esiste in nessuna provincia d'Italia per quanto concerne le casse mutue provinciali, le quali dispongono di mezzi finanziari sufficienti per il pagamento del fitto dei locali.

Purtroppo la questione si presenta diversamente per le casse mutue comunali le quali, non disponendo di mezzi finanziari adeguati, sono spesse volte costrette ad usufruire di locali messi a disposizione da organizzazioni di categoria, con le quali per altro è esclusa ogni promiscuità d'uffici. Sotto il peculiare aspetto finanziario, quale è quello della disponibilità dei mezzi, deve essere esaminato anche il problema dell'assunzione del personale da adibire alle funzioni delle casse mutue comunali. In altri termini, la soluzione del problema si presenta subordinato alla condizione indispensabile della sussistenza in bilancio dei mezzi finanziari occorrenti.

Ora, come l'interrogante è ben a conoscenza, le casse mutue comunali hanno appena i mezzi per l'erogazione dell'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonché dell'assistenza ostetrica.

Infine, per quanto riguarda il segnalato « caso Morroni Anna » comunico che fra i titolari di azienda iscritti nell'elenco di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 18 non risulta compreso nessun assicurato rispondente a tale cognome.

Il Ministro GUI.

FAILLA. — Al Ministro delle finanze. —

In relazione alla situazione in cui viene a trovarsi un esiguo gruppo di procuratori del registro e conservatori delle ipoteche collocati in pensione antecedentemente al 5 marzo 1954.

Per causa di una interpretazione restrittiva dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1258, a tali benemeriti funzionari, pochissimi dei quali sono ancora in vita, fu negato il diritto al riscatto del servizio prestato in qualità di commessi del registro o delle ipoteche.

Lo stesso diritto, come risulta dalla risposta scritta n. 20491 del ministro delle finanze ad una precedente interrogazione, fu invece riconosciuto ai procuratori del registro e conservatori delle ipoteche collocati in pensione successivamente al 5 marzo 1954 e al 18 giugno 1954, date in cui la Corte dei conti (II sezione giurisdizionale pensioni civili, decisione in affare Ruffo) fissò il principio di una più equa ed estensiva interpretazione della infelicissima lettera del citato articolo 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1258.

Attraverso una seconda interrogazione, fu sottolineato l'assurdo giuridico e morale determinato dal fatto che una stessa disposizione di legge sia attualmente applicata in un senso per un certo numero di cittadini ed in un senso diverso ed opposto per un certo altro numero. Alle recenti istanze dei procuratori o conservatori collocati in pensione anteriormente alla citata decisione della Corte dei Conti, si è infatti opposto che i provvedimenti relativi alle loro pensioni non sono più suscettibili di modificazione, essendo trascorsi i termini entro i quali i medesimi potevano essere impugnati ai sensi degli articoli 9 e 14 del regio decreto legge 27 giugno 1933, numero 703.

Con riferimento alla risposta scritta n. 21618 fornita dal ministro a tale seconda interrogazione, si chiede di conoscere se la Corte dei conti ha emesso il parere richiestole in proposito dal ministro stesso.

Nel caso in cui la Corte dei conti non abbia emesso alcun parere in quanto è competente a pronunciarsi solo in sede di riscontro di provvedimenti amministrativi, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda compiere doveroso atto di giustizia emettendo nuovi decreti ed avvalendosi con ciò del potere di annullamento d'ufficio (autotutela) spettante all'amministrazione nei casi di violazione di legge, o quanto meno del potere di revoca per motivi di opportunità. (25719).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — Avendo il Segretariato generale della Corte dei conti, in risposta ad apposito quesito, precisato che la questione dell'accoglimento delle domande di riscatto del servizio di « commesso » e della conseguente modifica delle pensioni di ex dipendenti cessati dal servizio da diversi anni, potrà essere esaminata, dalla Corte dei conti, solo nell'ambito della propria attività di controllo, l'amministrazione, confortata anche dal parere favorevole del Consiglio di Stato — sezione III — procederà al riesame delle pensioni di cui sono titolari gli ex-dipendenti sopra indicati, cessati dal servizio anteriormente al 1954.

In considerazione, però, che i provvedimenti di variazione potranno avere efficacia solo dopo che gli stessi saranno stati riconosciuti legittimi dagli organi di controllo, l'amministrazione emetterà subito uno di tali provvedimenti, attendendo, prima di dare corso agli altri, di conoscere il pensiero dei su richiamati organi di controllo.

Il Ministro ANDREOTTI.

FAILLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per avere notizie dettagliate circa i risultati e le prospettive di ricerche di idrocarburi effettuate dall'E.N.I. nella zona di Rosolini e di Noto (Siracusa). (27756).

RISPOSTA. — L'A.G.I.P. mineraria, che attualmente detiene il permesso di ricerca di idrocarburi in provincia di Siracusa, ha effettuato in quel territorio una campagna sismica, la quale ha messo in rilievo alcune interessanti strutture del terreno; sul culmine della più favorevole di tali strutture è stato ubicato il pozzo Rosolini n. 1, la cui perforazione è stata iniziata nel novembre 1956.

La perforazione del pozzo è giunta ad una profondità di oltre 3100 metri, ed è stata rinvenuta una serie litologica e stratigrafica analoga a quella di Gela.

Un esperimento effettuato a quota di circa 2650 metri ha permesso l'estrazione di due-mila litri di petrolio.

Per altro, a causa della complessità della conformazione del terreno, riscontrata nel sondaggio eseguito, si rende necessario approfondire ulteriormente il pozzo n. 1 la cui struttura appare interrotta da una faglia verso il culmine, con lo scopo di accertare se i giacimenti produttivi ricompaiono a quota inferiore.

Soltanto al termine dei suddetti lavori, sarà provveduto all'ubicazione di altri pozzi.

Il Ministro Bo.

FAILLA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sia stato concesso il finanziamento della strada Barriera-Cava Grande, nel territorio dei comuni di Ispica e Modica (Ragusa).

L'opera è particolarmente importante non solo ai fini dello sviluppo agricolo della zona, ma anche in rapporto all'interesse archeologico e turistico dei luoghi che la strada richiesta dovrebbe degnamente collegare alla rete stradale esistente. (28186).

RISPOSTA. — Non risulta pervenuta alla Cassa per il Mezzogiorno, né da parte di amministrazioni, né da autorità locali alcuna segnalazione per la costruzione di una strada dalla località Barriera a Cava Grande in provincia di Ragusa.

Considerato, tuttavia, che l'opera ha carattere strettamente locale, in quanto le due località che dovrebbero essere allacciate, non sono neanche frazioni, sembra che sia senz'altro da escludere un possibile intervento da parte della Cassa, quand'anche ne fosse avanzata la richiesta di finanziamento.

Il Ministro: CAMPILLI.

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, anche in rapporto a precedenti sollecitazioni ed assicurazioni, non voglia disporre il perfezionamento della pratica relativa all'istituzione di una sezione staccata di scuola media nei quartieri alti del popoloso ed importante centro di Modica (Ragusa), e ciò in modo che finalmente con il nuovo anno scolastico la sezione staccata possa entrare in funzione.

L'interrogante chiede di conoscere se a tal fine il comune di Modica e il provveditorato agli studi di Ragusa abbiano provveduto a tutti i prescritti adempimenti. (28195).

RISPOSTA. — Il comune di Modica ha chiesto, non una sezione staccata o succursale di scuola media da funzionare a Modica alta, bensì una scuola media autonoma.

In proposito, informo che pur essendo la richiesta regolare e completa nella sua documentazione, non è suscettibile di accoglimento, attese le note difficoltà di bilancio.

Per altro posso comunicare che il provveditore agli studi competente sta esaminando la possibilità di autorizzare per il prossimo anno scolastico una succursale.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

FAILLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

conoscere se siano stati finanziati ed appaltati e quando presumibilmente saranno iniziati i lavori relativi alla costruzione di alloggi INA-Casa nel comune di Modica (Ragusa), già annunciati per l'importo di lire 150 milioni ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1148. (28201).

RISPOSTA. — Le progettazioni ed i conseguenti appalti delle opere per la costruzione degli alloggi INA-Casa del 2° settennio, relativi agli stanziamenti disposti dal comitato di attuazione, sono subordinati al reperimento, da parte delle stazioni appaltanti, d'intesa con i comuni interessati, di aree tecnicamente ed economicamente idonee.

Nel caso di Modica risulta che quel comune ha sottoposto alla stazione appaltante, istituto case popolari di Ragusa, la proposta di un'area su cui si dovrebbero costruire alloggi INA-Casa per un importo di 150 milioni, ma il citato istituto non ha ancora inviato alla gestione la prescritta documentazione.

L'istituto case popolari di Ragusa è stato sollecitato telegraficamente affinché provveda al riguardo con urgenza, ed assicuro che la gestione INA-Casa non mancherà di svolgere ogni ulteriore possibile intervento per il sollecito inizio delle costruzioni dei suddetti alloggi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

FAILLA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quale urgente iniziativa la Cassa per il Mezzogiorno abbia adottato o si proponga di adottare nel quadro della sistemazione idraulico-forestale del bacino del fiume Ippari, ai fini delle opere particolarmente urgenti di imbrigliamento dei torrenti Petrarò, Porcarò e di altri minori che, insieme con essi, attraversano l'abitato del popoloso comune di Comiso (Ragusa) arrecando, con triste periodicità, gravissimi danni.

Risulta che l'ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania ha provveduto, ormai da gran tempo, a sottoporre alla Cassa un piano di massima relativo alle opere di cui avanti. (28202).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, già in sede di formulazione del programma esecutivo dell'esercizio 1954-55, impostò una previsione indicativa di spesa di 50 milioni da destinare ad interventi di sistemazione mon-

tana nei bacini dell'Ippari e dell'Irminio (Ragusa).

All'atto dell'accertamento della situazione giuridica dei bacini fu rilevato, però, che soltanto quello del fiume Ippari era classificato e determinato ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e che, pertanto, l'intervento della Cassa avrebbe potuto avere luogo esclusivamente in questo bacino e non anche in quello del fiume Irminio. Cosicché, in sede di ridimensionamento dei programmi recentemente concordati e definiti con l'assessorato per la regione siciliana, fu stabilito di destinare le somme disponibili alle opere occorrenti per il ripetuto bacino del fiume Ippari, nonché alle altre aree idrografiche nelle quali la Cassa aveva già operato e che avevano stretto ed urgente bisogno di ulteriori interventi.

Questo criterio, accolto dalla Cassa e dalla regione siciliana, trova piena giustificazione nella indispensabilità di non lasciar sospese opere già iniziate e di definire sul piano tecnico quelle situazioni che avevano richiamato la particolare attenzione della Cassa (torrenti di Messina), anche in funzione della costruzione di invasi nel bacino del fiume Jato.

L'applicazione, inoltre, degli oneri assicurativi dell'industria alle prestazioni dei lavoratori dell'agricoltura nei bacini montani ha maggiormente ridotto le disponibilità finanziarie nel settore, per cui non è stato possibile confermare le originarie previsioni di spesa nei bacini sopra richiamati.

Per il bacino dell'Irminio, comunque, resta fermo che, ad ogni intervento, è preliminare il provvedimento di classifica che rientra nei compiti del Ministero, sempre che questo riconosca l'urgenza e la necessità di un'attività sistematoria.

Il Ministro: CAMPILLI.

FARALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere se rispondono al vero le notizie apparse sull'agenzia S.P.E. e pubblicate da numerosi giornali il 3 maggio 1957, secondo cui dietro la decisione della Gulf di abbandonare le ricerche petrolifere nell'Italia continentale, cedendo alla Montecatini la sua partecipazione alla Petrosud, si celerebbe una gravissima manovra diretta a spostare l'attuale equilibrio azionario della Montecatini stessa che è ora controllato da una partecipazione di maggioranza detenuta dall'I.R.I.

La Gulf, infatti, avrebbe acquistato azioni dalla Montecatini che le consentirebbero di

dar vita ad un consorzio, il quale potrebbe rappresentare una partecipazione azionaria maggiore di quella dell'I.R.I.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare, nel caso che tale notizia risultasse fondata, per fronteggiare la manovra diretta evidentemente a togliere dalle mani dello Stato gli strumenti atti ad esercitare un efficace controllo su uno dei maggiori complessi industriali italiani operante, in molti settori della sua attività, in condizioni di assoluto monopolio. (26228).

RISPOSTA. — L'affermazione secondo la quale la società Montecatini sarebbe controllata da una partecipazione di maggioranza detenuta dall'I.R.I., è infondata. Infatti, come risulta anche da pubblicazioni ufficiali, tale partecipazione è sempre stata — ed è tuttora — dell'8,22 per cento.

Non risulta, d'altra parte, che la società Montecatini abbia avuto in disponibilità proprie azioni e che di esse abbia fatto cessione alla società Gulf.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

FARINI e ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno e necessario, ai fini del potenziamento e del miglioramento della scuola in ogni ordine e grado nella provincia di Perugia e in tutta la regione umbra, accogliere la richiesta dell'amministrazione provinciale di Perugia di dar vita, nel seno della istituenda facoltà di lettere e filosofia in quella università, ad un istituto pedagogico.

Si tratta di una esigenza reale e vivamente sentita da tutta la popolazione della regione umbra, suscettibile di creare nuove e concrete condizioni al suo sviluppo culturale e civile.

Chiedono, inoltre, al ministro quale azione concreta e quali misure intenda intraprendere per la realizzazione di questa importante iniziativa. (28142).

RISPOSTA. — Risultano già pervenuti a questo Ministero i voti formulati dal consiglio comunale e dall'amministrazione di Perugia, rispettivamente nelle sedute del 12 luglio e del 29 luglio 1957, intesi ad ottenere che, presso la facoltà di lettere e filosofia, in corso di istituzione nell'università di Perugia, abbia vita un istituto di pedagogia.

In merito si fa rilevare che, a norma degli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio

decreto 31 agosto 1933, n. 1592, spetta alle competenti autorità accademiche dell'università di Perugia stabilire, unitamente all'ordinamento della nuova facoltà, anche l'eventuale istituzione di istituti scientifici, in relazione alle necessità degli studi ed alle possibilità finanziarie dell'ateneo.

Trattandosi, quindi, di materia attribuita alla competenza esclusiva delle autorità accademiche, questo Ministero si trova nella impossibilità di poter intervenire direttamente nella questione.

Comunque si assicura che, qualora avessero a pervenire proposte relative alla creazione di un istituto di pedagogia, in sede di modifica dello statuto della università di Perugia, in occasione della istituzione della nuova facoltà, non si mancherà di esaminarle con ogni attenzione per l'ulteriore corso.

Il Ministro: MORO.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga che, secondo una corretta interpretazione dell'articolo 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la prevista aliquota del 25 per cento dell'indennità da pagarsi in contanti debba essere calcolata anche sulla quota d'indennità spettante per l'esproprio della metà del terzo residuo bonificato a cura dell'espropriato; e ciò a differenza di quanto risulta essere la prassi del Ministero dell'agricoltura che corrisponde totalmente in titoli di Stato l'indennità dovuta per l'esproprio di tale parte di proprietà, anche nell'ipotesi che l'importo dei lavori eseguiti superi la quota in contanti pagata sull'indennità stabilita per i due terzi del fondo espropriato.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per assicurare il rispetto della legge. (26049).

RISPOSTA. — Come già si è riferito nella risposta all'interrogazione n. 26047, l'articolo 19 della legge 12 ottobre 1950, n. 841, ha stabilito nel 25 per cento dell'indennità di espropriazione la misura massima dell'indennità stessa, che può essere corrisposta in contanti ai proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui.

In quella occasione è stato altresì fatto presente che, non essendo stato possibile ottenere l'aumento dello stanziamento di un miliardo recato dal secondo comma del citato articolo, questo Ministero, per poter soddisfare tutte le richieste, ha dovuto necessariamente

contenere la quota di indennità, da pagarsi in contanti, nella misura del 10 per cento.

Si chiarisce, ora, che, in effetti, la quota massima che in relazione alla disponibilità finanziaria e all'entità delle richieste potrebbe essere pagata in contanti è di circa il 7,50 per cento dell'intero indennizzo.

In verità, questo Ministero ha commisurato la quota da pagarsi in denaro all'indennità dei terreni immediatamente espropriati, ma ha elevato tale quota al 10 per cento proprio per tener conto anche dell'indennità relativa alla metà dei terreni di terzo residuo che il proprietario deve consegnare all'ente.

Ciò è valso a semplificare ed anticipare le operazioni, evitando il notevole ritardo che sarebbe derivato nel pagamento della quota in denaro se per poter determinare l'ammontare della quota stessa si fosse dovuto far rinvio al compimento dei lavori da eseguirsi sui terreni costituenti il terzo residuo.

Il Ministro: COLOMBO.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno di intensificare, con particolari mezzi di emergenza, il servizio di repressioni delle frodi, dei vini, specie provenienti via mare o da magazzini urbani, in considerazione particolarmente del fatto che, con il progresso della chimica, i sofisticatori, eludendo la vigilanza degli organismi addetti, possono facilmente produrre e moltiplicare i vini, rendendo difficile la identificazione della frode.

L'immissione al consumo di questi vini è da ritenersi una delle cause della lamentata crisi che danneggia tutti gli onesti operatori del settore, per non parlare poi dei consumatori.

È noto infatti che le scorte della decorsa campagna sono state esigue, si è accresciuto il consumo interno, è aumentata l'esportazione e sono stati emanati provvedimenti che destinano una parte della produzione alla distillazione. Con tutto ciò la richiesta di vino ai produttori è di gran lunga inferiore al normale, ed essi sono costretti a svendere.

È da temere quindi che le provvidenze emanate non raggiungeranno lo scopo di ricondurre alla normalità il mercato vinicolo, se non sarà stroncata, con la dovuta energia, la sofisticazione che appare essere la principale ragione della lamentata crisi del settore. (26649).

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur ritenendo che le cause della depressione del mer-

cato vinicolo siano da ricercarsi principalmente nei naturali sviluppi di una iniziale inerzia della domanda, è consapevole delle conseguenze delle frodi nel settore vinicolo ed alla repressione di esse attende con ferma decisione.

Infatti, nel 1956 sono stati effettuati 11.777 sopraluoghi presso stabilimenti enologici, cantine e spacci di vendita al minuto; sono stati eseguiti 6.028 prelevamenti di campioni e sono state sporte 1.467 denunce all'autorità giudiziaria.

Nel primo trimestre del corrente anno sono stati effettuati 2.739 sopraluoghi e 1.187 prelevamenti e sono state inoltrate all'Autorità giudiziaria 207 denunce.

Il Ministro: COLOMBO.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene urgente addivenire alla concessione del contributo ai sensi della legge 589 (Tupini) per la costruzione dell'acquedotto e della fognatura del comune di Porte di Pinerolo (Torino), le cui pratiche sono state inoltrate nel dicembre 1955.

Quanto sopra si chiede in rapporto agli affidamenti dati allora dalla direzione generale urbanistica e opere igieniche, nonché all'urgente necessità dei lavori in oggetto. (27311).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

FERRERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità che nel bando di concorso a 3759 cattedre di ruolo nelle scuole secondarie di Stato, di cui la stampa annuncia l'imminente pubblicazione, è prescritto il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito dopo la laurea, mentre la legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (*Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1956), la quale prescrive che i preliminari esami di abilitazione siano indetti ogni anno, non ha avuto finora applicazione.

Chiede inoltre di sapere se per l'annunciato prossimo concorso a cattedre la richiesta del titolo di abilitazione prescritto, senza aver prima consentito a tutti gli aspiranti di mettersi nella condizione di partecipare al concorso stesso, sia spiegata col fatto che non si è ancora potuto emanare il regolamento previsto dalla citata legge entrata in vigore da un anno. Infine chiede di sapere se, come si è fatto per le abilitazioni all'insegnamento in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

dette con decreto ministeriale 30 dicembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1956) non ritiene di consentire per il previsto concorso a 3759 cattedre l'applicazione delle norme vigenti prima della emanazione della legge del 1955, n. 1440, la quale non può essere seguita in taluni suoi effetti e disattesa in altri: (3145, già orale).

RISPOSTA. — E' stata recentemente approvata una legge d'iniziativa governativa la quale ai concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno ammessi, in deroga al disposto dell'articolo 5 della legge stessa, anche coloro che, pur essendo sprovvisti della relativa abilitazione, siano in possesso di laurea o di diploma.

Il Ministro MORO.

FINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — considerando gli incalcolabili benefici di carattere economico e igienico che si ottengono con la demuscazione — se ritiene opportuno disporre che gli ispettorati provinciali dell'agricoltura svolgano attiva opera di propaganda perché la demuscazione possa estendersi anche nelle campagne a tutte le abitazioni rurali, alle stalle e alle concimaie.

Tale operazione potrebbe essere affidata a enti appositamente attrezzati e specializzati o, forse meglio ancora, a quei consorzi agrari che già funzionano capillarmente per operazioni analoghe nelle coltivazioni agricole.

L'interrogante chiede anche se, là dove la spesa per tale operazione dovesse risultare alquanto onerosa, il ministro ritenga opportuno intervenire con adeguati contributi. (26858).

RISPOSTA. — Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura già svolgono opera di divulgazione delle buone norme riguardanti, in genere, l'igiene dei fabbricati rurali, delle stalle e delle concimaie. Non si ritiene però che, oltre a tale azione generica, possano a detti organi periferici demandarsi compiti specifici di propaganda in favore della demuscazione, in quanto la mosca domestica non può essere annoverata tra i nemici delle piante coltivate.

Si esprime l'avviso che la competenza ad effettuare gli interventi invocati dall'interrogante spetta più propriamente al Ministero del-

l'interno o all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Ministro: COLOMBO.

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere o almeno alleviare la crisi in cui versa attualmente il settore oleario a causa del crollo del prezzo dell'olio di oliva, specie in dipendenza della immissione sul mercato di notevoli quantitativi di olii di semi e sintetici, con ripercussioni di estrema gravità per l'intera economia dell'Italia meridionale e particolarmente della Calabria. (27036).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già da tempo adottato idonei provvedimenti per normalizzare il mercato oleario e per riportare i prezzi ad un livello più remunerativo per gli olivicoltori.

L'importazione di olii di semi e semi oleosi si rende necessaria per integrare la produzione nazionale di olio di oliva che, anche nelle annate più favorevoli (circa 3 milioni di quintali) non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno interno di grassi liquidi che si aggira su 4 milioni di quintali.

Infine, per evitare che olii sintetici siano messi in vendita, con evidente danno dei produttori e dei consumatori di olio di oliva, sono stati adottati finora i seguenti provvedimenti:

1) decreto legge 31 ottobre 1956, n. 1194, con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione, nella misura di lire 25 mila per quintale, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale, per renderne antieconomica l'utilizzazione per la fabbricazione, attraverso il processo di sintesi, di olii rigenerati;

2) istituzione del regime di licenza ministeriale per l'importazione di olii acidi, morchie, fecce di olio e paste di saponificazione, per le quali ultime è prescritta anche la denaturazione in dogana all'atto della loro introduzione nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

FOGLIAZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cremona allo scopo di ottenere l'applicazione, in tutti i suoi aspetti, del decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1222, relativo al collocamento obbligatorio dei mutilati del lavoro.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

L'interrogante fa presente in particolare:

a) che da oltre 7 mesi non si riunisce la apposita commissione mentre ciò dovrebbe avvenire ogni tre mesi;

b) che trenta mutilati del lavoro iscritti nel ruolo n. 18 e depositato presso l'ufficio del lavoro, attendono, e parecchi di essi sin dal novembre 1956, di essere collocati al lavoro;

c) che tale ufficio rilasci, ai membri della commissione per il collocamento dei mutilati, copia dei verbali e delle delibere relative. (27255).

RISPOSTA. — Non ho mancato di esperire gli opportuni accertamenti in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, ed in proposito comunico quanto segue:

Effettivamente la commissione provinciale di Cremona per il collocamento degli invalidi del lavoro (istituita a norma dell'articolo 4 del decreto legge 3 ottobre 1947, n. 1222) non si riunisce dal 18 gennaio di quest'anno. Ciò, però, è da imputare al fatto che nella provincia di Cremona tutte le imprese private tenute all'assunzione dei minorati del lavoro hanno intieramente coperta la percentuale stabilita dalla legge (un invalido su ogni cinquanta dipendenti o frazione di cinquanta superiore a venticinque).

Gli invalidi del lavoro non ancora collocati sono 18 e versano, perciò, in tale condizione non già perché la commissione provinciale non si riunisce, ma in quanto che non esistono posti disponibili. Tuttavia, per superare la situazione, il locale ufficio del lavoro ha prospettato a quello di Milano l'opportunità di esaminare la possibilità di collocare i predetti invalidi presso imprese private del milanese.

Per quanto riguarda, poi, l'ultima parte dell'interrogazione, nulla vieta che la commissione provinciale di Cremona, possa, a maggioranza dei suoi membri, consentire che a questi ultimi, ove ne facciano richiesta, sia rilasciata copia dei verbali delle riunioni e delle relative deliberazioni.

Il Ministro: GUI.

FORMICHELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del distretto militare di Cosenza, che si ostina a non evadere le richieste, anche le più pressanti, per il rilascio di fogli matricolari, stati di servizio, dichiarazioni, ecc.

Il veramente deprecato sistema adottato dal distretto causa enormi ritardi e danni specialmente all'espletamento delle pratiche

di pensioni di guerra, privilegiate, ecc., che vengono inutilmente sollecitate dagli aventi diritto. (27289).

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, il distretto militare di Cosenza, nonostante le difficoltà di vario ordine che ha incontrato ed incontra, assolve le funzioni ad esso devolute con serietà, scrupolosità e nei limiti del possibile, con rapidità.

Il ritardo nella definizione di alcune pratiche — quando questo si verifica — è dovuto soprattutto al fatto che parte della relativa documentazione è andata distrutta a causa dei noti eventi bellici; in tali casi, infatti, si rende necessario ricostruire i documenti matricolari sulla base di un foglio notizie compilato dagli interessati, i quali, molto spesso, lasciano volutamente scoperti alcuni periodi di tempo, il che comporta lunghi e laboriosi accertamenti.

Per quanto concerne, in particolare, le pensioni di guerra, nell'ultimo triennio sono state espletate dal suddetto distretto ben 12.769 pratiche, essendone attualmente in trattazione solo 73.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

FOSCHINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se intende, di fronte agli ultimi episodi di violenza da parte di studenti nei confronti dei propri insegnanti, di modificare con sanzioni più adeguate il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1845, il quale contiene punizioni assolutamente inidonee. (28238).

RISPOSTA. — Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni e dei candidati ad esami sono graduate dall'articolo 19 del regime scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, a cominciare dall'« ammonizione privata o in classe » (lettera a) fino all'« espulsione da tutti gli istituti » (lettera i), la quale ultima « ha effetto per tre anni, e importa, per sempre il divieto di iscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la punizione fu inflitta » (articolo 21).

La citata massima punizione (lettera i), prevista dall'articolo 20, IV comma, per i casi più gravi di « offesa alla morale » e di « oltraggio all'istituto o al corpo insegnante », è quella che, di norma, viene inflitta agli alunni o ai candidati colpevoli di aggressioni ai danni dei propri insegnanti o esaminatori.

Solo che si consideri la lunga portata della sanzione che, in definitiva, tiene lontano dalla scuola per tre anni chi la scuola ha grave-

mente offeso nelle persone dei suoi docenti, determinandone un ritardo notevole nella ulteriore carriera scolastica, appare senz'altro non inadeguato il mezzo di cui la scuola stessa dispone per infrenare sì deplorabili, insane ed inconsulte azioni, le quali, per altro, nei casi più gravi, formano oggetto anche di procedimento penale.

Atteso poi il particolare carattere della scuola, chiamata ad istruire e ad educare i giovani, anche quando a tal fine è costretta a punirli, non sembrerebbe opportuno di inasprire maggiormente una pena già grave, la quale, lungi dal perseguire le finalità educative di cui sopra, allontanerebbe più a lungo dalla scuola, e quindi dalla società, chi di esse ha più bisogno per reinserirsi nella vita sociale.

Preciso, infine, che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 766, che ha abrogato e sostituito l'articolo 5 del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1845 (erroneamente citato nell'interrogazione), si limita a disporre che avverso le punizioni disciplinari è ammesso ricorso al provveditore agli studi, le cui decisioni in merito sono definitive, tranne che nei casi delle punizioni di cui alle lettere *g*), *h*) e *i*), avverso le quali è ammesso ricorso al ministro, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della decisione del provveditore.

Per effetto del citato articolo 7 « in ogni caso, il ministro può sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e nell'applicazione delle punizioni disciplinari di cui al comma precedente ».

E ciò appunto, oltre che per assicurare una certa uniformità di giudizio, anche al fine di perseguire quelle mancanze commesse allorché il rapporto tra scuola e giovane sia venuto a cessare (come, per esempio, a causa della chiusura della sessione autunnale) e quindi, la competente autorità (in questo caso la commissione esaminatrice) sia nella pratica impossibilità di riunirsi e di adottare le misure disciplinari del caso.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

FRANCESCHINI FRANCESCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga urgente diramare le attese norme per l'assunzione del personale incaricato e supplente degli istituti professionali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160. (28073).

RISPOSTA. — Le norme richieste nell'interrogazione soprariportata sono state emanate

da questo Ministero con circolare in data 5 agosto 1957, n. 2549 - divisione IV - direzione generale istruzione tecnica.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

FRANZO E SODANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non convenga sulla necessità di erogare contributi sulla spesa di acquisto del melittosio a favore degli apicoltori danneggiati dalle eccezionali calamità atmosferiche dei mesi scorsi. (27412).

RISPOSTA. — Per poter corrispondere i contributi di cui è cenno nella soprascritta interrogazione, si renderebbe necessaria l'emanazione di apposita legge, dato che nel bilancio di questo Ministero mancano stanziamenti di fondi che lo consentano.

Si fa d'altra parte rilevare che, come è noto, con la legge 25 luglio 1956, n. 294, è stata concessa, per il triennio 1956-1958, la esenzione dall'imposta di fabbricazione per lo zucchero destinato alla preparazione di uno speciale alimento per le api (melittosio).

Per effetto di tale provvedimento, gli apicoltori già fruiscono, dal 1956, di un sensibile beneficio nell'acquisto di detto prodotto, che viene ora a costare lire 163 al chilogrammo, mentre, per il passato, il prezzo si aggirava sulle 220-250 lire.

Ciò stante, questo Ministero non ritiene di prendere l'iniziativa di un disegno di legge che preveda l'erogazione dei cennati contributi.

Il Ministro: COLOMBO.

GALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'opinione e gli eventuali provvedimenti che il ministro intende adottare intorno all'aumento dei contributi stabilito dall'amministrazione dell'università degli studi di Milano per il passato anno scolastico.

L'interrogante ha già presentato una precedente interrogazione per la quale ha avuto la risposta ministeriale il cui contenuto lo ha confermato in merito ai motivi fondamentali che lo hanno indotto a presentare la prima interrogazione.

La risposta ministeriale, infatti, nulla dice intorno ai motivi di illegalità che l'interrogante aveva sollevato con la precedente interrogazione. Infatti, contrariamente al chiaro disposto del precitato articolo, che non prevede alcuna eccezione, la deliberazione di aumento del consiglio di amministrazione è avvenuta dopo l'inizio dell'anno accademico e

quindi non può essere preteso il suo pagamento nell'anno accademico in corso, ma eventualmente solo a cominciare dall'anno accademico 1957-58, e ciò rappresenta un primo motivo di illegalità.

Un secondo motivo è dato dalla giustificazione del contributo di lire 4 mila riguardante i danni arrecati agli immobili, alle apparecchiature scientifiche, nonché il servizio di guardaroba delle facoltà di scienze morali, il che non rientra nei casi previsti dall'articolo 11 della sopra citata legge 8 dicembre 1955, n. 1551. Infatti, le spese per danni agli immobili non possono dirsi spese di laboratorio di esercitazioni; altrettanto, a maggior ragione, si può dire per le spese di guardaroba. Quest'ultima spesa non rientra, inoltre, nelle « esigenze didattiche di cui parla la legge ».

Inoltre, indipendentemente dal fatto che la giustificazione del contributo non è prevista dalla legge, ci sembra che i danni agli immobili ed alle attrezzature possono essere imposti soltanto ai singoli autori dei danni. Infatti nell'università di Milano, ad esempio, gli studenti di chimica sono soggetti nell'anno al versamento di un deposito, sul quale vengono trattenute le spese per sostituzione di attrezzature danneggiate, nonché a multe per i suddetti danneggiamenti.

Ben pochi sono per altro gli attrezzi forniti, almeno in alcuni laboratori, dall'istituto agli studenti che devono procurarsi a proprie spese buona parte di essi. Quanto alle spese di guardaroba sembra che potrebbero piuttosto essere sostenute mediante tasse di guardaroba, anziché con un contributo indiscriminato imposto a tutti gli studenti. Pare infatti assurdo che uno studente debba pagare un contributo per un servizio che non ha diritto di godere; esempio, uno studente di facoltà scientifiche dovrebbe pagare anch'esso un contributo per il servizio di guardaroba delle facoltà morali.

Infine, un terzo motivo risulta dalla disposizione che tutti i contributi, eccetto quelli per riscaldamento e biblioteca, devono essere « interamente devoluti agli istituti che impartiscono le singole esercitazioni » e non ad incremento dei servizi generali, come sottolinea anche la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 18 marzo 1952, n. 1256, interpretativa della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. (28254).

RISPOSTA. — L'interrogante, richiamandosi alla risposta data ad una sua precedente interrogazione (n. 27721), chiede quali provvedimenti intenda adottare il Ministero in merito

alla deliberazione a suo tempo adottata dalle autorità accademiche dell'università statale di Milano di istituire un nuovo contributo integrativo di lire 7 mila da corrispondersi dagli studenti a partire dal corrente anno accademico 1956-57.

Mentre, per quanto riguarda i motivi che indussero le autorità accademiche ad adottare il citato provvedimento non si può che far riferimento a quanto è stato comunicato in risposta alla suddetta interrogazione, per quanto riguarda le censure che l'interrogante muove all'operato dell'università devo rilevare che, essendo stato da alcuni studenti prodotto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la surricordata imposizione del nuovo contributo integrativo, non resta ormai che attendere che il Consiglio di Stato possa pronunciarsi sulla questione prima di adottare ogni ulteriore determinazione in proposito.

Si reputa opportuno in proposito far presente che il Ministero sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per fornire al Consiglio di Stato la necessaria documentazione.

Il Ministro: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla riclassificazione del territorio dei comuni di Quadri, Borrello, Roio del Sangro, Civitaluparella, Montelapiano, Villa Santa Maria, Buonotte, Pennadomo, Montenerodomo, Colledimezzo, Monteferrante, Bomba e Roccasalegna (Chieti) nel comprensorio di bonifica montana del Sangro e dell'Aventino. (26003).

RISPOSTA. — Questo Ministero, d'accordo con le amministrazioni del tesoro e dei lavori pubblici, è venuto da tempo nella determinazione di limitare le nuove classifiche in comprensorio di bonifica montana alle zone che siano completamente circondate da territori già classificati o che costituiscano il naturale completamento di questi ultimi.

Tale determinazione è stata consigliata dalla opportunità di evitare una dispersione dei fondi disponibili e di concentrare gli interventi, con carattere di gradualità, nelle zone già classificate dove più grave appare il dissesto idrogeologico.

Nel caso specifico del territorio della provincia di Chieti, denominato Alto Aventino e Medio Sangro, pur non ricorrendo alcuna delle suddette condizioni, questo Ministero ne aveva proposto ugualmente la classifica in comprensorio di bonifica montana, e ciò in quanto il territorio stesso presenta le caratte-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

ristiche previste dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministero del tesoro, però, non ha ritenuto, per i motivi suesposti, di accordare la propria adesione per l'ulteriore corso della proposta.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione comunale di Torrevicchia Teatina (Chieti) intesa ad ottenere la concessione del contributo dello Stato, in base alla legge n. 589 sulla spesa di lire 15 milioni prevista per la costruzione e l'ampliamento della rete idrica nel capoluogo comunale e nelle frazioni.

La realizzazione della suddetta opera ha carattere di particolare urgenza perchè il comune di Torrevicchia Teatina è uno dei pochissimi comuni della provincia di Chieti sprovvisti di una vera e propria rete di distribuzione dell'acqua potabile. (26646).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

GASPARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla riscossione del canone stabilito dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, a favore dei comuni rivieraschi del Sangro-Aventino e se i competenti organi ministeriali, in considerazione dello stato di grave depressione economica di tutto il territorio dei comuni interessati, non abbiano esaminata la possibilità di applicazione del sovracanone nella misura massima consentita dalla legge per ogni chilowatt nominale concesso. (26945).

RISPOSTA. — Nei bacini del Sangro-Aventino risultano assentite le seguenti concessioni di derivazione acque per produzione energia elettrica:

1) dal fiume Sangro, per la comunione impianti SME-TERNI, di cui al decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 7881/7208.

Già era in corso l'istruttoria per la liquidazione del sovracanone ai sensi dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Dopo l'entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1377 che ha sostituito il citato articolo 53, si sono interessati gli uffici competenti — prefettura e genio civile di Chieti — a raccogliere gli elementi in base ai quali

provvedere all'imposizione e ripartizione del sovracanone a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Non appena completata l'istruttoria ed in base alle risultanze della stessa, si promuoverà il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici sia sulla misura del sovracanone da imporre al concessionario entro il limite massimo di lire 436 per chilowatt nominale concesso, sia sulla ripartizione fra provincia e comuni rivieraschi;

2) dal fiume Aventino, a favore della società elettrica Frentana, di cui al regio decreto 11 ottobre 1934, n. 5629. Lo stato della trattazione è analogo al precedente;

3) dal fiume Aventino, a favore della società meridionale di elettricità, di cui al regio decreto 18 settembre 1919, n. 8275 e dei decreti ministeriali 2 aprile 1925, n. 2243 e 25 aprile 1929, n. 3399.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1935, n. 30386 venne liquidato, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico n. 1775, l'annuo sovracanone complessivo di lire 6.223, in seguito rivalutato ai sensi di legge, a favore dell'amministrazione provinciale di Chieti e dei comuni di Falena e di Taranta Peligna.

Si deve ora attendere alla riliquidazione dell'anzidetto sovracanone a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Allo scopo è in corso la relativa istruttoria intesa, in via preliminare, a stabilire gli enti aventi diritto a concorrere alla ripartizione, con particolare riferimento al comune di Taranta Peligna di cui è stata richiesta l'esclusione dal novero dei comuni rivieraschi.

Il Ministro delle finanze ANDREOTTI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito finanziamento della perizia suppletiva relativa al completamento della strada di allacciamento della frazione « Selve » del comune di Vacri (Chieti).

Detta strada di allacciamento, che toglie dall'isolamento non solo una popolosa contrada del comune di Vacri ma ha importanza del tutto particolare per la valorizzazione di una vasta zona che interessa più comuni, pur essendo stata iniziata molti anni or sono, non ha ancora potuto essere completata per il mancato finanziamento della perizia suppletiva da tempo redatta dal genio civile di Chieti, malgrado le vivissime premure dell'amministrazione comunale interessata. (27586).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada di allacciamento della frazione Selve al comune di Vacri, già aperta al traffico, questa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

amministrazione ha eseguito lavori per la complessiva somma di lire 50.871.000.

Senonché, in corso d'opera, le previsioni di progetto si sono dimostrate insufficienti, per cui occorrerebbero ulteriori opere di completamento che non è stato possibile finora finanziare in quanto le modeste assegnazioni di bilancio hanno consentito di provvedere solamente all'esecuzione dei lavori più urgenti e di inderogabile necessità.

Si assicura, comunque, che la suddetta esigenza sarà tenuta presente in sede di formulazione dei programmi da ammettere ai benefici della legge 30 giugno 1948, n. 1019, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio.

Il Ministro: TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla approvazione del progetto esecutivo ed alla emissione del decreto formale di contributo dello Stato, relativo alla costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Guardiabrana del comune di Torrebruna (Chieti).

La costruzione del suddetto edificio è stata da tempo ammessa al contributo dello Stato e la sua realizzazione presenta un particolare carattere d'urgenza per la mancanza assoluta nella frazione « Guardiabrana » di locali comunque adibiti provvisoriamente ad aule scolastiche. (27587).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico di cui all'interrogazione, questa amministrazione, con decreto in data 25 maggio 1957, ha approvato il relativo progetto, ed ha altresì concesso il contributo del 6 per cento previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Recentemente il comune interessato è stato autorizzato ad esperire la gara di appalto dell'opera suddetta.

Il Ministro: TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione degli elettrodotti per le frazioni del comune di Francavilla (Chieti) di cui si attende l'approvazione del progetto esecutivo con la emissione del decreto formale di concessione del contributo dello Stato. (27588).

RISPOSTA. — Per la costruzione degli elettrodotti di cui all'interrogazione questo Ministero, con decreto in data 20 dicembre 1956, n. 5859, ha approvato il relativo progetto del-

l'importo di lire 40 milioni, ed ha altresì concesso il relativo contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

L'amministrazione comunale interessata è stata informata di quanto sopra sin dal 14 marzo 1957.

Il Ministro: TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito finanziamento del completamento dei lavori di ripristino relativi ad alcune strade interne del comune di Torrebruna (Chieti) e della frazione Guardiabrana, da tempo richiesti dall'amministrazione comunale interessata. (27589).

RISPOSTA. — I lavori di cui all'interrogazione per i quali occorre una spesa di circa lire 4.500.000, saranno tenuti presenti in sede di formulazione di programmi di opere analoghe, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio.

Con l'occasione si fa presente che, nei riguardi delle strade interne e fognature nel suindicato capoluogo e nella frazione Guardiabrana, sono stati effettuati interventi, sino ad oggi, per una spesa di complessive lire 21.167.429.

Il Ministro: TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il collegamento telefonico e la sua sollecita esecuzione per l'allacciamento al capoluogo comunale della contrada « Limiti » del comune montano di Palombaro (Chieti).

Detta contrada, infatti, ha più che mai urgenza dell'allacciamento telefonico poiché dista dal capoluogo comunale oltre otto chilometri, è completamente priva di strade di allacciamento e deve far capo, anche per i più urgenti servizi di pronto soccorso, al capoluogo comunale raggiungibile solo con difficoltà durante il duro inverno montano. (27597).

RISPOSTA. — Ad integrazione di quanto già ebbi a comunicare nella risposta fornita a precedente interrogazione (n. 26652) sul medesimo argomento, preciso che il collegamento telefonico, a totale carico dello Stato, della frazione Limiti del comune di Palombaro, potrà essere realizzato entro il prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: MATTARELLA.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'allacciamento telefonico della frazione « Torricchio » del comune di Tornareccio (Chieti).

La realizzazione di tale allacciamento è vivamente attesa dalla popolazione interessata in quanto giudicato essenziale, anche per la vasta zona montana circostante la frazione « Torricchio », per l'ulteriore rapido sviluppo economico di una zona notevolmente progredita ed in cui la mancanza di tale mezzo di rapida comunicazione si avverte sempre di più. (27994).

RISPOSTA. — La frazione in parola è stata compresa fra le località che fruiranno dell'impianto del telefono a spese dello Stato, in applicazione del disposto della lettera *d*) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, che prevede tale concessione in via eccezionale qualora concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

I lavori relativi all'impianto in parola saranno presumibilmente eseguiti entro il prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: MATTARELLA.

GASPARI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) quale fondamento abbiano le notizie largamente diffuse secondo le quali, nel giugno 1956, un funzionario della prefettura di Chieti in visita ispettiva all'E.C.A. di Atesa avrebbe accertato gravi irregolarità di carattere amministrativo e anche, parrebbe, un notevole scoperto nella cassa della tesoreria dell'E.C.A.;

b) se sia vero che in seguito all'inchiesta giudiziaria, che ha fatto seguito alla inchiesta amministrativa, sarebbero state non solo confermate le responsabilità del tesoriere dell'E.C.A., ma anche quelle di alcuni amministratori e dello stesso sindaco di Atesa, il quale si sarebbe reso responsabile di favoreggiamento avendo cercato di occultare il grave reato che era stato commesso dal suddetto tesoriere dell'E.C.A.;

c) quali provvedimenti siano stati adottati in esito alle risultanze dell'inchiesta amministrativa e giudiziaria, ed in modo particolare, nell'ipotesi risponda a verità la notizia di una procedura penale in atto, se sia stato fatto presente all'autorità giudiziaria la necessità di una sollecita conclusione della procedura medesima non essendo opportuno mantenere in posti di notevole responsabilità amministrativa, nell'interesse della intera cit-

tadinanza, persone su cui la esistenza di una procedura penale in atto getta almeno il sospetto di responsabilità nella commissione o nell'occultamento di gravi reati. (28249).

RISPOSTA. — Una ispezione disposta nel maggio 1956 dalla prefettura di Chieti presso la tesoreria dell'E.C.A. di Atesa accertò gravi irregolarità delle quali era responsabile il tesoriere di quell'ente, signor Palena Giovanni, che fu dalla stessa prefettura denunciato alla procura della Repubblica di Lanciano. L'amministrazione dell'E.C.A. fu invitata a sostituire il Palena nell'incarico di tesoriere.

Inoltre l'arma dei carabinieri, a seguito di indagini svolte al riguardo, deferiva all'autorità giudiziaria, nel mese di settembre del 1956, il sindaco di Atesa per omessa denuncia di reato e favoreggiamento personale, nonché il tesoriere dell'ospedale civile di Atesa, per peculato e favoreggiamento, un assessore comunale ed alcuni privati, per favoreggiamento personale nei riguardi del Palena.

Intanto il prefetto di Chieti, accertato che il comitato amministrativo dell'E.C.A. di Atesa non aveva ottemperato alle prescrizioni che l'organo di vigilanza aveva impartito in seguito alla ispezione del maggio 1956, e in particolare non aveva revocato l'incarico al tesoriere Palena Giovanni, con proprio decreto in data 29 settembre 1956, provvedeva allo scioglimento del comitato suddetto e alla nomina di un commissario prefettizio.

Nei confronti del sindaco di Atesa il prefetto non ha potuto adottare alcun provvedimento ai sensi dell'articolo 149 testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, in quanto il procedimento penale a carico dello stesso trovasi tuttora in corso di istruttoria formale.

Si soggiunge, infine, che il nuovo comitato amministrativo di Atesa è stato insediato il 24 maggio 1957 e che di esso fa parte uno solo degli elementi del disciolto comitato, il signor Fidelibus Giovanni, la cui condotta non ha mai dato luogo a rilievi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di avere notizia dello stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento della frazione montana Caduna al capoluogo comunale di Liscia (Chieti), la cui realizzazione, viva-

mente attesa dalla popolazione interessata, servirà una vasta zona montana oggi completamente priva di strade. (28265).

RISPOSTA. — La richiesta costruzione della strada in parola non può trovare accogliamento, essendo state esaurite tutte le disponibilità finanziarie con altre opere più urgenti ed indispensabili ai fini della regimazione delle acque e del consolidamento delle zone in frane, oltre che per la costruzione dei tronchi stradali fondo valle Trigno e Palmoli San Buono, tratto San Buono-Treste.

La richiesta sarà tenuta in evidenza all'atto della formulazione del nuovo piano di opere che la Cassa dovrà eseguire in base alla legge proroga recentemente emanata.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento dell'allacciamento telefonico delle frazioni Scitucico, San Fino e Cese del comune di San Vito (Chieti), allo scopo di togliere dal completo isolamento le suddette popolose contrade, in cui l'intenso sviluppo dell'agricoltura e la ormai generalizzata coltivazione specializzata dell'uva regina da esportazione, con i conseguenti fittissimi rapporti commerciali, impone come necessità inderogabile per lo sviluppo e la vita economica della zona l'esistenza di un posto telefonico pubblico. (28267).

RISPOSTA. — Le frazioni di cui all'interrogazione non risultano incluse negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529 e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Questo Ministero ha comunque chiesto alla competente prefettura di fornire, per ciascuna delle frazioni in parola, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di accertare se esse si trovino nelle condizioni volute ed esaminare poi la possibilità di realizzare il collegamento, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi ed osservando i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: MATTARELLA.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa al finanziamento dell'acquedotto rurale nel comune montano di Casalanguida (Chieti), la cui realizzazione rappresenta il soddisfacimento di una sentitissima esigenza di alcune popolose contrade complessivamente prive di acqua potabile. (28269).

RISPOSTA. — La pratica di cui all'interrogazione pur essendo pervenuta solo di recente dal competente ispettorato regionale delle foreste, è in corso di istruttoria e ove questa si concluderà favorevolmente, sarà sottoposta al consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno per le determinazioni di sua competenza.

Il Ministro: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa al finanziamento del progetto di sistemazione delle strade interpoderali del comune di Tuffillo (Chieti), per il quale progetto sono stati richiesti i benefici previsti dalla legge 26 luglio 1957, n. 991.

Il suddetto progetto, dopo favorevole istruttoria dell'ispettorato ripartimentale forestale di Chieti e dell'ispettorato regionale de L'Aquila, è stato rimesso alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento. (28270).

RISPOSTA. — Il progetto di cui all'interrogazione risulta tuttora in istruttoria presso l'ispettorato regionale delle foreste de L'Aquila.

Non appena perverrà alla Cassa per il Mezzogiorno, esso sarà con ogni sollecitudine esaminato dai competenti organi tecnici allo scopo di avviare al più presto le più adeguate soluzioni.

Il Ministro: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga di disporre il sollecito finanziamento della costruzione degli acquedotti rurali « Pianimarini » e « Pater Noster » e il ripristino della fontana in contrada « Valle Adriana », per i quali sono stati richiesti dall'amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) i benefici previsti dalla legge n. 991.

I progetti, con relativa favorevole istruttoria, sono giacenti presso il competente ufficio della Cassa da alcuni mesi. (28271).

RISPOSTA. — I progetti pervenuti dall'amministrazione comunale di Lama dei Peligni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

(Chieti) dovranno essere restituiti alla stessa per una migliore elaborazione, in quanto non sono forniti di sufficienti elementi tecnici. Invece il progetto della stessa amministrazione comunale per il ripristino della fontana in contrada Valle Adriana è in corso di istruttoria e sarà quanto prima sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: CAMPILLI.

GATTO, D'ESTE IDA E CAVALLARI NERINO. — *Ai Ministri dell'interno e della agricoltura e foreste.* — Per sapere i provvedimenti che intendono prendere in favore delle popolazioni agricole di Caorle e Iesolo (Venezia), che hanno avuto i loro raccolti quasi distrutti dalla grandine.

In particolare, chiedono di conoscere dal ministro dell'interno l'assistenza che intende dare ai contadini più poveri, specie durante il periodo invernale, e dal ministro dell'agricoltura se non intenda tener conto di tali disgraziate situazioni, agli effetti della applicazione dei provvedimenti contenuti nella recente legge sulle avversità atmosferiche. (27957).

RISPOSTA. — Il prefetto di Venezia ha riferito che le coltivazioni agricole di alcuni comuni di quella provincia, tra i quali Caorle e Iesolo, sono state danneggiate dalle grandinate del 19 e 21 luglio, con perdita di circa il 50 per cento del raccolto di granoturco ed uva.

La prefettura ha sollecitamente interessato l'ufficio regionale del lavoro per la istituzione di cantieri di lavoro nei comuni interessati, ed ha altresì assicurato che non mancherà di tenere in particolare considerazione le zone colpite dall'evento calamitoso ai fini della massima assistenza nel prossimo inverno, nei limiti consentiti dalle disponibilità dei fondi.

Inoltre, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha, dal canto suo, impartito disposizioni agli ispettorati agrari a prestare una più assidua assistenza tecnica ai produttori agricoli nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.

Istruzioni sono pure state date perché ai produttori agricoli danneggiati dai cennati eventi calamitosi venga accordata la priorità nel conferimento del grano all'ammasso, nonché nella concessione di contributi nell'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Si aggiunge, infine, che la situazione delle aziende agricole delle zone colpite da calamità naturali verificatesi posteriormente ai periodi di tempo ai quali la recente legge 25 luglio 1957, n. 595, fa riferimento, sarà tenuta in particolare considerazione in sede di applicazione di detta legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

GAUDIOSO E ANDO'. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di poter dar corso al finanziamento del progetto di ammodernamento e ampliamento della rete di distribuzione idrica della città di Siracusa, in considerazione che, per la inadeguatezza degli impianti, gran parte della città, nella stagione estiva, rimane priva di acqua.

Gli interroganti fanno presente che il progetto, presentato al Ministero dall'amministrazione comunale di Siracusa il 5 febbraio 1957, è conseguente alle assicurazioni date dal ministro dei lavori pubblici durante la sua visita alla città nello stesso mese di febbraio. (26134).

RISPOSTA. — Per i lavori di completamento dell'acquedotto civico di Siracusa è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale di Siracusa, in data 5 febbraio 1957, un progetto dell'importo di lire 50 milioni.

Tali lavori, finanziati da questa amministrazione sul capitolo 195/8 (legge 3 agosto 1948, n. 121), sono stati aggiudicati, in data 5 luglio 1957, all'impresa Ingarao Concetto.

Nelle more dell'approvazione del contratto di appalto, il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ha autorizzato, in data 13 agosto 1957, l'ufficio del genio civile di Siracusa a procedere, sotto le consuete riserve di legge, alla consegna dei suddetti lavori.

Il Ministro: TOGNI.

GELMINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con quale procedura il commissario della federazione nazionale delle casse mutue, al fine di proporre gli esperti indicati nell'articolo 11, lettera b), della legge 29 dicembre 1956, numero 1533, per la nomina da parte del Ministro del lavoro e previdenza sociale, intende provvedere a sentire le organizzazioni sindacali di categoria, in ottemperanza all'ordine del giorno accolto favorevolmente dal rappresentante del Governo ed approvato alla unanimità dalla Commissione lavoro della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Camera dei deputati, in sede legislativa il 19 dicembre 1956. (27863).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3560, già orale, del deputato Ariosto, pubblicata a pag. XIV).

GELMINI E CREMASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli atti formali per il passaggio della proprietà del terreno dell'ex centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino (Modena), dal demanio alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, sono stati perfezionati, e nel caso che ciò fosse, se il ministro, prima di ogni ulteriore decisione relativa alla disponibilità del bene, non intenda rivolgere a tutti i partecipanti, che lavorano quella terra da anni con regolare contratto di conduzione, riconosciuto giuridicamente e come tale sempre prorogato, l'invito a pronunciarsi nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 12 della legge, n. 2362. (26927).

RISPOSTA. — Gli atti formali per il passaggio della proprietà dei terreni dell'ex centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino dal demanio alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina non sono stati ancora perfezionati, ma i terreni stessi, in pendenza delle formalità di trasferimento, sono stati promessi in vendita, con atto pubblico, alla cooperativa O. Focherini alla quale, sin dal mese di settembre del 1954, ne è stata affidata la conduzione.

Nel caso in esame non si ritiene che possa trovare applicazione l'articolo 12 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, in quanto detta norma si riferisce all'ipotesi che i terreni acquistati per mezzo della cassa vengano lottizzati, mentre per i terreni in parola è prevista la gestione unita, in relazione all'esigenza di realizzare la trasformazione fondiaria-agraria della tenuta.

Il Ministro: COLOMBO.

GERACI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda finalmente di sistemare in ruolo — togliendoli così dalla tragicomica situazione in cui si trovano — i 24 medici avventizi di prima categoria, gruppo A, in regolare servizio presso l'A.C.I.S., dei quali: n. 10 dal 1944, n. 3 dal 1945, n. 6 dal 1946, n. 4 dal 1947 e n. 1 dal 1948.

Dopo tutte le sistemazioni in ruolo, che si sono susseguite in questi ultimi anni in favore delle più varie categorie di impiegati, non si comprende l'ingrata eccezione nei con-

fronti dei suddetti avventizi, che pur servono lodevolmente, da più anni, l'amministrazione, pretendendo l'assurdo che essi, cioè, si cimentino in pubblici concorsi con giovani e giovanissimi colleghi. (27541).

RISPOSTA. — Il decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, relativo alla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse da tale beneficio il personale sanitario appartenente al gruppo A. La disposizione (articolo 8) riguardava, com'è noto, oltre il personale sanitario, i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, nonché il personale di gruppo A della amministrazione degli affari esteri, per i quali non si ritenne di poter derogare dal principio del pubblico concorso, attesa la natura delle funzioni svolte e il grado di specializzazione professionale necessario per l'espletamento delle funzioni stesse.

Ciò stante, non si ravvisa la possibilità di definire, nel senso richiesto dall'interrogante, la posizione giuridico-amministrativa dei 24 sanitari avventizi di gruppo A, in servizio presso questo Alto Commissariato da data anteriore al 1° maggio 1948.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

GHIDETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti è in grado di prendere, per porre termine all'incuria irresponsabile delle amministrazioni locali cui la legge fa obbligo di curare la manutenzione delle arterie stradali di grande interesse pubblico; con particolare riferimento a quelle che portano alle frazioni di Lovadina e di Visnadello del comune di Spresiano, e da quello di Maserada a Lovadina, e con speciale riguardo all'arteria che conduce a Camalò, dove nel mese scorso, il 2 maggio 1957, un uomo di 56 anni, capo famiglia, rinchiodando in motocicletta, a causa delle buche di cui abbonda la strada, è finito all'ospedale con una doppia frattura della caviglia del piede destro, suscitando fra la popolazione penosissima impressione e vive proteste. (26899).

RISPOSTA. — Le strade comunali in provincia di Treviso sono tutte di secondaria importanza, specie quella che collega Povegliano e Camalò.

Non risulta che alcuna iniziativa gli enti interessati intendano adottare per la esecuzione di lavori che migliorino la transitabilità di dette strade, in quanto i comuni sono tutti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

finanziariamente impegnati con l'amministrazione provinciale per la realizzazione di progetti di sistemazione e di asfaltatura di arterie stradali più importanti.

Il Ministro: TOGNI.

GIACONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere perché nella provincia di Agrigento non sono stati ancora pagati gli assegni familiari del primo semestre 1957, nonché l'aumento degli assegni familiari riconosciuto con decorrenza dal 1° ottobre 1956. Se pertanto non intenda disporre perché vengano subito pagati. (26360).

RISPOSTA. — L'ufficio centrale del servizio contributi unificati in agricoltura ha assicurato di aver trasmesso gli elenchi dei lavoratori agricoli aventi diritto agli assegni familiari della provincia di Agrigento (inerenti sia agli ultimi suppletivi ordinari 1956 sia ai riassuntivi 1957) alla locale sede dell'I.N.P.S. nel periodo aprile-giugno 1957, ad eccezione di 5 comuni (Canicattì, Palma Montechiaro, Ribera, Sciacca e Siculiana) per i quali l'ufficio anzidetto è tuttora in attesa della prescritta documentazione ripetutamente richiesta e sollecitata, anche tramite la prefettura, ai sindaci e ai corrispondenti comunali interessati.

In pari tempo, l'istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente che la dipendente sede locale ha assicurato di aver disposto e di essere in grado, attraverso il potenziamento della organizzazione preposta al particolare settore, di completare la corresponsione degli assegni entro il corrente mese nei confronti dei lavoratori compresi negli elenchi finora pervenutibile, e disporre il sollecito pagamento ai restanti lavoratori via via che le perverranno i corrispondenti elenchi capifamiglia completi della prescritta documentazione.

Il Ministro: GUI.

GIANQUINTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare a favore dei danneggiati dalle violentissime grandinate che, in questi giorni, nei comuni di Caorle e Iesolo (Venezia) hanno colpito e distrutto grandissima parte della produzione agricola.

Si calcola che i danni ammontano a circa mezzo miliardo. (27889).

La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 27846, del deputato De Marsanich, pubblicata a pag. LXXXIII).

GIRAUDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per assicurare ai produttori agricoli della montagna e della collina cuneese la possibilità di collocare sul mercato i circa 300 mila quintali di patate rimaste a tutt'oggi invendute per le forti importazioni dall'estero, specie dalla Francia, di patate mangerecce.

La produzione delle patate rappresenta in queste zone una delle fonti essenziali, per non dire in molti casi l'unica, del pur modesto reddito di un faticoso lavoro. Il fermo o la riduzione delle importazioni è un provvedimento che si impone di urgenza, se si vuole tutelare gli interessi vitali di queste laboriose popolazioni e dar prova anche verso di esse di quella sollecitudine che lo Stato dimostra verso altre categorie economicamente e socialmente più fortunate. (25240).

RISPOSTA. — Nella provincia di Cuneo il raccolto delle patate è stato quasi uguale a quello dell'annata precedente.

I prezzi alla produzione, che nel mese di marzo avevano subito una notevole contrazione, hanno registrato, per effetto di una reviviscenza della domanda, una sensibile ripresa nei mesi di aprile e maggio, raggiungendo punte rispettivamente di 2 mila e di 2500 lire al quintale.

Dagli accertamenti effettuati nella zona, risulta che ormai tutte le scorte sono state già collocate.

A favorire l'assorbimento del contingente di patate invendute ha contribuito anche il Ministero della difesa, il quale, interessato in proposito da questo Ministero, aveva impartito disposizioni ai dipendenti corpi e reparti di incrementare nella maggiore misura possibile il consumo del prodotto.

Per quanto riguarda le nostre importazioni dall'estero, si fa presente che le patate da semina e da consumo vengono importate dai paesi aderenti all'O.E.C.E. e dai paesi dell'Europa orientale. Le importazioni del prodotto dai paesi O.E.C.E. sono, come è noto, a dogana, e pertanto non è possibile adottare alcun provvedimento che limiti le dette importazioni, senza violare gli accordi presi in sede O.E.C.E. e senza indebolire la nostra politica commerciale, che tende alla liberalizzazione dell'intero settore ortofrutticolo.

Le importazioni dai paesi dell'Europa orientale, invece, vengono autorizzate, sempre nei limiti dei contingenti previsti nei vari accordi commerciali, per poter ottenere contropartite alle nostre esportazioni di ortofruttili freschi,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

i cui naturali mercati di sbocco sono proprio quelli dell'Europa centro-orientale.

Al riguardo si fa rilevare che il rapporto tra le importazioni e le esportazioni di patate è largamente favorevole al nostro paese, sia per la quantità che per il valore, e che nelle quantità importanti è compreso il contingente di patate da seme, le quali vengono importate in franchigia doganale per assicurare il nostro fabbisogno.

Aggiungesi che ogni disciplina limitatrice delle importazioni provocherebbe sicuramente gravi ritorsioni da parte dei paesi verso i quali sono dirette le nostre esportazioni di patate novelle.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SALA. — *Al- l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere:

1°) le somme stanziare per l'opera nazionale maternità e infanzia, negli ultimi tre anni, ad ogni provincia della regione siciliana;

2°) la percentuale rispetto all'intero stanziamento nazionale;

3°) le case della madre e del bambino, i consultori materni e pediatrici, gli asili esistenti, nonché quelli in programma in ogni provincia della regione siciliana. (25853).

RISPOSTA. — L'opera nazionale per la maternità e l'infanzia ha disposto, negli esercizi finanziari 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957, i seguenti stanziamenti a favore delle federazioni provinciali della Sicilia:

	1954-1955	1955-1956	1956-1957
Agrigento	63.370.000	63.370.000	64.670.000
Caltanissetta	54.340.000	54.340.000	55.340.000
Catania	135.090.000	141.090.000	146.690.000
Enna	45.990.000	52.490.000	54.490.000
Messina	106.745.000	108.745.000	113.045.000
Palermo	138.075.000	138.075.000	138.075.000
Ragusa	48.145.000	49.145.000	51.045.000
Siracusa	52.500.000	52.500.000	54.500.000
Trapani	53.550.000	55.550.000	57.750.000
Totali . .	697.805.000	715.305.000	735.605.000

In relazione agli stanziamenti disposti in sede nazionale, il rapporto percentuale per le province della Sicilia, negli anni suindicati, è il seguente:

	1954-1955	1955-1956	1956-1957
Agrigento	0.75	0.71	0.68
Caltanissetta	0.64	0.61	0.58
Catania	1.59	1.58	1.54
Enna	0.54	0.58	0.57
Messina	1.26	1.21	1.19
Palermo	1.63	1.54	1.45
Ragusa	0.56	0.55	0.53
Siracusa	0.62	0.59	0.57
Trapani	0.63	0.62	0.60
Totali	8.22	7.99	7.71

La mancata corrispondenza tra l'incremento dei fondi in valore assoluto e la loro espressione in valore percentuale si giustifica con la necessità di adeguare la misura degli stanziamenti, disposti dall'opera per le singole province, ai prevedibili oneri derivanti dalle nuove istituzioni realizzate nelle province stesse. Tale è il caso della federazione provinciale di Enna, che, per avere realizzato, nel corso dell'esercizio finanziario 1955-1956, la nuova casa della madre e del bambino, ha potuto beneficiare di un contributo di lire 52.490.000 pari allo 0,58 per cento dell'intero stanziamento nazionale.

Analoghe provvidenze non hanno potuto, invece, essere disposte per altre federazioni provinciali della Sicilia, quali quelle di Palermo, Siracusa e Ragusa, in quanto le nuove case della madre e del bambino sono tuttora in costruzione.

Per opportuna notizia dell'interrogante si trasmette in allegato, i prospetti relativi alle istituzioni dell'opera nazionale per la maternità e l'infanzia già in funzione (allegato A) o in programmazione (allegato B) per le singole province della Sicilia.

L'Alto Commissario: MOTT.

ALLEGATO B

Agrigento 3 (Canicattì, Licata, Cammarata).

Caltanissetta 3 (Caltanissetta, Gela, Santa Caterina Villarmosa).

Catania 10 (Caltagirone, Catania, Acireale, Giarre, Biancavilla, Linguaglossa, Nicolosi, Ramacca, Valverde, Palagonia).

N.B. I lavori di costruzione della Casa di Caltagirone sono in corso.

Enna 1 (Piazza Armerina).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

ALLEGATO A

	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	Totale
Case della madre e del bambino complete di tutte le istituzioni.	1	—	5	1	3	1	=	=	1	12
Consultori materni	32	21	67	22	62	22	17	26	25	294
Consultori pediatrici	32	22	68	22	64	85	22	27	27	369
Consultori psicopediatrici	=	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Consultori dermosifilopatici	1	1	2	2	3	3	7	1	2	22
Asili nido isol.	—	—	1	—	—	—	1	2	—	4
Refettori materni	9	9	13	7	10	1	13	1	5	68
Altre istituzioni	1	—	—	—	—	1	6	—	—	8
Centri asili	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

Messina 2 (Letojanni, Taormina). — N. B. *I lavori di costruzione sono in corso. È in programma l'ampliamento della Casa della madre e del bambino di Milazzo.*

Palermo 5 (Palermo Villaggio Ruffini, Bagheria, Monreale, Partinico, Termini Imerese). — N. B. *I lavori di costruzione della Casa di Palermo Villaggio Ruffini sono in via di ultimazione.*

Ragusa 5 (Ragusa, Modica Centro, Modica Alta, Pozzallo, Vittoria). — N. B. *I lavori di costruzione della Casa di Ragusa sono in corso.*

Siracusa 3 (Siracusa, Pachino, Augusta). — N. B. *I lavori di costruzione della Casa di Siracusa sono in corso.*

Trapani 3 (Marsala, Castelvetro, Alcamo). — N. B. *È altresì in programma il completamento della sopraelevazione della Casa di Trapani.*

Totale 35

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio.* — Per sapere se e da chi sia stata tecnicamente valutata e politicamente autorizzata l'operazione forse petrolifera, certo avventuriera, conclusa tra l'E.N.I. e la N.I.O.C. (National Iranian Oil Company) dove tra percentuali e rischi, pazzescamente suddivisi a danno del complesso italiano, non sono in giuoco soltanto gravi interessi finanziari nostri, ma anche tutto il regime di partecipazioni e di prezzi fra mondo arabo e mondo occidentale nel campo petrolifero con quasi certo aggravio annuo di decine di miliardi

di lire per l'Italia importatrice. (3378, già orale).

RISPOSTA. — L'accordo recentemente concluso dall'E.N.I., per lo sfruttamento petrolifero di alcune zone dell'Iran, riguarda la costituzione di una società a partecipazione paritetica della A.G.I.P.-mineraria e della N.I.O.C. (società nazionale iraniana dei petroli); tale nuova società è stata denominata S.I.R.I.P. (società italo-iraniana dei petroli) ed alla medesima sono state attribuite in esclusività tre importanti zone del territorio iraniano, per una estensione di complessivi 23 mila chilometri quadrati.

I termini essenziali dell'accordo prevedono che la S.I.R.I.P., in quanto società privata, debba pagare allo Stato iraniano, come tassa, il 50 per cento degli utili; mentre gli utili residui verranno ripartiti fra i due soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale sociale.

La valutazione tecnica dei termini dell'accordo è stata accuratamente compiuta dai dirigenti dell'A.G.I.P.-mineraria e dell'E.N.I.; la sua stipulazione è stata regolarmente autorizzata nel dicembre 1956 dal Comitato dei ministri, che allora presiedeva all'attività dell'E.N.I.

Per quanto riguarda i rischi della ricerca, che l'A.G.I.P.-mineraria si accolla nella fase iniziale, anche a prescindere dalla considerazione che le zone oggetto della concessione sono per molteplici indizi fra le più ricche di possibilità petrolifere in tutto il mondo, occorre tener presente che l'onere dei suddetti rischi è indubbiamente inferiore a quello rappresentato dal pagamento, a fondo perduto, dei cosiddetti « cash bonus », ossia dei diritti di

ingresso in partecipazione petrolifera, ampiamente in uso sia nel medio oriente che nel Venezuela.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

GREZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che i locali a disposizione dell'ispettorato del lavoro di Potenza sono assolutamente insufficienti ai bisogni dell'ufficio, per cui parte del personale è costretta a lavorare in ambienti interrati, e quindi bui e freddi; premesso ancora che da circa due anni si sono resi vacanti alcuni locali adiacenti a quelli dell'ispettorato del lavoro e che, malgrado le reiterate richieste avanzate dal Ministero del lavoro, intese a vedere assegnati tali locali a quell'ufficio, ancora nessuna decisione è stata adottata — se non ritiene maturato per i dipendenti dall'ispettorato del lavoro di Potenza il diritto ad essere sistemati in modo decente e se intende, a tal fine, procedere all'assegnazione dei locali di cui sopra. (27279).

RISPOSTA. — Con provvedimento in data 10 luglio 1957, n. 153006, è stata disposta l'assegnazione dei locali disponibili siti nel palazzo del provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, già occupati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i servizi dell'ispettorato del lavoro di quel capoluogo.

Si comunica inoltre che, con lettera del 2 agosto 1957, n. 21304, l'intendenza di finanza di Potenza ha assicurato che sono in corso le operazioni di consegna dei locali di cui sopra.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GRIFONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione di eccezionale disagio in cui è abbandonata la popolazione del comune di Scampitella; comune di recente formazione, uno dei più poveri della provincia di Avellino, situazione che per la sua eccezionale gravità merita urgenti, risolutivi provvedimenti atti a lenire la disoccupazione e a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità, specialmente gravi nelle numerose frazioni del comune.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure i competenti ministeri intendono prendere per ovviare allo stato di cose sopra accennato. (25805).

RISPOSTA. — Per venire incontro alle necessità del comune di Scampitella è stata assegnata, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, all'istituto autonomo case popolari di Avellino la somma di lire 10 milioni per la costruzione di alloggi popolari.

Delle esigenze abitative del predetto comune e delle sue frazioni, questo Ministero non mancherà di tener conto in sede di compilazione di prossimi programmi costruttivi da realizzare in base alla citata legge 640 e a quella 2 luglio 1949, n. 408.

Per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie di quell'abitato si fa presente che la domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 per la costruzione della fognatura e della rete idrica interna sarà esaminata allorquando verranno predisposti i programmi delle opere da ammettere ai benefici di detta legge.

Il Ministero del lavoro e previdenza sociale, da parte sua, ha già approvato la istituzione di un cantiere di lavoro per la sistemazione della strada Valle Saccarda-Scampitella, che prevede l'occupazione di 50 operai con una spesa di lire 3.285.600.

Lo stesso Ministero non mancherà di prendere in considerazione la istituzione di corsi di addestramento professionale che si rendessero necessari ai fini della qualificazione della mano d'opera, ove si presentassero concrete possibilità di occupazione di lavoratori qualificati.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

GRIFONE. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se essi sono a conoscenza del profondo malcontento che esiste tra i contadini e i piccoli allevatori di bestiame per il fatto che, con crescente e vessatoria frequenza, essi vengano obbligati a sottoporre il bestiame a vaccinazioni a ripetizione che implicano oneri non indifferenti per le loro modeste economie.

La crescente frequenza con la quale tali obblighi vengono imposti, anche quando non esistono seri motivi, induce i contadini nella fondata persuasione che tali misure vengono imposte più per favorire qualche professionista poco scrupoloso piuttosto che per difendere il bestiame da infezioni.

L'interrogante chiede se i ministri competenti non ritengano che sia giusto porre fine a tale abusiva pratica e studiare la opportunità che l'azione profilattica per la difesa del bestiame avvenga, per i coltivatori diretti e i

contadini in genere, a spese dello Stato, trattandosi di un servizio di pubblico interesse. (26876).

RISPOSTA. — I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320, o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, riguardano, come è noto, alcune malattie ad elevato potere contagioso (afta epizootica, rabbia, carbonchio ematico, vaiolo ovino, mal rossino dei suini, agalassia contagiosa delle pecore, delle capre e le malattie del pollame) al fine di prevenirne e di reprimerne la diffusione.

Nell'attuazione del precetto legislativo, l'autorità sanitaria ha sempre tenuto presente, nel superiore interesse della collettività, la necessità d'integrare le iniziative dei privati, spesso insufficienti, adeguandole alla presumibile entità del pericolo rappresentato dai vari morbi contagiosi e dai danni che possano derivare agli allevamenti indifesi. L'azione svolta dall'autorità locale viene sostenuta e integrata da questo Alto Commissariato, a seconda della situazione epidemiologica e delle condizioni ambientali, sia con la consegna di materiale profilattico per la vaccinazione degli animali destinati annualmente all'alpeggio e alla transumanza (nel 1957 sono già stati erogati, a tale titolo, oltre 60 milioni) sia con la concessione di contributi alle prefetture, per interventi immunizzanti gratuiti o semi gratuiti, nonché per le operazioni diagnostiche a favore degli allevatori meno abbienti e delle varie associazioni.

E, tuttavia, nei voti di questo Alto Commissariato l'attuazione di più larghi interventi nella profilassi delle malattie infettive del bestiame, secondo organici, dettagliati piani di risanamento, che non hanno potuto essere sinora integralmente realizzati per le note difficoltà di carattere finanziario.

Si soggiunge che è attualmente allo studio dei competenti uffici uno schema di disegno di legge per il riordinamento dei servizi delle epizoozie, inteso a dare al problema stesso una soluzione integrale, nella forma che risulterà compatibile con le esigenze dei servizi e le disponibilità del bilancio.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

GRIFONE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e del*

commercio. — Per conoscere quale attività ha svolto e a quali conclusioni è pervenuto il comitato per l'industrializzazione costituito presso la camera di commercio di Avellino, e quali misure intendono prendere i ministri competenti per promuovere lo sviluppo industriale in Irpinia, sia difendendo e rafforzando le industrie già esistenti (zolfo, molini e pastifici, cemento, ecc.) sia stimolando nuove iniziative nel campo delle ricerche petrolifere e metanifere (iniziate da anni, ristagnano inspiegabilmente), in quello dello sfruttamento dei giacimenti di ligniti e di numerose cave di pietre pregiate ora inoperose, e soprattutto nel campo delle industrie di trasformazione di prodotti agricoli (conservifici, zuccherifici, tabacchifici, cantine sociali, ecc.). (26914).

RISPOSTA. — Il comitato di studio per la industrializzazione della provincia di Avellino venne istituito con deliberazione della giunta della locale camera di commercio industria e agricoltura del 17 dicembre 1955. Con successivo provvedimento ne venne ampliata la composizione e furono poi costituiti appositi sotto-comitati per la ripartizione della materia da trattare.

I risultati conseguiti finora si possono riassumere in un programma di massima accentrato sull'impianto di un grande complesso industriale, intorno al quale si snoderanno altre varie medie e piccole attività industriali da far sorgere con l'aiuto di mezzi statali idonei ad integrazione delle locali insufficienti risorse private.

È stata, in proposito, richiamata l'attenzione dell'Isveimer, con apposita istanza indirizzata da un gruppo di industriali, intesa ad ottenere i fondi necessari per l'impianto in Avellino di un zuccherificio.

L'indirizzo verso tale attività produttiva è motivato principalmente dall'incremento avutosi nella produzione locale di barbabietole da zucchero, passata da quintali 2449 nel 1949 a quintali 234.031 nel 1955, con una media produttiva per ettaro che ha raggiunto, nel 1956, la quota di quintali 206,90.

Naturalmente una iniziativa del genere ha bisogno di essere valutata sotto vari aspetti e risulta che sono in corso studi specifici, mentre si vanno vagliando le possibilità economico-finanziarie dei proponenti.

Relativamente alla utilizzazione delle risorse minerarie, lo stesso Ministero dell'industria e commercio fornisce le seguenti informazioni:

Zolfo — L'attività delle miniere zolfifere irpine è normale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Nel settore delle ricerche, il bacino zolfifero irpino-sannitico ha formato recentemente oggetto di rilevamento geologico a carattere regionale, nel quadro del programma di esplorazione delle risorse zolfifere nazionali, finanziato dallo Stato con il contributo di 950 milioni (di cui alla legge 12 agosto 1951, numero 748).

Il rilevamento è stato eseguito dal servizio geologico di Stato, ed ha portato alla conclusione che la unica zona di interesse pratico è quella di Altavilla Irpina, nella quale ricadono le miniere in attività.

Detta zona verrà ora rilevata in dettaglio, per trarre conclusioni più precise circa la possibilità di ampliamento del campo produttivo attualmente sfruttato.

Cave di materiali pregiati — L'interrogante intende verosimilmente alludere alle cave di marmo, site in comune di Gualdo.

Dette cave, di proprietà del comune predetto, sono state concesse in fitto alla ditta Rocchetti & Guasco, con delibera consiliare dell'11 maggio 1948, e sono attualmente inattive.

Secondo quanto riferisce il distretto minerario di Napoli, la possibilità di riattivazione di dette cave è legata alla risoluzione del problema dei trasporti. A tale fine occorrerebbe costruire una rotabile di allacciamento alla strada provinciale, il che comporterebbe, tra l'altro, la costruzione di un'opera d'arte per l'attraversamento del torrente Fredane.

Lignite — Per quanto riguarda la lignite non risulta che nella zona segnalata dall'interrogante esistano giacimenti di combustibili fossili di qualsiasi genere.

Idrocarburi liquidi e gassosi — Nell'Irpinia sono, in atto, vigenti 4 permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, e precisamente i permessi denominati « Irpinia », « Irpinia Centrale », « Nusco » e « Sant'Angelo dei Lombardi », accordati rispettivamente alla società anonima metano (S.A.M.E.T.), società idrocarburi meridionali (S.I.M.), società Fondile, società AGIP mineraria, per una estensione totale di circa 95 mila ettari.

L'attività nei detti permessi è costituita in rilevamenti geologici e geofisici ed in trivellazioni.

Nell'ambito del permesso « Nusco » un pozzo occasionalmente perforato dette in un primo tempo risultati positivi che, per altro, fecero escludere ogni possibilità di utilizzazione industriale; successivamente una nuova

perforazione nello stesso campo è risultata sterile.

Con l'entrata in vigore della nuova legge petrolifera le predette società hanno chiesto la conferma dei loro permessi, nell'intento di proseguire nelle indagini esplorative.

Numerose istanze sono successivamente pervenute per l'ottenimento di nuovi permessi di ricerca nella regione. Esse ricoprono quasi totalmente il territorio irpino e sono indicate in particolare nell'elenco qui appresso:

A) Istanze per aree ricadenti interamente nella regione:

1°) società « Somicen » . . .	Ha	45.668
2°) soc. « Idrocarburi Ariano » »		17.280
3°) soc. « Idrocarburi Ariano » »		45.000
		<hr/>
Totale . . .	Ha	<u>107.948</u>

B) Istanze per aree ricadenti parzialmente nella regione:

1°) società « Agip-mineraria »	Ha	3.300
2°) società « Agip-mineraria » »		48.750
3°) società « Somicen » . . . »		37.300
4°) società « Somicen » . . . »		35.000
5°) società « Somicen » . . . »		16.250
6°) società « Sicedison » . . . »		35.800
7°) società « Sicedison » . . . »		3.000
8°) « Itamer Petroleum » . . . »		6.000
9°) Piacentina Perfor. J. Masserenti » »		2.400
10°) soc. « Idrocarburi Ariano » »		7.000
11°) soc. « Idrocarburi Castellegrande » »		17.000
12°) « Piantalia » »		25.500
		<hr/>
Totale . . .	Ha	<u>237.300</u>

Le domande di permessi di ricerca qui sopra elencate sono state già pubblicate, a termini di legge, nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi.

Sia le stesse che le istanze di conferma dei permessi vigenti saranno prossimamente portati innanzi all'esame del comitato tecnico per gli idrocarburi, per il prescritto parere di merito.

Per quanto sopra, è da ritenersi che l'attività di ricerca per gli idrocarburi nell'Irpinia sarà in breve giro di tempo ripresa e potenziata.

L'« Isveimer », dal canto suo ha finora concesso i seguenti finanziamenti:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

FINANZIAMENTI CONCESSI PER L'IMPIANTO DI NUOVI OPIFICI

Località	Settore interessato	Ammontare	
		del finanziamento	del capitale occorrente per l'impianto
Mercogliano	Servizi (funicolare)	200.000	300.000
Torelle dei Lombardi	Oleario	15.000	21.075
Sirignano	Alimentario	20.000	33.655

FINANZIAMENTI CONCESSI PER AMPLIAMENTI O AMMODERNAMENTI DI OPIFICI GIÀ ESISTENTI

Località	Settore interessato	Ammontare	
		del finanziamento	del capitale occorrente per l'impianto
Avellino	Chimico vario	700	2.500
Avellino	Manufatti di cemento	5.000	7.338
Mirabella Eclano	Oleario	10.000	16.500

Altre tre istanze, fra cui quelle già accennate per lo zuccherificio sono in corso di istruttoria.

È infine da considerare che la sezione di credito industriale del banco di Napoli ha finora concesso a imprese della provincia di Avellino n. 64 finanziamenti, per l'ammontare di lire 1.113.800.000 così ripartiti:

Elenco a) - Finanziamenti concessi per l'impianto di nuovi opifici (decreto legge 14 dicembre 1947, n. 1598 - legge 9 maggio 1950, n. 261 - decreto-legge 15 dicembre 1947, n. 1419 e legge 16 aprile 1954, n. 135) . . .	n. 14	(milioni) 268,5
Elenco b) - Finanziamenti concessi per ampliamenti o ammodernamenti di opifici già esistenti (impianti) . . .	n. 36	663,3
Elenco c) - Finanziamenti concessi per scorte (legge 16 aprile 1954, n. 135) . . .	n. 14	182,0
Totale . . .	n. 64	<u>1.113,8</u>

Restano in corso d'istruttoria altre quattro pratiche, di cui una per il settore conciaro,

una per il settore di materiali da costruzione e due per il settore agricolo alimentare.

Gli sviluppi delle nuove attività nelle diverse province sono seguiti dagli organi di Governo con il massimo interesse, e nessuna occasione viene trascurata per stimolare e indirizzare le nuove iniziative.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

GRIFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione alle assemblee delle casse mutue comunali di coltivatori diretti, che dovranno essere tenute nel marzo-aprile 1958 anche per l'elezione delle cariche sociali, per conoscere:

1°) quali norme devono regolare le assemblee stesse nonché le successive assemblee provinciali e nazionali, tenuto presente che le istruzioni, emanate a norma dell'articolo 34 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si devono intendere come decadute perché aventi carattere transitorio;

2°) quali interventi avranno luogo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale è demandata la vigilanza per l'applicazione della legge predetta, allo scopo di assicurare il democratico svolgimento delle assemblee, la regolarità delle elezioni che avranno luogo nel corso di esse, e

la tempestiva conoscenza da parte degli interessati delle norme regolamentari. (27858).

RISPOSTA. — La materia concernente le assemblee delle casse mutue comunali dei coltivatori diretti « nonché le successive assemblee provinciali e nazionali » è regolata compiutamente dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, che prevede agli articoli 6, 11 e 18 la composizione delle assemblee stesse e all'articolo 29 le modalità di svolgimento delle elezioni. Rientra nei poteri di autonomia della federazione emanare, nei limiti delle disposizioni di legge, le istruzioni per l'attuazione della procedura prevista dalla legge stessa.

Per quanto poi, in particolare, concerne la richiesta di conoscere quali interventi avranno luogo da parte del Ministero del lavoro allo scopo di assicurare il democratico svolgimento delle assemblee, la regolarità delle elezioni che avranno luogo nel corso di esse e la tempestiva conoscenza da parte degli interessati delle norme regolamentari, ritengo opportuno dover precisare che nessun particolare intervento preventivo è richiesto a tal fine dalla legge. Tali compiti, infatti, sono di competenza degli organi amministratori delle mutue dei coltivatori diretti, i quali rispondono della legittimità dei loro atti nella stessa maniera di tutti gli organi amministratori degli altri enti pubblici. Anzi, è da porre in rilievo che la legge riconosce alla federazione nazionale ed alle casse mutue provinciali e comunali, un'ampia autonomia amministrativa che il Ministero intende assolutamente rispettare e in particolare modo nei confronti degli enti in parola, in quanto amministrati da organi elettivi e rappresentanti, perciò, la volontà degli iscritti.

Tutto ciò, evidentemente, non esclude che questo Ministero segua l'attività degli enti in questione per l'espletamento della sua azione di vigilanza che, evidentemente, non può arrogarsi i compiti che la legge demanda agli enti stessi.

Il Ministro: GUI.

GRILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere in base a quale norma di legge, per iniziativa di quale autorità dello Stato, comunque per quale decisione e da chi presa e sulla scorta di quali dati di fatto, agenti della questura di Varese hanno proceduto nei giorni scorsi al sequestro, presso la tipografia Manfredi di Varese, di un notevole numero di copie del libro di Anatole France dal titolo « L'astuccio di madreperla », nonché del libro del Marchese De Sade dal

titolo « Storielle, racconti e raccontini », editi ambedue dall'editore Veronelli di Milano.

Non risulta all'interrogante che il sequestro sia stato preceduto da alcuna azione giudiziaria svolta in contraddittorio con l'editore o altri interessati; e comunque l'interrogante non può non rilevare l'estrema gravità di una misura, che può costituire un inammissibile precedente per le libertà sancite dalla Costituzione. (28332).

RISPOSTA. — Il sequestro cui si riferisce l'interrogante è stato disposto — a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 651 — dal Procuratore della Repubblica di Varese, con decreto in data 8 agosto 1957.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

GRILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga necessario esaminare e risolvere con urgenza il problema della stazione ferroviaria di Varese. Attualmente tale città è servita da una stazione di vecchissima costruzione, con servizi del tutto inadeguati alle esigenze del pubblico e a quelle del personale — fra l'altro neanche comparabili con quelli attuati in tutti gli altri centri dell'Italia settentrionale — ciò che contrasta col carattere della città stessa, che è città moderna ad alto sviluppo industriale, commerciale, culturale e turistico e vicinissima ai centri turisticamente più sviluppati della confederazione elvetica.

È noto all'interrogante che sono attualmente in corso lavori per il riattamento di talune parti dell'edificio di quella stazione, ma tali lavori non paiono neanche lontanamente sufficienti a risolvere i problemi su menzionati che investono l'intera risistemazione dell'edificio, del piazzale interno e del piazzale esterno della stazione. (28397).

RISPOSTA. — Attualmente l'amministrazione ferroviaria cerca di conseguire tutte le possibili economie per il riassetto del proprio bilancio e si limita quindi a sostenere le spese attinenti alla sicurezza dell'esercizio e di carattere produttivo.

Pertanto vi sono molti lavori la cui esecuzione è stata rimandata ad epoca migliore e tra questi si annovera anche la sistemazione di importanti stazioni, tra le quali è compresa quella di Varese per la cui radicale sistemazione occorrerebbero molte decine di milioni.

Nel frattempo sono in corso nella detta stazione alcuni indispensabili lavori di manutenzione.

Il Ministro: ANGELINI.

GRILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intenda disporre affinché si proceda, con la necessaria urgenza, alla costruzione del progettato nuovo edificio della stazione ferroviaria di Gallarate (Varese); e ciò in considerazione del fatto che, attualmente, le pensiline, i marciapiedi e i sottopassaggi, di cui i passeggeri si servono (la stazione di Gallarate per il numero dei treni che vi transitano e per il numero dei passeggeri che serve è una delle principali della Lombardia), sono dislocati a notevole distanza dal vecchio edificio in cui sono installati i vari servizi (biglietteria, sale d'aspetto, ecc.), il che è causa di non indifferente disagio per i passeggeri e per il personale. (28398).

RISPOSTA. — Per Gallarate venne studiato un piano regolatore che contempla anche la costruzione di un nuovo fabbricato spostato verso Milano di circa cento metri rispetto all'attuale.

Come è noto anche all'interrogante, è stato sinora provveduto a sistemare nella posizione definitiva prevista dal succitato piano regolatore della stazione i binari e i marciapiedi del piazzale ferroviario, sono state costruite due pensiline e un sottopassaggio sostenendo una spesa complessiva di oltre lire 200 milioni.

Per la costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori e per l'esecuzione delle opere accessorie connesse alla costruzione stessa occorrerebbe sostenere un'ulteriore spesa di circa lire 300 milioni.

L'amministrazione ferroviaria è ora protesa in uno sforzo notevole per risanare almeno in parte il suo bilancio, però deve devolvere le residue, scarsissime disponibilità finanziarie per la esecuzione di lavori produttivi e interessanti la regolarità e la sicurezza del servizio, e quindi non può provvedere al finanziamento dei lavori di cui sopra. Posso tuttavia assicurare che la questione viene tenuta nella dovuta evidenza al fine di portarla a soluzione in prosieguo di tempo.

Il Ministro: ANGELINI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle dichiarazioni fatte in data 29 gennaio 1957 dall'allora ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Vigorelli, ai dirigenti delle associazioni piloti aviazione civile, ricevuti per rappresentare importanti problemi della categoria come quello della pensione dei piloti civili, dopo la approvazione del regolamento di lavoro stipulato tra l'A.N.P.A.C. e la fede-

razione nazionale trasporti aerei — lo stato attuale degli studi sul « problema della pensione » dei piloti dell'aviazione civile italiana.

Non si può negare che una tale richiesta da più tempo auspicata dalla categoria dei piloti, per essere pienamente giustificabile sul piano morale, economico e sociale, debba essere al più presto accolta, vincendo le inevitabili difficoltà e le divergenze degli interessi fin qui manifestatisi, migliorando i rapporti di lavoro e la economia dei servizi e valorizzando in maniera concreta le comprovate capacità tecniche nella gestione dei trasporti aerei dei piloti civili italiani. (27954).

RISPOSTA. — In una riunione tenutasi nel giugno del 1953, presso questo Ministero, con l'intervento dei rappresentanti del personale delle aziende e dell'I.N.P.S., furono esaminate le possibilità di costituzione di un trattamento di pensione rispondente alle particolari caratteristiche della attività del personale di volo, avuto anche riguardo alla sperequazione contributiva allora verificantesi per tale personale dotato di retribuzione superiore al massimale stabilito dalla legge sulla assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia.

In quella sede fu deciso di rimettere a questo Ministero lo studio del problema sulla base delle richieste formulate dalle categorie, intese ad ottenere:

- a) l'abbassamento a 50 anni del limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
- b) il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per causa di servizio.

Gli accertamenti tecnici disposti circa il numero e la composizione della categoria nonché le peculiarità delle richieste presentate non hanno offerto la possibilità della immediata predisposizione di una forma assicurativa mutualistica su razionali basi tecniche, a causa della mancanza di criteri precisi circa il reperimento dei fondi necessari alla copertura degli oneri conseguenti.

Comunque, l'associazione nazionale piloti dell'aviazione civile è stata resa edotta, in maniera esauriente sin dagli inizi del 1956, dei vari aspetti del problema e delle possibilità di soluzione, anche con parere tecnico dell'I.N.P.S.

La stessa associazione non ha dato un seguito ufficiale alla questione; risulta, però, che la medesima sta predisponendo apposito schema di norme per la pensione alla gente dell'aria. Lo schema non è stato, tuttavia, portato ancora a conoscenza di questo Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che a Maggiora (Novara) l'amministrazione comunale ha, recentemente, sostituito alcuni nomi di determinate vie del paese, tra cui piazza Martiri della libertà, via Fratelli di Dio, Filippo Beltrami, Matteotti, Gramsci, Primo Maggio, con le vecchie denominazioni: via Vittorio Emanuele, piazza dello Statuto, via Roma, via della Parrocchia, ecc.; se non ravvisa, in tale fatto, una offesa ai valori della Resistenza e che cosa pensa della giunta provinciale amministrativa di Novara che l'ha approvato. (28212).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Maggiora ha provveduto al ripristino di precedenti toponimi stradali, in sostituzione di altri che erano stati attribuiti nel 1945 senza l'osservanza degli adempimenti prescritti dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158. Sono stati così ripristinati i toponimi di via Vittorio Emanuele II e via Roma.

Circa la intitolazione di strade a partigiani caduti, il consiglio comunale di Maggiora, con deliberazione del 23 luglio 1957, ha disposto di modificare la denominazione di piazza dello Statuto in piazza dei Caduti di tutte le guerre nell'intento di ricordare in tal modo tutti coloro che sono morti per la patria, senza per altro procedere ad intitolazioni di strade a singoli caduti.

Detto provvedimento deliberativo non è ancora esecutivo, poiché il mutamento toponomastico non è stato ancora approvato, come per legge, dal competente Ministero della pubblica istruzione.

Si soggiunge, infine, che la giunta provinciale amministrativa non ha competenza ad esaminare la materia relativa a mutamenti della toponomastica stradale.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

JANNELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che fra gli impiegati dell'I.N.P.S. vi sono circa 2 mila persone in posizione di fuori ruolo; impiegati assunti dal 1948 ad oggi; che tali impiegati non possono ancora trovare una sistemazione definitiva perché il ministro del tesoro pare abbia posto il veto dell'adeguamento dell'organico per il personale dell'I.N.P.S.; che in una delle ultime riunioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. sembra che sia stata sospesa la trattazione e l'eventuale approvazione dell'adeguamento dell'organico su espressa richiesta pregiudiziale dei rappresentanti del Ministero, nonostante le richieste giustificate

del rappresentante del personale; che i rappresentanti del Ministero pare abbiano motivato la loro richiesta di sospensione perché imminente la presentazione del noto progetto di legge per la parificazione dei parastatali agli statali e che era pertanto inutile procedere all'adeguamento dei detti organici, dato che la materia sarebbe stata oggetto di trattazione nell'ambito del disegno suddetto; che non si vede alcuna relazione fra l'adeguamento dell'organico, che è una questione funzionale che concerne l'organizzazione interna dell'istituto, quindi di indole pratica, con il detto progetto di legge; che legato all'adeguamento dell'organico vi è il problema dei fuori ruolo e che questi potevano essere sistemati in ruolo appunto con l'adeguamento dell'organico; che circa 2 mila fuori ruolo attendono da anni la immissione nei ruoli normali, immissione che rappresenta per loro, padri di famiglia, la sicurezza del futuro; che dal 1948 ad oggi questi impiegati sono rimasti anche per nove anni sempre con lo stesso misero stipendio; che non sembra giusto chiedere ed ottenere una prestazione con una retribuzione inferiore; che tale situazione incresciosa genera fermento e disagio materiale e morale — se non ritenga giusto:

1°) autorizzare il presidente dell'I.N.P.S. ad immettere nei ruoli normali gli impiegati fuori ruolo, essendo vacanti attualmente e senza bisogno di aumentare l'organico, oltre 2.400 posti;

2°) che sia riconosciuto, con retroattività, ai fini della carriera, tutto il periodo di servizio prestato, sembrando ingiusto, infatti, che 2 mila persone potessero cominciare la carriera dopo nove, otto, sei, cinque anni di lodevole servizio prestato presso la stessa amministrazione. (27287).

RISPOSTA. — Si fa presente:

che è intendimento del Governo di pervenire ad un riordinamento delle più importanti assicurazioni obbligatorie e della riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

che tale circostanza, potendo comportare, a breve scadenza, la necessità di una sostanziale riorganizzazione dei servizi dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed un conseguente nuovo assetto dei ruoli organici del personale dipendente, non può non indurre, quanto meno, a soprassedere dall'attuare iniziative intese sostanzialmente, come quella proposta dall'interrogante, a modificare ora l'attuale struttura quantitativa e qualitativa dei predetti ruoli.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, la richiesta di cui ai numeri 1 e 2 dell'interrogazione, devesi segnalare che ogni valutazione circa la richiesta stessa, non può che essere, preliminarmente, effettuata dall'I.N.P.S., e che una eventuale sistemazione del personale avventizio in pianta stabile dovrebbe essere operata con l'osservanza delle disposizioni che, giusta il vigente regolamento dell'istituto, disciplinano l'immissione nei ruoli organici dell'istituto medesimo.

Il Ministro: MEDICI.

JANNELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga che la dolorosa indifferenza dei coloni e dei proprietari delle terre delle zone inondate dalle acque del Po dopo la recente rottura degli argini, non sia una chiara manifestazione di sfiducia nella buona volontà periodicamente annunciata dal Governo di voler compiere sul serio le opere necessarie ad impedire le disastrose conseguenze di tali piene. E se il ministro non ritenga tale sfiducia giustificata dal fatto che, dopo le piene del 1951, su molti giornali e nel Parlamento furono elevate aspre rampogne contro quei governi che non pensarono a costruire tempestivamente opere sufficienti a garantire le terre che fiancheggiano il Po, e il Governo fece annunciare attraverso la stampa e la R.A.I. che finalmente tali opere erano state realizzate ed il Polesine poteva considerarsi salvo dalla periodica jattura, mentre in realtà, quelle opere e quegli argini, tanto lodati e propagandati, non hanno resistito a piene, come l'ultima, di gran lunga meno grave di quella che ruppe gli argini nel 1951. (27403).

RISPOSTA. — Non si hanno elementi di giudizio per chiarire se la dolorosa indifferenza dei coloni e dei proprietari delle terre inondate dal fiume Po dopo l'ultima rotta a Cà Vendramin sia una manifestazione di sfiducia verso la volontà del Governo nell'eseguire le opere necessarie ad impedire le disastrose piene del fiume Po.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che nessuna interdipendenza può esistere, come denunciato dall'interrogante, tra l'alluvione del novembre 1951, avvenuta a monte di Occhiobello, e la rotta ultima di Cà Vendramin, avvenuta invece a valle nella zona del delta.

I molti miliardi spesi in base alle leggi 10 gennaio 1952, n. 9, 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, destinati tutti alle opere di rialzo delle arginature distrutte dalla rotta

del novembre 1951, hanno corrisposto pienamente al ripristino della sicurezza idraulica della zona interessata (comune Occhiobello) dimostrando così l'utilissimo e tempestivo impiego degli ingenti fondi stanziati.

Si soggiunge che la recente legge 13 luglio 1957 ha previsto la spesa di lire 4.500.000.000 per il rialzo delle arginature del Po all'altezza del delta e per le altre opere connesse.

Il Ministro: TOGNI.

LA SPADA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Sulla fondatezza giuridica e morale del principio adottato dalle commissioni locali di avanzamento (ivi compreso il compartimento ferroviario di Palermo) di escludere senz'altro dalla promozione gli agenti di grado VII e VIII rivestiti di qualifica del personale di stazione, quando gli agenti stessi risultano distaccati agli uffici.

Poiché, stando allo stato giuridico del personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai fini delle promozioni vale il riconoscimento professionale e del merito personale acquisito dall'agente ferroviario nelle attribuzioni affidategli, si nota che le decisioni, prevalentemente adottate dalle commissioni locali del servizio movimento, possono essere giustificate ai soli fini interni del predetto servizio, ma mai nei confronti del personale che viene lodevolmente adibito presso altri servizi dell'amministrazione.

Considerato che tale principio diventa assolutamente inammissibile nel caso in cui si tratti di agente rivestito di qualifica del personale di stazione distaccato di autorità in mansioni del personale di ufficio, l'interrogante chiede altresì di conoscere se non si consideri doveroso, nel rispetto dei principi affermati nell'attuale regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, disporre esplicitamente che, in attesa di provvedimenti amministrativi da emanare in base all'articolo 75 del regolamento del personale, le commissioni locali di avanzamento, e principalmente quella del compartimento di Palermo, considerino validi e definitivi, per l'anno di scrutinio cui si riferiscono, i rapporti informativi redatti dagli uffici che utilizzano il predetto personale. (28383).

RISPOSTA. — Il personale delle stazioni distaccato agli uffici viene regolarmente sottoposto a scrutinio dalle rispettive commissioni di avanzamento in comparazione con i colleghi in possesso della stessa qualifica e dell'anzianità necessaria per concorrere all'avanzamento di grado.

Per espressa disposizione di carattere generale, nei confronti di detto personale viene compilato a cura del superiore, alle cui dipendenze il personale stesso presta servizio, un dettagliato rapporto informativo, che viene trasmesso all'ufficio da cui il personale distaccato organicamente dipende.

Il predetto rapporto costituisce uno dei vari elementi di giudizio, dai quali le commissioni debbono trarre il loro convincimento obiettivo agli effetti della formulazione del giudizio di merito comparativo.

Il giudizio comparativo, che comporta necessariamente un esame di elementi regressi, che non possono ovviamente essere contenuti nel rapporto informativo, che si riferisce alla attività svolta in un determinato anno, deve, altresì, tener conto degli atti risultanti dal fascicolo personale, dalle note di qualificazione, dai precedenti di servizio, nonché dei criteri di massima, che sono stati predeterminati con il decreto ministeriale del 1° agosto 1952, n. 785, e che non prevedono alcuna discriminazione fra il personale addetto all'esercizio e quello distaccato agli uffici.

È inammissibile, quindi, che per il personale delle stazioni distaccato agli uffici, le commissioni locali possano considerare, agli effetti della formulazione del complesso giudizio di merito comparativo, soltanto gli elementi che risultano indicati sul rapporto informativo redatto dagli uffici che utilizzano il predetto personale.

Ciò, oltre a snaturare le promozioni per merito comparativo, creerebbe nei confronti di detto personale, un ingiustificato trattamento di favore, violando il principio giuridico della parità dei diritti e dei doveri.

Quanto sopra esposto, mentre si può affermare in modo assoluto che non risponde a realtà l'acquisizione del principio di escludere, senz'altro, dalla promozione gli agenti di grado VII ed VIII del personale delle stazioni, distaccato agli uffici, si fa presente che la richiesta contenuta nell'interrogazione non trova possibilità di accoglimento.

Il Ministro: ANGELINI.

LENOCI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Sulla interpretazione data dall'ufficio del registro di Trani (Bari) al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, il cui articolo 5 riduce alla metà l'imposta di registro e trascrizione (benefici fiscali nell'industrializzazione del Mezzogiorno) per il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali sorte dopo il 1948.

Il predetto ufficio non intende applicare tale riduzione alle aziende che entro i tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto non abbiano fatto pervenire al Ministero il certificato attestante che il fine per il quale sorsero è stato raggiunto.

Viene così frustrato lo spirito della legge che evidentemente — accordando la riduzione dell'imposta — intendeva e intende incoraggiare gli industriali piccoli e medi ad affrontare le molte difficoltà ambientali particolari del Mezzogiorno.

Non sempre, infatti, un industriale per quanto volitivo e coraggioso potrà, entro i tre anni dall'acquisto del suolo o dei macchinari, raggiungere pienamente il fine per il quale si è avventurato creando dal nulla un'attività industriale soggetta alle gravi spese di esercizio e relative pesanti imposte.

Comunque, data l'importanza sociale che riveste per tutto il paese il problema della industrializzazione del Mezzogiorno, dove purtroppo le industrie anziché riprodursi debbono chiudere spesso i battenti, l'interrogante ha fiducia che i ministri delle finanze e dell'industria e commercio vorranno disporre anche per il caso in oggetto, affinché l'ufficio di Trani voglia applicare la legge secondo lo spirito che la informa. (26175).

RISPOSTA. — Esaminata la questione, l'operato dell'ufficio del registro di Trani, allo stato attuale della legislazione, si appalesa regolare e conforme alla legge.

Ed infatti, il 2° comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge 1598 stabilisce, come è noto, la decadenza dal beneficio tributario della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria, assentito in via provvisoria in sede di registrazione degli atti contenenti acquisti di terreni o di fabbricati da destinare alla costruzione o all'ampliamento di opifici industriali nell'Italia meridionale ed insulare, quando l'acquirente non presenti all'ufficio, entro tre anni dalla registrazione dell'atto, il certificato del Ministro dell'industria e commercio attestante che il fine per cui fu effettuato l'acquisto è stato raggiunto.

E poiché trattasi di una norma che fa eccezione al principio della generalità dell'imposizione, questo Ministero si trova nell'assoluta impossibilità di dare al predetto ufficio del registro istruzioni nel senso voluto dall'interrogante, non essendo consentito, per il tassativo disposto dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, estendere il favore tributario oltre le ipotesi esplicitamente volute dal legislatore.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

D'altra parte, si osserva che la estensione di tempo fissata dalla legge non sembra che possa ritenersi troppo breve e comunque insufficiente, poiché nell'ormai quasi decennale applicazione della legge, si è dimostrato generalmente bastevole alla realizzazione delle iniziative industriali (anche delle maggiori) mentre, in vari casi, l'inosservanza del termine anzidetto si è verificata per negligenza dell'interessato nel procurarsi in tempo, mediante la tempestiva presentazione dell'apposita domanda, il documento necessario per ottenere la agevolazione considerata.

È ovvio che, qualora la legge non prevedesse un termine perentorio per la realizzazione delle iniziative per le quali il beneficio viene richiesto, si rischierebbe di non vedere raggiunto l'obiettivo al quale il beneficio medesimo tende: l'acceleramento del processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

Si fa ad ogni modo presente che si trova da tempo iscritta all'ordine del giorno dei lavori della Camera dei deputati la proposta di legge dei deputati Fabriani, Sullo ed altri (atto Camera n. 299) intesa a prolungare a cinque anni il termine triennale stabilito dal più volte citato articolo 5 del decreto-legge n. 1598.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Allo scopo di conoscere quali azioni e provvedimenti il prefetto di Ragusa abbia promosso in seguito ai risultati della inchiesta fatta compiere dal consiglio comunale di Pozzallo sulla gestione dell'impresa elettrica S. Sorrentino e delle gravi violazioni emerse da tale inchiesta a danno degli utenti e dell'intera cittadinanza; per conoscere altresì le ragioni per le quali all'impresa sopraddetta non è stata ancora revocata la licenza per la gestione del servizio distribuzione della energia elettrica, malgrado sia risultato che la gestione attuale è abusiva. (28049).

RISPOSTA. — Nel dicembre 1956 il comune di Pozzallo denunciava al comitato provinciale prezzi di Ragusa l'impresa elettrica ingegner Sorrentino, sulla concessionaria della S.G. E.A., per violazione al blocco dei prezzi.

Il predetto comitato, espletati i primi accertamenti, riferiva sull'argomento al comitato interministeriale dei prezzi, diffidando l'impresa ad astenersi, fino alle determinazioni dei canoni di energia consumata dagli utenti, secondo tariffe per chilowatt-ora superiori a quelle legali.

Nel marzo 1957, l'asserto di quel comitato provinciale è stato confermato dal comitato

interministeriale e conseguentemente l'impresa è stata invitata a ripristinare le tariffe legali, rimborsando agli utenti le maggiori somme illegalmente percepite.

Per tali rimborsi, avuto riguardo alla massa degli utenti del comune di Pozzallo, il quale conta oltre 12 mila abitanti, il comitato ha ritenuto di accordare, come termine massimo la fine del mese di maggio, informandone l'amministrazione comunale interessata, ed esigendo dall'impresa, alla scadenza del termine, un dettagliato elenco sui rimborsi effettuati.

Avverso tale determinazione, l'impresa ha proposto ricorso al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana; analogo ricorso è stato pure presentato al Consiglio di Stato, avverso la dichiarazione del comitato interministeriale dei prezzi.

Per quanto concerne il servizio di distribuzione dell'energia, si informa che nel novembre 1954, a seguito di sopralluogo disposto dalla prefettura, cui erano pervenute doglianze circa la tenuta di detta linea, l'ufficio del genio civile riferì che l'impianto presentava manchevolezze tali da non offrire garanzia di sicurezza e che, nonostante ripetuti inviti, il Sorrentino non aveva curato di esibire il certificato di collaudo della linea con il relativo decreto di concessione.

Pertanto, in data 23 agosto 1956 l'impresa venne diffidata ad effettuare entro 20 giorni i lavori ritenuti necessari, per la eliminazione delle deficienze riscontrate ed invitata a regolarizzare la documentazione prescritta.

Avendo il Sorrentino chiesto una dilazione, data la mole dei lavori da eseguire, gli fu rivolto un ultimo formale invito a completare le opere prescritte, entro il 30 novembre 1956.

In data 5 dicembre 1956 l'ufficio del genio civile ha riferito, dopo sopralluogo, che il Sorrentino aveva provveduto ad eseguire tutti i lavori ed a presentare la documentazione di rito, la quale debitamente istruita dal predetto ufficio e dal circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Messina, trovasi, dal luglio 1957, all'esame del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le definitive determinazioni.

Pertanto, la definizione della pratica relativa alla gestione dell'elettrodolto in parola è di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici e di quella delle poste e telecomunicazioni.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel feb-

braio 1957 fu bandito dal comune di Morino (L'Aquila) un concorso per un posto di cantoniere comunale (stradino) per la carrozzabile che allaccia la frazione di Rendingara con la strada nazionale.

Tale concorso doveva svolgersi mediante offerta in busta chiusa del salario o compenso che si richiedeva al comune per ogni anno, dovendo rimanere aggiudicato il posto a chi avesse fatto la richiesta più bassa.

I concorrenti furono tre e precisamente Di Battista Pietro, fratello di un consigliere comunale, Macchione Francesco e D'Ercole Giuseppe.

Malgrado il Di Battista avesse chiesto oltre 100 mila lire in più del D'Ercole, fu deliberata la di lui assunzione, con danno evidente del comune anche se con sollievo del fratello consigliere comunale.

Per conoscere, altresì, se il ministro intenda intervenire, sospendendo il lavoro e provocando il rinnovamento del concorso, dal momento che il prefetto dell'Aquila si è disinteressato della cosa. (27999).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Morino, con deliberazione del 13 giugno 1954, n. 25, stabiliva di esperire una pubblica gara per l'appalto della manutenzione della strada che allaccia la frazione di Rendingara alla strada nazionale (non, quindi, un concorso per l'assunzione di un cantoniere comunale).

Alla pubblica gara, effettuata mediante il sistema delle offerte in busta chiusa, parteciparono tre concorrenti.

Delle tre offerte, la prima, presentata da certo Macchione Francesco, veniva ritenuta insufficiente per il suo contenuto e non atta a garantire una manutenzione della strada conforme alle condizioni stabilite dall'avviso di asta; pertanto la offerta stessa non veniva presa in considerazione dall'amministrazione comunale che intese, così, di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 68 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le altre due offerte furono quelle avanzate dal signor d'Ercole Giuseppe per lire 379 mila e dal signor Pietro Di Battista per lire 449 mila.

L'offerta del signor D'Ercole non veniva presa in considerazione, perché non sottoscritta, onde l'appalto rimase aggiudicato al terzo concorrente, signor Pietro Di Battista.

Il contratto venne reso esecutorio dalla prefettura dell'Aquila per le seguenti considerazioni:

a) il tratto di strada affidato all'incaricato della manutenzione è lungo chilometri 9 e richiederebbe l'opera di due cantonieri;

b) nelle precedenti stagioni la manutenzione delle strade, eseguita dal comune in economia, aveva importato una spesa notevolmente superiore a quella da sostenersi per il pagamento del canone d'appalto;

c) la durata del contratto, limitata ad un anno, consentirà all'amministrazione comunale di Morino di provvedere diversamente, qualora l'esperimento non dovesse dare risultati soddisfacenti.

Contro i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione non è stato presentato alcun ricorso da parte del signor D'Ercole.

La circostanza che il signor Pietro Di Battista fosse fratello di un consigliere comunale, non poteva avere, sotto il profilo giuridico, alcuna rilevanza, in quanto la deliberazione con cui si approvava l'esito della gara fu adottata, come di competenza, dalla giunta municipale, della quale non faceva parte alcun congiunto del signor Pietro Di Battista.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

LOZZA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i termini precisi della convenzione di appalto fra il demanio e il signor Gaino Francesco, riguardante la gestione dello stabilimento degli indigenti « Carlo Alberto », facente parte del complesso termale demaniale di Acqui Terme (Alessandria). (26916).

RISPOSTA. — Per effetto della legge 29 maggio 1939, n. 775 e del decreto ministeriale 10 luglio 1939, il compendio termale comunale di Acqui fu trasferito al demanio dello Stato ed il suo esercizio affidato alla società anonima regie terme di Acqui. Il regio stabilimento assistenziale « Carlo Alberto » nel quale, a cura del Ministero dell'interno, già venivano ricoverati infermi indigenti bisognosi di cure termali, venne affidato in gestione alla medesima società, con convenzione novennale, stipulata il 26 maggio 1940 fra il Ministero dell'interno — direzione generale della sanità pubblica — e la società predetta, nella sua qualità di concessionaria del compendio termale, ai sensi del già citato decreto ministeriale.

L'articolo 3 della convenzione dava facoltà alla società concessionaria di affidare la gestione del solo servizio alberghiero ad una ditta di sua fiducia, che fosse di gradimento della direzione generale della sanità pubblica, restando però la società stessa responsabile verso il Ministero dell'interno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Avvalendosi della facoltà predetta, la società conces-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

sionaria affidò il servizio alberghiero alla ditta Gaino.

Non essendosi verificato alcun inconveniente, la convenzione fu rinnovata per altri nove anni, il 29 luglio 1949, fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la medesima società, con le stesse principali clausole originarie, compresa quella relativa alla sub-concessione del servizio alberghiero. Tale convenzione, modificata il 21 dicembre 1956 per la nuova sistemazione dello stabilimento, derivata da sostanziali modifiche ed ammodernamenti, verrà a scadere il 30 aprile 1958.

La convenzione in vigore, quindi, non stabilisce alcun rapporto contrattuale diretto fra l'A.C.I.S. e il signor Gaino Francesco.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che ai commissari degli esami di Stato del 1956-57 sono stati concessi anticipi irrisori, costringendo gli insegnanti in oggetto a restrizioni e a sacrifici molto gravi. (27814).

RISPOSTA. — Le somme destinate al pagamento dei componenti le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione sono state tempestivamente accreditate ai provveditori agli studi, i quali hanno provveduto a corrispondere agli interessati congrui anticipi.

Comunque, poiché la Corte dei conti ha dato corso ai provvedimenti di apertura di credito soltanto dopo la pubblicazione della legge che ha approvato l'esercizio provvisorio fino al 31 ottobre 1957, potrebbero essersi verificati isolati ritardi di pagamento, di cui però il Ministero non è a conoscenza, per cui sarei grato all'interrogante se volesse cortesemente citare casi concreti.

Il Ministro: MORO.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere le iniziative che intendono prendere al fine di ottenere che la Corte dei conti registri i provvedimenti, relativi allo stato giuridico ed economico del personale dell'istruzione artistica, presi dal Ministero della pubblica istruzione dal 1° luglio 1956. (27815).

RISPOSTA. — I decreti di inquadramento, emanati in base alla legge 11 gennaio 1956, n. 19, con decorrenza 1° luglio 1956, e relativi al personale direttivo, insegnante, amministrativo e d'ordine dell'istruzione artistica, che si

articola nella vasta gamma delle accademie di belle arti, licei artistici, istituti e scuole di arte, sono stati — per la maggior parte — già registrati da parte della Corte dei conti.

Per quanto riguarda i rimanenti, l'esame e la registrazione sono in corso.

Dato il rilevante numero delle pratiche allo studio, non mi sembra si possa ravvisare una particolare lentezza nel loro espletamento. D'altra parte, è giustificata e doverosa una certa cautela sia da parte di questo Ministero che della Corte dei conti nell'esame e nel controllo di provvedimenti che sono l'applicazione di un nuovo indirizzo legislativo.

Comunque, per quanto riguarda questa amministrazione, assicuro che si sta facendo e si farà tutto il possibile per portare a termine — nel più breve tempo — l'inquadramento di tutto il personale interessato.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: SCAGLIA.

LOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le cause del susseguirsi di infortuni mortali presso la ditta Pozzi di Santa Giulietta (Pavia) e per sapere quali sono i provvedimenti che il Ministero intende adottare, al fine di ottenere che la ditta in oggetto finalmente operi secondo gli obblighi di legge tanto per la salvaguardia della salute e della vita delle maestranze, quanto per le assunzioni e i rapporti di lavoro con gli operai stessi. (28319).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati in ordine a quanto segnalato e richiesto dall'interrogante — e nel corso dei quali si è proceduto anche all'interrogatorio di vari operai — non sono emerse, a carico della ditta Pozzi, infrazioni alle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza e previdenza sociale e di assunzioni.

Per quanto si riferisce, invece, alla parte prevenzionistica risulta che, nel periodo dal 19 gennaio 1956 al 26 agosto 1957 (epoca in cui sono state esperite le indagini), si sono verificati presso la ditta in questione un infortunio mortale e 57 infortuni di lieve entità.

In relazione al summenzionato infortunio mortale — occorso verso le ore una del giorno 14 ottobre 1956, al lavoratore Botta Esperito durante lavori di scarico di vinacce dai camion nei silos, effettuati unitamente ad altri quattro operai, la ditta di che trattasi fu deferita alla autorità giudiziaria per varie infrazioni alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

In occasione dell'espletamento delle indagini è stato accertato, inoltre, che il lavoratore Brega Carlo da Broni, il giorno 11 giugno 1957, mentre lavorava nell'interno dello stabilimento, aveva accusato un forte malessere del quale non sono state identificate le cause e che, dietro sua richiesta, veniva trasferito all'ospedale di Broni ove decedeva dopo 24 ore dal ricovero.

Circa tale decesso, l'ispettorato del lavoro di Pavia non è ancora venuto a conoscenza dell'esito dell'autopsia disposta dalla competente autorità giudiziaria, al fine di stabilire se la morte del lavoratore sia dovuta ad infortunio sul lavoro o ad altre cause.

Infine, poiché nel corso della visita ispettiva sono state rilevate altre infrazioni a disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (articoli 8, 16 e 18, concernenti rispettivamente i pavimenti e i passaggi, le scale fisse a gradini e le scale semplici portatili), nonché all'articolo 48 (notifiche di nuovi impianti all'ispettorato del lavoro) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, numero 303 (norme generali per l'igiene del lavoro) è stato provveduto al deferimento della ditta all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: GUI.

LOZZA, NATTA E SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia urgentissima la pubblicazione della regolamentazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in modo da poter bandire gli esami di abilitazione all'insegnamento in breve tempo, tanto da arrivare ad espletarli entro il 1° ottobre 1957.

I giovani laureati sono giustamente impazienti di poter conseguire l'abilitazione e gli anziani — che beneficranno dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 — non possono, e non devono trovarsi all'inizio dell'anno scolastico 1957-58, nelle tristissime condizioni in cui si trovano presentemente. (2964, *già orale*).

RISPOSTA. — La legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che detta nuove norme per lo svolgimento degli esami di abilitazione e dei concorsi a cattedre delle scuole secondarie prevede, com'è noto, la emanazione di due regolamenti di esecuzione, uno relativo alle abilitazioni da conseguire con la procedura normale e l'altro relativo alla cosiddetta abilitazione didattica, prevista in via eccezionale e transitoria dall'articolo 7 della stessa legge n. 1440.

La emanazione dei predetti regolamenti ha comportato per l'amministrazione la necessità di sentire il consiglio superiore della pubblica istruzione, il Consiglio di Stato e il Ministero del tesoro.

Il primo dei due regolamenti citati trovasi in corso di registrazione e ne è da prevedere imminente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Quanto al secondo, già è stato diramato ai vari Ministeri per le determinazioni del Consiglio dei ministri.

La questione sollevata dagli interroganti appare, comunque, superata poiché, su iniziativa del Governo, è stata recentemente approvata una legge con la quale ai concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, fino a quando non sarà stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno ammessi, in deroga al disposto dell'articolo 5 della legge stessa, anche coloro che, pur essendo sprovvisti della relativa abilitazione, siano in possesso di laurea e di diploma.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

MACRELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando sarà sottoposto alle parti il progetto di legge di riforma previdenziale per il personale delle imposte di consumo, da tempo approvato nelle sue linee generali dalle parti stesse, atteso che la legge 6 giugno 1952, n. 736 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1952), per l'adeguamento delle pensioni a detto personale, è scaduta il 31 dicembre 1955, sia per quanto riguarda la liquidazione della pensione, che per la misura del contributo dovuto al fondo adeguamento pensioni. (27876).

RISPOSTA. — A seguito della riunione intervenuta presso questo Ministero il giorno 27 novembre 1950, ed all'incarico dato ad un gruppo di studio di predisporre uno schema di orientamento, relativo al riordinamento del fondo di previdenza per il trattamento di pensione e di anzianità agli addetti alla riscossione delle imposte di consumo, il gruppo stesso ha presentato a questo Ministero uno schema che è stato inviato alle organizzazioni sindacali ed agli istituti interessati (I.N.P.S., I.N.A. e I.N.G.I.C.) per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni.

Non è stato possibile convocare le parti per un immediato esame dello schema in sede ministeriale in quanto sono state sollevate diffi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

coltà da parte di organizzazioni sindacali che, dato il periodo estivo, hanno fatto conoscere la impossibilità di partecipare alle riunioni.

Le parti interessate saranno pertanto convocate non appena possibile.

Il Ministro: GUI.

MADIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda conforme a giustizia che il comune di Pescara riassuma in servizio il fontaniere Collalto Luigi; il Collalto, dipendente dal comune da ventitrè anni, s'infortunò in servizio, recandosi in motocicletta ad ispezionare la locale condotta d'acqua; e, durante la lunga degenza di un anno, fu sostituito. Essendo ora guarito si trova disoccupato, con famiglia a carico, all'età di 46 anni, e invoca la riassunzione da parte del comune ove ha servito per ventitrè anni con lo zelo ch'è stato causa del suo dramma. (28322).

RISPOSTA. — Il signor Collalto Luigi fu assunto dal comune di Pescara in data 1° novembre 1941 con la qualifica di aiuto fontaniere non di ruolo, rimanendo in tale posizione fino alla data di cessazione dal servizio, e cioè fino al 3 agosto 1956. In detto giorno il Collalto, verso le ore 20, per circostanze e cause non ancora accertate, ma comunque col concorso di colpa da parte sua, investiva, con una motocicletta del comune, tale Cetrullo Ercole che, pur viaggiando in motocicletta, si dirigeva in senso inverso.

Il sinistro ebbe conseguenze piuttosto gravi, tanto che il Cetrullo dovette essere sottoposto alla amputazione del piede sinistro, mentre il Collalto, per effetto delle lesioni riportate, è rimasto minorato per limitata funzionalità di un braccio.

Per effetto dell'infortunio subito, il Cetrullo ha chiamato in causa davanti al tribunale di Pescara l'amministrazione comunale per il pagamento di lire 12 milioni circa a titolo di risarcimento danni, adducendo che il sinistro avvenne mentre il Collalto espletava un servizio per conto del comune.

L'amministrazione comunale ha fatto presente che — a prescindere dall'esito del giudizio ancora in corso — non si ritiene obbligata a riassumere in servizio il Collalto, in quanto, in base al regolamento organico vigente, il personale non di ruolo perde il rapporto d'impiego dopo sei mesi di assenza dal servizio, per malattia, sia pure contratta per causa di servizio.

Per altro l'amministrazione — tenuto conto che il Collalto ha già maturato gli anni di servizio utili per conseguire la pensione —

ha, altresì, comunicato di non poter riassumere in servizio l'interessato per la minora-zione fisica da cui è affetto.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla disgrazia verificatasi a Napoli in località Capodimonte nella cava di tufo Vallone il giorno 13 marzo 1957, con un operaio morto e due feriti gravi: sulle accertate responsabilità. (25317).

RISPOSTA. — Nella cava di tufo « Vallone San Rocco », sita in località Capodimonte del comune di Napoli, la formazione rocciosa viene coltivata in sotterraneo mediante tagli verticali, diretti dall'alto in basso e tendenti ad isolare blocchi parallelepipedi di circa tre metri cubi di volume, da ridurre poi in conci lapidei.

Causa dell'infortunio, verificatosi il 13 marzo 1957, è stato l'improvviso distacco dalla parete, del gradino in coltivazione, di un blocco di tufo del volume di circa 20 metri cubi. Tale distacco ha provocato la caduta, per un'altezza di circa 20 metri, di tre dei sei operai che erano al lavoro sul gradino. Uno degli infortunati è deceduto e gli altri due hanno riportato ferite gravi.

Le indagini svolte dall'ufficio minerario distrettuale di Napoli, ai sensi dell'articolo 41 del vigente regolamento di polizia mineraria, hanno attribuito il distacco alla presenza nel banco di superfici di discontinuità o litoclasti, per solito difficilmente identificabili dall'esterno, lungo le quali si è verificato lo slittamento della massa rocciosa quando per cause imprecisate è venuto a rompersi l'equilibrio statico delle forze in gioco.

A conclusione degli accertamenti lo stesso ufficio ha ritenuto l'infortunio di carattere accidentale e, perciò, nessun addebito è stato elevato in tale sede a carico dei responsabili della lavorazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio: MICHELI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Sulla chiusura dello stabilimento conserviero Paudice di Napoli; sugli interventi attuali o previsti per mettere questa azienda in condizione di riprendere l'attività. (25665).

RISPOSTA. — La ditta Paudice di Napoli ha sospeso recentemente la propria attività, non essendo in grado di fronteggiare un notevole scoperto bancario.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Il fatto, a motivo della notorietà dell'azienda, ha suscitato, specie negli ambienti conservieri della Campania, una viva impressione.

Sembra che la cennata sfavorevole congiuntura sia da spiegarsi con l'esportazione, in particolare verso mercati del medio oriente, di forti quantitativi di concentrati di pomodoro a prezzi non remunerativi.

Malgrado ogni buon volere, non si ha modo di intervenire nel senso desiderato dall'interrogante, in quanto non rientra nei compiti di istituto di questa amministrazione provvedere all'eventuale risanamento dei dissesti, cui possono andare incontro private industrie nella competizione di mercato.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Sulla decisione presa dalle sale cinematografiche napoletane di cessare le attività durante un intero giorno della settimana per protestare, in questo modo, contro l'asserita insopportabilità dei costi di gestione di fronte alle entrate ridotte; sulla condizione in cui viene a trovarsi il personale dipendente dalle sale cinematografiche, sopportandone dirette conseguenze; sul pensiero del Governo in merito alla questione sollevata; sulle misure previste e sui provvedimenti adottati. (26953).

RISPOSTA. — La chiusura delle sale cinematografiche napoletane non poteva riscuotere l'approvazione della direzione generale dello spettacolo, in quanto tale forma di difesa degli interessi della categoria si ritiene assolutamente inidonea al conseguimento di una economia di gestione per l'imprenditore esercente cinema; inoltre essa è controproducente perché può provocare un maggiore sviamento del pubblico dal cinema verso altre forme di svago, a parte il disagio ed il danno che arreca alla collettività, ed in particolare ai lavoratori delle sale cinematografiche.

Comunque la questione è superata, giacché gli esercenti cinema hanno sospeso la loro agitazione in attesa dei provvedimenti legislativi che dovranno essere adottati per venire incontro alle giuste esigenze delle categorie economiche della cinematografia.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: RESTA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere perché — in ossequio alla legge 30 agosto 1956,

n. 1241 — non si è ancora costituita a Napoli la commissione paritetica nel settore della panificazione. (27438).

RISPOSTA. — In seguito alle indagini esperite, si comunica che, subito dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1241, l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli si preoccupò di prendere opportuni contatti preliminari con le organizzazioni sindacali di categoria, a seguito dei quali, in data 4 aprile 1957, sottopose all'esame della commissione provinciale per il collocamento la questione relativa alla costituzione del collegio di tecnici o esperti della panificazione previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

La commissione, in tale occasione, deliberò di invitare le associazioni di categoria a volere indicare a tale fine dei nominativi in loro rappresentanza.

Dato il notevole ritardo con cui le associazioni sindacali segnalavano i predetti nominativi, soltanto in data 27 giugno 1957 il predetto ufficio poteva ripresentare la questione all'esame della commissione provinciale per il collocamento la quale, per altro, per l'assenza di alcuni membri particolarmente interessati al problema, ha ritenuto opportuno di rinviare ad una prossima seduta la designazione definitiva dei componenti del predetto collegio, in considerazione, anche, della circostanza che nessuna contestazione od incertezza in merito a qualifiche o specializzazioni della categoria era sorta fino a quella data e, pertanto, non si ravvisava l'urgenza della deliberazione in argomento.

Assicuro, comunque, che l'ufficio regionale del lavoro di Napoli provvederà nuovamente a sottoporre all'approvazione della commissione provinciale per il collocamento, nella sua prossima riunione, i nominativi dei tecnici ed esperti della categoria designati dalle associazioni sindacali interessate per la costituzione del collegio di cui all'articolo 5, 2° comma, del citato decreto n. 1241.

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il testo esatto del comunicato emanato dal Ministero a proposito dell'avvenire delle industrie I.R.I. di Napoli e sulla sorte delle maestranze. (27654).

RISPOSTA. — Si trascrivono qui di seguito i comunicati stampa diramati da questo dicastero in data 9 luglio e, rispettivamente, 1° agosto 1957:

« Il ministro delle partecipazioni statali senatore Bo ha avuto, nei giorni scorsi, un lungo colloquio col ministro Gava e col presidente dell'I.R.I. in merito alla situazione delle aziende I.R.I. nella provincia di Napoli.

A conclusione di un ampio e approfondito esame il ministro delle partecipazioni può assicurare che non è prevista alcuna modificazione nella consistenza globale della occupazione presso le aziende in questione.

Soltanto per due aziende sono in corso studi al fine di trovare un diverso programma di lavoro o di sostituirle con nuove iniziative. Si può, tuttavia, assicurare che il personale che risultasse esuberante, verrà avviato a corsi di qualificazione per il riassorbimento in rapporto agli studi di riassetto aziendale ora accennati ».

« Il ministro delle partecipazioni statali, senatore Giorgio Bo, subito dopo il suo insediamento, aveva tra l'altro preso in esame, anche per gli evidenti riflessi sociali, la situazione che era venuta a determinarsi nel settore delle aziende metalmeccaniche e cantieristiche napoletane, controllate dallo Stato.

La presidenza dell'I.R.I. aveva in proposito approntato un piano dettagliato che prospettando le cause ne sollecitava i provvedimenti.

Il ministro Bo, dopo un approfondito esame di una situazione anteriormente resasi delicata, ha provveduto a rendere tempestivamente esecutorio un intenso programma di lavori, che oltre ad evitare il pericolo di licenziamenti e a garantire un riassetto organico delle aziende in questione, prevede e comporta ovviamente notevoli vantaggi per l'intera economia nazionale.

I provvedimenti, annunciati dal ministro Bo, riguardano il cantiere navale di Castellammare di Stabia, l'esercizio bacini napoletani, lo stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco, e raggiungono un investimento totale di oltre 6 miliardi.

Ecco, in dettaglio, come questo stanziamento sarà ripartito:

Cantiere navale di Castellammare di Stabia.

Premesso che è in corso di realizzazione un primo programma che richiede un investimento di 2.100 milioni di lire, programma avente lo scopo di razionalizzare i servizi, di cui i principali lavori sono:

a) completamento della banchina di allestimento; b) costruzione delle officine di allestimento in prossimità della banchina; c) costruzione di una salderia coperta; d) costruzione di nuovi uffici e del magazzino generale; e) sostituzione di due gru di scalo di 10

tonnellate con altre due di 35 tonnellate; è stato ora approvato un programma aggiuntivo per il quale si prevede l'investimento di altri 2.300 milioni, per la modificazione di uno scalo, corredandolo adeguatamente al fine di poter costruire navi fino a 45 mila tonnellate peso lordo e, previ opportuni completamenti da effettuare in un secondo tempo, fino a 65 mila tonnellate peso lordo.

In conseguenza, si dovranno creare nuove aree destinate ed attrezzate per la prefabbricazione e lo stoccaggio dei materiali e dei pezzi prefabbricati. I lavori per l'ammodernamento e l'ampliamento del cantiere di Castellammare di Stabia importeranno pertanto una spesa complessiva di 4.400 milioni di lire.

Esercizio bacini napoletani.

Saranno ammodernati e completati per rispondere alle esigenze di un moderno cantiere di raddobbo, e cioè: installazione di adeguati mezzi di sollevamento; riparazione delle attuali banchine di allestimento; completamento dell'arredamento; riassetto degli impianti elettrici; macchinario per l'officina meccanica e per l'officina navale; sistemazione dei reparti e servizi. Tale programma comporterà una spesa totale di 1.500 milioni di lire.

Stabilimento di Pomigliano d'Arco dell'Alfa Romeo.

In dipendenza di accordi convenuti con le case costruttrici Wright e Rolls Royce, si è progettato un insieme di attrezzature ed impianti vari per la revisione dei motori a reazione, iniziando così un'attività di grande interesse. È stata prevista una spesa di 530 milioni di lire.

Nel complesso è stata approvata dal comitato dell'I.R.I. per il cantiere di Castellammare di Stabia, per la Bacini e per l'Alfa Romeo, una spesa complessiva di 4.330 milioni di lire, ai quali vanno aggiunti 2.100 milioni di lire, precedentemente approvati sempre per il cantiere di Castellammare di Stabia ».

Il Ministro: Bo.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Sull'assegno vitalizio del cieco civile Cristiano Paolo da Torre Annunziata. (27881).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla concessione dell'assegno a vita al cieco civile Cristiano Paolo di Torre Annunziata, completata di tutti gli elementi istruttori richiesti dalle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

1956, n. 32 e sottoposta al competente comitato di liquidazione, è stata respinta perché l'interessato non risulta affetto dalla minorazione di *visus* richiesta dalle norme regolamentari in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga superato ogni limite dagli uffici competenti che da anni impediscono ai pensionati degli enti locali, già assicurati dall'I.N.P.S., di percepire la pensione cui hanno diritto;

per conoscere quali disposizioni e quali limiti di tempo sono stati fissati per la soluzione di questa umana e legittima richiesta. (27890).

RISPOSTA. — La sopra trascritta interrogazione, per la sua genericità, si presta a varie interpretazioni.

Ove l'interrogante intenda riferirsi ai periodi di assicurazione obbligatoria che vengono annullati in quanto computati agli effetti della pensione erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali a seguito della regolarizzazione effettuata presso le casse medesime dalle amministrazioni comunali, mi corre l'obbligo di far osservare che non può essere consentita la coesistenza di più trattamenti previdenziali per gli stessi periodi di lavoro.

L'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, porta, infatti, automaticamente alla esclusione del trattamento I.N.P.S. quando al dipendente dello Stato, delle province, dei comuni o delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza sia garantito un trattamento di quiescenza o previdenza.

Non può, pertanto, parlarsi in tali casi di diritto alla pensione I.N.P.S., bensì di diritto al trattamento erogato dalle casse di previdenza per i dipendenti da enti locali, amministrati dal Ministero del tesoro e sulle quali il Ministero del lavoro, nonostante la sua competenza istituzionale in materia di previdenza, non ha, al presente, alcuna ingerenza o controllo e, pertanto, le sollecitazioni per quanto concerne la procedura di liquidazione del predetto trattamento dovrebbero essere rivolte al Ministero del tesoro.

Ove l'interrogante intenda, invece, riferirsi ai periodi di assicurazione I.N.P.S., insufficienti a conseguire i minimi di pensione, fatti valere da pensionati di enti locali per periodi di lavoro prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati e quindi non riconoscibili ai fini del trattamento delle Casse di previdenza

enti locali, mi premuro comunicare che tale problema è stato risolto, in senso favorevole agli interessati, con apposita disposizione inserita nel testo delle norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Tale disposizione contempla, a favore dei pensionati delle casse predette, la liquidazione di un supplemento di pensione base, debitamente integrato a norma di legge, proporzionata ai contributi versati o accreditati nella assicurazione obbligatoria, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti.

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se è stata condotta una indagine sulle condizioni igienico-sanitarie del rione Siberia sito nella città di Napoli; quali sono gli accertamenti fatti e quali le sanzioni e le misure adottate. (28024).

RISPOSTA. — Il rione Siberia — ubicato alla periferia di Napoli — è costituito da pochi fabbricati a più piani e da numerose costruzioni ad un piano, vecchie, diroccate e riparate alla meno peggio. In tali abitazioni, appartenenti quasi tutte ad un unico proprietario, abitano alcune migliaia di persone appartenenti al ceto più povero della popolazione.

Detto rione non ha acqua nelle abitazioni e manca di fognature; la pavimentazione stradale è pressoché inesistente. Nella zona vi sono inoltre ovili e cumuli di immondizie non rimosse.

La prefettura ha comunicato di essere intervenuta presso il comune perché adotti gli urgenti provvedimenti per ovviare a tali gravi inconvenienti, in particolare per quanto riguarda il divieto di stallaggio e la immediata rimozione delle immondizie.

La prefettura ha, inoltre, invitato l'amministrazione comunale ad esaminare al più presto un programma di sostanziale miglioramento nella zona, con la costruzione della fognatura, col riassetto completo della pavimentazione stradale e con l'adozione delle altre misure necessarie.

L'Alto Commissario: MOTT.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla sistemazione del personale della S.I.E.L.T.E. che, alle dipendenze di una società appaltatrice, compie un lavoro normale e fondamentale per la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

S.E.T., società dei telefoni meridionali. (28069).

RISPOSTA. — A quanto consta, la S.I.E.L.T.E., la quale è una impresa appaltatrice di impianti e lavori elettrotelefonici, con capitale sociale di lire 400 milioni e sede in Roma ed uffici in tutte le zone d'Italia, ha effettuato, per conto di società concessionarie e di Ministeri militari, molti impianti di rete e centrali telefoniche.

Attualmente, essa sta realizzando alcuni tronchi di cavi coassiali per conto del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Come è noto, le imprese del tipo della S.I.E.L.T.E. sono in Italia, in numero di alcune decine, di vario sviluppo e potenziale ed operano in regime di libera gara.

Alla S.I.E.L.T.E. sono stati in prevalenza affidati i lavori di rete e centrale nella 5ª zona, soltanto perché associata della S.E.T. nel gruppo finanziario Ericson, anche se, per ragioni soprattutto di diversa estensione territoriale, le due imprese non hanno nulla in comune, se non i normali rapporti intercedenti tra committenti ed impresa.

Risulta che la S.I.E.L.T.E. effettua per la S.E.T. e per gli altri enti italiani lavori di sviluppo di impianti nel campo delle telecomunicazioni che, per essere dati in appalto, nulla hanno a che fare con le operazioni specifiche della società concessionaria, anche se fanno naturalmente parte dell'attività di essa.

Per quanto sopra detto, un trapasso di personale S.I.E.L.T.E. alla S.E.T. non ha, pertanto, alcuna possibilità di essere effettuato.

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si è provveduto alla sistemazione delle famiglie napoletane evacuate dallo stabile in via Arenella 48, perché pericolante. (28165).

RISPOSTA. — Lo stabile sito in via Arenella n. 48 in Napoli, già parzialmente distrutto a seguito di eventi bellici, era occupato abusivamente da 11 famiglie le quali, nonostante difidate a sgomberare tramite l'ufficio di pubblica sicurezza, rifiutarono di abbandonare le rispettive abitazioni.

Il 31 luglio 1957, però, si verificava il crollo delle scale per cui si rese necessario lo sgombero totale dell'edificio.

L'amministrazione comunale, interessata al riguardo, non potendo provvedere alla sistemazione alloggiativa delle 11 famiglie rimaste senza tetto, ha concesso loro congrui sussidi in

misura proporzionale al numero dei componenti i singoli nuclei.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito alla necessità di accogliere la domanda di ammissione al contributo statale presentata dal comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) per i lavori di ampliamento delle reti idrica e fognante. (27249).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

MAGNO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere se non ritengano di dover adottare urgenti e severi provvedimenti nei confronti dell'impresa S.A.M.I.C.E.N., appaltatrice dei lavori di costruzione di un campo d'aviazione nell'agro del comune di Manfredonia (Foggia), la quale viola sistematicamente e gravemente le più elementari disposizioni di legge e contrattuali a danno dei lavoratori suoi dipendenti.

Tale impresa, tra l'altro, costringe i lavoratori ad alloggiare in un locale riconosciuto pericolante e li lascia senza luce, senza acqua potabile, senza un numero sufficiente di brande, senza gabinetti e privi di altri conforti indispensabili e prescritti dalla vigente legislazione.

La stessa impresa costringe i propri dipendenti a lavorare per dieci ed anche per undici ore al giorno, anche negando loro la più breve interruzione di attività, senza per altro corrispondere loro l'indennità per lavoro straordinario.

Essa viola anche la legge sul collocamento. (27720).

RISPOSTA. — La ditta S.A.M.I.C.E.N. è stata ripetutamente ispezionata, ed al riguardo si riportano, qui di seguito, le date degli accertamenti eseguiti e i rispettivi esiti dell'azione svolta.

4 maggio 1957. — È stato rilevato che alcuni operai avevano eseguito n. 500 ore di lavoro straordinario in 250 giornate lavorative, e pertanto la ditta è stata deferita all'autorità giudiziaria per infrazione alla legge 30 ottobre 1955, n. 1079.

La segnalata inosservanza alla legge sul collocamento non è stata riscontrata, in quanto i lavoratori occupati nel cantiere risultavano avviati e trasferiti tramite il competente ufficio del lavoro.

All'uopo si precisa che la locale sede provinciale dell'ufficio del lavoro, tenuto conto

che la zona dove è in costruzione la nuova base aerea fa parte principalmente del comprensorio dei comuni di Manfredonia, Foggia ed Orta Nova, e per alleviare lo stato di disoccupazione del comune di Manfredonia, effettivamente più preoccupante che negli altri comuni, dispose, in data 26 marzo 1957, che tutte le richieste di mano d'opera dovevano essere indirizzate dalla ditta all'ufficio di collocamento di Manfredonia.

8 luglio 1957. — La ditta è stata deferita all'autorità giudiziaria per aver fatto eseguire agli operai dipendenti, per il periodo dal 28 luglio 1956 al 6 luglio 1957, un'ora di lavoro al giorno in aggiunta all'orario massimo di lavoro (10 ore) attuato in applicazione alla tabella annessa al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

Inoltre è stata diffidata a corrispondere ai lavoratori che iniziano il turno alle tre del mattino la maggiorazione del 15 per cento sulle prime tre ore, e ad allestire, nei pressi del cantiere, una baracca a tettoia per consentire agli operai di ripararsi dal sole durante le interruzioni dal lavoro.

È stato accertato altresì che la ditta aveva disposto, a proprio carico, il servizio di trasporto da Manfredonia al cantiere e viceversa, in favore degli operai interessati.

Successivamente il titolare responsabile della società è stato deferito all'autorità giudiziaria per non avere fornito i dormitori di lampade per illuminazione notturna e di acqua potabile. È stato anche diffidato ad ampliare il refettorio esistente, ad aumentare le latrine presso le vicinanze del cantiere ed a corredare i 24 lettini con lenzuola e federe sufficienti.

Infine, la S.A.M.I.C.E.N. è stata diffidata ad assumere un altro invalido del lavoro in rapporto alla forza valida occupata.

Attualmente la ditta ha alle proprie dipendenze n. 214 operai, e precisamente 100 di Manfredonia, 29 di Borgo Mezzanone, 39 specialisti trasferiti dalla ditta stessa, 17 invalidi e 29 operai di altri comuni vicini.

L'acqua per i lavori viene prelevata da un pozzo sorgivo che viene usato anche da tutti i coltivatori dei poderi, esistenti nelle vicinanze del cantiere.

Soltanto 24 operai pernottano in campagna in due dormitori, mentre gli altri ritornano nei centri abitati con automezzo della ditta e con motocicli propri.

Uno dei due dormitori, in precedenza pericolante, risulta sufficientemente puntellato e nelle sue vicinanze è stata installata una latrina.

La ditta attualmente osserva l'orario massimo di lavoro (10 ore) in applicazione alla tabella annessa al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

MAGNO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se è vero che il prefetto ed il questore di Ferrara hanno gravemente violato gli obblighi loro imposti dalla legge 3 marzo 1955, n. 407, sovrapponendo loro arbitrarie decisioni a deliberazioni di esclusiva competenza della commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di quella provincia, da questa regolarmente adottate con il voto favorevole di tutti i componenti meno uno (il rappresentante del questore).

Il questore di Ferrara, in particolare, tenuto a non rilasciare certificati per l'esercizio del mestiere di facchinaggio oltre il numero fissato dalla commissione suddetta, avrebbe arbitrariamente rilasciati numerosi certificati in soprannumero, con la dichiarata volontà di non voler sottostare al deliberato della commissione.

Il prefetto di Ferrara, tenuto a rendere esecutive le deliberazioni della commissione in questione quando esse risultino regolarmente adottate, si rifiuterebbe di decretare l'esecuzione della deliberazione con la quale tale commissione ha stabilito il numero dei lavoratori che possono essere autorizzati all'esercizio del mestiere di facchino.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati, ove quanto sopra risponda a verità, al fine di assicurare anche in provincia di Ferrara la validità ed il rispetto della legge 3 maggio 1955, n. 407, di ripristinare le prerogative ed i poteri di quella commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio e di tutelare i diritti di una numerosa categoria di lavoratori, gravemente offesi e danneggiati dall'arbitrio dell'autorità governativa locale. (27976).

RISPOSTA. — La commissione provinciale di Ferrara per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha di recente stabilito il numero dei facchini per il comune capoluogo in 520, ma il prefetto, avendo la questura già rilasciati n. 629 certificati d'iscrizione, non ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 marzo 1955, n. 407, di rendere esecutiva la deliberazione presa dalla citata commissione

limitatamente al numero dei facchini fissato per il comune capoluogo.

Giuridicamente nulla si può eccepire circa il provvedimento adottato dal prefetto, che ha esercitato un potere derivante dalla citata legge per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Si soggiunge che il menzionato articolo 8 prevede che avverso il provvedimento prefettizio, sia di approvazione che di diniego delle deliberazioni della predetta commissione, possa essere esperito ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ricorso che, per quanto risulta, non è stato inoltrato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

MAGNO E PELOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario istituire una scuola tecnica ad indirizzo agrario nella città di Foggia, capoluogo e centro naturale di una vastissima provincia eminentemente agricola, nella quale mancano completamente istituti statali del genere. (27558).

RISPOSTA. — Nel rilevare che nessuna richiesta relativa all'istituzione di una scuola tecnica agraria in Foggia è finora pervenuta alla competente direzione generale del Ministero, comunico che gravi difficoltà di ordine finanziario si opporrebbero comunque all'accoglimento di una proposta in tal senso, data la nota rilevante esiguità degli stanziamenti in bilancio per l'esercizio finanziario 1957-1958.

D'altra parte, tenuto presente che in provincia di Foggia esiste già un istituto tecnico agrario statale a Cerignola e funziona pure un istituto tecnico agrario legalmente riconosciuto a San Severo, appare più opportuno e conveniente il potenziamento delle istituzioni già esistenti, le quali possono soddisfare sufficientemente i bisogni di quella provincia.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

MAGNO E DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che i sedici appartamenti I.N.A.-Casa di tipo S assegnati di recente a pubblici dipendenti nel comune di Manfredonia (Foggia), sono tanto inospitali che la maggior parte degli assegnatari non intenderebbe prenderne possesso.

Ogni appartamento è composto, oltre che di accessori moderni, di tre vani molto angusti, rispettivamente di metri quadrati 12,80, 11,20

e 11,50, nei quali neppure le famiglie meno numerose possono sistemare i loro mobili ed alloggiarvi. Le opere di rifinitura sono molto scadenti.

Nonostante tutto ciò, per ognuno di tali appartamenti è stato stabilito un canone di lire 7.135.

Gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga il ministro di dover intervenire per evitare in avvenire che si costruiscano altri alloggi dello stesso tipo e per ottenere una riduzione del canone per ognuno degli appartamenti in questione. (27257).

RISPOSTA. — Gli alloggi costruiti in Manfredonia fanno parte del gruppo assegnato dal comitato di attuazione alla categoria S (semplificata), che prevede edifici più economici e quindi più ridotti di quelli normali I.N.A.-Casa.

Tali alloggi, però, pur nella loro limitatezza non risultano inospitali; infatti, le tre stanze utili che li compongono, oltre ai servizi, non hanno le dimensioni indicate nella interrogazione ma bensì le misure di metri quadrati 15,40, 12,76, 14,08, come risulta anche dalle tabelle di caratura che danno una superficie netta totale da metri quadrati 54,73 a metri quadrati 57,47.

Per quanto si riferisce al canone di riscatto, è da considerare che esso è stato calcolato secondo le norme di legge e di regolamento in base al costo effettivo delle costruzioni risultante dal collaudo.

Comunque, qualora gli interessati non si trovino in grado di sostenere tale spesa possono chiedere alla gestione I.N.A.-Casa che gli alloggi di cui trattasi siano trasferiti da « riscatto » a « locazione », con conseguente pagamento di un canone inferiore.

L'accoglimento di tale richiesta è però subordinata alla condizione che tutti indistintamente gli assegnatari dell'edificio siano d'accordo sul trasferimento.

Il Ministro: GUI.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'esito del ricorso presentato ai sensi degli articoli 316 e 335 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, da alcuni contribuenti del comune di Crotone avverso la decisione di approvazione, da parte della giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, della deliberazione n. 100 in data 18 agosto 1956, del consiglio di detto comune, relativa all'aumento del contributo all'unione sportiva « Crotone » da 4 a 7 milioni, nonostante la grave situa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

zione finanziaria del comune stesso ed i divieti di legge concernenti le spese facoltative.

Per conoscere comunque quale provvedimento intenda in conseguenza prendere per evitare così deplorabile esempio di sperpero del pubblico denaro col l'avallo dell'autorità tutoria. (28279).

RISPOSTA. — Il ricorso gerarchico presentato da alcuni contribuenti del comune di Crotone, avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, con la quale è stata approvata la deliberazione del consiglio comunale di Crotone n. 100 del 18 agosto 1956 relativa all'aumento del contributo all'unione sportiva « Crotone », trovatisi attualmente in fase istruttoria presso la prefettura di Catanzaro, che è stata invitata a fornire i necessari elementi di giudizio per la decisione del ricorso di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno accertare il funzionamento dell'ufficio di collocamento nel comune di Cervicati (Cosenza), diretto in modo quanto mai censurabile e tale da provocare continue e ripetute proteste da parte di numerosi lavoratori, purtroppo sempre ignorate o trascurate dal direttore dell'ufficio provinciale di Cosenza.

L'interrogante fa presente che anche in precedenza ha dovuto richiamare l'attenzione del Ministero su gravi irregolarità verificatesi nella zona di competenza del collocatore del suddetto comune. (27546).

RISPOSTA. — Non ho mancato di predisporre gli opportuni accertamenti in merito a quanto forma oggetto della interrogazione ed in proposito mi premuro di comunicare all'interrogante che durante l'anno in corso nessuna lagnanza, relativa al disfunzionamento dell'ufficio di collocamento di Cervicati, è pervenuta al competente ufficio provinciale del lavoro.

Dalla ispezione eseguita presso il locale ufficio di collocamento, è risultato che la organizzazione interna dell'ufficio viene curata secondo le disposizioni vigenti; le autorità locali hanno dichiarato che il collocatore svolge il suo compito con obiettività e adempie scrupolosamente ai propri doveri; nel comune in questione (esclusivamente agricolo), dal 1° gennaio 1957 ad oggi, il numero dei disoccupati si è mantenuto stazionario non superando mai le 50 unità, tutte appartenenti ai settori della mano d'opera generica e dell'agricoltura; il collocatore interessato non ha effettuato, da

circa un anno e mezzo, alcun avviamento al lavoro.

Ciò è conseguenza, però, delle locali aziende agricole che sono di modeste proporzioni ed hanno la facoltà, secondo le vigenti disposizioni legislative, di assumere direttamente la mano d'opera di cui necessitano. L'attività dell'ufficio, in conseguenza, è stata molto limitata e l'unica operazione di rilievo svolta in questi ultimi mesi è stata la selezione dei lavoratori da inviarsi ad un cantiere di lavoro finanziato da questo Ministero che ha avuto inizio nello scorso mese di maggio ed è terminato il 17 luglio successivo. Tutti i lavoratori disponibili, mediante l'attuazione di un turno di lavoro, hanno potuto essere temporaneamente occupati nel cennato cantiere.

Il Ministro: GUI.

MANCINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere per quale ragione non si è ancora provveduto al pagamento degli assegni familiari spettanti agli assegnatari dell'opera Sila per il periodo già maturato e per il quale da parte dell'opera Sila è stata versata la parte di sua spettanza. (27547).

RISPOSTA. — Il pagamento degli assegni familiari agli assegnatari dell'opera per la valorizzazione della Sila è in dipendenza del riconoscimento della loro qualità di lavoratori agricoli e della loro iscrizione, come tali, negli appositi elenchi nominativi.

In ordine a tale iscrizione e, in via subordinata, alla qualifica da attribuire agli assegnatari stessi, è sorta perplessità, poiché è innegabile che gli assegnatari stessi, anche se non autosufficienti, rivestano, come tali, in linea principale, la figura di coltivatori diretti e che, solo in via complementare e sussidiaria, possono conservare o assumere la figura di lavoratori subordinati, per effetto di prestazioni di lavoro effettuate alle dipendenze dell'opera e di altri datori di lavoro.

Essendosi recentemente chiarita sia la posizione degli assegnatari negli elenchi anagrafici dei lavoratori con l'attribuzione loro della qualifica di occasionali, sia la posizione contributiva dell'ente Sila che risultava debitore di notevoli somme, in data 12 agosto 1957 questo Ministero ha dato disposizioni all'I.N.P.S. per l'immediato pagamento degli assegni familiari relativi alla prima semestralità dell'anno agrario 1956-57.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale ragione il prefetto di Cosenza, zelantissimo quando si tratta di inviare ispezioni a carico di amministrazioni non governative, non ha ritenuto di intervenire per rendersi conto dell'attuale situazione amministrativa di Sant'Agata d'Esaro che ha dato luogo a una denuncia all'autorità giudiziaria e nello stesso tempo ha determinato la misteriosa sparizione di una regolare delibera del consiglio comunale relativa al mantenimento in organico del posto di ufficiale sanitario; per sapere se non ritenga opportuno consigliare al prefetto di Cosenza maggiore prudenza e imparzialità nell'esercizio della sua funzione. (28026).

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Sant'Agata d'Esaro è stato denunciato all'autorità giudiziaria per presunte irregolarità nella vendita di legna di proprietà del comune; il corso del relativo procedimento penale viene seguito dall'autorità di vigilanza ai fini della eventuale adozione, nei confronti del predetto, dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.

Quanto all'omesso invio alla prefettura di Cosenza della deliberazione del consiglio comunale relativa al mantenimento in organico del posto di ufficiale sanitario, la questione appare ormai definitivamente superata in quanto successivamente lo stesso consiglio comunale, in data 7 giugno 1957, con atto regolarmente motivato, ha deliberato la soppressione del suddetto posto.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se per il prossimo anno scolastico sarà istituita a Scigliano (Cosenza) la scuola media, in accoglimento delle richieste avanzate dalle autorità amministrative e scolastiche e in riferimento al fatto che nel comune di Scigliano esisteva un ginnasio di antica tradizione di cui di recente è stata decretata la soppressione.

L'interrogante fa presente che il consiglio provinciale di Cosenza si è associato alla richiesta di istituzione della media. (28028).

RISPOSTA. — La domanda relativa alla istituzione di una scuola media statale a Scigliano è regolarmente pervenuta ed è risultata completa nella sua documentazione.

Difficoltà di bilancio, per altro, non ne consentono attualmente l'accoglimento.

Assicuro, tuttavia, che le esigenze scolastiche rappresentate saranno tenute nella migliore considerazione appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

MANCINI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano opportuno accertarsi sulla giusta destinazione dei fondi stanziati per la sistemazione delle strade interne del comune di Cervicati (Cosenza), verificando se e per quale ragione è stato modificato il progetto da realizzarsi mediante un cantiere di lavoro.

L'interrogante fa presente, richiamandosi ad altra precedente interrogazione, che in altra occasione a Cervicati fondi destinati per cantieri di lavoro sono stati anche utilizzati per opere che possono definirsi pubbliche soltanto in relazione alle funzioni di noti personaggi del posto. (28032).

RISPOSTA. — A seguito di una ispezione effettuata da un funzionario di questa amministrazione, è stato accertato che i fondi stanziati per il cantiere n. 026581/L risultano regolarmente impiegati nella sistemazione delle strade interne del comune di Cervicati e che il relativo progetto, a suo tempo approvato, non ha subito alcuna modificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quali ragioni il prefetto di Cosenza non provvede per la convocazione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale presso la quale sono giacenti numerosi ricorsi elettorali presentati sin dal mese di giugno 1956; e per sapere se non ritenga opportuno consigliare allo stesso prefetto di provvedere al più presto anche per quei ricorsi che interessano dirigenti provinciali della democrazia cristiana. (28213).

RISPOSTA. — Non è risultato che il prefetto di Cosenza abbia mancato di convocare la giunta provinciale amministrativa per la trattazione dei ricorsi in materia elettorale presentati a seguito delle elezioni amministrative del maggio 1956, né che detto collegio abbia ritardato intenzionalmente la trattazione dei ricorsi medesimi.

La giunta provinciale amministrativa di Cosenza, nel periodo giugno 1956-giugno 1957, ha tenuto ininterrottamente una udienza mensile, come stabilito al principio di ogni anno, a norma del regolamento 17 agosto 1907, n. 643, nonché numerose udienze straordinarie.

Inoltre dal giugno 1957, proprio al fine di una più sollecita trattazione dei ricorsi in materia elettorale, ha iniziato a tenere due udienze ordinarie mensili.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

I lavori di detto consesso si sono svolti con regolarità e con notevole impegno; difatti in tale periodo sono stati presentati nella sola materia elettorale 40 ricorsi; per 37 di essi, completata la istruttoria, è stata già fissata, su richiesta delle parti, l'udienza; 20 di essi sono stati già decisi, con sentenze pubblicate o in corso di pubblicazione; i rinvii disposti sono stati sempre concessi ad istanza di parte.

Infine si fa presente che la generalità di quanto l'interrogante ha affermato nell'ultima parte dell'interrogazione non consente di dare alcuna risposta in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MARANGONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere, con l'autorità che gli compete, al fine di porre definitivo rimedio alla triste situazione attuale del calcio italiano in generale, e peculiarmente circa la preparazione e formazione di una squadra nazionale che non disonori il paese e lo sport italiano, profondamente offeso dallo smacco subito a Zagabria il 12 maggio 1957. (26373).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha formato oggetto di attento esame da parte del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e della federazione italiana gioco calcio.

In ordine ai provvedimenti adottati dall'anzidetta federazione, ai fini del riordinamento e del potenziamento del calcio italiano, il C.O.N.I. ha comunicato quanto segue:

a) « A partire dalla stagione 1958-59 la serie A) verrà ridotta a sole 16 squadre. Ciò per consentire una maggiore preparazione della squadra nazionale.

b) Con la stessa decorrenza, la serie B) sarà di 20 squadre; la serie C) di due gironi di 18 squadre, per ragioni di economia dei vari bilanci sociali.

c) È stato creato il campionato nazionale dei dilettanti: premessa indispensabile per una decorosa partecipazione del calcio italiano alle olimpiadi.

d) Sono stati costituiti otto nuovi centri tecnici federali per la istruzione e l'allenamento dei giovani.

e) Sono state bloccate le importazioni dei giocatori stranieri che hanno formato oggetto di tante discussioni. Infatti ogni squadra nazionale non potrà usufruire che di un oriundo, il quale però dovrà essere di età non superiore ai 25 anni ed essere titolare di un contratto, di almeno tre anni, con società italiane.

f) Infine il consiglio federale darà il proprio parere per quanto riguarda gli allenatori,

il che costituisce un elemento di guida per la uniformità del gioco in Italia: premessa necessaria per la più facile impostazione delle rappresentative nazionali ».

Inoltre, il C.O.N.I. ha comunicato che gli anzidetti provvedimenti, giudicati dai tecnici positivamente, contribuiranno ad accelerare quella rivalutazione del calcio che è nei voti degli appassionati.

Nessun particolare intervento ritiene d'altra parte di svolgere questa Presidenza, trattandosi di problema attinente a materia tecnico-sportiva, rientrando nella specifica competenza di appositi organi democraticamente eletti.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

MARANGONI E CAVAZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venuta a crearsi nella scuola media sita nel comune di Castelmasse (Rovigo) e gestita da un consorzio di comuni confinanti che nel complesso rappresentano oltre 20 mila abitanti e si trova al centro di una zona fra le più importanti del Polesine; inoltre, per conoscere se non ritenga opportuno che il Governo riconosca con l'inizio dell'anno scolastico 1957-58 la scuola media di Castelmasse scuola statale. (28074).

RISPOSTA. — La scuola media legalmente riconosciuta di Castelmasse è stata gestita, finora, dal consorzio istituitosi, per la gestione della scuola stessa, tra i comuni di Castelmasse e di Castelnuovo Bariano.

Essendosi sciolto tale consorzio, la scuola predetta dovrebbe, dal prossimo anno 1957-58, gravare unicamente sul bilancio del comune di Castelmasse.

Quest'ultimo comune, in vista del maggiore onere di bilancio, avrebbe aumentato in misura sensibile le tasse scolastiche. Ciò costituisce motivo di grave preoccupazione per le famiglie, provviste di modesti redditi.

Nessun intervento è possibile, al riguardo, da parte del Ministero; e ciò, in quanto le scuole non statali hanno autonomia amministrativa.

Quanto alla domanda di creazione nel comune di Castelmasse di una scuola media statale, essa è pervenuta al Ministero.

Difficoltà di bilancio, però, non ne consentono attualmente l'accoglimento.

Assicuro, tuttavia, che la richiesta sarà tenuta nella migliore considerazione appena possibile.

Il Ministro: MORO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

MARZOTTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere se non ritenga che, in materia di concordato sull'imposta straordinaria sul patrimonio, siano applicabili anziché le sanzioni di cui all'articolo 58 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, quelle minori previste per l'imposta di ricchezza mobile del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608. E ciò in quanto:

1°) l'articolo 45 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, stabilisce che per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio e per la risoluzione delle controversie relative sono applicabili le disposizioni di cui al testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, valevoli per l'imposta di ricchezza mobile ove queste non siano in contrasto con le disposizioni dello stesso testo unico n. 203;

2°) per quanto riguarda le sanzioni applicabili qualora l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio sia stato attuato mediante concordato, non vi è alcun contrasto espresso tra le disposizioni dei due testi unici su riferiti e, in particolare, tra quelli di cui all'articolo 58 del testo unico n. 203 e quelle di cui all'articolo 24 del testo unico n. 1608;

3°) non vi è, parimenti, tra l'articolo 58 del testo unico n. 203 e l'articolo 24 del testo unico n. 1608, neppure il contrasto implicito denunciato nella circolare ministeriale del 1° luglio 1950, n. 21000.

Secondo tale circolare il fatto che all'articolo 58 non sia stato espressamente menzionato il concordato, escluderebbe lo stesso dallo speciale trattamento applicabile per le sanzioni in materia di ricchezza mobile (silenzio eloquente). E questo perché l'imposta in questione è di natura straordinaria. Ora, premesso che il testo unico 1931 è una legge di attuazione rispetto a quella del 7 gennaio 1929, n. 4, a tale tesi si può opporre che la straordinarietà dell'imposta non può influire in alcun modo sull'efficienza della disposizione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per il quale le norme sulle sanzioni « relative ai tributi dello Stato » non possono essere abrogate o modificate se non per dichiarazione espressa del legislatore, non facendosi in detto articolo alcuna distinzione tra tributo ordinario e tributo straordinario. Eppertanto se il legislatore avesse voluto escludere, per ciò che riguarda le sanzioni, il concordato dallo speciale regime valevole per la ricchezza mobile, avrebbe dovuto farne espressa menzione, all'articolo 58 o altrove. (27841).

RISPOSTA. — Sorretta dalle chiare risultanze degli atti parlamentari, oltre che dalla

autonoma impostazione che le menzionate sanzioni hanno nei provvedimenti legislativi che disciplinano le imposte straordinarie sul patrimonio, l'amministrazione ha sempre con vigore sostenuto la tesi che il sistema delle sanzioni, previsto al capo X del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, ha la caratteristica di essere del tutto autonomo dalle norme contenute nel testo unico 17 settembre 1931, numero 1608, sia perché non esiste alcuna disposizione di rinvio, sia in riguardo alla natura ed alle finalità della straordinaria imposizione sul patrimonio.

La fondatezza della tesi dell'amministrazione — confortata, per altro, da recente decisione della commissione centrale — trova, inoltre, piena conferma in una disposizione legislativa che è, evidentemente, sfuggita all'attento esame dell'interrogante. Si tratta dell'articolo 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, che testualmente recita: « Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per le inadempienze nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto ».

Tale norma ha, indubbiamente, valore di interpretazione autentica delle disposizioni di legge che regolano la materia delle sanzioni in tema d'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e apporta un argomento decisivo a sostegno della tesi dell'amministrazione.

Ed invero, se al legislatore è apparsa necessaria l'emanazione di un'apposita norma di legge per accordare soltanto una riduzione delle sanzioni previste al capo X del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, per quei contribuenti che, nel periodo di quattro mesi fissato dalla norma stessa, avessero definita in via bonaria la contestazione relativa al tributo straordinario patrimoniale, deve concludersi che il sistema delle sanzioni previste per le imposte straordinarie sul patrimonio è del tutto sganciato dalle normali disposizioni legislative del testo unico del 1931 che prevedono benefici di ben più vasta portata, non limitati nel tempo, che vanno dall'abbandono della sopratassa dovuta per infedele denuncia, alla riduzione della sopratassa stessa ad un sesto dell'imposta, nei casi di omessa denuncia, nonché dell'ammenda ad un quarto di quella dovuta.

Evidentemente, se il legislatore avesse ritenuto applicabile, per le imposte straordinarie

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

patrimoniali, la norma di cui all'articolo 24 del testo unico 1931, l'articolo 40 sopracitato — che, ripetesi, prevede agevolazioni di penali in misura inferiore a quella del citato articolo 24 — non avrebbe avuto alcun significato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto si trova la richiesta avanzata dal comune di Santa Maria Nuova (Ancona) il 27 settembre 1953, intesa ad ottenere il contributo statale nella spesa di lire 26 milioni, per la sistemazione della viabilità interna del capoluogo e collina. Per sapere inoltre se per il prossimo bilancio di previsione tale richiesta può essere finalmente soddisfatta. (27145).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

MASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito finora al suo Ministero di accogliere la richiesta di finanziamento avanzata dal comune di Serra San Quirino il 16 aprile 1955, e sollecitata anche successivamente, per la costruzione dell'acquedotto nel borgo Stazione, nella frazione Sasso, nella frazione Castellaro e la costruzione delle fognature nelle frazioni Castellaro e Sasso. Per sapere se non ritiene necessario dare disposizioni perché tale richiesta venga accolta al più presto. (27146, 27149).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

MASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene necessario dare disposizioni perché la richiesta avanzata dal comune di Serra San Quirino (Ancona), per il finanziamento necessario all'ampliamento del fabbricato scolastico nella frazione Castellaro, sia finalmente soddisfatta. (27147).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi in relazione all'elevato numero di richieste non hanno consentito finora di includere nei programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, i lavori di cui all'interrogazione.

Ove l'ente interessato abbia cura di riprodurre tempestivamente, e cioè entro il 30 settembre 1957 la prescritta domanda al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del competente provveditorato agli studi, la

domanda stessa sarà esaminata con ogni considerazione, in sede di formulazione dei futuri programmi, per quei provvedimenti che sarà possibile adottare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: TOGNI.

MASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene necessario dare disposizioni affinché venga soddisfatta la richiesta avanzata dal comune di Serra San Quirino (Ancona) nel dicembre 1956, intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 5 milioni per i lavori di miglioramento dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni. (27148).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690 del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

MATARAZZO IDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre una inchiesta nei confronti del consorzio irriguo « Ledra Tagliamento » che, senza interpellare i proprietari interessati di Pantianicco, ha progettato dei lavori per irrigazione a pioggia per il consorzio irriguo di San Lorenzo di Sedegliano.

Dall'esecuzione dei detti lavori ne deriverebbe grave, irreparabile danno agli agricoltori della zona, in quanto i redditi sarebbero di gran lunga inferiori al costo delle opere. (26561).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1956, è stato disposto l'ampliamento del consorzio irriguo di San Lorenzo di Sedegliano con sede in Udine, con l'aggregazione di una zona dell'estensione di ettari 432.61 ricadente nel territorio dei comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba, Basiliano e Codroipo, ed è stata altresì riconosciuta al predetto ente l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica.

Nella zona aggregata è compreso anche il territorio di Pantianicco (in comune di Mereto di Tomba) che fa parte di un consorzio di miglioramento fondiario costituito con decreto in data 6 dicembre 1929.

Sulla base degli elaborati tecnici presentati dal consorzio di bonifica di San Lorenzo di Sedegliano è stato poi approvato, con decreto ministeriale 5 dicembre 1956, il progetto generale del complessivo importo di 120 milioni di lire per la irrigazione di tutta la zona aggregata, ed è stata concessa al consorzio stesso la

esecuzione di un primo stralcio di lavori per l'importo di 57 milioni di lire.

Senonché, alcuni proprietari dei terreni situati nel territorio di Pantianico, che in sede di pubblicazione degli elaborati tecnici presentati dal consorzio non avevano mosso opposizione, si sono dichiarati contrari alla esecuzione delle opere irrigue progettate, in quanto la maggior parte dei terreni è coltivata a prato stabile non suscettibile di un utile esercizio irriguo, e la spesa delle opere eccessiva.

I predetti proprietari hanno chiesto che la zona di Pantianico venga esclusa dall'ampliamento del perimetro del consorzio o, quanto meno, venga esonerata dal pagamento di qualsiasi contributo.

Allo scopo di risolvere la questione con soddisfazione degli interessi contrapposti, questo Ministero ha promosso una riunione presso la prefettura di Udine con l'intervento dei rappresentanti degli enti e delle categorie interessate, ma le proposte formulate nel corso di tale riunione non sono state accolte dai rappresentanti dei proprietari della zona di Pantianico.

Questo Ministero, pertanto, ha disposto la sospensione dei lavori irrigui ed ha interessato l'organizzazione consortile Ledra Tagliamento, che ha il compito di coordinare il funzionamento dei consorzi compresi nella propria giurisdizione, nonché il magistrato alle acque e l'ispettorato compartimentale agrario, affinché riferiscano ampiamente sulla situazione per le determinazioni da adottare.

Il Ministro: COLOMBO.

MICELI. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se — in considerazione del fatto che nel comune di Longobardi (Cosenza) una bufera, scatenatasi il 28 ed il 29 giugno 1957, ha devastato gli impianti arborei e semidistrutto le colture erbacee — non intendano intervenire, specie a favore dei coltivatori diretti, con speciali contributi a norma del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, e con la sospensione dal pagamento di ogni imposta e contributo e con la successiva rateizzazione. (27384).

RISPOSTA. — Come è già noto all'interrogante, questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di prestare, ogni qualvolta si verificano avversità atmosferiche nel territorio di propria competenza, una più assidua assistenza tecnica ai produttori agricoli nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate.

I produttori agricoli di Longobardi che, a causa della calamità segnalata dall'interrogante, abbiano subito un danno in misura non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile potranno fruire dei prestiti di conduzione, in denaro o in natura, al tasso del tre per cento a scalare, con ammortamento in cinque anni a rata costante, previsti dalla recente legge 25 luglio 1957, n. 595, promossa da questo Ministero.

Si aggiunge che, come è noto, è in corso di esame presso la Camera dei deputati, un disegno di legge (atto 3111) di iniziativa di questo Ministero medesimo, che prevede la concessione di mutui della durata di venti anni, al tasso del tre per cento, a favore delle aziende gravemente danneggiate negli impianti olivicoli dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-1956.

Per quanto concerne la richiesta di agevolazioni fiscali, il Ministero delle finanze ha comunicato che il comune di Longobardi è stato compreso nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per cui i contribuenti della zona beneficiano già dell'esenzione dal pagamento delle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, prevista dall'articolo 8 della stessa legge.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere se intenda proporre di inserire nel prossimo piano annuale per l'attuazione della legge speciale per la difesa del suolo calabrese il consolidamento dell'abitato di Antonimina (Reggio Calabria) che, a causa degli straripamenti delle fiumare Castaneto e Micò, minaccia di franare; se intende proporre anche l'inserimento della sistemazione del torrente San Paolo, che con le sue piene minaccia il villaggio Bagni di Antonimina, ove sorge lo stabilimento termale, nonché le sorgenti delle acque. (27908).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'abitato di Antonimina si fa presente all'interrogante che, data la necessità di adottare criteri selettivi e di precedenza nella scelta delle opere da realizzare nel campo dei consolidamenti degli abitati, atteso il rilevante numero dei centri della intera regione calabrese che abbisognano di tali interventi, sinora il consolidamento del detto abitato di Antonimina non è stato ancora incluso nel programma esecutivo delle opere da eseguire nell'esercizio 1957-58

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

in applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Pertanto se da parte del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria sarà formulata proposta per l'intervento in oggetto, questo potrà essere incluso nei programmi esecutivi relativi a uno dei prossimi esercizi finanziari.

In ordine alla sistemazione del torrente San Paolo di Gerace si informa che un primo stanziamento di 40 milioni è stato previsto nel programma 1957-58 della detta legge speciale per la Calabria e che ulteriori stanziamenti potranno essere compresi nei programmi relativi ai prossimi esercizi, sulla base di accertate specifiche esigenze.

Il Ministro: CAMPILLI.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda disporre una inchiesta sulle condizioni di lavoro che il padrone signor Massara impone ai lavoratori dello zuccherificio di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro).

Tra l'altro quei lavoratori hanno dovuto accettare un salario basso per il ricatto del licenziamento. (28233).

RISPOSTA. — Non ho mancato di predisporre gli opportuni accertamenti circa quanto forma oggetto dell'interrogazione, ed in proposito è risultato che la situazione salariale in atto, presso lo zuccherificio di Sant'Eufemia Lamezia è regolata da un accordo aziendale stipulato tra la commissione interna dello stabilimento e la società C.I.S.S.E.L. cui appartiene la fabbrica.

Detto accordo, ratificato dalla unione sindacale provinciale C.I.S.L. di Catanzaro, è entrato in vigore dal 1° gennaio 1955 e sarà valido fino al 31 dicembre 1957.

I minimi salariali in esso previsti risultano parificati a quelli del settore chimico. La società C.I.S.S.E.L. (compagnia industrie saccarifere Sant'Eufemia Lamezia), per quanto risulta a questo Ministero, ha sempre rispettato tali minimi e, pur non essendovi contrattualmente tenuta, ha spontaneamente ritenuto apportarvi dei miglioramenti per la campagna tuttora in corso, sì che i salari stessi risultano mediamente eguali a quelli dei settori che in provincia costituiscono fonte di maggiore impiego di mano d'opera.

Sembra, pertanto, infondato che i lavoratori dipendenti dal precitato zuccherificio siano stati costretti ad accettare condizioni salariali basse per evitare minacce di eventuale licenziamento.

Il Ministro: GUI.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

che a Verbania (Novara) agenti in borghese dell'arma dei carabinieri, con dubbia interpretazione dell'articolo 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che regola la disciplina di chiusura degli esercizi pubblici, impongono ai titolari o dirigenti dei suddetti esercizi misure restrittive che limitano l'orario di apertura e di vendita di bevande alcoliche (ivi compresa la birra) fino a un minimo che va dalle ore 11 alle ore 22;

che tale imposizione danneggia tutta la categoria degli esercenti proprio nella stagione turistica della zona e colpisce ingiustamente anche i lavoratori abituati a ritrovarsi nei circoli Enal e Acli;

e se, considerata l'assoluta tranquillità dell'ordine pubblico nella zona, non ritenga di provvedere con disposizioni atte a meglio considerare gli interessi turistici di Verbania e di consentire anche ai circoli Enal e Acli un orario d'esercizio più prolungato per la vendita di bevande alcoliche risparmiando agli esercenti multe ingiuste, onerose e irritanti. (28303).

RISPOSTA. — In occasione di ispezioni effettuate presso alcuni esercizi pubblici di Verbania nel corso di azione svolta dalle forze di pubblica sicurezza per individuare dei pregiudicati sospetti di aver commesso e di tramare furti a danno di turisti e di negozianti della zona, sette esercenti sono stati dichiarati in contravvenzione e taluni di essi per aver somministrato bevande alcoliche oltre l'orario sancito dall'articolo 96 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si precisa che le contravvenzioni sono state elevate dalle ore 24 in poi, cioè un'ora dopo l'orario stabilito dal citato articolo per la cessazione della vendita di bevande alcoliche, e che nessuna di esse concerneva somministrazioni di birra.

Si soggiunge che tutte le istanze di prorogazione dell'orario prodotte dagli esercenti di Verbania sono state accolte e che nessuna contravvenzione risulta elevata a carico di circoli Enal ed Acli.

Le esigenze turistiche della zona sono state, pertanto, tenute particolarmente presenti dalle competenti autorità in ogni circostanza e non appare, quindi, necessaria l'adozione per detta località di speciali disposizioni in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MUSOLINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mez-*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

zogiorno. — Per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori di sistemazione montana nel territorio del comune di Platì (Reggio Calabria), dove a causa del disboscamento, avvenuto in passato con spirito di vera rapina, si ebbe nell'ottobre 1951 il disastro alluvionale che provocò immensi danni e numerose vittime umane. (28158).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Platì ricade quasi per intero nel bacino del torrente Careri.

Il programma dodecennale degli interventi nel settore « agricoltura » della Cassa per il Mezzogiorno prevede una spesa di lire 130 milioni per opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria da attuare nel bacino montano del torrente Careri.

Su tale impegno di spesa risultano stanziati, a tutto il programma 1955-56, lire 102 milioni e 825.572, per il finanziamento di n. 4 progetti esecutivi, riferentisi essenzialmente a opere di rimboschimento.

La somma residua sulle disponibilità del programma dodecennale è destinata al finanziamento di lavori di manutenzione e completamento dei rimboschimenti già eseguiti, mediante perizie annuali di cui risulta già approvata la prima con un impegno di lire 5.624.672.

Il torrente Careri è stato incluso tra quelli di intervento in base alla legge speciale per la Calabria e per il suo bacino risultano stanziati per opere di conservazione del suolo lire 50 milioni sul primo e lire 30 milioni sul secondo programma annuale.

L'incarico della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori è stato affidato al corpo forestale dello Stato e si può presumere, quindi, che le progettazioni si indirizzeranno premientemente verso opere di rimboschimento.

Da quanto sopra, risulta che non vi è stata alcuna soluzione di continuità nel flusso degli stanziamenti per opere di rimboschimento e che la lamentata sospensione deve attribuirsi a necessità tecniche di esecuzione dei singoli lavori.

Per ciò che concerne i futuri programmi, le necessità del bacino Careri saranno prese nella dovuta considerazione in relazione al dissesto che vi si lamenta ed allo inquadramento della sua sistemazione nel quadro generale della bonifica della montagna calabrese.

Il Ministro: CAMPILLI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali i comuni di Pietravairano e di Lusciano (Caserta), pur

essendo stati segnalati dal provveditorato fra quelli a cui necessariamente occorre concedere i fondi per la costruzione degli edifici scolastici con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, non trovandosi compresi, nonostante le richieste ogni anno ripetute, nel programma edilizio per l'esercizio 1956-57, e per quando, data l'estrema gravità e l'urgenza che riveste il problema, si intende provvedervi. (27167).

RISPOSTA. — Con ministeriale in data 18 marzo 1952, n. 2803, fu promesso al comune di Lusciano il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 22 milioni, occorrente per la costruzione del 1° lotto dell'edificio scolastico elementare in quel capoluogo.

Il decreto di approvazione del relativo progetto e di concessione formale del contributo suddetto, sarà emesso dal provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli, allorché il comune interessato avrà inoltrato a quell'istituto, corredato dalla prescritta documentazione, con l'osservanza degli adempimenti di cui alla cennata ministeriale, il progetto stesso.

Nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, nel decorso esercizio finanziario, non è stato possibile includere la spesa occorrente per la costruzione del 2° lotto dell'opera anzidetta e per la costruzione dell'edificio scolastico elementare nel comune di Pietravairano in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la precedenza ad opere che rivestono carattere di urgenza.

Si può comunque assicurare l'interrogante che delle prospettate necessità dell'edilizia scolastica in quei comuni, non si mancherà di tener conto, in sede di formulazione del programma del corrente esercizio finanziario.

All'uopo, per altro, è necessario che i comuni medesimi, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovino entro il 30 settembre 1957 le richieste al competente provveditorato agli studi.

Il Ministro dei lavori pubblici. TOGNI.

NATOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali atti siano stati compiuti o siano alla data attuale in corso di compimento onde dare tempestiva attuazione all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali e che prevede, in particolare, l'inquadramento delle partecipazioni in enti autonomi di gestione, nonché la cessazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

dei rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. (27865).

RISPOSTA. — Non appena superata la iniziale fase organizzativa, da parte di questo Dicastero è stato subito provveduto ad effettuare i primi adempimenti voluti dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e fra l'altro si è provveduto, ai sensi dell'articolo 2, 3° comma, della legge citata, alla individuazione di alcuni gruppi di imprese con partecipazione statale per un complesso di 35 unità ed allo studio delle nuove norme che dovranno disciplinare la materia dei rapporti di lavoro per le aziende a partecipazione statale.

L'azione intrapresa prosegue con la necessaria gradualità e, quindi, posso assicurare che anche gli ulteriori atti previsti dalla legge istitutiva del Ministero saranno portati a compimento con la maggiore possibile sollecitudine.

Il Ministro: Bo.

NICOLETTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel comune di Castrezzato (Brescia) sia stato nominato postino supplente il sacrestano del paese — fra l'altro possessore di terre — invece di uno dei numerosi mutilati e invalidi che aspirano a quel posto e che sono in condizioni fisiche di esercitarlo;

per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché la legge sul collocamento dei mutilati e invalidi venga rispettata anche a Castrezzato. (28192).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 85 del regolamento di esecuzione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali, ecc., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, nella scelta del ricevitore o portalettere provvisorio eventualmente da assumere in una determinata sede hanno la preferenza, fra gli aspiranti idonei, l'avente titolo al conferimento senza concorso del posto di ricevitore o di portalettere, nonché i portalettere provvisori ed i procaccia postali con obbligazione personale, che siano cessati dall'incarico non per loro colpa.

In mancanza di aspiranti trovantisi nelle suddette condizioni, la scelta viene fatta cadere, subito dopo, sui sostituti portalettere, e ciò in base a disposizioni generali impartite dall'amministrazione, disposizioni che, oltre ad essere in armonia con la citata norma, sono ispirate alla considerazione che tali sostituti sono ovviamente meglio qualificati a garantire il servizio.

Ciò posto, allorché è stato provvisoriamente istituito un servizio sussidiario di recapito a Castrezzato, la competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni ne ha rettamente affidata l'esecuzione al signor Vezzoli Giuseppe, appunto perché questi già rivestiva la qualità di sostituto del portalettere titolare del primo recapito nella stessa località.

I benefici da accordare, nel collocamento, ai mutilati e invalidi di guerra, sono assicurati, fra l'altro, per quanto riguarda i posti di ricevitore e portalettere, dalle norme particolari dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il quale stabilisce che i posti disponibili di ricevitore e di portalettere effettivo, fino alla aliquota del 10 per cento, possono essere conferiti mediante concorso per titoli riservato agli invalidi di guerra, ed a tali norme questo Ministero si attiene regolarmente.

Soggiungo, ad ogni modo, che fin dal 12 agosto 1957, in seguito al ricovero in ospedale del predetto signor Vezzoli, è stato assunto in sua sostituzione il mutilato Facconi Antonio, unico richiedente. Tale assunzione ha però sempre carattere provvisorio, in quanto, se il servizio sarà reso definitivo, esso dovrà essere conferito in base alle vigenti disposizioni.

Il Ministro: MATTARELLA.

ORTONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — In merito alla pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa all'ex militare Siviero Anselmo (rinnovo assegno scaduto), posizione numero 77439, la quale, per quanto consta all'interrogante, era al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere in data 12 dicembre 1955 e vi era ancora in data 21 maggio 1957.

Per conoscere i motivi di un tale ritardo nell'evasione e che cosa si intende fare per risolvere la pratica stessa. (3434, già orale).

RISPOSTA. — Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha dovuto fare fronte nel 1956 ad una situazione del tutto eccezionale, essendosi venuto a formare, per un crescente numero di richieste di parere, un arretrato di svariate migliaia di pratiche.

In seguito, però, all'aumentato ritmo delle adunanze si sta giungendo gradualmente alla eliminazione di buona parte delle pratiche arretrate, tra le quali anche quella riguardante il soldato in congedo Siviero Anselmo, che — come reso noto dal comitato anzidetto — è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

stata restituita al Ministero della difesa in data 27 aprile 1957.

Si informa, altresì, che in conformità del parere espresso dal comitato è stato concesso al Siviero l'assegno privilegiato ordinario rinnovabile di 8ª categoria per anni 4, a decorrere dal 16 febbraio 1954.

Il relativo decreto ministeriale è stato inoltrato alla Corte dei conti per il riscontro di legittimità. A registrazione avvenuta il Ministero della difesa impartirà disposizioni, per il pagamento, all'ufficio provinciale del tesoro di Vercelli.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SPALLINO.

PAVAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — nell'interesse della scuola primaria e del suo personale — non ritenga opportuno attuare e sollecitare i provvedimenti relativi al movimento annuale del personale di vigilanza ed alle promozioni ad ispettore scolastico, tenuto conto anche, che queste ultime — già programmate per l'ottobre 1956 — sono state di mese in mese dilazionate; provvedimenti ritenuti, pertanto, urgenti al fine di assicurare, all'inizio del nuovo anno scolastico, piena funzionalità negli organi ispettivi e direttivi e di dare la dovuta serenità al personale agli stessi interessato;

e, subordinatamente, per conoscere le reali ed effettive difficoltà che all'attuazione dei provvedimenti stessi ostano. (27862).

RISPOSTA. — Allo scopo di dare ai direttori didattici aspiranti ad un trasferimento per l'anno scolastico 1957-58 una maggiore possibilità di scelta di sedi, si è ritenuto opportuno attendere, per l'emanazione dell'ordinanza relativa al movimento annuale del personale di vigilanza della scuola elementare per l'anno scolastico 1957-58, la emanazione dei provvedimenti di istituzione, a decorrere dal 1º ottobre 1957, di 250 nuove direzioni didattiche, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, che ha aumentato di 750 posti il ruolo dei direttori didattici.

Poiché tali provvedimenti sono in corso di avanzata preparazione, la emanazione dell'ordinanza sul movimento annuale del personale di vigilanza è ormai prossimo.

Il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 luglio 1957 ha deliberato la promozione per merito comparativo di 46 direttori didattici alla qualifica di ispettore scolastico.

Il Ministero ha già provveduto a comunicare agli interessati la conseguita promozione

ed è ora in attesa di conoscere le aspirazioni degli stessi neo-promossi, per quanto riguarda l'assegnazione ad una sede ispettiva.

Il Ministro: MORO.

PESSI E PIERACCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) se non ritenga opportuno, in qualità di ministro vigilante per l'I.N.A.D.E.L., richiamare il presidente di tale istituto all'osservanza delle norme dello statuto dell'ente che delimitano i poteri del presidente, dalle quali il medesimo ha reiteratamente derogato, come si può rilevare dal fatto che il medesimo non convoca il consiglio d'amministrazione né la giunta dell'ente, come previsto, invece, dagli articoli 1 e 8 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, da oltre otto mesi, sotto il pretesto che il consiglio d'amministrazione dell'ente stesso sarebbe decaduto dal proprio mandato fin dal 20 maggio 1956.

A tale proposito gli interroganti osservano che il consiglio di amministrazione, che si dovrebbe considerare decaduto, ha invece continuato a regolarmente svolgere le proprie funzioni fino all'approvazione dei bilanci dell'ente, avvenuta nell'ottobre del 1956, epoca dalla quale esso non viene più convocato.

Gli interroganti richiamano, altresì, l'attenzione del ministro dell'interno sul fatto che il Consiglio di Stato, in relazione al quesito postogli dal consiglio d'amministrazione dell'I.N.A.D.E.L., ha dichiarato che, sino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, quello in carica deve considerarsi investito dei normali poteri;

b) se il ministro non ritenga, inoltre, opportuno dichiarare l'illegittimità della recente delibera presidenziale concernente l'accettazione delle modifiche proposte dai ministri competenti alla delibera di ampliamento dei ruoli, già approvata dal consiglio d'amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. nella seduta del 20 settembre 1955, ciò in violazione, tra l'altro, dell'articolo 5 del citato regio decreto. (28280).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. — in effetti decaduto dal proprio mandato sin dalla data del 24 maggio 1956 — essendo stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1951, ma rimasto in carica per la ordinaria amministrazione, in attesa della nomina del nuovo consiglio — si è riunito in sessioni ordinarie e straordinarie nei giorni sotto indicati:

22-23 novembre 1956; 13 dicembre 1956, 24 gennaio 1957; 15 febbraio 1957; 28 marzo 1957; 8-9 aprile 1957.

Del pari la giunta esecutiva dell'ente, dopo l'ottobre 1956, si è riunita nei seguenti giorni:

9 novembre 1956; 12 novembre 1956; 16 novembre 1956; 20 novembre 1956; 21 novembre 1956; 28 novembre 1956; 29 novembre 1956; 5 dicembre 1956; 9 gennaio 1957; 15 gennaio 1957; 29 gennaio 1957; 5 febbraio 1957; 11 febbraio 1957; 19 febbraio 1957; 26 febbraio 1957; 12 marzo 1957; 26 marzo 1957; 4 maggio 1957.

Nell'ultimo periodo di tempo, considerata l'imminenza dell'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione dell'istituto (il relativo decreto di nomina, attualmente in corso di esecuzione, reca la data del 18 luglio 1957 ed è stato registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1957) nonché la provata quasi impossibilità, per la consueta stasi estiva, di reperire il numero legale di amministratori, prescritto per la validità delle adunanze, non si è potuto procedere alla convocazione degli organi collegiali, onde il presidente, nei casi più importanti e manifestamente urgenti, ha dovuto provvedere avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 11 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239.

Per quanto, in particolare, attiene alla deliberazione di urgenza adottata il 17 luglio 1957, per l'accettazione delle condizioni apposte, dai ministeri competenti, al provvedimento di approvazione della delibera di ampliamento dell'organico, l'esercizio della suaccennata facoltà è stato determinato dalla necessità di addivinare ad una soluzione del problema in relazione alle esigenze dell'ente e alle aspettative dei dipendenti.

Il presidente dell'istituto ha, per altro, assicurato che il provvedimento sarà — in ottemperanza alla procedura prevista dal menzionato regolamento — sottoposto alla ratifica del nuovo consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

PIGNATELLI, SEMERARO GABRIELE, PRIORE, SCARASCIA, AGRIMI, DE MARIA E BERRY. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se non ravvisino la necessità di istituire per l'anno scolastico 1957-58 una scuola media nel comune di Mottola (Taranto).

Si fa presente che il detto comune conta una popolazione di 14 mila abitanti e su di esso gravitano i 6 mila cittadini del vicino comune di Palagianello, distante solo 3 chilometri. (27887).

RISPOSTA. — Le attuali difficoltà di bilancio non consentono di dare affidamento circa la

possibilità di far luogo all'istituzione di scuole secondarie di istruzione classica.

Si assicura però che la richiesta del comune di Mottola sarà tenuta nella più attenta considerazione, per il caso che in seguito apparisse possibile qualche provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: SCAGLIA.

PINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del circostanziato memoriale loro inviato dal professor Fernando Palazzi, quale presidente dell'ordine nazionale autori e scrittori in Milano, e riportato, fra l'altro, sul n. 1 prima pagina, de *Il libro e la scena*, bollettino mensile dell'O.N.A.S. Milano, gennaio 1957, sotto il titolo: « Per una maggiore giustizia fiscale nei riguardi degli autori drammatici e degli scrittori »;

b) nel caso affermativo, quale sia il loro pensiero e quali gli intendimenti nei riguardi di questo problema di così logica evidenza, e se credono rispondere facendo proprie le formule piuttosto evasive e non pertinenti usate in passato. In particolare, viene infatti sottolineato nell'articolo che l'O.N.A.S. non chiede affatto un privilegio fiscale, ma una più oculata prassi e giustizia tributaria nei confronti degli scrittori e autori drammatici, in base ad una più savia ed obiettiva considerazione delle loro particolari condizioni. Tenuto conto, per di più, che rendendo i carichi fiscali che gravano sugli artisti e sui letterati meglio adeguati alla vera natura, al carattere e ai limiti del reddito derivante dal diritto d'autore, uno Stato civile e progredito, oltre ad agevolare e promuovere una maggiore produzione artistica e culturale, viene anche ad integrare il suo compito di proteggere le arti e la cultura, il che è non soltanto nell'interesse di questo, ma anche nell'interesse economico e morale dello Stato stesso;

c) se, infine, in attesa degli auspicati provvedimenti fiscali di fondo, non ritengano opportuno disporre di concerto affinché le intendenze di finanza, nell'ambito della legge, usino nei riguardi degli artisti e letterati una più favorevole ed obiettiva considerazione di giustizia che le loro speciali condizioni, acutamente illustrate nel memoriale, impongono nell'accertamento dell'imponibile di ricchezza mobile. E riconoscere loro, altresì, un margine fisso di spese varie (viaggi, spese di rappresentanza, spese di fotografie, correzioni di bozze, dattiloscritti, ecc.) pari al 60 per cento dell'imponibile lordo. (25205).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — Quanto prospettato dall'interrogante era già a conoscenza di questo Ministero, in quanto lo stesso memoriale fu presentato nel luglio 1954 dall'ordine nazionale autori e scrittori alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed a questo Ministero.

In tale occasione, alla richiesta di eccezionali provvedimenti atti a ridurre gli oneri fiscali degli autori drammatici e degli scrittori, questo Ministero ebbe l'opportunità di rilevare:

a) che, sebbene l'attività produttiva di un'opera letteraria o artistica presenti carattere di discontinuità e richieda, in alcuni casi, spese non sempre documentabili, la stessa situazione si presenta per molte altre attività intellettuali di natura professionale i cui redditi sono ugualmente classificati in categoria C/1. Da ciò la impossibilità di accogliere la proposta di classificare le attività della specie in una categoria a sé stante con una aliquota più favorevole di quella della categoria C/1;

b) che, dato il carattere spiccatamente soggettivo dell'attività letteraria ed artistica, non appariva possibile stabilire una quota fissa da detrarsi dal reddito lordo, dovendosi necessariamente esaminare, nei confronti dei singoli contribuenti, la natura e l'entità delle spese effettivamente sostenute; a questo concetto è, infatti, ispirata la legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, la quale mira alla tassazione del reddito effettivo, analiticamente determinato, sulla base della dichiarazione annuale presentata dai contribuenti.

Pertanto, tenendo presenti le disposizioni contenute nelle leggi 11 gennaio 1951, n. 25, e 5 gennaio 1956, n. 1, non può che richiamarsi ai suddetti motivi.

Si assicura, comunque, che gli uffici delle imposte non mancano, in sede di esame delle dichiarazioni presentate dai contribuenti in questione, di tener conto delle caratteristiche dei redditi derivanti dall'attività letteraria ed artistica, adoperando, nella determinazione del reddito imponibile, quei criteri di moderazione e di comprensione che sono stati sempre seguiti dall'amministrazione finanziaria nei confronti di particolari categorie di contribuenti.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

POLANO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere — in considerazione della gravissima crisi che investe la città di Carloforte (Cagliari), privata ora dei redditi delle varie attività industriali, sui quali viveva

in passato la maggior parte della popolazione — se non sia possibile, con adeguati stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, dare il massimo sviluppo alle possibilità turistiche che la predetta città offre, creando, con esecuzione accelerata delle opere necessarie, le attrezzature e le opere necessarie alla valorizzazione turistica di Carloforte. (26791).

RISPOSTA. — Allo stato delle disponibilità dei fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 646, risultando del tutto impegnato lo stanziamento per il settore del turismo, non è possibile alcun intervento nel senso desiderato dall'interrogante.

In sede di applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, la situazione di Carloforte sarà esaminata con i competenti organi della regione sarda per determinare se e quale azione convenga intraprendere per la maggiore valorizzazione di alcune località caratteristiche dell'isola, oltre quelle già tenute in considerazione.

In tale circostanza sarà tenuto presente anche quanto segnalato dall'interrogante per Carloforte.

Il Ministro: CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato che l'istituto autonomo case popolari di Sassari ha stabilito un aumento delle pigioni agli inquilini delle case popolari, partendo da un aumento minimo base del 150 per cento e giungendo, per taluni appartamenti, fino al 200 per cento, creando un grave stato di disagio fra gli inquilini di dette case popolari e suscitando in essi giustificato malcontento; e se non intenda intervenire con la massima urgenza per sospendere tale provvedimento, disponendo una inchiesta per accertare le condizioni degli inquilini e le loro possibilità in relazione alle esigenze dell'istituto stesso. (27052).

RISPOSTA. — L'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, analogamente alla quasi totalità degli istituti delle altre province, allo scopo di avviare il risanamento economico della propria gestione predispose due piani finanziari, l'uno nel 1952 e l'altro nel 1956, per l'adeguamento dei canoni di affitto degli alloggi costruiti anteriormente al 1942.

Tali piani, redatti ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, vennero approvati da questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, con decreti legge rispettivamente del 2 dicembre 1952, n. 7185, e del 30 marzo 1957, n. 822/1.

L'aumento contemplato nel piano finanziario incideva sui canoni di affitto in media nella misura del 114 per cento circa.

L'aumento autorizzato con il secondo piano finanziario incide in media, sugli attuali canoni, nella misura del 99 per cento e, di conseguenza, il fitto medio mensile a vano degli alloggi, oggetto del piano stesso, è stato portato da lire 532 a lire 1.060 circa.

Le maggiorazioni proposte furono ritenute congrue ed applicabili anche dal Ministero del tesoro.

Invero, non si può dire che tali aumenti siano eccessivi, se si confrontano con quelli a più riprese praticati dai privati e se si tiene conto che le maggiori entrate che ne derivano sono destinate al miglioramento statico ed igienico degli alloggi in questione.

Ciò stante, e atteso che l'istituto ha provveduto al predetto adeguamento dei canoni ai sensi dell'articolo 21 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica ed a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, che disciplinano tale materia, questo Ministero non ritiene che possa essere accolta la richiesta avanzata dall'interrogante di sospendere il provvedimento adottato.

Il Ministro: TOGNI.

POLANO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

1°) se sia esatta la notizia pubblicata sul bollettino mensile di propaganda agraria *L'Agricoltura sarda* n. 4, aprile 1957, pagina 120, del seguente tenore: « A Tortona (Alessandria) è sorto un moderno e costoso stabilimento industriale per la raffinazione del sale da cucina prodotto nelle saline statali di Cagliari. Questo stabilimento viene alimentato dai grandiosi sili costruiti nel porto di Genova per il sale grezzo della Sardegna. Perciò si viene alla conclusione che, quando vi sono le condizioni per la Sardegna di attuare una industria sana e redditizia è il nord che ne profitta con la connivenza degli organi statali e con l'indifferenza degli organi regionali, a danno dell'economia sarda »;

2°) se — confermandosi tale notizia — lo stabilimento di Tortona sia sorto con partecipazioni statali o sia pure col solo consenso degli organi statali competenti, e per quali motivi tale iniziativa non sia stata attuata in Sardegna. (27060).

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Tortona per la raffinazione e l'impacchettamento del sale è stato costruito cinque anni or sono dalla amministrazione dei monopoli di Stato.

Esso è alimentato dai silos di Genova-Sampierdarena che ricevono il sale dalle saline del Monopolio di Cagliari.

La produzione di tale stabilimento è destinata al versante occidentale dell'Italia centro-settentrionale.

Altro analogo impianto, pure alimentato dal prodotto greggio della salina di Cagliari, è sorto a Castellammare di Stabia per il consumo del versante occidentale dell'Italia meridionale.

Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione dei monopoli a costruire in continente, piuttosto che in Sardegna, impianti del genere sono di esclusivo carattere economico.

Se si dovesse provvedere al trasporto dalla Sardegna al continente del sale impacchettato ed imballato in scatole di cartone da chilogrammi 20, le operazioni necessarie e l'aumento dei noli marittimi, porterebbero i costi a cifre assai alte, che diverrebbero addirittura proibitive con le inevitabili avarie durante le operazioni di imbarco, trasporto marittimo, sbarco e insilamento.

È evidente, pertanto, che il provvedimento criticato dal bollettino *L'Agricoltura sarda* cui fa riferimento l'interrogante, è stato dettato da criteri di sana amministrazione. Esso ha evitato spese ingiustificate all'erario e non ha danneggiato affatto l'economia sarda, perché solo da una più economica gestione l'industria salifera della Sardegna potrà divenire più fiorente e riprendere quei mercati esteri che la concorrenza delle saline del bacino del Mediterraneo tenacemente contendono.

A tal fine l'amministrazione dei monopoli ha creato un punto d'imbarco nella propria Salina di Cagliari dotato dei più moderni mezzi per il rapido imbarco meccanico del sale, sostenendo una spesa che si aggira sui 500 milioni di lire.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso la direzione dell'ente trasformazioni fondiari e agrarie in Sardegna, ai fini di:

1°) accertare i veri motivi per cui l'assegnatario Marras Salvatore, da Villanova Monteleone (Sassari), sia stato allontanato ed estromesso dal fondo a lui precedentemente assegnato con motivazione « non idoneo »;

2°) accertare i motivi per i quali l'ente trasformazioni fondiari e agrarie in Sardegna non ha ancora liquidato i conti col soprannominato assegnatario;

3°) accertare perché la direzione dell'ente trasformazioni fondiari e agrarie in Sardegna non risponde neanche alle sollecitazioni del Marras. (27220).

RISPOSTA. — L'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) non ha assegnato, ma soltanto concesso in conduzione provvisoria al signor Salvatore Marras un podere dell'estensione di circa 8 ettari in agro di Alghero.

Durante tale periodo, il Marras, a causa della sua incapacità di coltivatore ed anche per non aver voluto seguire le direttive e i suggerimenti dei tecnici, non ha ottenuto dai terreni rese adeguate alla loro fertilità.

Per questi motivi l'ente non ha ritenuto il Marras idoneo per l'assegnazione definitiva.

I conti colomici relativi al podere condotto dal Marras sono stati definiti di recente.

L'E.T.F.A.S. ha dato riscontro a tutte le sollecitazioni pervenute da parte di terzi a favore del Marras, ma non risulta che l'interessato si sia rivolto direttamente all'ente.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non intendano promuovere una inchiesta per accertare il pericolo ed i danni che il pulviscolo di scorie di cemento, proveniente dalla cemen-teria di Ozzano Monferrato (Alessandria) e dalle cementerie di altre località, arrecano alla salute pubblica, ai prodotti agricoli, al bestiame delle zone adiacenti; e quali provvedimenti intenderanno prendere, una volta accertato il danno che tale pulviscolo produce. (27295).

RISPOSTA. — I due forni verticali della cemen-teria di Ozzano Monferrato, di proprietà della società Eternit, sono stati di recente sostituiti da un nuovo forno rotante Lepol, nel quale la eliminazione della polvere è pressocché totale ad opera di appositi captatori installati sul circuito di espulsione.

Oltre a tali dispositivi, incorporati nel forno, la società informa di avere installato ultimamente dei filtri per il recupero della polvere, sia sull'impianto di macinazione del cemento, sia sui silos di omogeneizzazione della pietra macinata.

È dato, pertanto, ritenere che i lamenti inconvenienti, in condizioni di normale funzionamento dei forni, non abbiano più a verificarsi per l'avvenire.

Si fa presente, con l'occasione, che ogni possibilità di intervento da parte di questo

Alto Commissariato, per quanto riflette il funzionamento di altre cementerie, è subordinata alla indicazione specifica delle località ove i singoli stabilimenti sono in funzione.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è previsto, o se potrà esser previsto per il prossimo esercizio finanziario 1957-58, il contributo del Ministero dei lavori pubblici al comune di Assemmini (Cagliari) per le domande da esso presentate in data 10 agosto 1956 ed inoltrate al detto Ministero dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, il 30 marzo 1957, con nota 2771, e concernenti la costruzione di reti urbane di acquedotto e di fognature. (27296).

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda includere nelle opere ammesse a fruire dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1957-58, la domanda di finanziamento del comune di Assemmini (Cagliari) per lire 103 milioni per la costruzione della fognatura.

Si fa presente che questo grosso centro di 8.500 abitanti, alle porte del capoluogo della regione, è privo di fognature, e per tale motivo le condizioni igieniche sono tali da mettere in continuo pericolo la salute degli abitanti, per cui tale opera è di assoluta urgenza. (27750).

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda includere nelle opere ammesse a fruire dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1957-58, la domanda di finanziamento del comune di Assemmini (Cagliari) per lire 63 milioni, per la costruzione dell'acquedotto.

Si fa presente che trattasi di opera urgente essendo tale comune di 8.500 abitanti in gravissime condizioni per le difficoltà del rifornimento idrico della popolazione. (27751).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere per il completamento della strada Simaxis-Ales (Cagliari) fino alla statale Cagliari-Sassari assolutamente necessaria per incrementare lo sviluppo economico della zona. (27297).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione della strada Simaxis-Ales sono stati eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla quale, pertanto,

si ritiene competano eventuali lavori di completamento della strada stessa.

Il Ministro: TOGNI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda intervenire presso la cassa depositi e prestiti per affrettare la erogazione del mutuo richiesto dall'amministrazione comunale di Florinas (Sassari), per il pareggio del disavanzo economico dell'esercizio finanziario 1956, mutuo autorizzato con decreto interministeriale n. 15400.73, divisione S.F.L., sezione V, direzione generale amministrazione civile, in data 2 aprile 1957 e già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. (27380).

RISPOSTA. — Il mutuo di lire 835.000, chiesto dal comune di Florinas per integrazione del bilancio 1956, sarà proposto per la concessione al consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti nella prossima adunanza.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda esaminare l'opportunità di trasferire al comune di La Maddalena (Sassari) la proprietà della strada militare « Nido d'aquila-Carlotto », strada ora in completo abbandono, per cui si è resa impraticabile. (28037).

RISPOSTA. — Il provvedimento per la dismissione della strada cui si riferisce l'interrogante è in corso.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — con riferimento alla risposta del ministro a precedente interrogazione del 2 maggio 1957, numero 25601 — se l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'ufficio provinciale del lavoro abbiano fornito al prefetto di Sassari i necessari elementi atti a rispecchiare in maniera completa ed obiettiva la reale situazione della agricoltura nel territorio di Ozieri (Sassari), ai fini della estensione a quella zona delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, sul massimo impiego di lavoratori agricoli; e se, in base a tali elementi, il prefetto abbia riconosciuto l'opportunità della applicazione delle disposizioni suddette nella zona di cui trattasi. (28040).

RISPOSTA. — Non ho mancato di interessare il prefetto di Sassari perché rendesse nota la situazione della disoccupazione agricola nel

comune di Ozieri, ai fini della eventuale attuazione delle disposizioni di legge che disciplinano l'imponibile di mano d'opera agricola.

Al riguardo è stato reso noto che, dai dati forniti dal competente ufficio del lavoro sullo stato della disoccupazione agricola nel predetto comune (25 disoccupati) e dall'esame delle altre condizioni obiettive prescritte dalla legge, non sussistono ragioni sufficienti da giustificare l'applicazione delle norme sul massimo impiego di lavoratori agricoli.

Il Ministro: GUI.

POLANO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda intervenire per affrettare l'appalto per i lavori del primo lotto della strada panoramica di La Maddalena (Sassari) e l'inizio dei lavori del primo lotto per la costruzione della diga-ponte La Maddalena-Santo Stefano. (28041).

RISPOSTA. — 1°) l'amministrazione provinciale di Sassari inviò a suo tempo un progetto relativo alla strada della Maddalena per un importo di lire 350 milioni;

2°) la spesa prevista in programma e autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno era di lire 110 milioni. Pertanto, fin dal mese di giugno 1956, l'elaborato di cui sopra fu restituito all'amministrazione provinciale di Sassari perché provvedesse alla sua rielaborazione entro il limite di spesa previsto;

3°) nel giugno e nell'agosto 1956 la Cassa per il Mezzogiorno si premurò di fornire alla amministrazione provinciale interessata i suggerimenti che riteneva utili per la rielaborazione del progetto, in vista soprattutto della necessaria limitazione della spesa destinata alla realizzazione dell'opera;

4°) nel dicembre 1956 e nell'aprile del 1957, furono effettuati, da parte di funzionari del servizio competente della Cassa, due sopralluoghi durante i quali fu constatato che i suggerimenti della Cassa stessa non venivano tenuti presenti nella rielaborazione del progetto, per cui era prevedibile che ben difficilmente si sarebbe potuto giungere alla necessaria riduzione della spesa. A seguito di tali rilievi l'amministrazione provinciale di Sassari, nel maggio 1957, è stata invitata a richiamare il progettista sulla necessità di attenersi ai suggerimenti a suo tempo comunicati;

5°) nella seconda quindicina del mese di luglio 1957, dopo oltre un anno dalla data della restituzione del progetto originario, l'amministrazione ha fatto pervenire il progetto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

rielaborato ed è stata predisposta un'altra visita *in loco* per l'inizio dell'istruttoria del progetto stesso.

Si fa presente, infine, che i lavori di costruzione della diga-ponte La Maddalena-Santo Stefano, non sono compresi tra gli interventi da finanziarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro: CAMPILLI.

POLANO E BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se — con riferimento a precedente interrogazione n. 26770, nella quale si chiedeva di conoscere i motivi per i quali il prefetto di Sassari non avesse ancora indetto le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di La Maddalena alla scadenza del quadriennio di carica, e con riferimento alla risposta del ministro in data 21 giugno 1957, nella quale si giustificava l'operato del prefetto con i seguenti non soddisfacenti motivi: 1°) attesa la necessità di procedere, in quell'epoca, al riordinamento degli uffici di segreteria del predetto comune; 2°) evitare che le elezioni comunali di cui trattasi non recassero intralcio allo svolgimento della consultazione regionale; 3°) che l'ulteriore rinvio sarebbe stato per breve tempo — essendo ora venuti a mancare i primi due motivi e poiché il breve tempo del rinvio deve considerarsi ormai superato, non ritenga di intervenire presso il prefetto di Sassari per sollecitare lo scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena, già da lungo tempo scaduto, e la convocazione delle elezioni per il nuovo consiglio comunale. (28034).

RISPOSTA. — Secondo quanto ha assicurato il prefetto di Sassari, le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di La Maddalena saranno indette in occasione del primo ciclo autunnale che avrà luogo il 27 ottobre 1957, essendo ormai superati i motivi che avevano reso necessario il rinvio delle elezioni stesse.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

POLANO E SACCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga ammissibile il comportamento del sindaco di Ozieri (Sassari), dottor Giovanni Barosi, il quale dal febbraio 1957 non ha più convocato il consiglio comunale, esautorando in tal modo il consiglio stesso e privandolo del suo diritto di deliberare e di controllare su tutti i problemi della vita amministrativa, né risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze dei consiglieri comunali; e se non intenda intervenire per tutelare i diritti del consiglio comu-

nale, ed in particolare quelli della minoranza consiliare. (28050).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Ozieri — per la convocazione del quale non risulta essere stata presentata al prefetto di Sassari alcuna espressa sollecitazione da parte dei consiglieri — verrà convocato dal sindaco, entro la fine di agosto 1957, per la trattazione di affari tuttora in corso d'istruttoria.

In tale circostanza, il sindaco, secondo la prassi, risponderà alle interrogazioni ed alle interpellanze, concernenti questioni di competenza dell'amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere il prezzo complessivo pagato dalla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina per l'acquisto della tenuta di Ulignano in comune di Volterra (Pisa), nonché la estensione del terreno acquistato. (24714).

RISPOSTA. — La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha acquistato la tenuta Ulignano, sita in agro di Volterra, dell'estensione di circa 968 ettari, al prezzo complessivo di 60 milioni di lire.

Sui terreni della tenuta sono stati eseguiti notevoli lavori di trasformazione fondiaria ed agraria, che hanno consentito la costituzione di 26 aziende contadine, assegnate a manuali lavoratori della terra, in possesso dei requisiti di legge.

La spesa sostenuta dalla Cassa per i lavori di trasformazione, al netto dei contributi statali e dei ricavi conseguiti dalla alienazione di immobili non suscettibili di utilizzazione, è ascisa a circa 105 milioni di lire.

Al fine di consentire agli assegnatari delle predette aziende contadine di fruire delle maggiori agevolazioni disposte dalla legge stralcio di riforma fondiaria, la cassa ha ceduto il 29 gennaio 1955 all'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale le attività della tenuta Ulignano.

A seguito di detta cessione sono state determinate le nuove annualità di ammortamento a carico dei contadini, sulla base delle norme vigenti per gli assegnatari di terre da parte degli enti di riforma, tenendo conto dei limiti della sopportabilità dell'onere di ammortamento.

L'adozione di siffatto criterio ha importato riduzioni sulle rate di ammortamento fissate in precedenza per la parte afferente al costo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

delle opere di trasformazione fondiaria, in misura variante dal 20 al 50 per cento.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il numero delle operazioni di finanziamento a imprese artigiane eseguite in ciascuna delle province toscane dalle banche autorizzate dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 19 dicembre 1956, n. 1524. (26669).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette l'unito prospetto contenente i dati comunicati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane circa le operazioni di finanziamento compiute, ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 19 dicembre 1956, n. 1524, a favore delle imprese artigiane nelle province toscane.

La prima colonna dei dati di cui sopra si riferisce al totale delle operazioni di finanzia-

mento per le quali è stata approvata da parte della cassa artigiana la concessione del contributo statale negli interessi; la seconda colonna comprende il numero delle operazioni, tra quelle riportate nella prima colonna, che sono state riscontrate dalla cennata cassa.

Relativamente, poi, alle operazioni di finanziamento alle imprese artigiane compiute nelle zone condirate dagli istituti di credito interessati con mezzi propri, senza far ricorso alla cassa artigiana per il risconto o per il contributo negli interessi, la medesima cassa ha comunicato di non essere in grado di fornire alcun dato, in quanto le operazioni di che trattasi non sono da considerare finanziamenti accordati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e quindi non soggette all'esame dell'ente stesso.

Il Ministro: MEDICI.

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A IMPRESE ARTIGIANE DELLE PROVINCE TOSCANE
SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1957

PROVINCE	Totale operazioni artigiane per le quali è approvata la concessione del contributo statale agli interessi		Operazioni di cui contro, delle quali è stato eseguito il risconto dalla Cassa	
	Numero operazioni	Importo	Numero operazioni	Importo
Arezzo	59	116.036.000	26	75.145.000
Firenze	247	402.207.000	43	70.205.000
Grosseto	14	24.607.000	4	10.800.000
Livorno	9	15.730.000	8	14.580.832
Lucca	84	138.442.000	21	29.316.664
Massa Carrara	2	4.000.000	—	—
Pisa	111	232.943.000	50	86.150.000
Pistoia	117	191.420.000	24	37.300.000
Siena	138	161.097.000	94	95.204.000
Totale	781	1.286.482.000	270	418.701.496

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato del divieto fraposto dalle autorità di pubblica sicurezza di Pisa alla richiesta del sindaco di Buti di tenere una pubblica riunione nella frazione di Cascine di Buti, per riferire sull'attività e sui problemi dell'amministrazione comunale.

E per sapere come intende assicurare al sindaco di Buti e ad ogni altro amministratore comunale e provinciale il completo svolgimento del loro mandato che ovviamente non

può e non deve esaurirsi nelle sedute consiliari, e se intende richiamare le autorità di pubblica sicurezza di Pisa all'osservanza dei principi costituzionali, onde non abbiano a ripetersi simili inammissibili divieti. (28251).

RISPOSTA. — Alla questura di Pisa non risulta presentato, da parte del sindaco di Buti, alcun preavviso di pubblica riunione da tenersi nella frazione di Cascine.

Il 23 luglio 1957, invece, il gestore del cinema « Vittoria » di Cascine chiese alla que-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

stura il nulla osta per la concessione del locale al gruppo consiliare di maggioranza del comune di Buti, per un'assemblea indetta per la sera del 26 di detto mese.

L'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di riunione durante la quale sarebbero stati trattati argomenti di natura meramente amministrativa, la cui sede naturale per la discussione è la sala del consiglio comunale e non un locale di pubblico spettacolo, in base all'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non ritenne accogliere la istanza e fece fare la prescritta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

REALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali misure intende adottare per aiutare i mezzadri, gli affittuari e i coltivatori diretti, colpiti prima dal gelo poi dal ciclone nelle tre zone dei comuni di Cesenatico, Modigliana e Sogliano al Rubicone (Forlì), nelle quali tutto il raccolto di ogni genere è stato distrutto, e i colpiti privati di ogni mezzo di assistenza.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se aiuti sono già stati distribuiti e in quale misura. (27373).

RISPOSTA. — Nei giorni 16 e 24 giugno 1957, violenti grandinate, accompagnate da forte vento, hanno colpito alcune zone della provincia di Forlì. La grandinata del giorno 16 ha prodotto gravi danni ad una zona della estensione di circa 300 ettari sita in comune di Cesenatico, e in minima parte in quello di Cesena, distruggendo il raccolto del grano e compromettendo le coltivazioni con grave disagio di circa 50 famiglie di piccoli coltivatori diretti e coloni. La grandinata del 24 giugno ha prodotto danni analoghi ad una zona di 370 ettari in territorio dei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone. Altri danni — ma in misura inferiore — sono stati arrecati a terreni siti nei comuni di Savignano, Montiano, Longiano e Cesena.

Il prefetto si è recato immediatamente nelle zone colpite e, attesa l'entità dei danni prodotti, ha subito disposto l'erogazione, sui fondi E.C.A. della somma di lire 1 milione per il comune di Cesenatico, e di lire 300 mila per quelli di Mercato Saraceno e Sogliano, incaricando i rispettivi sindaci di tenere le somme a disposizione per contributi assistenziali urgenti a favore delle famiglie dei piccoli coltivatori diretti e coloni in condizioni di maggior bisogno.

Successivamente, in considerazione della disoccupazione esistente in Mercato Saraceno, aggravata dalla predetta situazione, la prefettura di Forlì, ha erogato, in favore dell'E.C.A., la somma di lire 1 milione da utilizzare, esclusivamente per mano d'opera, in lavori di interesse comunale.

Quanto ai danni subiti dalla popolazione agricola del comune di Modigliana, è stata dimostrata la loro lieve entità. Ed è per questo che cinque famiglie — avendo l'ispettorato provinciale per l'agricoltura accertato che non erano rimaste intaccate le loro scorte alimentari — sono state escluse dalle assegnazioni gratuite di grano che il Ministero dell'agricoltura, interessato dalla prefettura, ha disposto in via generale ed a titolo assistenziale, per la popolazione agricola della provincia, maggiormente colpita e bisognosa.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritiene conforme alle disposizioni di legge il fatto che la sede provinciale di Forlì dell'I.N.A.M. afferma che i braccianti agricoli pensionati dell'I.N.P.S. ed i loro familiari, nonché i pensionati dell'I.N.P.S. già iscritti allo stesso I.N.A.M. in qualità di familiari di lavoratori dell'industria occupati o anche disoccupati non possono fruire di benefici di cui alla legge 292. Se il ministro non ritiene che tale interpretazione determina l'assurdo di un vecchio bracciante agricolo pensionato dell'I.N.P.S. che, costretto, per ben nota inadeguatezza alla pensione di cui fruisce, a lavorare da 60 a 70 giornate nell'anno, si vede negata l'assistenza farmaceutica (che gli competerebbe come pensione dell'I.N.P.S.) in quanto, come è noto, i braccianti agricoli con meno di 151 giornate lavorative nell'anno non hanno diritto alla fornitura dei medicinali. Inoltre al familiare (per esempio moglie) a carico del cennato bracciante agricolo viene negata addirittura anche l'assistenza ospedaliera (cui avrebbe diritto in qualità di familiare di pensionato dell'I.N.P.S.) perché — come è noto — occorrono almeno 151 giornate lavorative dell'iscritto per l'acquisto del diritto dei familiari alla assistenza ospedaliera. Accade ancora che il vecchio pensionato dell'I.N.P.S. che, come tale, avrebbe diritto, in applicazione della legge citata, a 180 giornate di assistenza ospedaliera nell'anno, si vede ridurre tale assistenza a soli 30 giorni, qualora prima della emanazione della legge in parola fosse già stato iscritto all'I.N.A.M., in qualità di familiare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

di lavoratore dell'industria, o si vede addirittura negare tale assistenza ospedaliera se il lavoratore iscritto risulta disoccupato da oltre 60 giorni all'atto del ricovero in ospedale.

Infine, se il ministro non ritiene quanto sopra accennato in contrasto con il 1° comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692. (27486).

RISPOSTA. — L'assistenza sanitaria di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, in favore dei pensionati, è stata attuata al precipuo scopo di colmare una lacuna esistente nel nostro sistema previdenziale.

È noto infatti che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 692, l'assicurazione di malattia era riservata ai lavoratori in attività di servizio i quali, con la cessazione di tale attività, venivano a trovarsi del tutto sprovvisti di qualsiasi forma di assistenza, proprio nell'età in cui più sentita è la necessità di cure sanitarie.

È di costoro si è voluta preoccupare la legge n. 692, che ha, quindi, escluso in modo esplicito, dal diritto all'assistenza in essa prevista tutti coloro ai quali (articolo 1) l'assistenza sanitaria « spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia ».

Con la cennata esclusione si è inteso dare carattere preminente, rispetto alla condizione di pensionato, alla condizione di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo ovvero di familiare a carico di essi, quando, per tale condizione sia già prevista dal vigente ordinamento previdenziale, la concessione della assistenza sanitaria.

Si è, cioè, considerato che il principio fondamentale e generale delle assicurazioni sociali obbligatorie è quello che i lavoratori hanno diritto, per sé e per i propri familiari, alla assistenza di malattia stabilita per la categoria alla quale essi appartengono in relazione alla attività svolta. E ciò sia che si tratti di lavoratori soggetti di un rapporto di lavoro subordinato e retribuito, sia che si tratti di lavoratori titolari di una attività autonoma.

Quindi, l'applicazione della legge n. 692 è stata subordinata alla condizione che si tratti di soggetti che non abbiano comunque diritto all'assistenza predetta né per assicurazione propria né quali familiari di lavoratori assicurati, e senza che sia possibile fare un esame comparativo, sulla qualità e la quantità delle diverse forme assistenziali.

Per quanto riguarda poi in particolare, il caso dei familiari dei pensionati, indicati all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge

4 agosto 1955, n. 692, si fa presente che gli stessi non sono titolari di un proprio diritto all'assistenza da parte dell'I.N.A.M., bensì ad essi l'assistenza stessa spetta in forza del diritto del loro familiare pensionato, in quanto l'assistenza ai familiari fa parte, appunto, del contenuto del diritto del pensionato.

Ora, poiché ai pensionati, questo diritto perviene solo quando ad essi non spetti, « per altro titolo » l'assistenza di malattia, ogni volta che gli stessi hanno diritto a tale assistenza in forza del loro rapporto di lavoro, non rientrano nel campo di applicazione della ripetuta legge n. 692 e, quindi, non hanno diritto alle prestazioni in essa previste, comprese quelle concernenti l'assistenza ai familiari.

Il Ministro: GUI.

RICCA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per conoscere quale sia la situazione in cui trovasi lo stabilimento tipografico « Cremona Nuova » della società editrice Cremona Nuova di proprietà dello Stato, e quali siano gli orientamenti che si intendono dare a tale complesso per consentire allo stesso di superare l'attuale pesante situazione economico-finanziaria e per portarlo sul piano tecnico e produttivo in condizioni atte a garantire il lavoro ed il salario spettante alle maestranze occupate che rappresentano circa duecento famiglie.

L'interrogante fa presente che da vari anni da parte delle maestranze e da parte anche delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, oltre che delle autorità locali, erano state trasmesse al Governo petizioni e proposte intese a favorire la ripresa e lo sviluppo di detto stabilimento che a Cremona rappresenta uno dei complessi più importanti nel campo industriale.

L'attuale indirizzo tecnico produttivo e commerciale, a parere dell'interrogante, non dà sufficienti garanzie per poter tranquillamente sperare su un consolidamento economico e produttivo dell'impresa in parola, da ciò parte l'istanza di un pronto e deciso intervento dei ministeri interessati per portare questo complesso industriale, a cui sono legate molta parte delle risorse di tante famiglie cremonesi, a migliori e più sicure condizioni. (27065).

RISPOSTA. — Lo stabilimento della società editoriale « Cremona Nuova », nel quale sono occupati un centinaio di operai ed impiegati, nonché una quarantina di apprendisti, attraversa una situazione particolarmente delicata, dovuta a cause di vario ordine:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

1°) l'organizzazione tecnico-amministrativa adottata fin dall'origine, non perfettamente in armonia con sani criteri economici;

2°) gli avvenimenti politici conseguenti all'ultima guerra;

3°) il lungo periodo di regime di sequestro durante il quale non è stato possibile adottare provvedimenti intesi ad un radicale riordinamento;

4°) la scarsa disponibilità di capitale circolante.

Poiché è intendimento del Ministero risanare l'azienda, i competenti organi sociali della società « Cremona Nuova » hanno iniziato un graduale processo di ridimensionamento e di riorganizzazione su basi tecnico-amministrative più aderenti alla situazione che attualmente attraversa l'industria tipografica, assicurando, nel contempo, maggiori ordinazioni di lavoro da parte delle amministrazioni statali.

I provvedimenti finora adottati hanno già permesso di conseguire apprezzabili risultati, tanto che il *deficit* di bilancio dell'esercizio 1956 si è sensibilmente ridotto, nei confronti di quello degli esercizi precedenti.

La scarsità di capitale circolante, però, ha indotto gli amministratori ad assumere prestiti ed ad alienare talune macchine non indispensabili e qualche unità immobiliare.

Si confida, comunque, che con i provvedimenti adottati e grazie alla fattiva collaborazione delle maestranze, si possa addivenire, in un prossimo futuro, ad un ulteriore miglioramento della situazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

RICCIO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per chiedere se sono a conoscenza degli interventi abusivi, che sono compiuti dalla società bonifica di Fogliano, sui laghi Monaci e Caprolace, in provincia di Latina, nonostante il decreto del Capo dello Stato 15 settembre 1946 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1946, n. 246) con cui viene riconosciuta la demanialità dei laghi stessi, ed il rigetto di opposizione da parte del tribunale regionale delle acque.

Contrariamente ad ogni norma di legge, la società anonima scaccia e denuncia i liberi pescatori; ottiene protezione a sue guardie private, nonostante la nota del ministro dell'agricoltura del 12 settembre 1956, n. 73554, in cui è riconosciuto che nessun permesso, neppure provvisorio, di pesca è riconosciuto alla società anonima Fogliano.

Si rende urgente qualche provvedimento da parte della pubblica amministrazione per la tutela del demanio idrico. (25894).

RISPOSTA. — Si premette che la società anonima bonifiche di Fogliano è una delle ditte facenti parte del consorzio di bonifica di Latina, perché proprietaria dell'area occupata dai laghi litoranei di Fogliano, Monaci e Caprolace, per la sistemazione dei quali il consorzio medesimo ha eseguito numerose opere pubbliche di bonifica.

In detti laghi la società bonifiche di Fogliano esercita da tempo la pesca a tipo industriale in virtù di un diritto esclusivo ad essa riconosciuto e dal quale, come è stato comunicato all'interrogante dal prefetto di Latina in data 10 aprile 1957, l'avvocatura generale dello Stato ha espresso l'avviso che la società stessa non può considerarsi decaduta.

È vero, infatti, che il tribunale regionale delle acque ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946 che ha dichiarato pubbliche le acque dei tre laghi, ma tale decisione è stata impugnata dalla società stessa presso il tribunale superiore delle acque pubbliche, e non risulta che il relativo giudizio sia stato definito.

Aggiungesi che nel frattempo, la società bonifiche di Fogliano ha chiesto alla prefettura di Latina, ai sensi del 2° comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nei citati laghi, riconoscimento subordinato, come è noto, a termini del precedente articolo 26 dello stesso testo unico, alla prova dell'origine legittima del possesso e dell'esercizio della pesca nel trentennio anteriore al 24 marzo 1921.

Questo Ministero, interpellato dalla suddetta prefettura per l'emissione del provvedimento per l'apposizione dei segnali sui laghi medesimi, a mente dell'articolo 3 del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, si è pronunciato favorevolmente, sempre però che fosse stato provato, da parte della istante società, la sussistenza delle predette condizioni.

L'avviso negativo espresso da questo Ministero, con la nota citata dall'interrogante, si riferisce alla proposta del prefetto di emettere un provvedimento di riconoscimento provvisorio del diritto esclusivo di pesca a favore della società Fogliano, e trae motivo dal fatto che un provvedimento del genere non è previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per riparare i gravi danni bellici subiti dall'ospedale civile di Nola (Napoli), amministrato dall'ente comunale di assistenza, e per attrezzarlo modernamente in modo da essere di effettivo vantaggio ai ventitrè comuni del Nolano che se ne servono. (26611).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dall'ospedale civile di Nola, sono stati eseguiti, nei scorsi anni, lavori per un importo complessivo di lire 41.725.000.

Con tali interventi, oltre all'esecuzione dei lavori interessanti soprattutto la statica dell'edificio, si è provveduto all'apprestamento di adatta sala operatoria, nonché alla sistemazione degli ambulatori a pianterreno, delle sale al I piano e di alcuni ambienti al II piano.

Allo stato l'ospedale dispone di un congruo numero di posti letto, di cui la gran parte resta abitualmente vuota per mancanza di degenti in conseguenza della diminuita affluenza di malati, imputabile al sorgere di numerose cliniche private, nonché alla istituzione di ambulatori assistenziali.

Si assicura, comunque, che all'esecuzione di ulteriori e più indispensabili lavori non si mancherà di provvedere nel corso del corrente esercizio finanziario.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

ROBERTI E COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per eliminare inconvenienti che riguardano l'ordine del lavoro e lo stesso ordine pubblico, per l'aperta infrazione alle norme regolamentari e costituzionali, che si sta verificando in questi giorni ai cantieri riuniti di Monfalcone (Gorizia), la cui direzione, venendo meno ai precisi impegni contrattuali, ha consentito le seguenti gravissime infrazioni alle norme vigenti per la elezione della commissione interna di quello stabilimento ed in pieno dispregio del principio democratico:

1°) in Monfalcone i rappresentanti della C.I.S.N.A.L., presentatisi nella sede del comitato elettorale per le elezioni della commissione interna dei C.R.D.A. allo scopo di partecipare alla composizione del suddetto comitato, come previsto dall'articolo 2, comma 1°, del regolamento dell'accordo interconfederale dell'8 maggio 1953, sono stati espulsi dalla sede con l'intervento di elementi armati della vigilanza tra i quali il vice comandante ed il capo turno;

2°) la direzione dei cantieri navali, alla quale immediatamente i rappresentanti della C.I.S.N.A.L. riferivano il sopruso, non rilevava l'opportunità di chiarire e riprovare l'arbitrario gesto, compiuto nell'interno dell'azienda, a carico di dipendenti, rappresentanti di lavoratori, forniti di regolare delega, i quali agivano in funzione di un mandato loro legittimamente conferito da organizzazione qualificata in virtù di un contratto sindacale avente piena validità;

3°) la lista della C.I.S.N.A.L. presentata regolarmente veniva respinta dalla ditta a mezzo del medesimo comitato elettorale con la motivazione « perché la C.I.S.N.A.L. non ha firmato l'accordo interconfederale ». La ditta ben sapeva di affermare cosa non vera in quanto la C.I.S.N.A.L. risulta firmataria dell'accordo in questione, come appare da atti e pubblicazioni della Confindustria, allegati anche in copia agli atti della pretura di Monfalcone, in relazione al verbale di udienza del giorno 13 luglio 1955 per il ricorso della C.I.S.N.A.L. contro la esclusione dei propri rappresentanti dal comitato elettorale;

4°) la seconda lista « Italia », presentata in base alle disposizioni dell'accordo interconfederale, è stata ugualmente respinta con la motivazione « perché mancante di firme sufficienti », mentre i dirigenti responsabili dell'azienda ed i dirigenti della C.G.I.L., C.I.S.L. ed U.I.L. sono stati quelli che, intervenendo autoritariamente presso i vari firmatari, hanno obbligato alcuni di essi a ritirare le loro firme, diminuendo in tal modo il valore della lista, che risultò sottoscritta da meno di 10 elementi. È da notare tuttavia che la richiesta delle firme non ha fondamento alcuno (non stabilita dall'accordo interconfederale);

5°) i lavoratori attualmente sospesi ed in cassa di integrazione, vengono riassunti al lavoro soltanto se rinunciano alla tessera sindacale in loro possesso ed accettano quella U.I.L. e della C.I.S.L. (2102, già orale).

RISPOSTA. — Decorso il dodicesimo mese di permanenza in carica della commissione interna dei C.R.D.A. di Monfalcone, in data 7 luglio 1955, su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori C.I.S.L.-F.I.M., U.I.L. e F.I.O.M. venivano indette le nuove elezioni; da tale data cominciava a decorrere il termine di sette giorni per la presentazione delle liste elettorali.

Il giorno successivo veniva costituito, nei locali della commissione interna, il comitato elettorale previsto dall'articolo 2 del regola-

mento annesso all'accordo interconfederale 8 maggio 1953, e di esso non erano chiamati a far parte i rappresentanti della C.I.S.N.A.L.

L'11 luglio, gli operai Paliaga Livio e Brunetti Guido, quali rappresentanti delegati della C.I.S.N.A.L., si presentavano al comitato elettorale, presieduto dal signor Mion Angelo della C.I.S.L.-F.I.M., allo scopo di partecipare ai lavori del comitato stesso.

Il signor Mion, appreso il motivo della presenza dei due rappresentanti della C.I.S.N.A.L., invitata in un primo momento gli altri componenti il comitato elettorale ad abbandonare la stanza, in segno di protesta per la pretesa ritenuta illegittima, ma, successivamente, preferiva richiedere l'intervento dell'ufficio vigilanza dei cantieri stessi, che inviava sul posto il vice comandante delle guardie giurate Benussi Dino ed il vigile capoturno Pettinato Francesco i quali, a richiesta del presidente del comitato elettorale, provvedevano, senza incontrare alcuna resistenza, ad allontanare dal locale i rappresentanti della C.I.S.N.A.L.

Questi ultimi, accompagnati dal loro segretario provinciale di categoria, si recavano immediatamente dall'addetto sindacale dei C.R. D.A., cui riferivano l'accaduto ricevendo assicurazione che avrebbe subito informato del fatto la direzione stessa. Avuta tale assicurazione, i rappresentanti della C.I.S.N.A.L. si allontanavano dallo stabilimento.

L'atteggiamento dei componenti del comitato elettorale sarebbe stato determinato dal fatto che, in base all'accordo interconfederale (articolo 2), la inclusione di altri rappresentanti nei comitati elettorali è subordinata alla presentazione, da parte dei gruppi od organizzazioni sindacali interessati, di liste di candidati. La C.I.S.N.A.L. invece al momento della richiesta non aveva ancora presentato alcuna lista.

I dirigenti della organizzazione stessa, frattanto, in presenza del comportamento negativo delle altre organizzazioni sindacali, presentavano istanza al pretore di Monfalcone intesa ad ottenere, tra l'altro, il provvedimento cautelativo della sospensione delle elezioni.

Il pretore, essendosi concluso infruttuosamente un tentativo di componimento bonario della vertenza, emetteva la propria decisione, respingendo le richieste avanzate dalla C.I.S.N.A.L.

Per quanto attiene al punto 3°) della interrogazione, risulta che il 14 luglio, pochi minuti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle liste elettorali, venivano presentate al comitato elettorale, da

parte della C.I.S.N.A.L., due liste di candidati per la elezione delle commissioni interne dei reparti officine elettromeccaniche e officine meccaniche ferroviarie aeronautiche (O.M.-F.A.). Il comitato elettorale, però, respingeva tali liste, comunicando per iscritto alla organizzazione proponente che esse non rispondevano ai requisiti dell'accordo 8 maggio 1953 ed alle norme stabilite dal comitato elettorale, in quanto la presentazione di liste è riservata alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il suddetto accordo.

Lo stesso giorno, incaricati dalla C.I.S.N.A.L. presentavano al comitato elettorale una lista, denominata « Gruppo Italia » sottoscritta da undici impiegati e dieci operai, comprendente i nominativi dei candidati impiegati ed operai per le elezioni della commissione interna del reparto navale.

Il giorno successivo, due dei presentatori della suddetta lista si presentavano al comitato elettorale ritirando le loro firme apposte a convalida della lista stessa. Subito dopo i predetti, su invito loro rivolto dal presidente del comitato elettorale rendevano una dichiarazione scritta, nella quale affermavano essere avvenuti spontaneamente a tale decisione senza aver subito illecite pressioni da parte di alcuno.

Si apprendeva in seguito che i due avevano ritirato la propria adesione, perché uno dei loro candidati, e precisamente l'operaio Ventrini Giovanni, non era più di loro gradimento. Poiché, in conseguenza del ritiro delle due firme, il numero dei presentatori della lista era diminuito, per la parte dei candidati operai, al di sotto del numero stabilito dalla consuetudine, nello stesso giorno il comitato elettorale comunicava al « Gruppo Italia » quanto segue: ...« per l'avvenuta ritrattazione (documentata) di due firme di convalida, trovatisi nella impossibilità di far partecipare la lista del gruppo di cui sopra alla competizione elettorale per la votazione della commissione interna (parte operai).

Per quanto concerne la partecipazione della lista per la parte impiegatizia, non essendo emersa alcuna deficienza, il comitato elettorale la ritiene valida e, pertanto, invita il vostro rappresentante a voler integrare il comitato elettorale ».

Successivamente, ed a seguito di intervento dei dirigenti della C.I.S.N.A.L., i quali assicuravano che il Ventrini Giovanni sarebbe stato depennato dalla lista dei candidati, gli operai che avevano ritirato la firma di presentazione rendevano noto al comitato elettorale di voler dare nuovamente la loro adesione alla

lista suddetta. La richiesta però non veniva presa in considerazione dal comitato elettorale, in quanto ormai erano da considerarsi decorsi i termini utili a norma dell'articolo 1 del regolamento del citato accordo interconfederale.

Circa il punto 5°), dai riservati accertamenti svolti, non è risultato che i lavoratori sospesi — ed in cassa integrazione — venissero riassunti, soltanto dietro rinuncia alla tessera sindacale in loro possesso e con passaggio alla C.I.S.L. o alla U.I.L.

È emerso, anzi, che anche alcuni operai appartenenti al sindacato C.I.S.N.A.L., i quali erano fra quelli fuori produzione, sono stati riammessi nel ciclo produttivo.

Per quanto attiene, infine, alla parte della interrogazione intesa a conoscere quali provvedimenti questo Ministero intenda adottare in merito, gli interroganti non ignorano che la pubblica amministrazione, in generale, non può intervenire nella materia di cui trattasi, la quale, com'è ben noto, è lasciata alla autodeterminazione delle parti.

Invero, le varie questioni di cui sopra si è fatto cenno non possono trovare la loro appropriata soluzione se non in sede di applicazione del menzionato accordo, dal quale appunto sono previste, tra l'altro, norme per la completa regolamentazione della fase costitutiva delle commissioni interne, ivi compresa la definizione e composizione delle eventuali varie controversie e contestazioni in materia elettorale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

ROBERTI E FOSCHINI. — *Al Ministro della difesa e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritengano indispensabile provvedere ad aumentare la erogazione del quantitativo dell'acqua potabile per l'isola di Capri (Napoli), che viene rifornita a mezzo navi cisterne della marina militare con trasporto di 20 mila metri cubi al mese.

Tale quantitativo è assolutamente insufficiente, anche per la sola popolazione dell'isola che è di circa 10 mila abitanti e che viene ad essere notevolmente aumentata dall'afflusso dei turisti e villeggianti nei mesi estivi; per cui il bisogno minimo di acqua è in tali mesi di almeno 30 mila metri cubi, quantitativo cui si dovrebbe provvedere con trasporti da parte delle navi cisterne della marina militare. (26461).

RISPOSTA. — L'approvvigionamento idrico delle isole minori è effettuato, ai sensi della

legge 9 maggio 1950, n. 307, dalla marina militare, la quale viene rimborsata degli oneri sostenuti per il servizio da questo Alto Commissariato che dispone di un apposito stanziamento di bilancio di 300 milioni.

L'aumento della popolazione — ma, soprattutto, il notevole incremento turistico verificatosi nelle isole minori — ha reso, in questi ultimi tempi, inadeguato il sistema attuale di approvvigionamento, per cui questo Alto Commissariato ha richiesto al Ministero del tesoro un maggiore stanziamento per migliorare il servizio. Difficoltà di bilancio non hanno consentito di accogliere la richiesta di questa amministrazione.

Allo scopo, pertanto, di trovare una soluzione definitiva del problema e, comunque, di coordinare gli interventi statali per l'approvvigionamento idrico in parola, è stata tenuta, recentemente, una riunione presso questi uffici alla quale hanno partecipato rappresentanti di varie amministrazioni. In tale occasione è stato accertato che la Cassa per il Mezzogiorno sta già provvedendo alla realizzazione degli acquedotti per le isole dell'Arcipelago Toscano, per le isole di Ponza, per Ischia e Procida, per il gruppo delle Eolie e per le isole sarde; e che sono, inoltre, in corso gli studi e gli accertamenti, da parte della Cassa medesima, per Capri, per le isole Egadi, per le isole Pelagie e per Pantelleria.

Gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno saranno, però, limitati alle opere di captazione e di adduzione dell'acqua, mentre per le reti di distribuzione dovranno provvedere i comuni interessati, eventualmente chiedendo il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. Il Ministero dei lavori pubblici — rappresentato nella predetta riunione da un suo direttore generale — ha assicurato che non avrebbe mancato di tener presente, in sede di partizione di fondi, le esigenze dei comuni delle predette isole ai fini dell'applicazione della sopracitata legge n. 589.

La predetta amministrazione ha fatto conoscere, inoltre, nel corso delle ulteriori intese intercorse sull'argomento, che avrebbe impartito istruzioni ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche affinché venissero sollecitati i comuni interessati a presentare domanda per ottenere che le opere in parola vengano comprese nella graduatoria di urgenza.

Si aggiunge, infine, che il Ministero della difesa ha fatto conoscere che gli organi dipendenti, come per gli anni passati, avrebbero curato di portare il massimo possibile di acqua a Capri, senza, per altro, assicurare di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

poter raggiungere il quantitativo proposto dall'interrogante.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

ROBERTI E BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli appositi servizi di statistica ed accertamento istituiti presso il Ministero del lavoro abbiano registrato che, nei mesi di maggio e giugno 1957, in talune imprese di varie città d'Italia qui di seguito elencate, i sindacati lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L. hanno conseguito nelle elezioni per le commissioni interne i seguenti risultati:

Aosta: Impresa Italstrade, Quart. seggi 2; Impresa Ingegnere Volpe, St. Marcel, seggi 5; Bari: S.A.S.P.I. (nettezza urbana), seggi 1;

Bolzano: Acciaierie Falck, seggi 2; Cagliari: Cementeria di Sardegna, seggi 2, Miniera di Sebariu, Carbonia, seggi 1; Cremona: Ditta Anelli (pianoforti), seggi 1;

Firenze: Ditta Manetti e Roberts, seggi 1; Società petrolifera Stoi, seggi 1;

Foggia: Ospedale sanatoriale I.N.P.S., seggi 5;

Grosseto: Miniere di Ribolla, seggi 1; Miniera di Gavorrano, seggi 1;

Livorno: La Magona d'Italia, Piombino, seggi 1; Stabilimento Solvay, Rosignano, seggi 1;

Lucca: S.M.I. Fornaci di Barga, seggi 1; Massa Carrara: Montecatini Calcio, Carrara, seggi 1;

Milano: Fabbrica italiana argenteria, seggi 3; Stabilimento Pibigas, Pantanedo Rho, seggi 2; Industria Chimica Boston, Bollate, seggi 3; Stabilimento Standard Cusano Milanino, seggi 1; Stabilimento G. Bassetti, seggi 1; Snia-Viscosa, Magenta, seggi 1;

Napoli: Cisa-Viscosa, seggi 3; Eternit, seggi 1; Manifattura Tabacchi, seggi 1; Mobil Oil (raffineria), seggi 3; Ferrovia Cumana, seggi 1; Stabilimento O.C.R.E.N., seggi 2; Acquedotto, seggi 1; Società Trezza (imposte consumo), seggi 1;

Padova: Cisa Viscosa, seggi 1; Società veneta ferrovie secondarie italiane, seggi 1;

Pavia: Snia Viscosa, seggi 1;

Perugia: Stabilimento Perugina, seggi 1;

Roma: Banca Nazionale Agricoltura, seggi 6; Tipografia SO-GRA-RO, seggi 1; Monte dei Paschi di Siena, seggi 3; Società I.R. M.A. (manifattura cemento), seggi 1;

Taranto: Amministrazione comunale, seggi 1; Società Montecatini, seggi 1;

Udine: Acciaierie Weissnfels, Fusine Valromana, seggi 1;

Venezia: Sicedison, Marghera, seggi 2; Montecatini alluminio Marghera, seggi 1; Stabilimento I.L.V.A., seggi 1;

Verona: Deposito personale viaggiante ferrovie dello Stato, Stazione Porta Nuova, seggi 1;

per conoscere, inoltre, se di tali risultati parziali il ministro intenda dare atto, ai fini del giudizio sulla rappresentatività della organizzazione sindacale C.I.S.N.A.L. (27855).

RISPOSTA. — A precedenti, analoghe interrogazioni rivolte, in argomento, a questo Ministero, venne data risposta nel senso di assicurare che questo Ministero non trascura di desumere, da ogni evento o circostanza della vita sindacale, ogni più opportuno elemento di giudizio, e ciò nell'intento di rendersi edotto circa il grado di funzionalità delle singole associazioni professionali di categoria.

Poiché gli interroganti mi sollecitano a dare atto di taluni risultati parziali, conseguiti dalla C.I.S.N.A.L. in occasione della elezione della commissione interna presso singole aziende, ai fini del giudizio sulla rappresentatività della organizzazione medesima, non posso che confermare quanto del pari già noto agli interroganti e, cioè, che detti risultati costituiscono un elemento concorrente, ma, invero, non determinante della valutazione da farsi.

È evidente, se si voglia riferirsi alla rappresentatività di una qualsiasi organizzazione sindacale, che non sussiste necessariamente una corrispondenza fra il numero dei voti riportati da una determinata lista e il numero degli iscritti, fra le maestranze dell'azienda, all'organizzazione che tale lista ha presentato.

Nel fenomeno in esame intervengono criteri di scelta, da parte degli elettori, dettati dalle particolari situazioni aziendali talvolta del tutto contingenti, criteri dunque diversi da quelli in base ai quali si determinano, sul piano più generale, gli orientamenti dei lavoratori ai fini dell'adesione alle singole correnti sindacali.

Per quanto premesso, sono di avviso che i risultati delle elezioni delle commissioni interne debbano essere considerati, come detto, quale elemento meramente indicativo, nel concorso di altri elementi di giudizio.

Il Ministro: GUI.

ROBERTI E BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere a favore dei coltivatori diretti dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

fondi rustici della zona di Robecco-Vallescupasso (Pavia), che hanno avuto danni ingenti a seguito del violento nubifragio avvenuto nel mese di giugno 1957.

In particolare gli interroganti chiedono che i coltivatori diretti di detta zona, per poter provvedere alla sistemazione dei terreni, siano ammessi ad usufruire dei mutui a tassi minimi e comunque non superiori a 2,50 per cento, per la durata di almeno cinque anni. (28152).

RISPOSTA. — Questo Ministero è prontamente intervenuto, direttamente o per mezzo dei dipendenti uffici periferici, con misure idonee a contenere le conseguenze dannose delle calamità naturali che hanno, in questi ultimi tempi, interessato varie parti del territorio nazionale.

La vastità delle zone colpite, la varietà delle colture distrutte o danneggiate, nonché la diversità del loro stato vegetativo non consentono, almeno per ora, una valutazione sia pure approssimativa dei danni stessi.

Comunque, questo Ministero medesimo è intervenuto tempestivamente, quando si sono verificati i nubifragi e gli straripamenti dei corsi d'acqua nel territorio di alcune province del Piemonte, il ciclone nella provincia di Pavia e l'alluvione nel Polesine.

Infatti, agli ispettorati agrari compartimentali di Torino e di Milano sono state rispettivamente assegnate le somme di lire 200 milioni e 150 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione ed il riattamento di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dalle suddette avversità.

Sempre per assicurare la tempestività degli interventi, questo Ministero medesimo, mentre la legge 25 luglio 1957, n. 595, di cui si è reso promotore, era ancora in corso di approvazione, ha autorizzato i primi prelevamenti di grano dall'ammasso per contingente, per la distribuzione gratuita ai ceti agricoli meno abbienti che più hanno sofferto per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole dalle calamità naturali.

La citata legge, inoltre, prevede fra l'altro, la concessione di contributi per la costruzione e riparazione di opere fondiari, per l'acquisto di capitali di dotazione e di scorte, per l'acquisto di terreni, a favore dei piccoli coltivatori diretti di terreni asportati dalle alluvioni; per i frutti pendenti andati perduti per effetto delle eccezionali calamità naturali.

La legge medesima, infine, al titolo III, reca provvidenze creditizie a favore delle piccole aziende agricole che, per effetto delle cen-

nate calamità, abbiano sofferto una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile. Trattasi di prestiti a basso tasso d'interesse, tre per cento, ad ammortamento in un quinquennio, che verranno concessi in denaro dagli istituti di credito agrario, o in natura dai consorzi agrari, per facilitare la ricostruzione dei capitali di conduzione delle piccole aziende e prevenire il pericolo della soluzione di continuità nella coltivazione dei terreni sinistrati.

Il Ministro: COLOMBO.

ROCCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali in provincia di Chieti si vanno riducendo di anno in anno i fondi per la scuola popolare, sicché nel 1956-57 dai circa 150 anteriori si passò a meno di 130 corsi, mentre nell'anno scolastico 1957-58 i corsi dovrebbero ridursi a meno di 90 se i fondi accreditati presso il locale provveditorato, inferiori di ben 7.500.000 a quelli dello scorso anno, non verranno integrati.

L'interrogante, nel protestare per tale trattamento, non conforme a quello di altre province, chiede altresì se e in quale misura può sperarsi in una integrazione dei fondi del corrente esercizio, onde predisporre l'organizzazione di un numero di corsi approssimativamente eguale a quello dello scorso anno. (28338).

RISPOSTA. — Il Ministero è venuto in possesso solo recentemente dei dati statistici sull'analfabetismo distinti per classe di età, che sono stati forniti direttamente dall'ufficio centrale di statistica.

Pertanto, nella distribuzione dei fondi per la scuola popolare 1957-1958, è apparso più equo ripartire la somma stanziata in bilancio in base ad una quota fissa per ciascun analfabeta commisurata al numero degli analfabeti esistenti in ciascuna provincia.

È evidente che il nuovo criterio ha potuto determinare alcune variazioni; qualche provveditorato ha avuto una somma minore delle precedenti e qualche altro una somma maggiore.

Si fa presente, inoltre, che la somma assegnata per i corsi popolari, appunto per l'azione di recupero dei corsi stessi, verrà riducendosi di anno in anno.

Si vedrà infine se non sia il caso che, accertate le effettive condizioni della provincia di Chieti, possa essere istituito qualche corso popolare speciale (di zona o per famiglia).

Il Ministro: MORO.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di precisare agli uffici del registro la esatta portata delle leggi dirette a favorire la formazione della piccola proprietà contadina.

L'interrogante fa particolare riferimento al fatto che l'ufficio del registro di Montagnana (Padova) ha intimato il pagamento delle normali imposte di registro e ipotecaria in numerosi atti di compra-vendita cui spettava lo speciale trattamento previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, adducendo la inapplicabilità di quelle agevolazioni perché trattavasi di trasferimento di immobili gravati da livelli, oppure perché trattavasi di compravendita effettuata da più congiunti per quote ideali.

Quanto alla prima ipotesi, ritenuta la parificazione del livello, alla enfiteusi, dovrebbe essere pacifico, per il disposto del n. 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (che d'altronde non è innovativo riguardo all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 1948, n. 114), che gli atti che trasferiscono il diritto dell'enfiteuta rientrano fra quelli assistiti dalle note agevolazioni fiscali. Quanto alla seconda ipotesi, non pare dubbio che l'allegazione del certificato di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, escluda ogni contrario accertamento da parte dell'ufficio del registro.

È ben vero che contro la illegittima pretesa dell'ufficio il contribuente ha facoltà di ricorso; sembra tuttavia all'interrogante che la amministrazione finanziaria non dovrebbe mettere il contribuente nella necessità di resistere, quando la legge è chiara nella lettera e inequivocabile nello spirito, e tanto più quando si tratta di contribuenti poveri e inesperti. (25041).

RISPOSTA. — Gli accertamenti di imposta suppletiva indicati dall'interrogante possono dividersi in due categorie.

Nella prima categoria sono compresi pochi atti di acquisto di fondi rustici gravati di livelli e canoni enfiteutici, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 604, e pertanto, alla stregua della legislazione vigente al momento della stipula degli atti, gli accertamenti si appalesano legittimi.

Infatti prassi e giurisprudenza hanno concordemente ritenuto che dalle agevolazioni tributarie previste dal decreto legge 24 febbraio 1948, n. 114, debbono considerarsi esclusi gli atti portanti cessione di diritti reali diversi dalla piena proprietà in quanto la chiara di-

sposizione dell'articolo 1 del citato decreto limitava il favore tributario alle compravendite ed alle concessioni in enfiteusi.

Soltanto con la citata legge n. 604, gli atti di cessione dell'utile dominio, o, per meglio dire, del diritto dell'enfiteuta, sono stati ammessi a fruire delle provvidenze accordate per la formazione della piccola proprietà contadina.

Ma poiché questo provvedimento, come si evince dalla relazione che lo accompagna, costituisce un *ius novum* rispetto alla precedente legislazione appare evidente la impossibilità di assecondare la richiesta e non si rende possibile impartire istruzioni ai dipendenti uffici nel senso desiderato dall'interrogante.

Per quanto riguarda invece la seconda categoria, nella quale vanno invece annoverati 16 atti di trasferimento per quote ideali o indivise, si fa presente che per i 16 articoli di credito iscritti presso l'ufficio del registro di Montagnana, apposti dalle parti interessate, si sta provvedendo all'istruzione dei relativi ricorsi, onde proporre all'intendenza di finanza di Padova l'eventuale annullamento dei rilievi suppletivi, dato che gli atti di acquisto in comproprietà per quote indivise o ideali, in applicazione dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono stati ammessi alla regolarizzazione e quindi a fruire, con effetto retroattivo, dei benefici tributari in questione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di poter adottare a favore degli agricoltori della provincia di Padova danneggiati dal maltempo; le brinate tardive e le grandinate della recente stagione hanno arrecato alle colture danni che secondo attendibili valutazioni, superano i cinque miliardi di lire. (27057).

RISPOSTA. — A favore delle aziende agricole danneggiate dalle gelate tardive della primavera scorsa, sono state poste in atto le provvidenze consentite dalla vigente legislazione.

In particolare, agli ispettorati agrari delle province danneggiate sono state assegnate integrazioni di fondi per la concessione di contributi nella spesa di acquisto di sementi occorrenti per le risemine delle colture distrutte e per le semine di secondo raccolto.

Alla provincia di Padova sono state all'uopo assegnate 2.500.000 lire.

Inoltre con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

del 25 dello stesso mese, gli istituti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante la primavera scorsa.

Si soggiunge, infine, che questo Ministero ha promosso l'emanazione della legge 25 luglio 1957, n. 595, che, come è noto, al titolo III prevede la concessione di prestiti di conduzione, in denaro o in natura, al tasso del 3 per cento a scalare, con ammortamento in cinque anni, a rata costante, a favore delle piccole aziende agricole che, a causa delle avversità meteorologiche degli scorsi mesi di maggio e di giugno, abbiano sofferto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione lorda vendibile.

Il Ministro: COLOMBO.

ROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere urgentemente quali istruzioni siano state date al prefetto di Padova ed al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Padova, al fine che quegli uffici contribuiscano a una giusta soluzione della vertenza sindacale che ha costretto tutti gli operai delle officine meccaniche della Stanga a scendere in sciopero dal giorno 25 giugno 1957. (27209).

RISPOSTA. — In data 3 giugno 1957 l'associazione degli industriali di Padova comunicava alle organizzazioni dei lavoratori, a norma dell'accordo interconfederale 21 aprile 1950, la decisione delle officine meccaniche Stanga di licenziare 120 dipendenti a causa di notevoli riduzioni di commesse da parte delle ferrovie dello Stato.

Poiché trattative svoltesi al riguardo presso la sede di detta associazione non ebbero alcun esito positivo, venne dalle parti richiesto l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Padova.

L'esame della controversia è avvenuto in più riunioni, parziali o plenarie, sia presso l'ufficio stesso che, successivamente, presso la prefettura; per aver anzi modo di poter esporre, agli effetti di una più ampia trattazione della questione, di più ampi termini di quelli fissati contrattualmente, si concordò anche una protrazione dei termini stessi dal 19 a tutto il 24 giugno. Anche a tale scadenza però, pur riducendosi il numero dei licenziandi a 80, un accordo concreto non fu rag-

giunto, particolarmente per il punto riguardante la determinazione dell'ammontare della indennità extracontrattuale ed anche perché l'azienda si riferiva a licenziamenti, per altro già effettuati, ed i lavoratori a dimissioni volontarie; pertanto le maestranze delle officine meccaniche Stanga entrarono il 25 giugno in sciopero.

Poiché le trattative non procedevano oltre, le parti accettarono l'invito di portare l'esame della controversia in sede ministeriale.

Purtroppo l'esito delle conversazioni, tenute presso questo Ministero nei giorni 17-18-19-20 luglio, non è stato favorevole, data l'intransigenza delle parti di mantenere ciascuna le proprie richieste.

Allo scopo di poter facilitare la ripresa delle trattative su nuove basi e poter così sbloccare la situazione venutasi a creare, questo Ministero ha avanzato proposte conciliative che, accolte in parte dai rappresentanti dell'azienda, sono state modificate dai rappresentanti dei lavoratori.

Nel corso di queste nuove trattative l'ufficio provinciale del lavoro di Padova si è sempre mantenuto in contatto con le parti interessate, procurando che la discussione procedesse il più rapidamente possibile verso una giusta soluzione della vertenza, la quale, come è noto, è avvenuta il 31 luglio 1957.

Il Ministro: GUI.

ROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quante ore di lavoro straordinario abbiano effettuato complessivamente in ciascuna settimana degli ultimi sei mesi i dipendenti della ditta officine elettromeccaniche A. Pellizzari di Arzignano (Vicenza), e quante unità lavorative siano state impegnate in quel complesso di ore straordinarie.

L'interrogante infatti ha ragione di ritenere che negli ultimi sei mesi, da quando cioè ha licenziato circa 400 operai, la ditta Pellizzari abbia sistematicamente violato la legge 30 ottobre 1955, n. 1079, facendo effettuare alle rimanenti maestranze, come lavoro straordinario, il lavoro che prima impegnava gli operai licenziati.

In tale violazione la ditta Pellizzari appare essere appoggiata dall'ispettorato del lavoro di Vicenza, che, in una lettera indirizzata il 31 luglio 1957 alla locale camera del lavoro, ha affermato che la ditta Pellizzari partecipando a numerose esposizioni è autorizzata a far effettuare lavoro straordinario a tutte le sue maestranze per un mese prima della data di ogni esposizione, ai sensi del regio decreto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

10 settembre 1923, n. 1957 (punto 23 della tabella allegata).

A parte il fatto che l'articolo 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, dispone che comunque l'orario di lavoro non può mai superare le sessanta ore settimanali, mentre risulta che presso la ditta Pellizzari questo limite viene largamente superato, è evidente che l'ispettorato del lavoro dovrebbe vigilare a che di quella norma non si abusi al solo scopo di frodare la legge sul lavoro straordinario. Altrimenti sarà agevole ad ogni imprenditore, che dichiara di voler partecipare a una esposizione in ciascun mese dell'anno, di sottrarsi alle disposizioni che limitano l'orario di lavoro.

A parte ciò, sembra potersi affermare che la legge 30 ottobre 1955, n. 1079, prescrivendo che « l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori », ha innovato su tutta la regolamentazione precedente ove questa non affermi il principio dell'assoluta eccezionalità del lavoro straordinario.

Invece l'ispettorato del lavoro di Vicenza, anziché ritenere che la legge 30 ottobre 1955, n. 1079, abbia abrogato le leggi anteriori con essa incompatibili, ha addirittura affermato, nella lettera suindicata, che le industrie e le lavorazioni comprese nella tabella annessa al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, non sono soggette alla disciplina posta dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079! Sicché, secondo quell'ufficio, la ditta Pellizzari non sarebbe tenuta neanche al versamento di cui il penultimo comma della legge medesima!

L'interrogante ritiene che l'attività dell'ispettorato del lavoro di Vicenza s'avvantaggerebbe notevolmente da precise istruzioni che il Ministero potrebbe impartirgli, e non soltanto in tema di interpretazione della legge. Nella lettera inviata alla camera del lavoro di Vicenza, quell'ispettorato infatti giustifica la effettuazione normale e imponente di lavoro straordinario da parte delle maestranze della ditta Pellizzari, col fatto che questa « ha dovuto fare fronte, in quest'ultimo periodo, in relazione alla recente ondata di caldo, a richieste di forniture urgenti per il basso Polesine alla costruzione di impianti di irrigazione e di acquedotti... ». E dunque appare necessario che l'ispettorato del lavoro di Vicenza sia informato con urgenza del fatto che gli impianti di irrigazione e gli acquedotti non vengono progettati improvvisamente né co-

struiti da una settimana all'altra, e che le esigenze che con quelle opere vengono soddisfatte, hanno poca relazione con la temperatura e le vicende climatiche stagionali, sicché esse non pongono quelle « eccezionali esigenze tecnico-produttive » di cui parla la legge vigente. (28301).

RISPOSTA. — Già nel luglio 1957 era stata richiamata l'attenzione di questo Ministero, da parte dell'unione sindacale provinciale di Vicenza, sulla effettuazione di lavoro straordinario presso le officine Pellizzari.

In merito l'ispettorato del lavoro di Vicenza aveva riferito, ponendo in rilievo talune difficoltà in cui versava la ditta e la necessità, per essa, di evadere con la massima sollecitudine le commesse di lavoro, onde assicurare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e l'acquisto delle necessarie materie prime.

L'ispettorato aveva anche rappresentato altre difficoltà di carattere obiettivo che sarebbero derivate dalla totale cessazione del lavoro straordinario, in considerazione di taluni problemi — oltre a quello dei carichi inerenti alla mano d'opera — quali quelli relativi al macchinario installato, allo spazio disponibile, alle possibilità di ulteriori investimenti, ecc., che per la ditta di cui trattasi non apparirebbero di facile soluzione.

Per quanto, più in particolare, attiene alla segnalazione contenuta nell'interrogazione, risulta che, a seguito del provvedimento di chiusura degli stabilimenti di Vicenza e di Montecchio, determinato dalla necessità di attuare un programma di riorganizzazione e di ridimensionamento, gli sforzi dei tecnici della società Pellizzari si sono concentrati sugli stabilimenti di Arzignano, Lonigo, e Montebello, ove la produzione dispone delle forze e delle macchine migliori.

Dei 616 lavoratori sospesi a seguito del provvedimento di cui sopra, la ditta di cui trattasi ha riammesso al lavoro 218 unità lavorative procedendo, in data 26 maggio 1957, al licenziamento degli altri 398 dipendenti di cui 136 si sono dimessi volontariamente.

Successivamente alla chiusura degli stabilimenti di Montecchio e Vicenza, l'ispettorato del lavoro, a seguito degli accertamenti eseguiti in data 22 febbraio 1957, 16 marzo 1957, 15 maggio 1957 e 22 luglio 1957, ha impartito alla ditta le prescrizioni del caso, nonché deferito alla competente autorità giudiziaria il presidente della società, per aver fatto eseguire a 450 lavoratori dipendenti, relativamente al periodo di lavoro dal 25 febbraio 1957 al 16 marzo 1957, prestazioni di lavoro

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

straordinario oltre il limite delle 48 ore settimanali fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il periodo dal 18 marzo 1957 al 31 luglio 1957, la ditta in argomento, avvalendosi delle disposizioni di cui alla voce n. 23 della tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 — che consente alle industrie che partecipano ad esposizioni di superare le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali per il periodo di un mese prima dell'apertura dell'esposizione — ha fatto eseguire ogni settimana a circa 450 lavoratori dei superamenti di orario nella misura appresso indicata:

dal 18 marzo al 31 marzo 1957: ore 1204 alla settimana eseguite da 450 operai;

dal 1° aprile al 30 aprile 1957: ore 491 alla settimana eseguite da 450 operai;

dal 1° maggio al 31 maggio 1957: ore 1776 alla settimana eseguite da 450 operai;

dal 1° giugno al 30 giugno 1957: ore 2179 alla settimana eseguite da 450 operai;

dal 1° luglio al 31 luglio 1957: ore 2525 alla settimana eseguite da 450 operai.

Detti superamenti, di cui — comunque — è stata data tempestiva comunicazione allo ispettorato, sono dovuti al fatto che la ditta ha partecipato, nel periodo dal 18 marzo al 31 luglio 1957, alle fiere di Milano, Padova e Trieste.

È da tener presente che le 450 unità lavorative di cui sopra sono comprensive anche di 57 lavoratori (guardiani, portinai, fattorini, magazzinieri e personale addetto al trasporto di merci), adibiti ad occupazioni discontinue di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2656, per i quali risulta superato, talvolta, il limite delle 60 ore settimanali.

Gli orari di lavoro, praticati dal personale per il periodo dal 1° agosto al 3 agosto 1957, sono stati contenuti nel limite delle otto ore giornaliere, mentre per i periodi successivi — escluso quello dal 12 agosto al 19 agosto 1957, durante il quale la ditta ha sospeso la propria attività lavorativa per ferie collettive — una parte della maestranza (circa 450 operai) adetta prevalentemente ai reparti trasformatori, motori grossi e carpenteria ha eseguito prestazioni di lavoro straordinario, contenute però nel limite delle 60 ore settimanali.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 22 luglio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, non è stata rilevata alcuna infrazione, in quanto al personale dipendente è stato e tuttora viene dato il prescritto riposo di 24 ore consecutive.

Al personale occupato, invece, per una parte della domenica nei lavori di manuten-

zione e pulizia degli impianti, viene concesso il riposo compensativo previsto dall'articolo 16 della citata legge.

Il competente ispettorato ha assicurato che continuerà a svolgere nei confronti della ditta l'azione di vigilanza in modo che gli scopi della legge 30 gennaio 1955, n. 1079, siano conseguiti e stabilizzati. Questo Ministero — comunque — non mancherà di richiamare l'attenzione del predetto ufficio perché, per l'avvenire richieda alla ditta la documentazione preventiva circa l'intendimento della stessa di partecipare alle mostre o fiere da questa indicate.

Il Ministro: GUI.

SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare a favore del portalelettere rurale del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), signor Nocentini Sergio, allo scopo di adeguare la sua retribuzione al faticoso lavoro da lui svolto.

La zona nella quale il signor Nocentini svolge la sua attività comporta un itinerario di 43-44 chilometri che l'interessato deve percorrere ogni giorno. Per circa 20 chilometri la strada è una mulattiera impraticabile con un dislivello da 500 a 1.000 metri circa sul livello del mare.

Il tempo impiegato per compiere questo itinerario è di circa 9-10 ore al giorno, per il quale da 45 anni sono, giustamente, riconosciute 11 ore. Il Nocentini, in realtà, è pagato per sole 6 ore perché non ha il numero di corrispondenze richiesto per essere incluso tra coloro che vengono retribuiti per 8 ore, per cui percepisce uno stipendio di lire 29 mila mensili, pur avendo moglie ed una figlia a carico.

Nel fissare le condizioni del Nocentini non si è tenuto conto in misura adeguata sia del chilometraggio sia dello stato di viabilità.

Il Nocentini ha inviato recentemente un esposto debitamente documentato da una piantina della zona, tramite la direzione provinciale di Arezzo.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere la decisione del ministro, persuaso che saranno tenute nel debito conto le condizioni di particolare disagio nelle quali si svolge il lavoro del portalelettere rurale signor Nocentini Sergio. (24625).

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva contenuta nella risposta fornita dal mio predecessore all'interrogazione n. 24625 concernente la retribuzione del portalelettere del co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

mune di Loro Ciuffenna, signor Nocentini Sergio, informo che, in seguito agli accertamenti effettuati e tenuto conto del punteggio derivante dalla applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale 2 marzo 1956, detta retribuzione, già rapportata a sei ore di lavoro giornaliero, è stata ora commisurata ad un servizio di sette ore.

Di conseguenza, con effetto dal 1° agosto 1956, la retribuzione netta mensile corrisposta al Nocentini è stata elevata da lire 35.896 a lire 38.849.

Il Ministro: MATTARELLA.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene urgente e necessario emanare le opportune disposizioni per applicare a favore dei vigili del fuoco (vigili scelti e vigili) l'esenzione dal pagamento delle imposte erariali sulla paga, in analogia al trattamento usato a favore dei pari grado del corpo degli agenti di pubblica sicurezza cui i vigili sono equiparati agli effetti economici. (26684).

RISPOSTA. — La esenzione sopra menzionata è prevista dal regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2198, richiamato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, che così dispone: « Le esenzioni portate dal n. 3 dell'articolo 7 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e da altre leggi speciali sono limitate, con decorrenza 1° gennaio 1923, ai soli militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, con grado inferiore a sottufficiale ».

In mancanza, quindi, di una apposita norma legislativa, la agevolazione predetta non può essere considerata suscettibile di interpretazione analogica, in quanto le agevolazioni tributarie, derogando da norme di carattere generale, non possono che essere applicate ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

Solo mediante apposito strumento legislativo potrebbe estendersi l'agevolazione di che trattasi; non si ravvisa però l'opportunità di promuovere l'emanazione del chiesto provvedimento.

Va rilevato infatti:

che i vigili scelti e vigili del fuoco non fanno parte delle forze armate dello Stato, né sono dipendenti statali, bensì appartenenti al personale dei corpi provinciali dei vigili del fuoco, cioè di enti dotati di propria personalità giuridica distinta da quella dello Stato;

che il trattamento economico di tale personale è autonomamente stabilito, senza alcun esplicito riferimento al trattamento economico

delle guardie scelte e guardie del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dei pari grado degli altri corpi di polizia o, in genere, delle forze armate, pur se, tuttavia, il trattamento stesso è di volta in volta determinato in modo che non venga ad eccedere, nel suo complesso, l'insieme delle competenze a carattere continuativo degli appartenenti alle forze di polizia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali opportune disposizioni intenda impartire, affinché da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sia riportato alla normalità il servizio telefonico tra l'ufficio telegrafico della Camera dei deputati ed i vari comuni d'Italia.

Sarà, infatti, a conoscenza del ministro che, mentre fino a poco fa le richieste di conversazioni telefoniche effettuate presso il prescritto ufficio venivano accolte con ogni sollecitudine, oggi si rende necessario attendere delle ore e, il più delle volte, si è costretti a rinunciarvi, con le conseguenze che ne derivano per l'attività di un parlamentare.

In particolare, l'interrogante fa rilevare al ministro che la sera del 27 luglio 1957, avendo effettuato una richiesta di conversazione telefonica con Catania, a distanza di circa tre quarti d'ora di attesa, si sentiva rispondere, a seguito di sollecitazione, che se avesse voluto parlare subito, avrebbe dovuto tramutare la telefonata da « ordinaria » in « urgente ». (28018).

RISPOSTA. — Effettivamente, negli scorsi mesi di giugno e luglio si sono dovuti lamentare alcuni ritardi nell'espletamento delle richieste di conversazione telefonica interurbana, inoltrate dall'ufficio accettazione della Camera dei deputati. Tali ritardi erano causati dalle difficoltà di smistamento delle dette richieste ai vari posti di lavoro della centrale interurbana di Roma, verificatesi nel corso dei lavori per l'automatizzazione delle linee dirette della centrale medesima.

Dal 1° agosto 1957, essendo terminati i lavori di cui sopra, il servizio riguardante il citato ufficio di accettazione telefonica della Camera, è stato normalizzato.

Circa il ritardo con cui, la sera del 27 luglio 1957, è stata evasa la richiesta dell'interrogante di conversazione telefonica con Catania, ho disposto le indagini del caso e mi riservo di dare ulteriori notizie in merito appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

SCHIRO'. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della deliberazione presa dal consiglio di amministrazione, dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con cui si aumentano i fitti dell'831 per cento (dicesi ottocentotrentuno per cento) a partire dal 1° luglio 1957.

L'inaudito provvedimento, che concorre a far aumentare di ben 39 volte il fitto ante-guerra (l'aumento applicato alle case private è di 14 volte), verrebbe a colpire migliaia di famiglie a bassissimo reddito come impiegati, operai, pensionati, e, cosa incredibile, gli stessi disoccupati e gli assistiti dall'E.C.A.

Per sapere, poi, se non intenda intervenire con la massima tempestività, onde annullare l'iniquo provvedimento, e, quanto meno, a sospenderlo per sottoporlo ad un obiettivo ed onesto esame. (27053).

RISPOSTA. — L'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, analogamente alla quasi totalità degli istituti delle altre province, allo scopo di avviare il risanamento economico della propria gestione, ha predisposto il piano finanziario per l'adeguamento dei canoni di affitto degli alloggi di vecchia costruzione.

Tale piano, redatto ai sensi del decreto legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, è stato approvato da questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, con decreto interministeriale n. 12030/1 del 30 marzo 1957.

L'aumento previsto in detto piano, da attuarsi in due esercizi finanziari, incide, sugli attuali canoni, nella misura del 267 per cento nel primo anno e del 73 per cento nel secondo anno. In base alla classificazione della categoria determinata dagli originali piani finanziari, la media delle pigioni vano-mese, già così maggiorate, per l'esercizio 1957-58 risulta di lire 625 per gli alloggi di prima categoria, di lire 335 per quelli di seconda, di lire 287 per quelli di terza e di lire 145 per quelli di quarta.

Le maggiorazioni proposte sono state ritenute congrue ed applicabili anche dal Ministero del tesoro.

Tenuto conto che il maggior gettito delle pigioni sarà per la massima parte destinato alla esecuzione degli improrogabili lavori, di manutenzione del vecchio patrimonio immobiliare, è stato autorizzato l'istituto a dare esecuzione al piano predisposto limitatamente, per ora, alla parte relativa all'esercizio 1° luglio 1957-30 giugno 1958.

È stato per altro disposto che si soprasseda ad ogni aumento di pigione nei confronti di coloro che sono attualmente assistiti dall'E.C.A. e dei pensionati con un reddito inferiore alle 15 mila mensili, purché il nucleo familiare convivente dei beneficiari dell'esenzione non goda di altre fonti di reddito.

Ciò stante, si ritiene che non possa essere accolta la richiesta avanzata dall'interrogante di annullare o sospendere il provvedimento di cui si tratta.

Il Ministro: TOGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, di fronte al continuo esodo dalle campagne dei piccoli e medi produttori agricoli, non intenda venire in aiuto della formazione della piccola proprietà e dell'arrotondamento dell'azienda familiare, procedendo alla soppressione completa di tutte le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso comunque denominato, di trapasso e di iscrizioni ipotecarie, con l'assunzione a carico degli uffici catastali delle opere di ammortamento.

Ritiene l'interrogante che tali provvedimenti risulterebbero per la formazione della azienda agricola familiare più efficaci dei contributi che lo Stato elargisce con la legge speciale e che comportano sempre spese rilevanti, dovute alla lenta e burocratica procedura, ritardandone i benefici. (25148).

RISPOSTA. — Le agevolazioni fiscali a favore della formazione della piccola proprietà contadina furono stabilite in un primo tempo, con il decreto legge 24 febbraio 1948, n. 114, le cui disposizioni consentivano, per il periodo di un biennio, la riduzione a metà delle normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria in genere e, in particolare, per i terreni siti nell'Italia meridionale ed insulare la riduzione ad un decimo dell'imposta di registro e la tassa fissa per le trascrizioni ipotecarie, in ordine alle compravendite, alle concessioni in enfiteusi di fondi rustici e per gli affitti con compartecipazione a migliorie con parziale cessione della proprietà del fondo.

Le stesse disposizioni prevedevano anche l'elargizione da parte dello Stato di un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti per l'acquisto di fondi rustici da parte di manuali coltivatori della terra e delle cooperative agricole.

Le suddette norme di favore sono state successivamente ampliate sia per quanto attiene agli atti rientranti nel privilegio, sia per quel

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

che concerne la misura della tassa, sia, infine, per quanto riguarda il periodo di efficacia delle disposizioni medesime.

In particolare con la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, il termine di due anni previsto dal decreto legge n. 114 del 1948 già prorogato di due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 114, fu ulteriormente prorogato fino al 20 marzo 1954, vennero compresi nella sfera di applicazione dei benefici tributari anche i trasferimenti di case rustiche non situate sul fondo e fu stabilita la riduzione al decimo dell'imposta di registro e l'applicazione della tassa fissa di trascrizione ipotecaria per tutto il territorio della Repubblica.

Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, avente efficacia fino al 20 marzo 1957, venne stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo e il predetto trattamento tributario agli effetti dell'imposta di registro e ipotecaria venne esteso a quelli di permuta, agli atti di alienazione del diritto dell'enfiteuta, a quelli di affrancazione del canone enfiteutico, agli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà contadina acquistata, nonché agli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori ed i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà ed a quelli con i quali il nudo proprietario e l'usufruttuario acquistano, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

Infine con la legge 1° febbraio 1956, n. 53, avente efficacia fino al 30 giugno 1960, non solo sono state prorogate fino al suddetto termine le precedenti disposizioni di favore tributario, ma è stata altresì estesa l'assistenza creditizia, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a tutti gli atti concernenti la piccola proprietà contadina, compresi quelli inerenti al miglioramento fondiario e, in particolare, le costruzioni per l'abitazione del coltivatore, per il ricovero degli animali, per la conservazione e lavorazione dei prodotti, nonché il dissodamento e la sistemazione idraulica ed irrigua dei terreni.

La stessa legge ha inoltre, per la prima volta, previsto la possibilità della concessione di un contributo in capitale da parte dello Stato a favore degli acquirenti di terreni e di case di abitazione, non superiore al decimo della spesa.

Sembra pertanto a questo Ministero che nel settore della imposizione indiretta sui trasferimenti sia stato fatto tutto il possibile per agevolare la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, rinunciando a delle entrate per l'erario non indifferenti.

Pertanto non si ravvisa l'opportunità di estendere o comunque di modificare le vigenti agevolazioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza che la notte del 24 aprile 1957, nella città di Brindisi e nei comuni della provincia Cellino San Marco ed Erchie, ignobili malfattori fascisti hanno imbrattato con inchiostro rosso i manifesti del 25 aprile e vi hanno sovrapposto striscioni di carta con scritto « assassini », e così anche per quanto riguarda i manifesti della commemorazione di Gramsci. E per sapere quali provvedimenti intende adottare:

1°) di fronte all'aperta complicità della pubblica sicurezza, la quale firmava il rapporto del servizio di notte secondo il quale non vi era nulla da segnalare;

2°) nei confronti degli ignobili malfattori, la cui affiliazione ad un partito politico è evidente. (3461, già orale).

RISPOSTA. — Il 23 aprile 1957 nella città di Brindisi furono affissi numerosi manifesti intesi a rievocare la celebrazione della « liberazione nazionale » e la commemorazione di Antonio Gramsci.

Durante la notte dal 24 al 25 alcuni di tali stampati, ad opera di ignoti, furono imbrattati di rosso ovvero ricoperti da striscioni di carta con scritta « assassini ».

I fatti furono riferiti all'autorità giudiziaria che non ritenne, però, autorizzare perquisizioni domiciliari nei confronti di elementi indiziati, avendo ravvisato nei fatti stessi soltanto gli estremi della contravvenzione prevista dall'articolo 664 del codice penale.

Le ulteriori investigazioni rimasero infruttuose.

Non risulta che episodi analoghi a quelli di cui sopra si siano verificati anche nei comuni di Cellino San Marco ed Erchie.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda presentata dal comune di Lattarico (Cosenza) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 27 milioni prevista per la costruzione di un primo lotto funzionante della rete di fognature; al quale proposito è da rilevare che già il Ministero ha concesso un contributo di lire 10 milioni, per modo che resta ora da esaminare soltanto la opportunità di autorizzare la concessione della rimanente somma di lire 17 milioni onde completare la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

integrale progettazione di quella fognatura civica. (26504, 27452).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del 2° lotto della civica fognatura del comune di Lattarico (Cosenza) e delle sue frazioni Regina e Piretto importanti una spesa di lire 17 milioni, saranno tenuti presenti, nei limiti del possibile, in sede di compilazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro: TOGNI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché il comune di Villapiana (Cosenza) possa avere il contributo dello Stato nella spesa di lire 30 milioni per l'ampliamento del cimitero.

È purtroppo, anche questa una premente necessità!

Il provveditorato di Catanzaro ha da tempo istruito la pratica. (26612).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché il comune di Villapiana (Cosenza), possa finalmente avere il completamento della fognatura. È una necessità urgente.

La pratica è stata istruita dal provveditorato di Catanzaro e rimessa al Ministero dai primi del marzo 1957. (26615).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda intervenire per l'istituzione della scuola tecnica industriale in Castrovillari (Cosenza), già assicurata dal ministro del tempo nella seduta della Camera del 30 settembre 1955, in accoglimento di analogo ordine del giorno, e di nuovo confermato nella seduta del 16 luglio 1956. (27445).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero non risulta che nella seduta della Camera del 30 settembre 1955, il ministro del tempo abbia assicurato, in relazione ad analogo ordine del giorno, l'accoglimento della richiesta di istituzione in Castrovillari di un istituto tecnico industriale.

Al riguardo, si è in grado di precisare che l'istituzione suddetta è all'esame di questo Ministero, facendo presente sin da ora che

gravi difficoltà di ordine finanziario ostano all'accoglimento della richiesta in parola, data la nota, rilevante insufficienza degli appositi stanziamenti in bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire perché sia finalmente costruita la linea ferroviaria Paola-Cosenza, già compresa da anni in programma, ed il cui progetto è stato da tempo approvato. È noto che lo sviluppo della Calabria citeriore dipende dalla costruzione di detta ferrovia, che le popolazioni attendono da tempo. (27451).

RISPOSTA. — Il progetto della linea Paola-Cosenza, dell'importo di lire 11.600.000.000, è stato approvato in linea tecnica dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Data però l'entità della spesa, non è possibile per ora prevedere quando l'opera potrà essere realizzata.

Il Ministro: TOGNI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per la concessione del contributo dello Stato al comune di San Lucido (Cosenza), nella spesa di lire 16.892.000 per la costruzione di opere necessarie per quella popolazione (fognature, cimitero, mattatoio, mercato coperto). (27481).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26690, del deputato Colitto, pubblicata a pag. LV).

SENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — essendo a conoscenza della lodevole intenzione dell'ente assistenza orfani lavoratori italiani di aprire una fattoria-scuola in Calabria — se non possa intervenire presso il suddetto ente affinché detta fattoria-scuola sia istituita nella zona Trebisacce-Amendolara (Cosenza), particolarmente idonea per clima temperato e per agricoltura varia.

La zona anzidetta è assolutamente priva di qualsiasi istituto di assistenza e di scuole del genere, ed è bisognevole di particolari attenzioni, essendo zona del tutto depressa. (27574).

RISPOSTA. — Non ho mancato di sottoporre la richiesta dell'interrogante al consiglio di amministrazione dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, il quale risulta già essersi interessato a reperire nella zona di

riforma della Calabria un terreno adatto alla istituzione di una fattoria-scuola tipo.

Non sembra che la località segnalata dall'interrogante possa, per altro, essere prescelta, dato che l'E.N.A.O.L.I. deve agire tramite gli enti di riforma agraria per usufruire delle facilitazioni di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.

L'E.N.A.O.L.I. per la realizzazione della scuola tipo in Calabria ha avviato, infatti, da tempo trattative con l'ente Sila, che, però, non hanno raggiunto il risultato sperato.

Comunque delle difficoltà di reperimento del terreno idoneo ai fini addestrativi, che con le fattorie-scuola si perseguono, il suddetto consiglio di amministrazione si occuperà, in una sua prossima seduta, per decidere sugli eventuali nuovi orientamenti da dare alla questione.

Il Ministro: GUI.

SENSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non crede intervenire perché sia destinato un cancelliere alla pretura di Grimaldi (Cosenza), la cui mancanza costituisce inconveniente di evidente gravità. (27640).

RISPOSTA. — La pianta organica della pretura di Grimaldi prevede un solo funzionario di cancelleria. Finora non vi sono stati aspiranti per tale sede, che, per altro, non si è potuta coprire data la nota deficienza numerica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Si assicura, comunque, che le esigenze di detta pretura saranno tenute presenti allorché si provvederà alla destinazione dei promovendi alla qualifica di cancelliere di prima classe (ex grado IX).

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SENSI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché l'aspirazione della popolazione di Bonifati (Cosenza) ad ottenere la costruzione della strada di allacciamento delle due frazioni Cittadella del Capo e Torrevecchia sia considerata nei programmi della Cassa, in esecuzione delle nuove provvidenze legislative. (28147).

RISPOSTA. — La necessità del collegamento stradale riguarda, soprattutto, la grossa frazione di Torrevecchia (1.480 abitanti) che attualmente è unita al suo capoluogo e alla statale n. 18 soltanto da mulattiere.

La realizzazione di tale collegamento era già prevista nel piano regolatore compilato nel 1927 dal provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per uno sviluppo di 15 chilometri ed una spesa di lire 1.500.000. Attualmente il costo dell'opera, più volte richiesta e sollecitata dalle popolazioni locali, si può prevedere si aggiri intorno ai 150 milioni di lire.

Pur rendendosi conto della utilità della nuova strada e della aspettativa delle popolazioni interessate, non è tuttavia possibile assicurare, fin d'ora, l'inclusione dell'opera nei futuri programmi della viabilità ordinaria della Cassa per il Mezzogiorno. Infatti, numerosissime richieste di finanziamenti per l'attuazione di opere vivamente attese, sono pervenute dalla stessa provincia, per cui è da escludere che sia possibile accoglierle tutte. La limitatezza dei fondi a disposizione imporrà che tra le dette richieste sia data la precedenza a quelle opere la cui esecuzione abbia concreti ed obiettivi caratteri di indispensabilità e di indifferibilità.

Né, d'altro canto, appare possibile finanziare le opere stradali in genere e quella in esame in particolare, con i fondi stanziati con la legge speciale 26 novembre 1955, n. 1177, in quanto, come è noto, detti fondi sono, per la maggior parte, destinati alla esecuzione di opere indirizzate alla conservazione del suolo e solo in misura assai ridotta al finanziamento di quelle sole opere stradali che risultano assolutamente indispensabili per il migliore assetto economico-produttivo delle varie zone.

Comunque si assicura l'interrogante che la strada in parola sarà tenuta presente in sede di approntamento dei nuovi programmi, per essere esaminata comparativamente con tutte le altre analoghe richieste.

Il Ministro: CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ravvisi l'urgenza di intervenire perché il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) — già incluso nel piano dei comuni da finanziare per le opere di acquedotti — abbia la precedenza in maniera da dare al più presto inizio ai lavori di captazione delle sorgenti prescelte.

Funzionari dell'ufficio idrografico della Cassa per il Mezzogiorno hanno da tempo eseguiti i sopralluoghi ed hanno accertato l'idoneità delle sorgive proposte, talché l'interrogante invoca il sollecito finanziamento dell'opera, di vitale importanza per quell'importante e popoloso centro. (28240).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

RISPOSTA. — La costruzione dell'acquedotto di San Giovanni in Fiore è stata compresa tra le opere da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno nella zona Trionto-Tacina.

Quanto prima avranno inizio i previsti lavori alle sorgenti allo scopo di integrare la portata attuale dell'acquedotto.

Il Ministro: CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere nelle rispettive competenze se e con quali provvedimenti intendano porre riparo alla gravissima carenza di attrezzature ospedaliere della provincia di Matera.

In atto in tale provincia esistono soltanto un ospedale di seconda classe a Matera con 120 posti letto ed una infermeria a Tricarico con 30 posti letto, il che dà una media di 0.80 posti letto per mille abitanti, che è una delle più basse in Italia, ed assolutamente inadeguata ai bisogni della provincia. In particolare è da lamentarsi l'assoluta mancanza di reparti pediatrici.

L'interrogante intende sapere dal Presidente del Consiglio se a tale specifica e gravissima carenza non si potesse porre riparo, con un intervento straordinario e urgente, attraverso il bilancio e le attrezzature dell'opera nazionale maternità e infanzia. (26167).

RISPOSTA. — La situazione ospedaliera della provincia di Matera ha destato, in passato, vive preoccupazioni per la media assolutamente insufficiente di posti-letto, in rapporto alla popolazione residente.

Le condizioni sono, per altro, migliorate in questi ultimi anni a seguito:

1°) dell'apertura dell'ospedale di Tricarico, con una capacità recettizia di 40 posti-letto;

2°) dell'autorizzazione al funzionamento di 3 case di cura privata a Matera, Montalbano Jonico e Pisticci, per un complesso di 65 posti-letto.

La soluzione del problema è legata, tuttavia, alla pronta realizzazione dei due nuovi ospedali di Matera (350 posti-letto) e di Tricarico (60 posti-letto) nonché dell'infermeria di Stigliano (33 posti-letto), che, già in fase di avanzata costruzione, si confida possano entrare in funzione nel corso dell'anno 1958. La media dei posti-letto per abitante nella provincia di Matera sarà, pertanto — nel 1958 — del 2,7 per cento, il che migliorerà sensibilmente la situazione ospedaliera della provincia.

Si soggiunge che, sin dal gennaio 1954, il Ministero dei lavori pubblici ha concesso al comune di Pisticci, per la costruzione di un nuovo ospedale, il contributo previsto dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Il 14 gennaio 1957, l'amministrazione comunale interessata ha, per altro, comunicato di non poter procedere alla redazione definitiva del progetto, in quanto è in attesa che il servizio geologico faccia conoscere il parere sulle aree segnalate dal comune medesimo per la costruzione dell'ospedale, onde sottoporre l'area prescelta alla commissione provinciale per il suo definitivo benessere.

Allo scopo di sollecitare lo svolgimento della pratica e, quindi, di portare a compimento l'opera suddetta nel più breve tempo possibile, il Ministero dei lavori pubblici ha assicurato che non mancherà di intervenire presso il servizio geologico perché comunichi, con ogni possibile sollecitudine, le sue determinazioni sulla scelta dell'area.

Per quanto si riferisce alla richiesta di un intervento straordinario dell'O.N.M.I. per la realizzazione di reparti pediatrici ospedalieri nella suddetta provincia, si fa presente che l'iniziativa, a parte le condizioni deficitarie del bilancio dell'opera, esulerebbe, comunque, dai suoi compiti istituzionali.

Alla eventuale insufficienza delle attrezzature ospedaliere per l'infanzia si potrà invece ovviare con interventi straordinari, atti ad ampliare ed a potenziare gli appositi reparti ospedalieri, in modo da raddoppiarne la capacità recettizia ponendoli in grado di fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza.

La prefettura di Matera, interessata da questi uffici, ha fornito assicurazioni in tal senso, comunicando, altresì, che nel nuovo ospedale civile del capoluogo saranno istituiti un reparto per 22 partorienti e un reparto pediatrico con 20 posti-letto. Analoghi ampliamenti sono previsti per l'ospedale di Tricarico.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre l'immediato completamento dei lavori per la strada che collega Simaxis ad Ales e che termina alla statale Cagliari-Sassari. Poiché le popolazioni interessate hanno ripetutamente sollecitato le autorità regionali e comunali senza ottenere soddisfazione, si domanda al ministro se non si ritenga opportuno intervenire energicamente, tenuto conto che il completamento della strada agevole-

rebbe lo sviluppo economico della zona interessata e i lavori di completamento riguardano un tratto di soli due chilometri.

L'interrogante chiede altresì per quali motivi non si provvede alla costruzione di un bacino per l'approvvigionamento idrico per il comune di Ales, irregimentando le acque delle vicine sorgenti. Al proposito si ricorda che l'abbondanza di queste acque potrebbe servire anche per la irrigazione delle campagne oltre che a soddisfare i bisogni della popolazione di Ales. (27112).

RISPOSTA. — Il comune di Ales era stato ammesso con ministeriale 11 novembre 1951, n. 492, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di miglioramento idrico, del presunto importo di lire 10 milioni.

Nonché, non avendo il comune, malgrado i ripetuti solleciti e le diffide fattegli, presentato il relativo progetto e gli altri documenti di rito, con nota 9 febbraio 1954, n. 4536, il contributo come sopra promesso, è stato revocato.

Non risulta che il suddetto comune abbia successivamente avanzato altra richiesta tendente ad ottenere la concessione del contributo di cui sopra per l'esecuzione di tali lavori.

Per quanto riguarda, invece, i lavori di sistemazione della strada che collega Simaxis ad Ales, essi sono stati eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla quale pertanto, si ritiene competano eventuali lavori di completamento.

Il Ministro: TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se può e intende dare assicurazione che nel programma di attività della Cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, venga compresa la costruzione della diga sul Sinni (Matera).

Dell'opera — progettata oltre trenta anni or sono dall'ingegnere Maglietta, il che dimostra la lunga attesa delle popolazioni interessate — beneficerebbero tutti i comuni della valle del Sinni e del bacino del Sarmento e l'intera economia della regione. Essa, da un punto di vista contingente, appare urgente anche per lenire l'endemica disoccupazione locale che, in alcuni comuni come Valsinni, raggiunge punte del 60 per cento della popolazione. (27120).

RISPOSTA. — La costruzione di una diga sul Sinni, per la realizzazione di un grande serbatoio ad uso irriguo, ha già formato oggetto

di attenta considerazione anche da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nel corso degli approfonditi studi per la definizione dello schema relativo all'intero complesso irriguo della Piana Metapontina.

Tutti gli studi hanno, per altro, posto in evidenza l'inopportunità della diga in questione, sia per le gravi difficoltà costruttive in relazione alla difficile natura delle rocce di appoggio, sia, soprattutto, per il gravissimo problema degli interrimenti in relazione all'accentuato dissesto in tutti gli alti e medi bacini del Sinni e dei suoi affluenti.

Gli studi hanno indotto, pertanto, a risolvere lo schema della irrigazione del Metapontino con la costruzione dei serbatoi del Bradano e dell'Alto Agri e delle traverse di sbarramento di Gannano, nonché della traversa subacquea nel corso del basso Sinni.

Si può, comunque, assicurare l'interrogante che:

a) lo schema del Metapontino, come è stato studiato, realizza egualmente — senza la onerosa e difficile costruzione di un serbatoio nel Medio Sinni — l'intera irrigazione di tutti i territori pianeggianti, anche a sud del Sinni stesso, suscettibili di facile irrigazione;

b) la costruzione dell'invaso non avrebbe comunque apportato benefici ai comuni della media ed alta valle del Sinni e del bacino del Sarmento, in quanto l'irrigazione sarebbe stata possibile solo nei territori della bassa valle e della Piana Metapontina, mentre, al contrario, sarebbero andati sommersi proprio quei pochi terreni pianeggianti che costituiscono una delle modeste risorse delle popolazioni locali;

c) pur non negando che l'esecuzione dell'opera avrebbe alleggerito la disoccupazione, tuttavia si può rilevare che, a parte il fatto che i grandi programmi di sviluppo non possono essere evidentemente legati da preoccupazioni contingenti, i disoccupati dei paesi del Medio ed alto Sinni potranno trovare impiego nella costruzione della diga del Pertusillo, assai vicina anch'essa alla località in parola.

Infine, nello stesso territorio del medio Sinni e delle vallate del Sarmento e degli altri affluenti è in corso — sempre a cura della Cassa — l'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria. Tale imponente piano prevede la esecuzione di opere di viabilità di bonifica per lire 1.155 milioni, opere di difesa idraulica e di irrigazione per lire 134 milioni, nonché opere di sistemazione montana per circa un miliardo di lire: tutti questi lavori richiederanno un notevole impiego di mano d'opera.

Di tali opere, risultavano già approvati al 30 marzo 1957 progetti per lire 1.349 milioni.

Anche nel settore delle opere di miglioramento fondiario, molto vasta è stata l'azione di propulsione determinata dalla Cassa, risultando approvati e in corso di ultimazione progetti di opere di miglioramento per la maggior parte relativi a piccole imprese contadine per oltre 2 miliardi di lire.

Il Ministro: CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi l'A.N.A.S. non procede a bitumare il tratto della strada statale n. 103 tra il bivio di Aliano-Gorgoglione e Stigliano che è in deprecabili condizioni di manutenzione con grave disagio della popolazione dei comuni di Cirigliano, Stigliano e Gorgoglione (Matera). (27344).

RISPOSTA. — Per provvedere alla sistemazione generale della strada statale n. 103 « di val d'Agri » nel tratto bivio Aliano-Gorgoglione-Cirigliano-Stigliano, della lunghezza complessiva di 30 chilometri, occorre sostenere una spesa di circa 360 milioni.

Dato tale notevole importo, la realizzazione dei lavori potrà avvenire per gradi in relazione alle disponibilità del bilancio dell'A.N.A.S.

Per ora è stato redatto il progetto per sistemare il tratto compreso fra il bivio di Stigliano e l'abitato omonimo, della lunghezza di circa 4 chilometri, per collegarlo con il tratto verso Craco attualmente in corso di sistemazione, e si prevede che i relativi lavori — preventivati in 50 milioni — possano essere inclusi fra le opere da finanziare con i fondi stanziati col bilancio per l'esercizio in corso.

Alla sistemazione del rimanente tratto verrà provveduto nei prossimi esercizi finanziari.

È però da far presente che la strada in parola non trovasi in deprecabili condizioni, ma si presenta in buono stato di manutenzione in relazione alla natura della pavimentazione a macadam e che il compartimento della viabilità di Potenza ha sempre dedicato al tratto segnalato le dovute cure manutentorie.

Il Ministro: TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere:

1°) per quali motivi siano stati sospesi i lavori per la più parte già compiuti — di costruzione ed allestimento della colonia Hanseniana da adibirsi a lebbrosario nazionale, modernamente attrezzato per l'isolamento e la cura dei colpiti dal gravissimo morbo, presso

Acquaviva delle Fonti (Bari). E se essi possano fornire assicurazioni circa il sollecito espletamento delle opere e la utilizzazione del nuovo nosocomio al fine per il quale è stato predisposto;

2°) se, comunque, nell'attesa di tale utilizzazione, essi non credano di dovere pubblicamente smentire, in maniera ufficiale ed impegnativa, le molte voci che corrono circa una diversa utilizzazione delle costruzioni in oggetto, anche per tranquillizzare la popolazione di Acquaviva delle Fonti, giustamente allarmata ed indignata — come si rileva dall'ordine del giorno unanimemente approvato il 26 novembre 1956 da quel consiglio comunale — dalla prospettiva che l'ospedale cittadino debba continuare indefinitamente a svolgere, contro ogni garanzia igienica, la funzione di lebbrosario impostale a titolo provvisorio sin dal 1929.

L'urgenza e la gravità del problema — così dal punto di vista profilattico come da quello della pubblica tranquillità — richiedono precisi ed espliciti impegni delle amministrazioni competenti per la sua rapida soluzione. (27551).

RISPOSTA. — Con legge 5 aprile 1950, numero 175, il Parlamento approvava lo stanziamento straordinario di lire 325 milioni per la costruzione, l'ampliamento e il potenziamento delle istituzioni di cura e ricovero per hanseniani. In conseguenza, veniva disposto, con il riassetto e l'ampliamento dei reparti ospedalieri di Genova, Messina, Cagliari ed Acquaviva delle Fonti, la costruzione di una colonia agricola per lebbrosi in agro di Gioia del Colle (e non già ad Acquaviva delle Fonti, come erroneamente indicato nel testo dell'interrogazione), che avrebbe consentito di risolvere il problema del ricovero dei lebbrosi isolati a domicilio.

Il progetto originario dell'opera, affidato, per la costruzione, all'amministrazione provinciale, sotto la vigilanza della prefettura e dell'ufficio del genio civile di Bari, importava una spesa di lire 260 milioni, successivamente elevata a lire 543.170.662 per effetto dell'ampliamento e della sopraelevazione dell'edificio, resa indispensabile dalle aumentate necessità assistenziali, e dal maggior costo dei materiali e della mano d'opera.

I lavori, sospesi per mancanza dei necessari mezzi finanziari, sono stati ripresi in questi ultimi tempi a seguito di una assegnazione straordinaria di lire 90 milioni, prevista nel disegno di legge n. 2030 di variazione al bilancio per il corrente esercizio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

Con l'occasione, si assicura l'interrogante che il completamento della colonia agricola per hanseniani di Gioia del Colle è oggetto di particolare cura da parte di questa amministrazione, e si confida che, con il suo prossimo funzionamento, potrà essere assicurato, oltre ad una sensibile riduzione delle degenze presso gli appositi reparti di cura, l'isolamento ospedaliero degli infermi ora sottoposti ad assistenza domiciliare.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere perché ai pensionati dell'I.N.P.S. ammalati e privi di altri mezzi di sostentamento, spesso con carico di famiglia, i quali talvolta percepiscono pensioni miserrime che non arrivano alle lire 5 mila mensili — come è il caso del pensionato Mastropietro Luigi, fu Vincenzo, della classe 1918, da Forenza (Potenza) — non sia concesso di fruire di cure termali a carico dell'ente previdenziale.

L'interrogante chiede anche al ministro se, ove non fosse il caso, egli non intenda promuovere una revisione della legislazione vigente a tale proposito. (27565).

RISPOSTA. — La vigente legislazione (articoli 81, 82 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827) già contempla e disciplina dettagliatamente la concessione di prestazioni curative in favore dei pensionati di invalidità ed a carico dell'I.N.P.S.

Correttamente, per altro, tali prestazioni sono dalla legge previste in funzione della prevenzione della invalidità ovvero, nel caso del già pensionato, in vista della possibilità di attenuare o eliminare la invalidità medesima.

Dalle indagini esperite circa il caso richiamato nella interrogazione medesima è risultato che al signor Mastropietro Luigi, nato l'11 settembre 1918, fu liquidata, con decorrenza dal 1° ottobre 1953 e per un importo mensile di lire 5.500, comprensivo della maggiorazione per una minore degli anni 18, una pensione di invalidità per fistola operatoria con revisione a due anni, la quale fu riconfermata con ulteriore gravame di revisione.

Il Mastropietro presentò a suo tempo una domanda di cure termali per il ciclo di cure dell'anno 1956, domanda che venne tuttavia respinta il 22 febbraio 1956 non essendosi rilevata alcuna indicazione alle cure termali ai fini di una eventuale rimozione della invalidità.

Il caso del Mastropietro non è, pertanto, suscettibile di utile intervento non essendo stata, all'esame medico, constatata quella connessione tra il tipo di cura richiesta ed il fine della eliminazione o attenuazione della causa invalidante che è espressamente richiesta dalle norme di legge.

Non risulta, comunque, che il Mastropietro abbia presentato domanda per il ciclo di cure termali dell'anno 1957.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a favore del personale del Ministero dei lavori pubblici in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che ha da tempo sostenuto l'esame di idoneità in base alle norme emanate per eliminare le sperequazioni prodottesi in sede di prima applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Detto personale attende infatti di essere inserito a fianco di coloro che furono promossi agli ex gradi VIII-A, IX-B e XI-C nell'anno 1951, avendone le stesse benemerienze, gli stessi titoli e uguali diritti.

Poiché la legge 17 aprile 1957, n. 270, ha consentito che gli impiegati i quali si trovano nelle predette condizioni possono ottenere gli stessi benefici a domanda, urge conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in base all'espletamento degli esami di idoneità, unico ed evidente essendo il fine perequativo delle norme emanate a favore di detto personale, che ha al proprio attivo oltre venti anni di interrotto lodevole servizio. (27612).

RISPOSTA. — È da ritenere, anzitutto, che gli esami di idoneità cui si fa riferimento nella interrogazione siano gli esami previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 e riservati esclusivamente al personale in servizio di ruolo (e non anche a quello in servizio non di ruolo come è detto nell'interrogazione) da data anteriore al 23 marzo 1939.

In applicazione della citata norma, pubblicata nel giugno del 1955, questo Ministero bandì l'esame di idoneità in parola. Nelle more, però, del perfezionamento di tutti gli atti necessari all'inizio delle prove intervennero le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, le quali disponevano che le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e di 11° di gruppo C, venissero effettuate mediante un

concorso per esame speciale (esame consistente in un colloquio).

Poiché all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 4 era previsto che le promozioni conseguite dagli impiegati « trentanovisti », in seguito al colloquio predetto, venissero conferite con la decorrenza e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448, non si ritenne di dover dar corso agli esami di idoneità indetti in conformità alle disposizioni di cui allo stesso n. 448, in quanto sostituiti dal colloquio speciale.

Una riprova della esatta interpretazione alle norme in parola è costituita dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, all'articolo 365, espressamente stabilisce che, per le categorie previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, il concorso per esame speciale sostituisce l'esame di idoneità previsto dallo stesso decreto presidenziale.

Il Ministro: TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la riorganizzazione degli organici degli uffici provinciali del tesoro in seguito all'entrata in vigore della nota legge sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

L'interrogante, principalmente, segnala all'attenzione del ministro il grave disagio in cui trovasi il personale della carriera esecutiva che, in massima parte, svolge mansioni superiori alla sua posizione gerarchica e per il quale, in analogia a quanto disposto da altri ministeri per il proprio personale, sarebbe opportuno, quale giusto ed umano riconoscimento, proporre per una buona aliquota e previo esame dello stato di servizio, il passaggio alla carriera speciale di concetto. (27739).

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare:

1°) per la riorganizzazione degli organici degli uffici provinciali del tesoro in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544, sul decentramento dei servizi di questo Ministero;

2°) per il passaggio del personale più meritevole della carriera esecutiva alla carriera speciale di concetto, previo esame dello stato di servizio.

Per quanto riflette il punto 1°), si fa presente che questo Ministero è consapevole della insufficienza del personale dei dipendenti uffici provinciali, in relazione ai gravosi e molteplici compiti ad essi demandati, compiti che si sono accresciuti in seguito al decentramento dei servizi e di questo Ministero e di altre amministrazioni centrali, prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

È da ritenere però che il problema troverà adeguata soluzione nel quadro dei provvedimenti che potranno essere adottati per la revisione dei ruoli organici di tutto il Ministero del tesoro e che, in tale sede, non si mancherà di tener conto delle effettive esigenze di personale dei dipendenti uffici provinciali.

In merito al punto 2°) dell'interrogazione, va tenuto presente che la materia è disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 173 del cennato testo unico stabilisce, infatti, che possono partecipare agli esami di concorso per la nomina a vice segretario della carriera di concetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non sembra possibile introdurre una nuova norma che preveda il passaggio senza esami del personale della carriera esecutiva alla carriera di concetto, pur apprezzando l'opera svolta da detto personale negli uffici di appartenenza.

Si rende noto, con l'occasione, che, ad un recente concorso bandito per il conferimento di posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del tesoro, hanno partecipato molti impiegati della carriera esecutiva.

Il Ministro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali conclusioni abbia tratto dagli incendi dolosi avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 luglio 1957 tra la collina di Tinnari e il Sorgo La Martella in agro di Matera e che — come è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

stato denunciato dalla stampa (vedi *Roma* di Napoli del 13 luglio 1957) — sembrano da attribuirsi alla esasperazione della grave endemica disoccupazione ivi esistente tra i braccianti agricoli.

Poiché la zona dove sono avvenuti gli indicati, dolorosi e gravi episodi è tra quelle dall'interrogante indicate nel proprio recente intervento nella discussione generale sul bilancio del dicastero tra le zone costantemente dimenticate dalle autorità in tema di cantieri di lavoro, chiede di conoscere altresì dal ministro se non crede che il verificarsi di così gravi episodi richieda l'urgente disposizione di tutti quegli interventi pubblici che possono placare la tragedia della disoccupazione, e quali precisi affidamenti in tal senso intenda dare. (27808).

RISPOSTA. — I fondi a disposizione per la istituzione dei cantieri per disoccupati vengono ripartiti fra le varie province in relazione alla entità della disoccupazione esistente in ciascuna di esse, integrata dalla valutazione del reddito medio *pro-capite*.

Le aggravate condizioni di disoccupazione verificatesi nella provincia di Matera hanno trovato implicito riconoscimento nella valutazione statistica di cui sopra.

Nel corrente esercizio finanziario, infatti, sono state assegnate alla provincia di Matera 86.590 giornate-operaio per la istituzione di cantieri per disoccupati, contro le 64.150 assegnate nell'esercizio 1956-57.

Assicuro, comunque, che non mancherò di tenere presenti le esigenze di tale provincia qualora si dovesse acquisire ulteriore disponibilità di fondi nel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale azione — nell'ambito delle rispettive competenze — intendano o possano svolgere per ottenere dalla S.E.T. l'installazione della rete telefonica urbana nel comune di Montalbano Jonico (Matera), nel quale 100 e più famiglie hanno chiesto — e non possono ottenere per la deficienza dell'impianto di cui sopra — l'installazione a domicilio del servizio telefonico. (27905).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti compiuti al riguardo risulta che per l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montalbano Jonico, la società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria di zona, secondo

quanto essa stessa ha dichiarato, ha condotto trattative con il comune in parola allo scopo di ottenere i locali — dove potere convenientemente installare le relative apparecchiature telefoniche — che il comune stesso è tenuto a fornire ai sensi del terzo comma dell'articolo 239 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto del 27 febbraio 1936, n. 645.

Fino ad ora, i detti locali non le sono stati messi a disposizione, il che non ha permesso la definizione della relativa pratica amministrativa.

Per altro, la società concessionaria ha assicurato che proseguirà i propri contatti con il comune nell'intento di addivenire sollecitamente ad una soluzione atta a consentirle di provvedere alla realizzazione dell'opera compatibilmente con gli impegni già assunti con altri numerosi comuni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre il sollecito finanziamento del progetto di costruzione dell'edificio scolastico di Chiaromonte (Potenza), le cui pratiche sono state inviate rispettivamente alla cassa depositi e prestiti (mutuo di lire 27 milioni quale primo stralcio del lavoro) e alla Cassa per il Mezzogiorno (contributo dello 0,75 per cento sulla somma in questione).

Si tenga presente, in proposito, che l'edificio scolastico di cui sopra risolverebbe finalmente il problema annoso che ha preoccupato le varie amministrazioni comunali e la popolazione interessata. (28207).

RISPOSTA. — La domanda prodotta alla cassa depositi e prestiti il 1° luglio 1957 dal comune di Chiaromonte, è preceduta da numerose analoghe altre domande e sarà, pertanto, presa in considerazione appena la situazione delle disponibilità dei notevoli impegni assunti dalla predetta cassa lo consentirà.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre la sollecita costruzione della nuova stazione ferroviaria di Portogruaro (Venezia), distrutta da eventi bellici, tenendo conto dell'importanza di quel centro ferroviario (che collega 4 linee nazionali e in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

ternazionali) e della indispensabilità del servizio per una città di 30 mila abitanti. (28348).

RISPOSTA. — Per la stazione di Portogruaro è stato compilato in passato il piano generale di sistemazione in dipendenza dell'innesto della nuova linea Portogruaro-Udine da realizzare a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici.

Presentandosi ora la necessità di adeguare la stazione alle esigenze conseguenti all'elettrificazione della linea, è stato interpellato il Ministero predetto per conoscere le previsioni di attuazione del piano in questione, ed il Ministero medesimo ha risposto che non può farsi nessuna previsione di attuazione a breve scadenza. Per il momento si provvederà quindi a sistemare la stazione secondo un piano, già approvato, che prevede l'allargamento dei marciapiedi con l'allargamento del 1° intermedio, lo spostamento dei binari di ricevimento treni per la creazione delle intervie necessarie per la palificazione T.E., nonché l'ampliamento del fabbricato viaggiatori per adeguarlo alle esigenze del servizio.

Il Ministro: ANGELINI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica riguardante la liquidazione del trattamento di quiescenza di Pellino Rocco, domiciliato a Grumo Nevano (Napoli), via XXIV Maggio 54.

La pratica del Pellino porta il n. 60938/5417.

Si fa presente che al Pellino furono richiesti i documenti che egli regolarmente inviò all'ispettorato pensioni, divisione III, pensioni ordinarie, sezione III, del Ministero della difesa-esercito. (24407).

RISPOSTA. — La pratica di pensione cui l'interrogante si riferisce è stata definita negativamente poiché il signor Pellino Rocco non risulta aver fatto parte del ruolo del personale in servizio permanente effettivo retribuito della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Su quanto verificatosi per gli immobili attinenti al cantiere n. 7484 della stazione appaltante I.N.A.-Casa in Teano (Caserta).

Risulta che furono distribuiti alloggi assegnati incompleti di molti elementi, e senza necessaria rifinitura per pavimenti, infissi, colorature, verniciature, ecc.

Risulta anche che il rappresentante regionale dell'I.N.A.-Casa, in un primo tempo esitante nella consegna degli alloggi in tali condizioni, finiva col cedere alle pressioni della ditta appaltante, mostrando di credere alle assicurazioni della stessa circa il doveroso e successivo lavoro di rifinitura. Tale lavoro non veniva però eseguito, e inutilmente gli assegnatari protestavano presso la rappresentanza regionale della gestione I.N.A.-Casa, chiedendo infine alla direzione generale della stessa gestione in Roma accertamenti e provvedimenti. Nelle more, venivano inutilmente tentati ulteriori passi presso i competenti uffici locali.

L'interrogante chiede se, nell'interesse di legittimi assegnatari e della stessa serietà della gestione I.N.A.-Casa, non ritenga il ministro di dover disporre in merito al caso esposto. (27951).

RISPOSTA. — La consegna avvenuta in Teano di alcuni alloggi I.N.A.-Casa privi delle rifiniture è dipesa esclusivamente dalle pressanti richieste degli assegnatari interessati i quali, trovandosi con lo sfratto dal precedente alloggio in corso di esecuzione, insistettero vivamente per occupare le case anche nello stato in cui si trovavano.

Purtroppo, tale occupazione ha coinciso con la inadempienza dell'impresa costruttrice la quale, malgrado i replicati interventi della gestione I.N.A.-Casa, sia tramite l'istituto case popolari di Caserta, stazione appaltante e responsabile dell'esecuzione dei lavori, che del collaudatore, non ha eseguito le rimanenti opere.

In conseguenza di ciò, e anche in considerazione delle giuste richieste degli interessati, in data 2 agosto 1957, sono state impartite le opportune disposizioni all'istituto case popolari di Caserta, perché provveda immediatamente all'eliminazione delle deficienze lamentate, con la esecuzione di ufficio dei necessari lavori in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente.

Il Ministro: GUI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Circa l'arbitrario licenziamento del signor D'Ambrosio Antonio disposto in data 25 giugno 1957 dalla direzione degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli.

Il signor D'Ambrosio, dopo ben 36 anni di lavoro lodevolmente prestato presso la stessa azienda, si è visto notificato il licenziamento con effetto immediato « a seguito delle conte-

stazioni mosse » e che in realtà mai furono mosse al D'Ambrosio.

Sta di fatto che questo anziano e onesto operaio è stato licenziato per essersi rifiutato di adempire a compiti delatori, come dai suoi superiori richiestogli; dopo di che la direzione ha rescisso il rapporto di lavoro a norma dell'articolo 38 del contratto nazionale metalmeccanici (21 giugno 1956, parte operai), articolo dalla direzione stessa infondatamente interpretato.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga il caso esposto meritevole di accertamento e di eventuali provvedimenti. (27952).

RISPOSTA. — Il guardiano D'Ambrosio Antonio, lavoratore degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli, venne licenziato in tronco, nel giugno 1957, per aver violato l'obbligo di fedeltà all'impresa, e per avere arrecato turbamento nell'animo delle maestranze, in apprensione per una contingente carenza di lavoro, nonostante fosse stato ripetutamente difeso a cessare l'opera sobillatrice intrapresa.

Ciò premesso, questo Ministero non ha, in atto, alcuna possibilità formale di intervenire dovendo il caso in esame essere riguardato sotto il profilo dell'applicazione di accordi stipulati, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, dalle organizzazioni sindacali, in virtù della loro autonomia contrattuale.

Il Ministro: GUI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia a giorno dell'ingiustificato rigorismo adottato dalla direzione degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli) nei confronti del dipendente personale, specialmente operaio.

Detta direzione non esita a usare con i lavoratori metodi vessatori e intimidatori, che mortificano la personalità umana e che turbano i pur necessari rapporti di collaborazione tra direzione di azienda e maestranze.

Quanto sopra, risulta particolarmente deplorabile perché si verifica in un'azienda come gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli che già affronta una fase industriale critica per la imprevidenza e insufficienza tecnica dei dirigenti.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda intervenire per accertare quanto esposto, e per disporre i relativi provvedimenti. (27953).

RISPOSTA. — Le funzioni della direzione degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli vengono espletate senza alcun inconveniente che

possa dar conferma ai rilievi formulati dall'interrogante, e ciò nonostante detti stabilimenti stiano attualmente attraversando un periodo di grave disagio, soprattutto per carenza di lavoro.

Non risulta del pari che nel predetto stabilimento sussistano, verso i lavoratori, metodi vessatori e intimidatori.

Circa gli apprezzamenti accennati nella terza parte dell'interrogazione, relativamente alla fase critica attraversata, nel momento, dall'azienda in questione, sembra che tale situazione sia imputabile alle sopra cennate contrazioni del mercato di lavoro, né sussistono, pertanto, le circostanze ed i presupposti che possono consentire l'intervento di questo Ministero, così come sollecitato.

Il Ministro: GUI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire perché l'I.N.A.D.E.L. voglia concedere l'assistenza sanitaria ai dipendenti comunali di Capua (Caserta).

Già in data 28 giugno 1957, il sindaco di Capua trasmise alla direzione generale dell'I.N.A.D.E.L. istanza sottoscritta da 63 dipendenti comunali di quella città.

Con detta istanza i dipendenti comunali di Capua chiedevano all'I.N.A.D.E.L. « l'assistenza sanitaria diretta allo scopo di poter fruire di una assistenza medica veramente completa ed efficace con prestazione gratuita da parte dei medici convenzionati e prelievo gratuito dei medicinali presso qualsiasi farmacia, nonché eventuale assistenza da parte di specialisti ostetrici e odontoiatrici ». (28076).

RISPOSTA. — Risulta che la direzione generale dell'I.N.A.D.E.L., in data 11 luglio 1957, rispose al sindaco del comune di Capua non potersi estendere l'assistenza diretta come richiesta per la opposizione delle organizzazioni rappresentative dei medici. Al che i dipendenti comunali di Capua osservarono che il capoluogo della provincia (Caserta) è ammesso a tali provvidenze. Ma a prescindere dalla maggiore importanza del capoluogo, altri centri non distanti da Capua, d'importanza demografica più modesta, e con un numero esiguo di dipendenti comunali, beneficiano dell'assistenza diretta per quella categoria di lavoratori (esempio, Procida).

In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, comunico che il consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L., fin dal gennaio del 1955, ha deliberato di estendere a tutto il territorio nazionale la forma di assi-

stenza diretta, consistente nella erogazione gratuita delle prestazioni medico-chirurgiche e farmaceutiche.

Sebbene la realizzazione di tale programma abbia incontrato notevoli ostacoli nell'I.N.A.D.E.L., tuttavia, non è venuto meno ogni interessamento per dare attuazione alla citata deliberazione consiliare, cosicché anche in alcuni centri della provincia di Caserta (a Trentola, ad Aversa e a Santa Maria Capua Vetere) si è reso possibile attuare la estensione dell'assistenza diretta.

Per quanto riguarda Capua, l'istituto, accogliendo l'istanza trasmessa dal sindaco in data 27 giugno 1957, ha dato recentemente disposizioni alla sede di Caserta perché, con la massima urgenza, si adoperi allo scopo desiderato.

Il Ministro: GUI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla necessità di provvedere i carabinieri, specialmente delle stazioni più remote dell'Italia meridionale, di mezzi rapidi per l'espletamento del loro servizio.

Come si apprende dalla cronaca quotidiana la delinquenza (con particolare riguardo al Mezzogiorno) attende alla propria criminosa attività, tutta motorizzata e per di più con mezzi veloci. Mentre la pubblica sicurezza è dotata a sua volta di auto e moto, i carabinieri delle stazioni, cui incombe la responsabilità di vaste zone quasi sempre le più insidiose, usano ancora l'antidiluviano mezzo della bicicletta, quando addirittura non sono del tutto appiedati.

Se non di macchine, pure poco costose nei tipi utilitari, i carabinieri potrebbero e dovrebbero essere forniti per il loro servizio di motomezzi, e questo se si vuole che essi possano seriamente affrontare la delinquenza nelle sue varie manifestazioni. (28214).

RISPOSTA. — La situazione dell'arma dei carabinieri, per quanto si riferisce alla dotazione di veicoli a motore è diversa da quella indicata dall'interrogante.

Mentre, infatti, oltre il 95 per cento delle stazioni dell'arma sono dotate di automobili o di motociclette, tutti i comandi superiori alle stazioni dispongono, almeno, di una autovettura, di un autocarro o camioncino e di due motociclette.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
Bosco.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Circa la notizia apparsa

nella stampa quotidiana della firma di un accordo tra l'Iran e talune imprese italiane per lo sfruttamento del petrolio iraniano.

Secondo tale informazione di stampa la società nazionale iraniana dei petroli avrebbe dato ufficialmente l'annuncio dell'accordo, precisando che esso verrà firmato dopo che il senato iraniano avrà approvato il progetto di legge per i petroli.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se tra le citate imprese italiane ci sia o meno l'E.N.I., azienda costituita ed operante nell'orbita dello Stato; e quale sia la sua eventuale partecipazione negli investimenti, come la sua partecipazione ai vantaggi. Inoltre, chiede l'interrogante se per l'azienda di Stato i vantaggi siano tali da giustificare un'iniziativa di oscuro carattere speculativo condotta fuori del territorio italiano, i cui rischi sono evidenti, e che comunque storna capitali e complessi tecnici attinenti all'economia statale dalla loro naturale e legittima destinazione in territorio nazionale. (28243).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3378, già orale, del deputato Gray, pubblicata a pag. CIV).

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere ragguagli circa il disservizio persistente e sistematico delle tramvie provinciali di Napoli.

A prescindere dalle condizioni di abbandono del materiale, si deve tener presente che la trazione, le carrozzerie, gli impianti tecnici denunciano la grave usura del tempo, la mancanza di verifiche tecniche e di sostituzione e ricambi, o quanto meno di rinnovo. Il che compromette in ogni momento la regolarità dei servizi, mette in pericolo la personale incolumità dei passeggeri, sottopone il personale a responsabilità non dovute ed infine costituisce, tre le tante, un'altra prova dell'incuria, se non dell'indifferenza, delle autorità responsabili per Napoli ed i suoi problemi.

Si porta l'attenzione del ministro sul fatto che ultimamente, in seguito al verificarsi di una voragine a Capodichino, la suddetta società di tramvie, costretta ad un'interruzione di percorso, non si è preoccupata nemmeno di stabilire un allacciamento gratuito, e ciò con evidente danno degli utenti, specie operai.

Il servizio delle dette tramvie fu oltretutto organizzato in lontani tempi, quando diverse erano le esigenze della zona, diverso il traffico, ma la società, che ha di mira solo il proprio guadagno, non si è preoccupata di

un rinnovo dei servizi, nonché del materiale, e mentre continua a trattar male il dipendente personale, ignora il bisogno e le esigenze del pubblico, senza che per altro sia stata richiamata finora agli elementari doveri di ogni esercizio del genere. (28391).

RISPOSTA. — Per ovviare al lamentato dis-servizio delle tramvie provinciali di Napoli è stato approntato un completo progetto di ammodernamento e potenziamento degli impianti e del materiale rotabile.

Il progetto in parola verrà esaminato nella prossima seduta della commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Non appena la predetta commissione si sarà pronunciata in merito e non appena sarà stato approvato lo stanziamento dei fondi richiesti ad integrazione dei 18 miliardi, messi a disposizione dalla suddetta legge ed ormai pressoché totalmente impiegati, si darà corso ai lavori.

La interruzione delle linee tramviarie verificatasi fin dal 25 luglio 1957 a Capodichino in conseguenza del franamento della sede stradale, interruzione a cui accenna l'interrogante, ha obbligato la direzione delle tramvie provinciali ad organizzare in via di emergenza il trasbordo tra le linee tramviarie provenienti da Aversa, Frattamaggiore e Caivano ed il tronco tramviario collegante Capodichino con la stazione T.P.N. di Napoli. Tale trasbordo, che non comporta alcun aggravamento alle tariffe tramviarie, non può, fino a che non saranno ultimati i lavori di riparazione in corso, essere evitato.

D'altra parte, allo stato delle cose, non esiste una strada percorribile con automezzo nel breve tratto (metri 300 circa) interessato dal trasbordo in parola.

Ad alleviare i disagi del pubblico, almeno sulle linee maggiormente affollate, è stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo della linea tramviaria Caivano-Afragola-Napoli, servizio che, dotato di un adeguato numero di autobus, funziona con frequenza soddisfacente.

Il Ministro: ANGELINI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano per la definizione della pratica n. 235082 — decreto n. 1347 — relativa alla liquidazione spettante al signor Cofano Giorgio di Pietro, già dipendente del comune di Fasano (Brindisi) ed esule volontario in base alla legge 27 febbraio 1955. (27824).

RISPOSTA. — Al signor Cofano Giorgio, collocato a riposo per esodo volontario, è stata conferita fin dal maggio 1956 la pensione spettante in base al solo servizio effettivamente prestato presso il comune di Fasano. In sede di conferimento della predetta pensione, in mancanza di precise norme per il calcolo dell'aumento da apportarsi alla pensione teorica in relazione agli anni di abbuono, fu fatta espressa riserva di nuova liquidazione della pensione, appena fossero state emanate le necessarie norme di attuazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, nei confronti degli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Emanata la legge 19 ottobre 1956, n. 1225, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 1955, n. 53, sull'esodo volontario nei riguardi degli iscritti agli istituti di previdenza, la competente direzione generale ha provveduto a riliquidare la pensione a favore del Cofano apportando un aumento alla pensione in relazione agli anni di abbuono spettanti all'interessato.

Allo stato, la pratica di riliquidazione della pensione trovasi al controllo della Corte dei conti. Appena effettuato tale ultimo adempimento, sarà provveduto al pagamento della pensione, nel suo nuovo importo, in sostituzione di quella che attualmente è corrisposta al signor Cofano.

Il Ministro: MEDICI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire presso il provveditore agli studi di Salerno per far disporre l'assunzione al posto di bidello presso le scuole medie del signor Agricola Giovanni di Antonino, dichiarato idoneo nell'apposito concorso cui ebbe a partecipare; ciò in ottemperanza anche alla precedente nota n. 2848, divisione 7, del 24 aprile 1953 dello stesso Ministero. (27825).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, le assunzioni di personale non insegnante non di ruolo rientrano nell'esclusiva competenza dei capi d'istituto, che procedono alle assunzioni stesse seguendo le norme contenute nella circolare ministeriale del 10 agosto 1952, n. 5850.

Devo, inoltre, far presente che la nota del 24 aprile 1953, n. 2848, di cui è fatto cenno nell'interrogazione, è una semplice nota di trasmissione al preside della scuola media di Eboli, per gli eventuali provvedimenti di competenza, di una istanza del signor Agricola

Giovanni, diretta ad ottenere l'assunzione, quale bidello supplente, presso la scuola stessa.

Analoghe istanze dell'interessato, pervenute a questo Ministero nel luglio 1957, sono state trasmesse al provveditore agli studi di Salerno, con nota dell'11 e del 26 luglio 1957, nn. 3687 e 6374, perché l'aspirazione del signor Agricola fosse tenuta presente, nel caso che nelle scuole dipendenti da quel provveditorato fosse nominato nuovo personale ausiliario.

Per ultimo, deve rilevarsi che l'idoneità conseguita dal signor Agricola Giovanni in un precedente concorso per posti di bidello, non è titolo valido per l'assunzione, in quanto per nessun motivo si può procedere ad assunzione di personale non insegnante in soprannumero; tale idoneità acquista valore, trattandosi di un solo posto, solo nel caso che il primo graduato rinunci alla nomina.

Pertanto, questo Ministero non può disporre l'assunzione, quale bidello supplente, del signor Agricola Giovanni, il quale potrà inoltrare direttamente domanda ai capi di istituti nei quali siano eventualmente disponibili posti per personale ausiliario non di ruolo.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

TOGNONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e quando intende accogliere la richiesta avanzata dal comune di Magliano in Toscana (Grosseto) per la istituzione del servizio telefonico in località Sant'Andrea Civilesco. L'interrogante fa osservare che la località indicata ha assunto una importanza rilevante, anche a seguito dell'applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria. (27817).

RISPOSTA. — La frazione in parola è stata compresa fra le località che fruivano dell'impianto del telefono a spese dello Stato, in applicazione del disposto della lettera d) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, che prevede tale concessione in via eccezionale qualora concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

I lavori relativi all'impianto in parola avranno luogo appena possibile, tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario, in relazione al vasto programma in corso di realizzazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Perché voglia considerare la grave situazione che minaccia di

venirsi a creare per le industrie elettrochimiche le quali hanno assoluto bisogno di energia a basso costo dopo il recente provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi, cui si vorrebbe far seguito con una successiva pretesa interpretazione restrittiva nella formula ed estensiva dei vantaggi delle industrie elettriche consentiti dalle disposizioni contrattuali già vigenti.

L'interrogante ritiene l'interpretazione del tutto arbitraria e lesiva degli interessi economici del paese, in quanto la pretesa situazione di disagio dell'industria elettrica non esiste ed è smentita dalle risultanze dei bilanci precedenti, dalla assegnazione in opzione di azioni, in parte o del tutto gratuite, e dalla disponibilità nei capitali ingenti; ed invece è risaputo che le industrie elettrochimiche, per aumento di costi dell'energia, si troverebbero nelle condizioni di produrre non più a prezzi economici; e ciò specie in quelle zone dove la sola fonte di energia è quella elettrica ed anche questa è erogata in regime di monopolio di fatto. (25448).

RISPOSTA. — La segreteria del comitato interministeriale prezzi sta esaminando le conseguenze di carattere economico che all'utenza derivano dalla applicazione del prezzo limite inferiore (minimale), di cui al capoverso V del provvedimento 620 in data 28 dicembre 1956.

Sembra che le cennate conseguenze siano da attribuirsi non alle disposizioni sul minimale in sé, bensì al modo come le aziende distributrici di energia elettrica hanno ritenuto di poterle applicare.

Ove, ultimate le indagini in corso, risultasse necessario, il C.I.P. non mancherà di provvedere alla emanazione di appropriate norme interpretative.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

TROISI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti assistenziali ritenga di adottare in favore delle famiglie delle vittime del crollo di un edificio in Molfetta (Bari), avvenuto il mattino del 6 luglio 1957. (27521).

RISPOSTA. — Con ordinanza in data 29 maggio 1957, il sindaco di Molfetta intimava alle 15 famiglie che occupavano l'edificio sito in via Ten. Fiorino 43, l'immediato sgombero perché il fabbricato era pericolante e, con lo stesso provvedimento, intimava ai proprietari di eseguire subito le opere di puntellamento e di restauro.

Delle 15 famiglie occupanti lo stabile, sei sgombravano volontariamente appena ricevuta la notifica dell'ordinanza ed altre cinque mentre erano in corso i lavori di restauro.

La mattina del 6 luglio 1957 avveniva il crollo dell'edificio nel quale erano ancora alloggiati 4 famiglie che non avevano abbandonato gli appartamenti dei quali erano proprietari.

Nel sinistro trovavano la morte sei persone.

Il consiglio comunale di Molfetta nella seduta straordinaria del 17 luglio deliberò di erogare la somma di lire 100 mila a favore di ciascuna famiglia che aveva subito perdite umane nel crollo dello stabile, e la somma di lire 50 mila a ciascuna di quelle che avevano perduto le masserizie.

La prefettura di Bari ha disposto la concessione al comune di contributi straordinari di lire 4 milioni per mettere quella civica amministrazione in grado di provvedere alle più impellenti necessità dei sinistrati e per fronteggiare le spese di demolizione del tronco di fabbricato rimasto in piedi.

Si soggiunge che la prefettura ha interessato l'istituto autonomo case popolari, ottenendo l'acceleramento dei lavori di completamento di 64 alloggi popolari, la cui consegna avverrà nei prossimi giorni. Altri 48 alloggi dell'U.N.R.R.A.-Casas saranno abitabili entro il mese di settembre 1957.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

VEDOVATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde al vero la notizia, apparsa in alcuni giornali, secondo la quale, col prossimo orario autunnale, il compartimento fiorentino delle ferrovie dello Stato intenderebbe abolire totalmente il servizio sul tratto Borgo San Lorenzo-San Piero a Sieve, già da tempo notevolmente ridotto; e qualora la notizia risponda al vero, se non ritenga di dare disposizioni perché si soprasseda a tale soppressione, non vedendosene i motivi che l'avrebbero consigliata, in quanto i due treni in questione sono molto utili per impiegati ed operai che quotidianamente si recano a Firenze per esigenze di lavoro. A meno che, con tale soppressione, non si voglia concorrere a screditare sempre più la ferrovia faentina, aggravandone il passivo; nel qual caso, è doveroso far presente che, se le ferrovie dello Stato avessero concesso, fin da quando venne ricostruito il tratto San Piero a Sieve-Borgo San Lorenzo ed il tratto Borgo-Pontassieve allacciato alla Aretina, il biglietto sulla concorrenza San Piero-Vaglia-Firenze, pur passando da Dicomano sulla via rifatta dallo

Stato (che ancora non ha ricostruito il tratto San Piero-Caldine distrutto dalla guerra), le centinaia di operai, che fruiscono degli automezzi da San Piero e dai centri vicini, avrebbero preferito la ferrovia agli autotrasporti, con maggiori introiti per lo Stato e con un risparmio notevole di spesa per gli operai che tanto aspirano al ritorno in ferrovia. (28384).

RISPOSTA. — In atto non è prevista alcuna soppressione di treni sulla tratta Borgo San Lorenzo-San Piero a Sieve della linea Faentina.

Circa la richiesta di tassare i viaggi da Borgo San Lorenzo a San Piero a Sieve per Firenze per la via di Vaglia, ancora interrotta, anziché per la via di Pontassieve, devo far presente che le norme vigenti non consentono tassazioni se non per il percorso effettivo (in relazione al rapporto tra prezzi e costi). Comunque, per quanto riguarda il trasporto degli operai, l'abbonamento settimanale Borgo San Lorenzo-Firenze (lire 800 per la via di Pontassieve) è ancora di gran lunga più conveniente di quello praticato dalle autolinee (lire 1.400 per la più breve via stradale).

Le considerazioni di carattere sociale e concorrenziale sul mancato accoglimento della richiesta non hanno quindi fondamento.

Il Ministro: ANGELINI.

VERONESI. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponde al vero che la S.A.C.A. di Merca (Somalia) non ha soddisfatto agli impegni presi con l'azienda monopolio banane; e per sapere se, in queste condizioni, l'amministrazione fiduciaria della Somalia non ritenga possibile e giusto passare i quantitativi non forniti dalla predetta società ad altri richiedenti. (25330).

RISPOSTA. — La S.A.C.A. di Merca (Somalia) ha osservato gli accordi contrattuali con l'azienda monopolio banane durante tutto l'esercizio finanziario 1955-56, fornendo quintali 299.109 di merce contro i quintali 292.500 previsti dagli accordi.

Solo considerando l'anno « solare » 1956 le forniture della S.A.C.A., nel loro complesso, sono risultate effettivamente inferiori alle previsioni contrattuali; ma ciò è dipeso, in massima parte, dagli avvenimenti di Suez, mentre vi hanno concorso l'andamento del mercato di consumo in Italia e l'andamento stagionale della produzione in Somalia.

Si fa infine presente che l'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia ha concor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

dato con l'A.M.B. il calendario 1956-57 delle consegne delle banane da parte delle società produttrici ed ha istituito, fra l'altro, un apposito ufficio per disciplinarle.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come intende porre rimedio ad una ingiustificata condizione di privilegio nella quale operano i distributori grossisti di banane in Italia nonché i produttori delle società concessionarie in Somalia. (27411).

RISPOSTA. — La situazione in cui si svolge attualmente la distribuzione delle banane, ha carattere del tutto provvisorio, come emerge dalla cronistoria delle vicende post-belliche.

Sul principio del 1949 l'azienda monopolio banane, riprendendo l'attività commerciale interrotta nel giugno 1940, in via provvisoria e nell'attesa di riorganizzare il mercato bananiero nazionale, affidò agli ex concessionari di vendita operanti nell'anteguerra, ancora in grado di esercitare il servizio di distribuzione delle banane, il servizio stesso.

Non appena il consumo ebbe raggiunto una relativa consistenza, con decreto ministeriale 7 aprile 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96) fu istituita una commissione per l'esame delle domande di concessione, per la scelta dei concessionari e la determinazione delle quote percentuali di banane da attribuirsi a ciascuno di essi.

Sulla proposta del commissario straordinario dell'amministrazione monopolio banane, che fece propria quella di detta commissione, col decreto ministeriale 1° giugno 1950 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149) vennero nominati 86 concessionari e 6 subconcessionari per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110) venne bandito un concorso per l'assegnazione delle concessioni triennali di vendita per tutto il territorio nazionale, mentre con decreto ministeriale 27 giugno 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164) furono prorogate le concessioni in atto, fino alla nomina dei vincitori del predetto concorso.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163), sentito il Consiglio di Stato, il predetto concorso venne revocato e le concessioni conferite col già ricordato decreto ministeriale 1° giugno 1950 vennero prorogate fino alla data di decorrenza delle concessioni che « saranno, a suo tempo, assegnate nei modi di legge ».

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1957 venne nominata una commissione di studio

per l'elaborazione del regolamento da emanarsi — in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 21 dicembre 1954 — per il conferimento delle concessioni di vendita delle banane.

La predetta commissione ha chiuso in questi ultimi giorni i suoi lavori e non appena saranno note le sue conclusioni si provvederà, entro il minor tempo possibile, a disciplinare definitivamente il settore di distribuzione delle banane.

Per quanto concerne le fonti di rifornimento, si precisa che l'azienda monopolio banane acquista le banane di produzione somala dalle tre società costituite fra i produttori bananieri della Somalia (S.A.G. società agricoltori Giuba - anonima con sede in Chisimaio; S.A.C.A. società azionaria concessionari agricoli, con sede in Vittorio d'Africa; A.C.C.A. anonima cooperativa coltivatori Afgoi, con sede in Afgoi), a norma della convenzione stipulata nel dicembre 1955 (sulla quale è intervenuta l'approvazione di legge), che riflette le forniture dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1960.

Le tre suddette società hanno la loro sede legale in Somalia, ove esercitano la loro attività, ed il monopolio banane non ha alcuna ingerenza nella loro gestione, in relazione alla quale solo l'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia ha la veste per intervenire.

Il Ministro: ANDREOTTI.

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, in corrispondenza della riduzione di un'ora sull'orario del lavoro giornaliero disposta in alcuni uffici ministeriali « per il caldo », sia stata ridotta proporzionalmente la retribuzione. (27935).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta che il Tesoro abbia mai aderito a proposte intese a ridurre di un'ora l'orario di lavoro giornaliero degli uffici statali, sia pure per la circostanza dell'eccessivo caldo dell'estate in corso.

È noto, d'altra parte, che tale orario è disciplinato da precise disposizioni richiamate e mantenute in vigore dall'articolo 14 del nuovo statuto del personale statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che per conseguenza qualunque variante è subordinata alla formale modifica delle disposizioni medesime.

Quanto alla eventuale riduzione della retribuzione, è anche noto che ciò non sarebbe stato comunque possibile in sede amministra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1957

tiva, occorrendo a tal fine apposita disposizione di legge.

Il Ministro: MEDICI.

VILLANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali nella provincia di Benevento il contributo nell'acquisto del seme di grano selezionato viene concesso ai soli iscritti alla federazione coltivatori diretti bonomiana, e per conoscere altresì se rispondono a verità le voci secondo le quali in alcuni comuni della provincia i quantitativi messi a disposizione sarebbero stati venduti al mercato nero, e nel caso affermativo, i provvedimenti urgenti ed energici che intende adottare per colpire la speculazione e la discriminazione innanzi denunciate da parte degli organi competenti.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere l'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo per l'annata agraria 1956 per tutti i comuni della provincia. (24860).

RISPOSTA. — I dipendenti ispettorati agrari concedono il contributo nell'acquisto di sementi selezionate, previsto dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, a tutti gli aventi diritto, fino alla concorrenza dei fondi assegnati da questo Ministero e secondo la data di presentazione delle domande, senza operare alcuna discriminazione.

Consta che anche l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento si è attenuto a tali criteri.

Non risulta provato che coltivatori di alcuni comuni della provincia di Benevento abbiano venduto quantità di grano selezionato da seme, da essi acquistato col contributo dello Stato.

Quanto all'elenco dei coltivatori della provincia che hanno beneficiato del contributo di cui trattasi per l'annata agraria in corso, e che comprende ben 8.142 nomi, l'interrogante potrà prenderne visione presso l'ispettorato agrario.

Il Ministro: COLOMBO.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritiene anticostituzionale e lesivo della nostra dignità nazionale la condotta dei dirigenti della Selznick film, i quali, nel procedere alla assunzione di generici per la lavorazione del film « Addio alle armi » hanno discriminato, in modo fazioso ed inqualificabile, i lavoratori iscritti al sindacato unitario aderente alla C.G.I.L., giungendo perfino a licenziare l'attore Maurizio Arena, che aveva già iniziato il suo lavoro, solo a causa della sua apparte-

nenza al direttivo del sindacato dello spettacolo.

Se non ritiene che alla indignata protesta dei lavoratori, che non è tardata a farsi sentire, non si debba unire quella del nostro Governo, il quale non può tollerare che gli americani che lavorano in Italia considerano il nostro paese alla stregua di una colonia statunitense, dove si possono impunemente mettere in atto le più odiose discriminazioni ai danni dei lavoratori e delle loro famiglie. (27103).

RISPOSTA. — La società « The Selznick Company Inc. » con sede centrale in U.S.A. e ufficio di rappresentanza a Roma presso gli studi di Cinecittà, per la lavorazione del film « Addio alle armi » di cui è produttrice, ha assunto il personale generico, avvalendosi della facoltà nominativa di scelta concessale dalla legge sul collocamento ed operando tale scelta presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in Roma.

In via di massima, non risultano circostanze dalle quali sia possibile concludere che vi siano state discriminazioni, da parte della società suddetta, nella scelta dei lavoratori.

Quanto al preteso licenziamento dell'attore Arena Maurizio, da accertamenti effettuati presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma, è risultato che detto attore non è mai stato scritturato dalla società Selznick, né sono mai intercorse, fra le parti, trattative preliminari per l'eventuale ingaggio. La Selznick ha invece occupato, per alcuni giorni, il generico Arena Fortunato.

Per ciò che riguarda l'assunzione di generici per la ripresa degli esterni del film in argomento, effettuata dalla società Selznick in varie località dell'Italia settentrionale, si è a conoscenza che, nei primi giorni del luglio 1957, l'ufficio di rappresentanza di Roma richiese alla sezione speciale collocamento lavoratori di Milano, i nominativi di un congruo numero di generici e di capi gruppo da impiegare nelle riprese del film « Addio alle armi ». La richiesta dei generici fu senz'altro soddisfatta. Per l'assunzione dei capi gruppo, in mancanza di nominativi disponibili, la sezione si rivolse alle associazioni sindacali di categoria, le quali segnalavano i nominativi del personale necessario nella seguente misura: F.I.L.S. (C.G.I.L.) n. 10, F.U.L.S. (C.I.S.L.) n. 6, F.I.A.L.S. (U.I.L.) n. 3, C.I.S.N.A.L. n. 1,

I singoli capi gruppo procedettero quindi alla assunzione di 20 persone di propria conoscenza da impiegare come comparse

Anche dalle altre province, nelle quali sono stati girati altri esterni del predetto film, non viene fatta alcuna segnalazione circa assunzioni di personale illegalmente fatte dalla società Selznick e reclami contro discriminazioni e licenziamenti da essa effettuati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

ZAMPONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — qualora l'irregolarità che con la presente viene denunciata sia suffragata da un opportuno accertamento — i provvedimenti che saranno presi a carico del responsabile per il seguente fatto:

La giunta provinciale amministrativa di Pistoia, nella seduta del 25 giugno 1957, approvò all'unanimità la deliberazione del consiglio provinciale di Pistoia, in data 29 aprile 1957, n. 47, sull'applicazione della legge 23 aprile 1952, n. 520, concernente le festività infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private. Tale deliberazione è stata restituita alla amministrazione provinciale, anziché approvata, con una motivazione in base alla quale la deliberazione stessa risulta « rinviata » con la restituzione degli atti all'amministrazione interessata perché si uniformi o controdeduca nel termine di giorni 30. (27933).

RISPOSTA. — La deliberazione del 29 aprile 1957, n. 47, del consiglio provinciale di Pistoia, concernente la concessione di una in-

dennità a favore del personale salariato di vigilanza e di assistenza, dipendente dall'ospedale neuropsichiatrico provinciale, in sostituzione delle giornate di riposo non godute, compensative di festività infrasettimanali non fruite, fu presa in esame dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'11 giugno 1957. Essendo sorte incertezze circa la decorrenza del beneficio stabilito dal consiglio provinciale, la stessa giunta provinciale amministrativa decise di sospendere l'esame del provvedimento, determinandone il ritiro dell'ordine del giorno.

La deliberazione di cui trattasi fu ripresa in esame dalla giunta suddetta nella seduta del 25 successivo, e poiché era stato accertato nel frattempo che il personale interessato aveva percepito fino a tutto il 31 agosto 1955 altro compenso forfetario, per cui il nuovo trattamento avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1° settembre 1955 anziché dal 1° gennaio 1955, la giunta stessa decise di rinviare la deliberazione n. 47 alla amministrazione provinciale per la revisione della decorrenza del beneficio.

Si soggiunge, infine, che la giunta provinciale amministrativa, nella seduta del 13 agosto 1957, esaminate le deduzioni del consiglio provinciale, ha approvato detta delibera.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.